

ANNO XXII - N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 1970

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1970

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(1211496) Roma, 1970 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 1013
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 1039
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 1046
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 1066
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 1080
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 1177
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Antonino Terranova)	» 1200

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

QUESTIONI	pag. 189
RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	» 195
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 196
CONSULTAZIONI	» 234

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

STIPO G. *Sul concetto di uffici e negozi in materia di agevolazioni per l'edilizia* I, 1085

BAFILE C. *Solidarietà tributaria: Questioni di diritto transitorio* II, 189

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE

- V. *Competenza e giurisdizione.*

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - C.O.N.I.

- Assoggettamento al controllo di legittimità della Corte dei Conti - Legittimità, 1072.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Appalto da parte di un Consorzio di bonifica della costruzione di una strada - Rinvio del capitolato speciale all'art. 1657 c.c. per la determinazione di prezzi per categorie di lavoro non previsti in elenco - Presupposti per la determinazione giudiziale dei prezzi - Differenze rispetto all'arbitraggio, 1196.
- Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera ferroviaria - Onere della tempestiva riserva dell'appaltatore - Decorrenza del termine di decadenza stabilito dal Capitolato Generale FF.SS., da singoli eventi costituenti la « causa petendi » delle riserve, a prescindere dal carattere di tali eventi - Sussiste, 1178.
- Appalto di opere pubbliche - Appalto di opere militari « Jus variandi » dell'Amministrazione appaltante - Clausola contrattuale relativa a facoltà dell'Amministrazione di « variare in più o in meno, in qualunque misura, le quantità previste per i vari articoli di lavoro figuranti nell'estimativo facente parte del capitolato speciale o anche di sopprimere alcuni di essi senza che ciò possa dar luogo a richieste di compensi o indennizzi da parte dell'impresa » - Nullità - Sussiste, 1180.

- Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Norme del Regolamento sui lavori del Genio Militare appl. con r.d. 17 marzo 1932, n. 365 relative alla istruttoria delle riserve o alla loro risoluzione in via amministrativa in corso d'opera - Natura di norme d'azione e non già di relazione - Sussiste, 1179.

- Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi per aggravii dipendenti da « sorpresa geologica » ed in genere da « fatto continuativo » - Onere della riserva immediata da parte dell'appaltatore - Sussiste, 1180.

- Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Sospensione dei lavori - Pretesa dell'appaltatore a indennizzo - Onere della riserva all'atto della ripresa dei lavori - Sussiste, 1181.

- Appalto di opere pubbliche - Onere dell'immediata riserva dell'appaltatore - Funzione - Portata di carattere generale - Sussistenza - Operatività anche per la omessa contabilizzazione di lavori eseguiti - Sussiste, 1177.

- Appalto di opere pubbliche - Ritardo nel pagamento della rata di saldo all'appaltatore - Interessi - Necessità di riserva dell'appaltatore - Esclusione, 1177.

ARBITRATO

- V. *Procedimento civile.*

ATTO AMMINISTRATIVO

- Atto presupposto - Suo annullamento - Effetti: illegittimità derivata ad effetto caducante e meramente viziante, 1066.

- Mera ricognizione di requisiti e condizioni previste dalla legge - Motivazione - Richiamo alla legge - Sufficienza, 1072.
- Procedimento - Norme di legge sopravvenute - Applicabilità, 1078.

CASSAZIONE

- V. *Competenza e giurisdizione*.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Cassazione - Ricorso avverso le decisioni del Consiglio di Stato - Termini - Decorrenza - Notifica delle decisioni - Forma, 1044.
- Comune - Costituzione di una frazione in Comune autonomo - Diritto soggettivo del Comune sul proprio territorio - Insussistenza - Fattispecie - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 1040.
- Impiego pubblico - Pensioni - Giurisdizione della Corte dei Conti - Limiti, 1041.
- Istruzione pubblica - Riconoscimento legale di una scuola privata - Atti preparatori - Discrezionalità della P.A. - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario, 1040.
- Notariato - Elezione del Consiglio nazionale - Potere di vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia - Esercizio - Sussiste la giurisdizione del Consiglio di Stato, 1076.
- Pensione e trattamento di quiescenza - Sospensione di indennità già liquidata con la pensione per divieto di cumulo - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste, 1069.
- Responsabilità civile - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza del rapporto di impiego con la p.a. - Irrilevanza - Fattispecie, 1039.
- Servizio pubblico di alimentazione idrica - Municipalizzazione - Situazione degli utenti per titolo legittimo delle acque fluenti nell'acquedotto - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 1044.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- V. *Lavoro*.

COMUNE

- V. *Competenza e giurisdizione*.

CORTE DEI CONTI

- V. *Amministrazione dello Stato*.

COSA GIUDICATA

- Esecuzione - Estensione a soggetti diversi dagli originari ricorrenti - Potere discrezionale dell'Amministrazione, 1073.
- Esecuzione - Estensione a soggetti estranei al giudizio - Diniego - Inammissibilità, 1072.
- Esecuzione - Legittimazione - Mancata proposizione del ricorso principale - Carenza, 1072.
- Esecuzione - Presupposti e limiti - Estensione del mezzo alle decisioni del Consiglio di Stato, 1079.
- Esecuzione - Presupposti stabiliti dal Codice di procedura civile - Inapplicabilità alle decisioni del Consiglio di Stato, 1079.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Libertà di manifestazione del pensiero - Inclusionione della libertà di pubblicazione dell'immagine altrui - Limiti, 1018.
- Questioni di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale - Istruzione - Difesa dell'imputato - Limitazione ad un solo difensore - Contrasto dell'art. 124 cod. proc. pen. con lo art. 24, comma secondo Cost. - Manifesta infondatezza, 1203.
- Questioni di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale - Istruzione formale - Facoltà riconosciute dall'art. 303 cod. proc. pen. al P. M. e non alla difesa - Contrasto con l'art. 24, comma secondo Cost. - Manifesta infondatezza, 1203.

— V. anche *Fallimento, Impiego pubblico, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Matrimonio, Procedimento civile, Reato, Sicurezza pubblica.*

DANNI DI GUERRA

— Premorienza del danneggiato - Indennizzo - Necessità della permanenza della cittadinanza italiana in capo agli eredi al momento della liquidazione, 1067.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

— Indennizzo - Questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle già sollevate e disattese dal giudice a quo e dalla Corte Costituzionale - Irrilevanza, 1068.

— Legge 18 aprile 1962, n. 167 - Mancato esercizio della facoltà di costruzione diretta - Conseguenze, 1077.

— Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Impugnazione - Successiva cessione delle aree o richieste di costruire in proprio - Interesse - Sussiste, 1068.

— Piano finanziario - Necessità - Esclusione, 1068.

— Previsione di spesa - L. 21 luglio 1965, n. 904 - Natura di larga massima - Legittimità del piano di spesa, 1068.

ENTI PUBBLICI

— Regioni - Natura - Ordinamento giuridico - Rapporti tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia - Successione a titolo particolare - Effetti processuali, 1046.

ESPROPRIAZIONE PER P.U.

— Edilizia scolastica - Vincolo triennale ex art. 7 l. 24 luglio 1962, n. 1073 - Illegittimità, 1076.

— Espropriazioni nei Comuni colpiti dal terremoto del 1908 - Controversie sulla determinazione della indennità di esproprio - Devoluzione della competenza arbitrale al giudice ordinario - Traslatio iudicii - Riassunzione - Termini, 1059.

— Invalidità derivata da atto connesso precedente - Termine per l'impugnativa - Inosservanza - Inammissibilità dell'impugnativa principale, 1073.

— Occupazione d'urgenza - Parere negativo del Genio Civile - Decreto Prefettizio - Motivazione - Necessità, 1068.

— Piani di ricostruzione - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione, 1063.

— Termine per l'impugnazione - Espropriazione per p.u. - Fattispecie, 1073.

FALLIMENTO

— Credito d'imposta - Reclamo alle Commissioni tributarie - Ammissione al passivo con riserva, 1053.

— Opposizione allo stato passivo - Partecipazione al Collegio del Giudice delegato - Mancanza di imparzialità - Esclusione, 1032.

FERROVIE

— V. *Appalto.*

FRIULI-VENEZIA GIULIA

— V. *Enti pubblici.*

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

— Autorizzazione a stare in giudizio - Omesso deposito relativa delibera - Inammissibilità dell'intervento in giudizio, 1075.

— Interesse al ricorso - Suo contenuto sostanziale, 1066.

— Ricorso giurisdizionale - Ammissibilità in difetto di impugnativa di atti consequenziali - Sussiste, 1066.

— V. anche *Cosa giudicata.*

IMPIEGO PUBBLICO

— Concorso - Bando - Norme di legge sopravvenute - Applicabilità - Limiti, 1078.

— Conglobamento e cumulo delle retribuzioni - Trattamento differenziato per gli insegnanti non di ruolo - Illegittimità costituzionale, 1031.

- Costituzione del rapporto di servizio - Estremi - Irrilevanza della mancata esibizione dell'atto di nomina in ordine alla sussistenza del rapporto, 1077.
- Licenziamento - Diritti patrimoniali conseguenti - Norme applicabili, 1078.
- Natura del rapporto di servizio - Necessità del riferimento al contenuto del medesimo, 1078.
- Note di qualifica - Giudizio complessivo - Comportamento e rendimento - Motivazione necessità, 1074.
- Note di qualifica - Impugnazione - Decisione - Omesso esame della censura - Omessa istruttoria - Illegittimità, 1074.
- Note di qualifica - Revisione - Contrasto con le note informative - Fattispecie - Difetto di motivazione, 1074.
- Promozione per merito comparativo - Attitudine alla qualifica superiore - Valutazione della personalità del dipendente nel suo complesso - Necessità, 1075.
- Promozione per merito comparativo - Illegittimità del giudizio complessivo - Conseguenze - Illegittimità dello scrutinio, 1074.
- Sospensione dell'indennità integrativa speciale per divieto di cumulo - Recupero delle somme indebitamente riscosse - Rateizzazione - Legittimità, 1069.
- Stipendi, assegni e indennità - Correzione e variazione dei ruoli delle spese fisse - Ritardo nell'adozione del relativo provvedimento - Retroattività - Limiti, 1070.
- Stipendi, assegni e indennità - Ripetizione emolumenti non dovuti - Obbligo - Non sussiste, 1070.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.
- Agevolazioni per case di abitazione - Estensione agli uffici e negozi - Interpretazione del termine « uffici e negozi », con nota di G. STIPE, 1085.
- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Termine biennale per l'ultimazione - Pluralità di edifici da costruire sull'area acquistata con unico atto - Si applica all'intero complesso, 1160.
- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Termine biennale per l'ultimazione - Soppressione - Applicazione agli atti anteriori - Limiti, 1161.
- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Trasferimento di area in cambio di appartamento da costruire - Permuta - Trattamento fiscale, 1095.
- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Vendita isolata di negozi - Legislazione nazionale e legislazione regionale siciliana - Esclusione, 1164.
- Agevolazioni per la industrializzazione del Mezzogiorno - Primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali - Trasferimenti consecutivi - Agevolazione in favore dell'acquirente che realizza per primo l'iniziativa industriale, 1114.
- Agevolazioni per la ricostruzione edilizia - Diritto di superficie - È compreso, 1152.
- Agevolazioni per la ricostruzione edilizia - Pluralità di trasferimenti - Ammissione al beneficio solo dell'atto che realizza il fine della ricostruzione, 1169.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Vendita isolata di negozi - Inapplicabilità, 1139.
- Appalto - Vendita - Distinzione - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in cassazione, 1131.
- Appalto - Vendita - Distinzione - Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771, 1131.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni fiscali per l'Opera Nazionale Combattenti - Limiti, 1080.

- Atti soggetti a condizione sospensiva - Termine per la registrazione - Imposta fissa e imposta ordinaria - Decadenza dalle agevolazioni per tardiva registrazione - Esclusione, 1117.
- Delegazioni di pagamento - Delegazioni sulle imposte di consumo ed estinzione dei mutui contratti dai Comuni - Agevolazioni di cui all'art. 18 L. 3 agosto 1949, n. 589 - Estensione alle delegazioni - Applicabilità anche nei confronti del soggetto delegato, 1122.
- Delegazioni di pagamento - Delegazioni sulle imposte di consumo ad estinzione dei mutui contratti dai Comuni - Natura giuridica - Tassazione autonoma - Esclusione, 1122.
- Enunciazione - Sentenza non definitiva - Sufficienza - Prescrizione - Decorrenza, 1158.
- Pluralità di disposizioni contenute in unico atto - Nozione - Disposizioni necessariamente connesse - Nozione - Fattispecie, 1149.
- Prescrizione - Interruzione - Avviso di accertamento - Idoneità a rimettere in discussione tutta la materia tassabile, 1120.
- Prescrizione - Interruzione - Contestazione del valore imponibile - Interruzione della prescrizione su tutta la materia tassabile - Consolidazione del criterio di tassazione - Esclusione, 1174.
- Simulazione - Effetti - Duplice tassazione dell'atto simulato e della retrocessione per effetto della dichiarazione di simulazione - Impossibilità di conseguire gli effetti della retrocessione per avvenuta alienazione del bene a terzi - Irrilevanza, 1099.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Soggetti tassabili in base a bilancio - Accertamento - Inattendibilità del bilancio - Presunzioni, 1092.

IMPOSTA IPOTECARIA

- Agevolazioni a favore degli I.A. C.P. per le formalità in dipendenza di mutui - Cancellazione della ipoteca originaria e costituzione di altra ipoteca su diversi beni a garanzia dello stesso mutuo - Si estende, 1166.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Commissioni tributarie - Composizione della Commissione Centrale - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 1103.
- Imposta complementare progressiva sul reddito - Esclusione delle detrazioni dell'imposta sulle successioni - Eccesso rispetto alla legge di delega - Illegittimità costituzionale, 1036.
- Imposte dirette - Azione giudiziale - Precedente decisione definitiva della Commissione - Decisione della Commissione Centrale che cassa con rinvio - Non è tale, 1083.
- Imposte dirette - Riscossione - Responsabilità civile dell'Amministrazione Finanziaria per l'azione esecutiva dell'esattore - Esclusione - Illegittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 28 Cost. - Manifesta infondatezza, 1155.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Questione sulla interpretazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 sulla valutazione automatica - È questione di diritto - Competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale, 1103.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Questioni di valutazione - Ricorso alla Commissione Centrale - Esclusione, 1112.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Valutazione automatica dei fondi rustici - Determinazione della natura agricola o edificatoria dei terreni - È questione di fatto - Competenza della commissione distrettuale di valutazione, 1103.

- Imposte indirette - Competenza delle commissioni - Valutazione automatica dei fondi rustici - Determinazione della natura agricola o edificatoria di terreni - È questione di fatto - Competenza della Commissione distrettuale di valutazione, 1128.
 - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Valutazione - Questioni sull'applicazione della legge processuale - Competenza della Commissione di valutazione, 1128.
 - Imposte indirette - Controversie di valutazione - Ricorso al tribunale contro le decisioni della Commissione provinciale di valutazione per difetto di calcolo o errore di apprezzamento - Termine - Impugnazione inammissibile dinanzi alla Commissione Centrale - Non evita la decadenza, 1136.
 - Imposte indirette - Ingiunzione - Intimazione di seconda ingiunzione per lo stesso supplemento basata su diverse ragioni - Ammissibilità, 1117.
 - Imposte indirette - Valutazione automatica dei fondi rustici - Efficacia vincolante della classificazione catastale - Esclusione - Accertamento caso per caso della natura del terreno - Necessità - Area edificabile - Necessaria inclusione in zone edilizie di piano regolatore - Esclusione, 1103.
 - Legge regionale siciliana - Rinvio alla legislazione statale - Carattere - Fattispecie, 1142.
 - Poteri normativi della Regione siciliana sui tributi erariali - Limiti, 1142.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Avviso al contribuente della data della discussione - Termine - Computo, 1128.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza alla Commissione centrale - Presentazione presso la segreteria di atto motivato - È sufficiente - Comunicazione unitamente all'avviso di notificazione della decisione - È facoltativa, 1100.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Motivazione dei ricorsi - Controversie di valutazione - Motivazione succinta - È sufficiente, 1172.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Revocazione - Separazione tra *iudicium rescindens* e *iudicium rescissorium* - Necessità, 1126.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Vizi del processo rilevabili di Ufficio - Decisione sul rito e sul merito impugnata solo sul merito - Formazione di giudicato formale - Possibilità, 1146.
 - Rapporti tra il giudizio dinanzi alle Commissioni e quello dinanzi al giudice ordinario - Termine semestrale - Decorrenza - Decisione che chiude la fase del procedimento dinanzi alle Commissioni, 1135.
 - V. anche *Fallimento*.
- ISTRUZIONE PUBBLICA**
- V. *Competenza e giurisdizione*.
- LAVORO**
- Personale delle linee di trasporto in concessione - Obbligo del preventivo reclamo amministrativo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1021.
- LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI**
- Norme sopravvenute - Applicazione della precedente disciplina - Limiti, 1075.
 - V. anche *Atto amministrativo*.
- MATRIMONIO**
- Obblighi patrimoniali fra i coniugi - Doveri del marito verso la moglie - Limitazione solo alle ipotesi di insufficienza dei mezzi della moglie - Applicazione anche ai coniugi separati, 1023.
- NOTARO**
- Notariato - Consiglio nazionale - Elezione - Poteri del Ministro - Estensione, 1076.

- V. anche *Competenza e Giurisdizione*.

OPERE PUBBLICHE

- V. *Appalto*.

PENSIONI

- Pensione e quiescenza - Pensionati riassunti in servizio - Assegni accessori e tredicesima mensilità - Sospensione - Legittimità, 1071.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

PRESCRIZIONE

- V. *Imposta di registro, Responsabilità civile*.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Appello - Interesse all'impugnazione - Soccombenza - Domanda diretta a conseguire una somma maggiore di quella richiesta in primo grado - Preclusione - limiti, 1052.
- Arbitrato - Inosservanza di formalità procedurali non importanti violazioni del contraddittorio - Nullità del lodo - Non sussiste, 1046.
- Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità al fine di raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa - Esclusione, 1196.
- Giuramento - Formula - Requisiti di ammissibilità, 1056.
- Mandato alle liti - Procura speciale - Conferimento - Nullità dell'atto - Sanatoria, 1056.
- Opposizione ad indennità di espropriazione per p.u. - Estinzione del processo - Decadenza dell'opposizione, 1059.
- Opposizione di terzo su beni pignorati - Limitazione della prova - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1013.

PROCEDIMENTO PENALE

- Decreto di citazione - Partecipazione ai difensori - Omessa notifica al difensore di fiducia - Nullità assoluta - Eccezionale sanabilità per la comparizione della parte interessata, 1200.

— Dibattimento - Rinvio prima delle formalità di apertura a data fissa - Non è sospensione, 1200.

- Nullità - In genere - Nullità assoluta - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Fattispecie, 1203.

REATO

- Danneggiamento durante scioperi o serrate - Aggravamento e procedibilità di ufficio - Illegittimità costituzionale, 1015.
- Reati e pene - Vendita di scritti ed oggetti contrari alla pubblica decenza - Contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1034.

REGIONE

- V. *Enti pubblici*.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Prescrizione - Diritto al risarcimento dei danni limitato da norma costituzionalmente illegittima - Decorezza della prescrizione, 1039.
- V. anche *Competenza e Giurisdizione, Imposte e Tasse in genere*.

SCIOPERO

- V. *Reato*.

SICILIA

- V. *Imposte e tasse in genere*.

SICUREZZA PUBBLICA

- Obblighi di polizia a carico di affittacamere e albergatori - Ipotesi varie - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1026.

SOCIETÀ

- V. *Imposta di ricchezza mobile*.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

26 giugno 1970, n. 112	<i>pag.</i> 1013
6 luglio 1970, n. 119	» 1015
9 luglio 1970, n. 122	» 1018
13 luglio 1970, n. 130	» 1021
13 luglio 1970, n. 133	» 1015
16 luglio 1970, n. 144	» 1026
6 novembre 1970, n. 152	» 1031
18 novembre 1970, n. 158	» 1032
18 novembre 1970, n. 159	» 1034
18 novembre 1970, n. 160	» 1036

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 29 dicembre 1969, n. 4046	<i>Pag.</i> 1177
Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 245	» 1080
Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1568	» 1039
Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1633	» 1040
Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1644	» 1040
Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1651	» 1041
Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1657	» 1044
Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1670	» 1083
Sez. I, 7 ottobre 1970, n. 1837	» 1085
Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1854	» 1092
Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1944	» 1095
Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1950	» 1099
Sez. I, 13 ottobre 1970, n. 1973	» 1100
Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2000	» 1044
Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2001	» 1103
Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2003	» 1112
Sez. I, 19 ottobre 1970, n. 2080	» 1114
Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2095	» 1046
Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2100	» 1052
Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2102	» 1117
Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2126	» 1120
Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2128	» 1122
Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2131	» 1126
Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2132	» 1128
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2156	» 1131
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2158	» 1135
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2159	» 1139
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2167	» 1142
Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2220	» 1146

INDICE

XIII

Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2221	pag. 1149
Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2228	> 1152
Sez. III, 29 ottobre 1970, n. 2243	> 1155
Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2266	> 1178
Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2269	> 1158
Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2316	> 1160
Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2317	> 1164
Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2418	> 1166
Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2420	> 1169
Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2468	> 1172
Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2472	> 1174
Sez. I, 24 novembre 1970, n. 2478	> 1053
Sez. I, 25 novembre 1970, n. 2520	> 1056
Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2561	> 1059
Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2563	> 1063
Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2713	> 1196

LODO ARBITRALE

8 luglio 1970, n. 64 (Roma)	pag. 1179
8 luglio 1970, n. 65 (Roma)	> 1181

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 27 ottobre 1970, n. 4	pag. 1066
Ad. Plen., 27 ottobre 1970, n. 7	> 1067
Ad. Plen., 13 novembre 1970, n. 8	> 1068
Ad. Plen., 20 novembre 1970, n. 9	> 1068
Ad. Plen., 28 novembre 1970, n. 12	> 1069
Ad. Plen., 28 novembre 1970, n. 15	> 1071
Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 658	> 1072
Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 668	> 1072
Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 697	> 1073
Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 698	> 1074
Sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 738	> 1074
Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 777	> 1075
Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 783	> 1076
Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 790	> 1077
Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 804	> 1077
Sez. IV, 14 novembre 1970, n. 826	> 1078
Sez. IV, 24 novembre 1970, n. 901	> 1079

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. IV, 9 luglio 1969, n. 2239	pag. 1200
Sez. I, 22 ottobre 1969, n. 931	> 1203

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

V. DE MARTINO ed altri, <i>Commentario alla legge fallimentare, Voll. I e II P.E.M.</i>	pag. 195
---	----------

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Leggi e decreti (segnalazioni)	pag. 196
--	----------

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

codice civile, art. 164, primo comma	pag. 197
codice civile, art. 592; art. 593, primo, secondo e quarto comma, art. 599	» 197
codice di procedura penale, art. 304-bis, primo comma	» 197
d.lg. C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, articolo unico, tabella A	» 197
d.lg. 14 dicembre 1947, n. 1460, art. 1	» 198
legge 20 novembre 1951, n. 1323, artt. 1 e 2	» 198
legge 31 marzo 1954, n. 109, art. 2	» 198
d.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19, art. 20, quinto comma	» 199
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, lett. b	» 199
legge 4 febbraio 1958, n. 23, art. 1	» 199
d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, articolo unico	» 199
d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, art. 13, quinto comma	» 200
d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 24, quinto comma	» 200
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 3, n. 1, art. 3, n. 7, art. 10	» 200


— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

codice civile, art. 595, art. 599	pag. 200
codice di procedura civile, art. 301, ultimo comma	» 201
codice penale, art. 527, art. 528 e art. 529	» 201
codice penale, art. 725	» 201
codice di procedura penale, art. 303, primo comma	» 201
codice di procedura penale, art. 349, ultimo comma	» 201
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 98	» 201
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101, secondo comma	» 202
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, primo comma	» 202
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 189, terzo comma	» 202
d.lg.lgt. 3 maggio 1945, n. 232, art. 2, primo comma	» 202

d.lg.lgt. 27 luglio 1945, n. 745, art. 4	pag. 202
d.lg. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, terzo comma	» 203
legge 5 marzo 1951, n. 190, art. I	» 203
legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 8, ultimo comma	» 203
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 109, lett. c	» 203
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211, secondo comma	» 203
d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 63, secondo comma	» 203
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, primo comma	» 204
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 3, ultimo comma, art. 4 e seguenti e art. 15	» 204
— <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale</i>	
	» 204
— <i>Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilità, di manifesta infondatezza, o di restituzione degli atti al giudice di merito</i>	
	» 222

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Amministrazione pubblica	pag. 234	Imposta di ricchezza mobile	pag. 242
Antichità e belle arti	» 234	Imposta di successione	» 243
Appalto	» 234	Imposta generale sull'entrata	» 243
Archivi di Stato	» 235	Imposte e tasse	» 243
Circolazione stradale	» 235	Imposte varie	» 244
Concessioni amministrative	» 236	Locazioni di cose	» 244
Confisca	» 236	Lotto e Lotterie	» 245
Contabilità dello Stato	» 237	Monopolio	» 245
Contributi	» 237	Opere pubbliche	» 245
Cooperative	» 238	Pignoramento	» 245
Dazi doganali	» 238	Previdenza ed assistenza	» 245
Demanio	» 238	Professioni	» 246
Difesa dello Stato	» 238	Regioni	» 246
Edilizia economica e popolare	» 239	Responsabilità civile	» 247
Espropriazione per p.u.	» 239	Sequestro	» 247
Farmacie	» 239	Strade	» 248
Ferrovie	» 239	Successioni	» 248
Filiazione	» 240	Telefoni	» 248
Idrocarburi	» 240	Titoli di credito	» 248
Impiego pubblico	» 240	Trattati e convenzioni internazionali	» 248
Imposta di consumo	» 241		
Imposta di registro	» 241		



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1970, n. 112 - Pres. Branca - Rel. Oggioni - Della Mora (n. c.), Presidente del Consiglio dei Ministri e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Procedimento civile - Opposizione di terzo su beni pignorati - Limitazione della prova - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 24; c.p.c. art. 621).

Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela giudiziaria, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 codice di procedura civile, limitativo della prova del terzo opponente al pignoramento immobiliare (1).

(*Omissis*). — 1. - Le suindicate ordinanze del pretore di Verbania e del pretore di Roma concernono entrambe l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile. Pertanto, ravvisasi l'opportunità di procedere alla riunione dei giudizi in modo da risolvere la questione con unica sentenza.

2. - Si assume che la limitazione imposta al terzo, opponente nella procedura esecutiva su beni pignorati, di provare con testimoni il suo diritto di appartenenza sui beni stessi, contrasterebbe con i principi di

(1) La questione era stata proposta con due ordinanze pretorili.

Sulle limitazioni per il terzo opponente nell'esecuzione immobiliare, cfr. in tema di comodato, Cass. 16 maggio 1968, *Giur. it.* 1970, I, 1, 626; in dottrina, BUCOLO, *Ancora sui riflessi della convivenza del debitore pignorato*, *Giur. it.* 1970, I, 1, 136.

Per l'illegittimità costituzionale, invece, dell'art. 622 cod. proc. civ., cfr. la sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, in questa *Rassegna*, 1967, 950.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

uguaglianza di trattamento, di tutela giudiziale dei propri diritti nonché di garanzia della proprietà privata, dichiarati rispettivamente dagli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione.

La questione non è fondata.

3. - Va osservato che la norma procedurale in esame, nel subordinare l'ammissibilità della prova testimoniale (senza con ciò escludere mezzi istruttori diversi da questa) alla condizione che l'esistenza del diritto sui beni « sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore » ossia che sia reso verosimile l'affidamento dei beni all'esecutato, corrisponde ad un principio che trova nel sistema la sua giustificazione.

L'art. 621 del codice di procedura civile va considerato in collegamento col precedente art. 513 che autorizza l'ufficiale giudiziario a ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore dalla ubicazione dei beni la presunzione legale della loro appartenenza. Tale presunzione risponde ad esigenze di pratica effettività degli atti esecutivi e, come di regola per le presunzioni del genere, consente la prova contraria soltanto nei limiti autorizzati dalla legge (art. 2728 cod. civ.).

Il dato costituito dalla posizione locale delle cose mobili al fine di tutela di diritto di credito, anche in pregiudizio di diritti altrui, non è previsto isolatamente dalla norma in esame bensì trova riscontro in altre norme, sia di diritto comune (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 cod. civ.) sia di diritto tributario (art. 63, ultimo comma, r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401; art. 207 t.u. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645).

L'art. 621 del codice di procedura civile, prescrivendo che la presunzione di appartenenza del bene possa essere vinta dal terzo, se prova, con testimoni, non solo l'originario titolo di proprietà, ma anche, e soprattutto, le specifiche ragioni della ulteriore permanenza della cosa presso l'esecutato, s'inquadra nel sistema che, tutelando i diritti di credito, ne tutela il soddisfacimento contro possibili forme di compiacente elusione.

4. - Quanto premesso conduce ad escludere qualsiasi contraddizione della norma in esame con principi costituzionali.

Non è fondato il richiamo all'art. 3 poiché i diritti della libertà di prova del terzo opponente non vengono conculcati ad esclusivo favore del creditore, al quale sarebbe arbitrariamente assegnato un trattamento privilegiato, bensì l'esercizio di tali diritti viene ad essere regolato in base a criteri di razionalità.

Neppure è fondato il richiamo all'art. 24 sulla base di una supposta violazione del diritto di azione e di difesa. Come questa Corte ha più volte ritenuto (sentenze n. 42 del 1964, n. 53 del 1966, n. 46 del 1967) l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle delimitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento, dal coordinamento di

norme dirette ad armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali. In particolare, la prima delle ora citate sentenze ha escluso la violazione dell'art. 24 nella ipotesi dell'art. 207, lettera b, del testo unico sulle imposte dirette (divieto di opposizione del coniuge e dei parenti del contribuente riguardo ai mobili esistenti nella casa dello stesso).

Infine, va parimenti esclusa l'incostituzionalità della norma in relazione all'art. 42 della Costituzione, cioè per supposta violazione del principio che garantisce e tutela la proprietà privata contro ogni menomazione.

Il principio consacrato nell'art. 42 non è senza limiti o condizioni: quegli stessi limiti e condizioni che ineriscono al concetto stesso di proprietà.

Anche riguardo a questo specifico punto, la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 4 del 1960 avente per oggetto l'ultimo comma dell'art. 63 del r.d. n. 1401 del 1922 sul divieto posto all'acquirente in asta esattoriale di chiedere la separazione a suo favore dei beni mobili esistenti nella casa del contribuente debitore. La pronuncia è informata al concetto che « per impedire frodi troppo facili » la conservazione del diritto del proprietario è subordinata all'onere di provvedere tempestivamente alla materiale separazione, in modo da evitare intralci al regolare svolgimento della procedura esecutiva.

La validità dello stesso principio si estende, per identità di motivi, anche per quanto riguarda l'ipotesi dell'art. 621 del codice di procedura civile nel quale, come si è detto, non è contenuto un divieto assoluto di ricorrere alla prova testimoniale ma è contenuta la prescrizione che la prova si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1970, n. 119 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Resegati ed altri (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Reato - Danneggiamento durante scioperi o serrate - Aggravamento e procedibilità di ufficio - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 40; c.p. art. 635, secondo comma, n. 2).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 635, secondo comma, n. 2, codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità di ufficio del reato di danneggiamento il

fatto che tale reato sia stato commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata (1).

(*Omissis*. — 1. - Le ordinanze denunciano la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 (e quella del pretore di Brescia anche dell'art. 40 Cost.), dell'art. 635, secondo comma n. 2, del codice penale, che considera circostanza aggravante del reato di danneggiamento, e ne dispone la perseguibilità di ufficio, il fatto che sia commesso da lavoratori in sciopero.

La questione, sotto la specie della violazione del solo art. 40, è stata in passato sottoposta alla Corte e decisa con sentenza n. 110 del 1957, con la quale si è ritenuto che l'aggravante in parola non postuli necessariamente l'illiceità dello sciopero, essendo anche possibile che sia fatta derivare dalla presenza di fatti o atti in sè leciti: sicchè, nonostante l'avvenuta eliminazione del carattere criminoso dello sciopero, la orma impugnata si giustificerebbe, nel senso che la situazione da esso determinata, mentre da una parte è tale da poter suscitare stati di eccitazione collettiva facilmente inducenti ad atti di danneggiamento, dall'altra rende meno vigile e pronta la difesa privata e pubblica della proprietà.

L'attuale prospettazione della questione in termini più ampi rende necessario un suo riesame.

2. - Occorre mettere anzitutto in rilievo come lo speciale trattamento punitivo stabilito dall'articolo denunciato (che era del tutto ignoto alla legislazione prefascista) è strettamente legato al carattere delittuoso conferito ad ogni sciopero specialmente dal codice del 1930. Ciò risulta indubbiamente comprovato dalle stesse relazioni del Presidente della Commissione ministeriale e del Ministro al progetto di detto codice, secondo le quali la configurazione data al reato di danneggiamento era da mettere in relazione con la maggiore pericolosità dell'agente, capace di « due reati », da porsi in connessione teologica fra loro, e da potere assmilarsi a quella di cui al precedente n. 1 che punisce nella stessa misura il danneggiamento accompagnato da violenza sulla persona. Una riprova di tale connessione si può poi trarre dallo stesso tenore dell'art. 635 n. 2, là dove prevede identico aggravamento anche nel caso del delitto punito dall'art. 333 del codice penale che, considerasdo nell'abbandono individuale di un pubblico ufficio, non può, per la sua stessa natura, essere considerato fonte di suggestioni di folla, trascinanti ad

(1) La questione era stata proposta da varie ordinanze di giudici di merito.

In tema di boicottaggio, cfr. la precedente sentenza della Corte 17 aprile 1969, n. 84, *Foro it.* 1969, I, 1376.

In dottrina, PERRA, *Serrata e diritto di sciopero*, Milano, 1969.

azioni di danno, o tali da pregiudicare l'esercizio delle comuni difese preventive e repressive: suggestioni su cui s'è fatto leva da qualcuno a giustificare lo speciale trattamento ricordato e la costituzionalità della norma.

A parte ciò, anche a volere ammettere che le astensioni collettive dal valore abbiano un potere di incitamento ad operare danni alle cose, il fatto che a prevenire o reprimere tale eventualità non sia stata ritenuta sufficiente l'applicazione dell'art. 61, n. 5 del codice penale (che considera quale circostanza aggravante comune l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona suscettibili di ostacolare le pubbliche o private difese) mostra anch'esso come con la norma in esame si sia voluto colpire, sia pure in occasione del danneggiamento, proprio lo sciopero in quanto tale. Tanto è vero che si è prevista non solo una pena più grave di quella applicabile ad altri casi di danneggiamento ma anche il procedimento d'ufficio; quest'ultimo evidentemente collegato con la prevalenza voluta accordare alla tutela dell'economia pubblica, ritenuta compromessa dallo sciopero, rispetto alla tutela della proprietà privata.

In sostanza la norma impugnata, anch'essa strumento di repressione dello sciopero nell'ordinamento corporativo con cui è sorta, cade con la caduta di questo ultimo.

E analoghe considerazioni valgono anche per i danneggiamenti commessi da datori di lavoro in occasione di serrata.

3. - In particolare, quanto allo sciopero, il legislatore del 1930 ha voluto colpire la qualità di lavoratore del soggetto responsabile, giungendo così alla conseguenza di punire un terzo (che nella stessa situazione si renda autore di danneggiamento) meno gravemente del lavoratore scioperante, che pure in sulla dovrebbe differenziarsi dal primo, una volta riconosciuta la piena liceità della effettuata astensione dal lavoro. E non sembra dubbio che tale differente trattamento, privo, come risulta, di ogni giustificazione, si traduce in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Violazione che non sarebbe eliminata anche quando si accedesse all'opinione sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, nel caso che al reato di danneggiamento in occasione di sciopero concorrono con i lavoratori altri soggetti, l'aggravamento della pena colpirebbe anche questi ultimi in applicazione dell'art. 118, secondo comma, del codice penale. Infatti l'incongruenza rimarrebbe quando il danno arrecato in occasione dello sciopero fosse causato solamente da terzi non lavoratori, senza il concorso di costoro, presumendosi così nei lavoratori un maggior grado di pericolosità pel solo fatto della concomitanza del danno con l'esercizio di un diritto ad essi garantito.

4. - L'assunzione di un comportamento lecito, come lo sciopero, a circostanza aggravante del reato di danneggiamento o a ragione della

sua perseguibilità d'ufficio può rientrare nella discrezionalità del legislatore solo a condizione che venga disposto un trattamento di parità per tutti i casi che possano comportare situazioni di pericolo, e per tutti i compartecipi. Se altrimenti si facesse verrebbe a svuotarsi di valore la solenne proclamazione dell'art. 40 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 luglio 1970, n. 122 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Perini ed altri (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Azzariti).

Costituzione della Repubblica - Libertà di manifestazione del pensiero - Inclusione della libertà di pubblicazione dell'immagine altrui - Limiti.

(Cost., art. 21; c.c. art. 10; l. 22 aprile 1941n. 633, art. 96, 97; c.p.c. art. 700).

Poichè nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione rientra anche il diritto di pubblicazione dell'immagine altrui, coi limiti dalle leggi ordinarie a tutela dei diritti della personalità, e poichè l'art. 700 codice proc. civile, ove correttamente interpretato, non consente il sequestro preventivo della pubblicazione, è infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 codice civile, 96 e 97 della legge sul diritto di autore e 700 codice di procedura civile (1).

(*Omissis*). — 2. - Per accertare la sfera di applicazione della norma costituzionale di raffronto occorre partire dalla non controvertibile constatazione che la rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia di diritto di libertà manifestazione del pensiero.

Questa premessa — che impone di interpretare il secondo capoverso dell'art. 21 della Costituzione in stretta correlazione col principio enunciato nel primo comma — sembra necessaria per un'esatta valutazione della tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la disciplina restrittiva del potere di procedere al sequestro della stampa si riferirebbe solo ai rapporti fra questa ed i pubblici poteri e non

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 30 dicembre 1968 del Pretore di Roma (*Gazz. Uff.* 26 marzo 1969, n. 78).

In dottrina, cfr. BLE, *Libertà di stampa, tutela costituzionale e limiti di sequestrabilità della stampa*, « *Giust. civ.* », 1969.

andrebbe estesa anche « al campo dei diritti privati ». La tesi muove esplicitamente dal presupposto che tutte le disposizioni attinenti ai rapporti civili nulla abbiano a che fare con « i rapporti che possono sorgere tra i cittadini »: ma tale opinione, segnatamente nella sua formulazione così assoluta e generale, deve essere fermamente respinta. Ed invero nel titolo primo della prima parte della Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni fondamentali diritti di libertà — in gran parte compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo genericamente contemplati nell'art. 2 —, che al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve poter far valere *erga omnes*. Così, ad es., per quanto riguarda la materia che specificamente interessa la presente controversia, non è lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarsi attentato senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale. Né può trarre in inganno la circostanza che il più delle volte, in tema di rapporti civili, le disposizioni costituzionali appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi ed i modi di intervento dei pubblici poteri. È vero che in tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma ciò nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti costituzionalmente protetti devono prevalere. Se si pensasse diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione, sicuramente inaccettabile, che la Costituzione, mentre con estremo rigore stabilisce (non importa se in modo esplicito od implicito) quali pubblici interessi possano costituire legittimo limite ai diritti costituzionali di cui si discorre, nel contempo lasci al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione dei primi ai secondi.

3. - Le considerazioni esposte devono indurre a ritenere che quando la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del pensiero — presupposto che discende dalla già rilevata connessione fra libertà di stampa e libertà di pensiero —, la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione. In altri termini, il fatto che la Costituzione ammetta il sequestro preventivo solo « nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi » o « nel caso di violazione di norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili » non può non escludere la legittimità di tale misura in ogni altro caso.

Vale la pena di mettere in rilievo che ciò non significa che al di fuori delle predette ipotesi la libertà di stampa non conosca confini. Per il già richiamato carattere di strumentalità, essa soggiace agli stessi limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del pensiero. Ma

si tratta di limiti che vanno ricercati in sede di interpretazione del primo comma dell'art. 21: il terzo comma, che disciplina la diversa materia della misura cautelare del sequestro, deve essere interpretato nel senso che non tutte le violazioni di siffatti limiti possono legittimare il ricorso a tale misura. Per garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa o addirittura definitivamente pregiudicata da provvedimenti che, ancorchè adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo, la Costituzione, tenendo conto della importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto, mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purchè attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi.

4. - Facendo applicazione di tali principi al particolare oggetto della questione sollevata dal pretore di Roma, si deve anzitutto rilevare che la pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione e soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera. Ma, ove tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo — naturalmente, allo stato della legislazione — è ammissibile solo quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la fattispecie prevista dall'articolo 528 del codice penale (pubblicazioni oscene), perchè solo in tal caso concorrono le due condizioni prescritte dalla norma costituzionale di raffronto: si tratta, infatti, di un delitto e per esso espressamente la legge vigente (R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) autorizza il provvedimento.

5. - Volgendo ora l'esame alle disposizioni denunciate, la Corte ritiene che debba escludersi che gli artt. 96, 97 della legge n. 633 del 1941 e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del sequestro preventivo: i primi, infatti, elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona è legittimo o illegittimo e, quindi, hanno per contenuto la disciplina sostanziale del c.d. diritto all'immagine; il secondo riguarda i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Né negli uni né nell'altro c'è riferimento alcuno a misure cautelari e provvisorie.

Diverso, invece, è il discorso da farsi per l'art. 700 del codice di procedura civile. Questa disposizione, nell'elasticità del suo contenuto, consente al giudice di adottare il provvedimento che più gli appaia congruo rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e non sembra dubbio che in tale generica previ-

sione possa rientrare anche il sequestro preventivo, quando non si tratti di uno dei sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e seguenti dello stesso codice. Si deve tuttavia osservare che l'art. 700, proprio a causa della genericità dei poteri che cosferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e — come esattamente pone in rilievo la difesa dello Stato — non consente, quindi, che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale. Ond'è che il giudice, nonostante l'ampia discrezionalità attribuitagli, non può trovare nel predetto articolo la fonte di un potere che, per le cose inanzi dette, il terzo comma dell'art. 21 gli preclude. Si può perciò concludere che, poichè la disposizione denunziata, se correttamente interpretata, non è in contrasto con la norma costituzionale di raffronto, la questione, anche in questa parte, deve essere dichiarata non fondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 13 luglio 1970, n. 130 - Pres. Branca - Rel. Verzi - Battù (avv. Ventura) Soc. Sodem (avv. Jemolo) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Lavoro - Personale delle linee di trasporto in concessione - Obbligo del preventivo reclamo amministrativo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 24, 35; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, quarto comma; l. 24 luglio 1957, n. 633, art. unico).

Non è fondata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quarto comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, che fa divieto al prestatore d'opera, il quale avanzi richieste a contenuto patrimoniale contro l'azienda di trasporti pubblici in concessione, di intraprendere l'azione giudiziaria se non siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione del reclamo in via amministrativa (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata.

La tutela giurisdizionale non subisce alcuna limitazione per il fatto

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze del Pretore di Torino.

La precedente sentenza della Corte 21 marzo 1969, n. 39 leggesi in *Foro it.*, 1969, I, 1058.

che il lavoratore debba far conoscere, attraverso il reclamo, le sue pretese e debba quindi lasciar trascorrere trenta giorni, prima di iniziare il giudizio. La *ratio* della norma è quella di dare modo ad imprese di pubblico interesse, quali sono quelle menzionate nel R.D. n. 148 del 1931, di esaminare preventivamente le richieste dei dipendenti al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Il che non vuol dire imporre al lavoratore condizioni che subordinano la tutela dei suoi diritti alle gerarchie aziendali, come ritiene il giudice *a quo*, ma, al contrario, vuol dire agire nell'interesse del lavoratore, oltrechè della impresa.

Nella ipotesi di azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale — contemplata dalle ordinanze di rimessione — va rilevato che, secondo la norma impugnata, il reclamo può essere presentato in qualsiasi momento fino a quando non sia intervenuta la prescrizione del diritto giusta le disposizioni del codice civile.

La legge non prevede infatti alcun termine per la proponibilità dell'azione, come invece dispone nel terzo comma dello stesso art. 10. Tutto, quindi, si riduce a procrastinare di trenta giorni l'inizio dell'azione giudiziaria.

Orbene, non è sostenibile che l'attesa di trenta giorni sia pregiudizievole per il lavoratore, quando si tenga presente che le procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidità e richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla conclusione.

3. - Per altro questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la tutela giurisdizionale è garantita *sempre* dalla Costituzione, non certo nel senso che si imponga una sua relazione di immediatezza con il sorgere del diritto; e pertanto non ha senso l'obbiettare che condizionare l'azione all'espletamento di un procedimento amministrativo è procrastinarne l'esercizio. Né sono costituzionalmente illegittime « disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale; e si percorre la stessa via logica quando si riconoscono non pregiudizievoli all'esercizio del diritto norme che vogliono evitarne, se non l'abuso, l'eccesso, e vogliono indirizzarlo perciò verso un suo uso adeguato, ancorandolo ad una determinazione dell'opportunità di promuovere l'azione giudiziaria che maturi dopo un apprezzamento della fondatezza delle pretese, compiuto alla stregua delle risultanze emerse in un procedimento preliminare di natura amministrativa » (sent. n. 47 del 1964).

Pertanto la norma impugnata non viola l'art. 24, primo comma, e tanto meno l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

4. - Per quanto attiene al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, va osservato che la particolare disciplina del

rapporto di lavoro di cui si discute, trova la sua giustificazione nelle esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai servizi autoferrottranviari e nella complessiva differenziata regolamentazione comprensiva di oneri e di vantaggi. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 13 luglio 1970, n. 133 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Alliata (avv. Berardini).

Matrimonio - Obblighi patrimoniali fra i coniugi - Doveri del marito verso la moglie - Limitazione solo alle ipotesi di insufficienza dei mezzi della moglie - Applicazione anche ai coniugi separati.

(Cost., art. 29; c.c. art. 145, primo comma; 156, primo comma).

È fondata, con riferimento al principio dell'eguaglianza fra i coniugi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti, il dovere del marito di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita; e poichè tale disciplina deve applicarsi anche nelle ipotesi di separazione personale, non è fondata la questione dell'art. 156 primo comma, codice civile, nella parte concernente l'ipotesi di separazione personale per colpa del marito (1).

(*Omissis*). — 2. - In forza di quanto dispone l'art. 145 del codice civile mentre il marito ha il dovere di somministrare alla moglie, in proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita (primo comma), la moglie è tenuta a contribuire al mantenimento del marito (solo) se questi non ha mezzi sufficienti (secondo comma).

Sul presupposto che questa disciplina si traduca in una disparità di trattamento fra i due coniugi e ponga la moglie in situazione di ingiustificato vantaggio, il pretore di Venezia, facendo richiamo ai più recenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia di diritti e doveri dei coniugi, ripropone, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma della predetta disposizione, che già fu dichiarata non fondata con sentenza n. 144 del 1967.

3. - Nella ricordata precedente occasione la Corte, pur rilevando che l'art. 145 del codice civile è fonte di obblighi sostanzialmente diffe-

(1) La questione era stata proposta con cinque ordinanze di giudici di merito.

Le precedenti sentenze della Corte n. 144 del 1967 e n. 45 del 1969 sono pubblicate in *Giur. it.*, rispettivamente, 1967, I, 1, 274 e I, 1, 1006.

renziati secondo che si tratti della moglie del marito, pervenne alla dichiarazione di non fondatezza sulla base della considerazione che i particolari doveri imposti dalla legge al marito — fra i quali, appunto, quello derivante dalla norma *de qua* — si trovano in rapporto di necessaria correlazione con la situazione di preminenza a lui conferita (specie con l'attribuzione della potestà maritale), sicchè, ferma restando quest'ultima. « nessuna attenuazione potrebbe apportarsi negli obblighi, venendo altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci ». La Corte, tuttavia, non mancò di ribadire l'esigenza di una sollecita adeguazione legislativa del sistema al nuovo ordine sociale secondo le direttive tracciate dalla Costituzione.

Successivamente a tale decisione — mentre l'auspicata riforma del diritto di famiglia è rimasta tuttora inattuata — la Corte è stata più volte chiamata ad esercitare il controllo di legittimità costituzionale di altre disposizioni attinenti alla materia. Ed è di particolare rilievo la circostanza che, a partire dalla sentenza n. 126 del 1968, è stato affermato il principio che, quando si tratti di questioni relative all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, queste vanno esaminate non alla stregua dell'art. 3, ma solo in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione: e quest'ultima disposizione è stata interpretata (sentenza n. 127 del 1968 e n. 147 del 1969) nel senso che « la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio — col solo limite dell'unità della famiglia — contempra obblighi e diritti eguali per il marito e per la moglie »; è stato infine precisato che ciò si traduce nella irrilevanza di ragioni di differenziazione nel trattamento che siano « diverse da quelle concernenti la predetta unità ».

Conformemente a tale indirizzo — sulla base del quale la Corte è già pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni penali e civili che in ordine alle sanzioni del dovere di fedeltà coniugale operavano una discriminazione fra marito e moglie — si deve ritenere che le norme che siano fonte di svantaggio per un coniuge non possono essere giustificate, nell'ambito di una valutazione di legittimità costituzionale, dal fatto che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, a proposito di altre situazioni subbiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o viceversa). Ed invero, dal momento che si riconosce che la salvaguardia dell'unità familiare costituisce il solo legittimo limite dell'eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che l'unico accertamento rilevante è se le diversità di trattamento di volta in volta considerate trovino in quella esigenza — e solo in essa — la loro giustificazione costituzionale.

4. - È sulla base degli anzidetti principi che deve essere riesaminata la questione proposta dal pretore di Venezia.

Che l'art. 145 del codice civile, nella parte oggetto della denuncia, tratti diversamente i due coniugi è cosa di cui non si può dubitare. Si

deve, è vero, riconoscere che il dovere del marito di somministrare alla moglie « tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze » corrisponde al dovere di contribuire al mantenimento del marito » cre il capoverso dello stesso articolo pone a carico della moglie. Lo dimostra il successivo art. 146 che all'abbandono ingiustificato del domicilio coniugale da parte della donna collega la sospensione dell'« obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie »: ciò significa che obbligo di somministrazione di tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita equivale ad obbligo di mantenimento, e se a proposito della moglie si parla di « contributo » ciò avviene perchè la rilevanza dei mezzi economici di cui il marito disponga (del che subito si dirà) importa necessariamente che il mantenimento sia totale solo se questi difettino del tutto e parziali se essi sussistano in misura non pienamente sufficiente. Ma, nonostante questa equivalenza di contenuto, è chiaro che i due obblighi restano nettamente differenziati, perchè mentre quello a carico del marito è incondizionato, nel senso che esso è imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie, quest'ultima è tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia mezzi sufficienti: l'assenza di questa condizione nel primo comma dell'art. 145 del codice civile comporta una sostanziale ed assai rilevante riseguaglianza giuridica fra i due coniugi.

La Corte ritiene che siffatta disparità di trattamento non trovi giustificazione in funzione dell'unità familiare. Si può, anzi, affermare che, quando si tratti dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo. Certo è, in verità, che, per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o più che sufficienti in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario all'unità della famiglia: la quale, al contrario, si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità.

Ciò è sufficiente a dimostrare l'illegittimità costituzionale di una diversità di trattamento che, un tempo coerente con una concezione dei rapporti fra marito e moglie radicalmente diversa da quella poi assunta dal legislatore costituente a fondamento della nuova disciplina, appare ora come fonte di un puro privilegio della moglie, non conforme alla odierna valutazione dei rapporti familiari e — ciò che conta ai fini del controllo della sua legittimità costituzionale — contrastante con l'art. 29 della Costituzione.

5. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte concernente la ipotesi della separazione personale per colpa del marito, venne dichiarata non fondata con sentenza n. 45 del 1969 sulla base della considerazione che la diversità di trattamento fra la moglie colpevole — tenuta al mantenimento

del marito solo se questi non disponga di mezzi sufficienti — ed il marito colpevole — tempo ad analogo obbligo (nei confronti della moglie, ma indipendentemente dalle condizioni economiche di costei — trovava la sua premessa nella corrispondente differenziazione di trattamento fra i coniugi conviventi e la sua giustificazione costituzionale sia nel principio secondo il quale, nel rispetto dell'eguaglianza sostanziale, la legge non può collegare all'illecito commesso da un soggetto nei confronti di un altro conseguenze vantaggiose per il primo e svantaggiose per l'altro, sia nella stessa esigenza di tutela dell'unità della famiglia.

La questione va ora dichiarata non fondata per esser venuto meno il suo presupposto. Ed infatti, poichè a seguito della pronuncia di parziale illegittimità del primo comma dell'art. 145 il trattamento della moglie e del marito conviventi risulta parificato, il denunciato primo comma dell'art. 156, che in regime di separazione conserva al coniuge incolpevole i diritti inerenti alla sua qualità (quando, come nel caso in esame, non si tratti di diritti incompatibili con lo stato di separazione), non contiene più alcuna differenziazione secondo che si tratti dell'obbligo di mantenimento gravante sul marito in colpa verso la moglie incolpevole ovvero dell'eguale obbligo della moglie in colpa verso il marito incolpevole. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1970, n. 144 - *Pres.* Branca - *Rel.* Rocchetti - Farri (avv. Addamiano) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Sicurezza pubblica - Obblighi di polizia a carico di affittacamere e albergatori - Ipotesi varie - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 10, 13, 16, 41; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 108, 109, 145; d.l. 11 febbraio 1948 n. 50, artt. 1 e 2).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme del vigente testo unico della legge di P. S. che fanno obbligo della licenza di polizia per gli affittacamere, stabiliscono il divieto di alloggio a persone non munite di documento di identità e stabiliscono l'obbligo degli albergatori di dare quotidiana comunicazione all'autorità di P. S. delle persone alloggiate, anche straniere (1).

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di merito.

La precedente sentenza della Corte 26 giugno 1969, n. 104, ricordata in motivazione, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1969, 783.

(*Omissis*). — 2. - L'art. 108 del T. U. stabilisce che non si può esercitare l'*industria* di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede senza una preventiva dichiarazione da presentarsi all'autorità locale di P. S. E la legge 16 giugno 1939, n. 1111, cui è opportuno far riferimento, perchè concerne la specifica « disciplina degli affittacamere », aggiunge che sono sottoposti ad essa coloro che danno abitualmente alloggio per mercede, in camere ammobiliate, nonchè coloro « che affittano *abitualmente* appartamenti mobiliati nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

È ora sembrato al pretore di Orbetello che questa disciplina. « nell'inquadrare i casi di cui all'art. 108 del T. U. delle leggi di P. S. nel più ampio genere degli esercizi pubblici, impose ai proprietari degli obblighi (dichiarazione alle autorità di P. S., preventiva licenza di P. S.) i quali contrastano con il regime della proprietà sancito dagli artt. 41 e seguenti della Costituzione ».

La questione non è fondata.

L'art. 108 disciplina l'attività di affittare camere e appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, qualificandola « industria », e la legge n. 1111 del 1939 pone tra i suoi elementi costitutivi l'abitudine del suo esercizio; essa disciplina cioè un'attività economica a carattere imprenditoriale, e quindi professionale (art. 2082) c. c.), esercitata dal proprietario dei locali o da altri. La locazione di appartamenti mobiliati da parte di chi, con ciò, non esercita un'attività professionale, è pertanto da ritenersi fuori dalla detta normativa.

Nella fattispecie, non è quindi alla disciplina della proprietà privata dell'art. 42 della Costituzione che occorre fare riferimento, ma a quella della iniziativa economica privata dell'art. 41. E poichè questa deve svolgersi in modo, tra l'altro, da non recare danno alla sicurezza, intesa come garanzia di un normale vivere civile in un ordine democratico (v. sentenza 19 del 1962), non sono, sotto questo profilo, illegittime quelle norme che richiedono, per l'esercizio di attività economiche, licenze ed autorizzazioni, quando occorra, anche di polizia (sent. 61 del 1965 e 7 del 1966).

Nel caso, l'art. 108 del T. U., col prescrivere, per l'esercizio dell'industria di affittare abitualmente camere o appartamenti mobiliati, la previa dichiarazione all'autorità di P. S., tutela preventivamente proprio quella sicurezza dell'ordinato vivere civile, che può essere compromessa — se il locatore non dà affidamento — là dove si avvicendano, spesso con frequenza, persone di varia e diversa provenienza.

Proprio, nello stesso art. 108, e precisamente nel terzo comma — che va ovviamente letto in coordinamento con il primo che è stato impugnato — è infatti spiegata la ragione dell'intera disciplina: l'autorità di polizia deve essere preventivamente informata appunto perchè possa eventualmente vietare in qualsiasi tempo l'esercizio della detta

industria se l'esercizio « sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 (pregiudicati per vari reati) o se abbia ragione di ritenere che nel locale si intenda esercitare la prostituzione clandestina (ora lo sfruttamento della prostituzione), o il giuoco d'azzardo o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

3. - Dello stesso T. U. è stato poi denunciato anche l'art. 109, commi primo e secondo, che vieta agli albergatori, e, in genere, a coloro che danno alloggio per mercede, di alloggiare persone non munite di documenti di identità.

Tale articolo, secondo le ordinanze dei pretore di Orbetello e di Bologna, sarebbe innanzi tutto in contrasto con l'art. 16, comma primo, della Costituzione, che tutela la libertà di circolazione, in quanto violerebbe la riservatezza delle persone alloggiate; ma sarebbe anche in contrasto con l'art. 17, comma secondo, che tutela la libertà dei cittadini di riunirsi in luogo aperto al pubblico, senza preavviso, giacché, imponendo la conoscenza dei nomi di coloro che intendono riunirsi in alberghi o altri luoghi ove si alloggiano in genere persone, limiterebbe quella libertà.

Le questioni sono infondate.

L'art. 16 infatti non tutela la segretezza dei movimenti di ogni cittadino, ma la libertà di circolazione e di soggiorno, che non è compromessa dall'onere di portare o di esibire il documento di identificazione, documento i cui dati, portati a conoscenza dell'autorità di polizia, consentono a questa di svolgere i propri compiti istituzionali per i fini accennati più sopra.

La sistematica annotazione di tali dati consente infatti quell'opera di vigilanza sulle persone, da parte della P. S., che è connessa al suo dovere di ricercare latitanti, o soggetti in genere sospettati di reati.

Quanto poi al contrasto dello stesso art. 109, primo comma, con l'art. 17, comma secondo, della Costituzione, deve osservarsi che la richiesta dei documenti di identità riguarda coloro cui viene dato alloggio, e cioè cui viene messa a disposizione una stanza. La prescrizione perciò non riguarda coloro che sostano soltanto in locali di utilizzazione comune, adibiti a trattenimento, e dove possano svolgersi anche riunioni. In questa ipotesi è sufficiente che l'esercente, ai sensi dell'art. 68 dello stesso T. U., richieda la licenza nei termini e nei casi esaminati e ritenuti dalla Corte nella sentenza n. 56 del 1970.

4. - Dello stesso art. 109 è stato infine denunciato anche il terzo comma, il quale prescrive l'obbligo, per chi dà alloggio per mercede, di annotare in apposito registro le generalità delle persone alloggiate e di dare di esse comunicazione quotidiana all'autorità di P. S., unitamente a quella degli arrivi, partenze e dei relativi luoghi di provenienza e di destinazione. (Invero gli ultimi due dati da molto tempo non vengono

di fatto più anonati, a seguito della circolare del Ministero degli interni in data 1° settembre 1954, protocollo 1039906/13000).

Secondo le ordinanze dei pretori di Bologna, di Sampierdarena e di Tione, queste norme violerebbero, per l'esercente, l'art. 41, e, per le persone alloggiate, gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, comma secondo, della Costituzione.

Quanto all'asserita violazione degli artt. 16, 17 e 41, nulla deve aggiungersi, a proposito della registrazione e comunicazione di quei dati, a ciò che è stato già detto circa la rilevazione di essi mediante l'esibizione dei documenti di identità, giacchè la loro richiesta è preordinata proprio a questi fini.

Per quanto concerne poi la pretesa violazione dell'art. 13, si osserva che le notizie da fornire all'autorità di pubblica sicurezza sul movimento delle persone non limitano, in sé, la libertà, anche intesa come salvaguardia della dignità della persona.

Parimenti è a dirsi del pur richiamato art. 14 della Costituzione, la cui tutela, secondo la Corte ebbe a ritenere nella sentenza 104 del 1969, « non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione che la legge può imporre al cittadino, anche se connessi all'uso che egli fa del luogo da lui adibito a suo domicilio ».

Infine, per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 15, relativo alla libertà e segretezza della corrispondenza, deve osservarsi che nessuna connessione vi è tra questa disposizione e l'obbligo di informazioni sulle generalità delle persone prescritto dall'art. 109, terzo comma, del T. U. di cui si discute.

5. - Vengono da ultimo in esame le varie questioni relative al decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.

L'eccezione al riguardo sollevata dal pretore di Bologna, e concernente l'asserita violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perchè, secondo si assume, tale decreto sarebbe stato ratificato fuori del termine previsto dal D.Leg.Luog. 16 marzo 1946, n. 98, è infondata.

Secondo questo ultimo decreto, tutti i provvedimenti legislativi emessi nel periodo della Costituente e prima dell'inizio di attività del nuovo Parlamento, dovevano essere sottoposti a ratifica entro un anno dalla sua entrata in funzione. Il decreto n. 50 del 1948, di cui si discute, fu sottoposto a ratifica con richiesta da parte del Governo il 4 maggio 1949, e quindi in termine.

La questione è stata trattata e decisa nella sentenza 104 del 1969; e poichè l'ordinanza che la ripropone non aggiunge nessun nuovo argomento in contrario, null'altro deve osservarsi in proposito.

6. - Nella stessa ordinanza del pretore di Bologna, e in quelle dei pretori di Sampierdarena e di Tione, sono poi denunciati i due articoli di cui si compone il suddetto D.Leg. n. 50 del 1948.

Tale decreto, all'art. 1, dispone un aumento delle pene comminate dal già esaminato art. 109 del T. U. di P. S. per coloro che, dando alloggio per mercede, omettono, nei confronti degli stranieri o apolidi, quelle denunce di arrivo, partenza e destinazione, cui sono tenuti per tutte le persone alloggiate; e all'art. 2 estende l'obbligo della denuncia, con la relativa sanzione per la sua omissione, a tutti coloro che danno alloggio od ospitalità a stranieri o apolidi, anche se parenti o affini, o li assumono al lavoro.

Nelle richiamate ordinanze tali norme sono ritenute contrastanti con gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione e con gli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Di tutte le questioni sopra enunciate, meno che di quella relativa all'assunzione al lavoro dello straniero, la Corte si è ampiamente occupata nella già richiamata sentenza 104 del 1969, dichiarandole infondate. E poichè su di esse non vengono esposti nelle ordinanze argomenti nuovi, mentre nulla è qui da aggiungere, appare ovvio che debba concludersi nello stesso modo.

Resta quindi soltanto da prendere in considerazione, in rapporto alle stesse norme di riferimento, l'unica questione che in quella sentenza non è stata esplicitamente esaminata e che attiene all'obbligo fatto a « chiunque assuma alle proprie dipendenze uno straniero, di comunicare, entro le ventiquattro ore, le generalità all'autorità locale di pubblica sicurezza, specificando il servizio cui è adibito ».

Per risolvere anche quest'ultima questione nel senso della sua infondatezza non occorre un esame approfondito del contenuto e delle norme di raffronto indicate, sia di quelle della Costituzione come di quelle della Convenzione europea, né della forza di resistenza che si assume spettare a queste ultime.

Tale indagine non è necessaria, perchè il principio che dal complesso di tali norme si intende desumere, e che concerne l'eguaglianza dello straniero rispetto al cittadino nella sfera dei diritti fondamentali, secondo è stato dalla Corte più volte ritenuto (sentenze 120 del 1962 e 104 del 1969), può ormai ritenersi pacifico.

Ma la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi fra i soggetti differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento (cit. sent. 104).

Ora, nel campo dell'assunzione al lavoro, non è dubbio che esistano tra il cittadino e lo straniero differenze sostanziali, perchè, mentre il primo è inserito nel sistema di avviamento al lavoro predisposto, in conformità dell'art. 4 della Costituzione, dalle leggi che prescrivono l'iscri-

zione presso gli uffici di collocamento e regolano l'assorbimento delle forze non occupate, il secondo non entra nel giuoco di questa normativa se non quando, avendo chiesto il visto consolare per l'ingresso nel nostro Paese al fine di lavoro, ha ottenuto il relativo consenso, che può essergli concesso solo se non vi siano lavoratori nazionali idonei per il posto che chiede (condizione, quest'ultima, però non richiesta per i cittadini degli Stati con cui esistano appositi accordi e trattati, come, ad esempio, quello della C.E.E., ma per i quali pur sempre occorre un nulla osta di ammissione al lavoro: art. 2 detto trattato).

Lo straniero che intende recarsi in altro Stato deve infatti, per prassi internazionalmente ammessa, chiedere alle autorità consolari di quello Stato il visto d'ingresso, indicando le ragioni per cui vuole recarsi e il tempo che desidera trattenervisi.

Dopo di che, uscendo, munito di passaporto, dal proprio Paese, ed entrando in quello in cui si reca, deve presentarsi all'autorità locale di Polizia. Da noi, ai sensi dell'art. 142 del T. U. della legge di P. S., deve farlo entro tre giorni, mediante la dichiarazione di soggiorno che, per l'art. 261 del Regolamento al detto T. U., deve parimenti contenere le indicazioni dello scopo e durata del soggiorno stesso e la professione, industria, commercio o lavoro che vi eserciti o intenda esercitare, ove si rechi per svolgervi un'attività, all'esercizio della quale gli sia stato già dato il consenso. Dunque *interest rei publicae* conoscere se l'ingresso è a scopo di turismo e diporto — che è il caso comune — o di lavoro, e quale. È logico quindi che all'autorità di P. S., preposta alla vigilanza sugli stranieri (Titolo V t.u.), a fine sia di controllo che di protezione, e che cura perciò la loro registrazione, debba rivolgersi quella denuncia di assunzione al lavoro e di dimissione prevista dall'art. 145 del t.u. e 2 del decreto n. 50 del 1948, — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 novembre 1970, n. 152 - Pres. Branca -
Rel. De Marco - Colagiorgio (avv. D'Abbiero).

Impiego pubblico - Conglobamento e cumulo delle retribuzioni - Trattamento differenziato per gli insegnanti non di ruolo - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 36; d.P.R. 1 giugno 1965, n. 749, art. 24; d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, art. 13; d.P.R. 10 gennaio 1956 n. 19, art. 20).

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione al principio di eguaglianza, le norme che, per i professori non di ruolo, dispongono la riduzione dello stipendio, per l'ipotesi di cumulo di attività, in misura

diversa e più grave di quella fissata per tutti gli altri dipendenti dello Stato (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 novembre 1967 del Consiglio di Stato (*Gazz. Uff.* 16 settembre 1968, n. 235), e decisa senza l'intervento del Presidente del Consiglio.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 novembre 1970, n. 158 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Fall. Pompe (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Partecipazione al Collegio del Giudice delegato - Mancanza di imparzialità - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 101, 104, 108; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, primo comma).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo comma, della vigente legge fallimentare, che abilita il giudice delegato al fallimento a far parte del Collegio per la risoluzione delle questioni di opposizione allo stato passivo, poichè principio fondamentale del processo civile è quello della concentrazione, che vuole garantire, per ogni grado del processo, la partecipazione dello stesso giudice (1).

(Omissis). — 1. - Sostanzialmente l'ordinanza afferma che l'art. 99, primo comma, della legge fallimentare, affidando allo stesso giudice che ha approvato lo stato passivo l'istruttoria della causa di opposizione, gli impedisce di adempiere all'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile e crea una sua disegualianza con gli altri giudici che hanno conosciuto della causa in altro grado del processo.

Senonchè l'obbligo di astensione fatto al giudice nell'ipotesi predetta si riferisce al caso in cui egli debba conoscere della stessa causa in una sede di gravame, non ad una ipotesi, come quella di cui si tratta, in cui il giudice è chiamato ad un riesame della sua pronuncia in una fase ulteriore dello stesso grado di giudizio, a motivo di opposizioni.

D'altro canto, con la norma impugnata, è la legge stessa che ha escluso discrezionalmente l'esistenza di ragioni di convenienza tali da impedire al giudice delegato di esplicare la funzione istruttoria: lo ha

(1) La questione era stata sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Asti, con ordinanza 25 febbraio 1969 (*Gazz. Uff.* 21 maggio 1969, n. 128). In dottrina, PAIARDI, *Manuale diritto fallimentare*, Milano, 1968.

escluso sul fondamento di criteri di evidente razionalità. Il processo fallimentare è ispirato al principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva; e ciò determina collegamenti e interferenze processuali inevitabili, perciò non rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità.

L'attività istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo non è, del resto, incompatibile con quella svolta in precedenza dal giudice delegato, perchè si rivolge al fine di raccogliere elementi utili alla decisione del collegio con riguardo ai motivi dell'opposizione, i quali possono portare nuovi elementi decisivi per la pronuncia finale e nuovi profili: il giudice delegato è il più idoneo a preparare il materiale probatorio necessario alla pronuncia del tribunale, proprio perchè ha diretto le operazioni fallimentari ed è meglio in grado di acquisire conoscenze non falsate circa i rapporti fra creditori e fallito. Non deve trascurarsi inoltre il rilievo che talora l'attività del giudice istruttore si limita a presiedere alle varie fasi di impulso del processo di opposizione e ad indirizzarlo verso il più sollecito e leale svolgimento (art. 175, primo comma, c.p.c.); e ciò non è certo incompatibile con l'attività che egli ha precedentemente svolto per la formazione dello stato passivo.

Il giudice delegato è competente ad apportare modificazioni allo stato passivo da lui predisposto, a seguito delle contestazioni e delle controversie dell'udienza di verificaione (art. 96 l. fall.); cosicchè, nella fase istruttoria della causa di opposizione, non fa che continuare a ricercare ogni dato di controllo della situazione creditoria. Ed è nella stessa condizione in cui si trova quando, nell'udienza di verificaione, procede all'istruzione delle contestazioni sullo stato provvisorio che egli aveva predisposto; con la sola differenza che in questo secondo caso, egli prepara una sua pronuncia, mentre ex art. 99 avvia il processo verso la pronuncia del tribunale.

2. - Quanto si è detto è rilevante anche ai fini dell'altro profilo, prospettato dal giudice *a quo*, secondo il quale l'art. 99 della legge fallimentare dà alla controversia un giudice non imparziale.

Le ordinanze che il giudice delegato avrà occasione di emettere nella sede istruttoria, anche se motivate, non possono pregiudicare mai la pronuncia del tribunale (art. 177, primo comma, cod. proc. civ.). Il giudice istruttore deve cioè partecipare alla formazione del giudizio finale staccandosi dalla premessa delle sue pronuncie anteriori e dei suoi anteriori atteggiamenti. È su questa linea che la sentenza di questa Corte del 20 maggio 1970, n. 73, ha ritenuto che non viene meno l'imparzialità del giudice quando egli decide in un procedimento nel quale ha svolto funzioni amministrative, perchè la sua appartenenza all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico

lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettività. Nella successiva sentenza del 24 giugno 1970, n. 123, a proposito della posizione del pretore, il quale in sede penale ha compiti che sarebbero altrimenti del pubblico ministero, la Corte ha rilevato che ciò non incide sulla libertà del giudizio conclusivo, né rende il giudice, in alcun modo, interessato all'esito di esso. Ha soggiunto la Corte, nella prima sentenza, che l'esigenza di imparzialità, la quale trova la sua manifestazione processuale nell'istituzione stessa del giudice, non è disattesa dai particolari modi di essere della disciplina legislativa dell'astensione o della ricusazione; nella seconda sentenza poi, ribaditi codesti principi, ha considerato che il giudice non persegue costituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo, dell'accertamento della verità (v. anche, già prima, sentenza 18 maggio 1967, n. 61).

Uno dei principi fondamentali del processo civile è, d'altronde, quello della concentrazione, che vuole garantire, per ogni grado del processo, la partecipazione dello stesso giudice alle varie fasi del medesimo: e non soltanto si consegue in tal modo un rapido svolgimento dell'attività giurisdizionale, che sarebbe ritardata ove il mutamento del giudice costringesse ogni volta a remore per permettere un nuovo studio della causa, ma si ottiene il migliore rendimento dell'attività stessa, la quale è condizionata dalla conoscenza integrale della causa, conseguibile, fino al limite della possibilità, unicamente se è sempre lo stesso giudice che partecipa al processo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 novembre 1970, n. 159 - *Pres. Branca*
-*Rel. Rossi - Di Cicco* (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Agrò).

Reato - Reati e pene - Vendita di scritti ed oggetti contrati alla pubblica decenza - Contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 21; c.p. art. 725).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 725 codice penale che punisce l'esposizione alla pubblica vista o la vendita o la diffusione in luogo pubblico di scritti ed oggetti che offendano la pubblica decenza (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 6 marzo 1969 del Tribunale di Spoleto (*Gazz. Uff.* 23 aprile 1969, n. 105).

In giurisprudenza, sull'art. 725 cod. pen., Cass. 12 aprile 1969, *Mass. Cass. Pen.*, 1969, 904.

(*Omissis*. — La Corte costituzionale è chiamata ad esaminare se non contrasti con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21 della Costituzione, o comunque, in genere, con la libertà di stampa, il disposto dell'art. 725 del codice penale, che commina la pena dell'ammenda a chiunque espone alla pubblica vista, oppure pubblicamente offre in vendita o distribuisce, scritti od oggetti figurati offensivi della pubblica decenza.

Come si evince chiaramente dai limiti segnati dall'ordinanza di remissione, che si riferisce alla « struttura colposa del reato in relazione alla diffusione del materiale scritto e disegnato stampato con carattere di periodicità », l'oggetto specifico del giudizio della Corte è circoscritto all'ipotesi di diffusione degli stampati periodici (registrati presso le cancellerie dei tribunali), dei quali siano noti l'editore, il direttore e lo stampatore.

Occorre innanzitutto ricordare che la cernita imposta ai rivenditori di giornali al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non realizza certamente una forma di censura costituzionalmente illegittima, giacchè il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitino autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sentenze della Corte nn. 31 e 115 del 1957; n. 44 del 1960).

Esclusa quindi l'illegittimità della norma impugnata sotto il profilo ora delineato, è necessario esaminare se essa non dia luogo comunque ad una generica limitazione della libertà di stampa, costituzionalmente garantita.

Giova a questo punto considerare l'effettiva configurazione dell'obbligo incumbente ai rivenditori di giornali, quale risulta da una corretta lettura dell'art. 725 del codice penale.

È noto che secondo l'interpretazione elaborata dalla più recente giurisprudenza ordinaria — che a questa Corte appare come l'unica esatta — i rivenditori di pubblicazioni periodiche non sono tenuti all'esame integrale e dettagliato delle stesse, prima di esporle in vendita, ma soddisfano al precetto loro imposto qualora, anche in rapporto al carattere della singola pubblicazione, ne esaminino almeno i titoli e le immagini più appariscenti, specie quelle riprodotte in copertina, esplicando la diligenza media della categoria cui appartengono.

La semplicità di tali operazioni, che non realizzano figure di condotta cosiddette inesigibili (sicchè è fugato ogni dubbio di responsabilità oggettiva), non può concretare il pericolo di un ostacolo alla diffusione della stampa fuori dei limiti segnati dall'art. 725 del codice penale.

Da quanto finora osservato emerge con sicurezza la compatibilità della condotta imposta dalla norma penale impugnata con i principi costituzionali in tema di libertà e di diffusione del pensiero. La tutela della pubblica decenza prevista dall'art. 725 del codice penale impedisce soltanto, per unanime dottrina e giurisprudenza, la violazione delle regole di pudicizia o di costumatezza che la civile convivenza esige siano da tutti osservate. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 novembre 1970, n. 160 - Pres. Branca - Rel. De Marco - Amministrazione delle Finanze dello Stato (Sost. Avv. gen. dello Stato Coronas).

Imposte e tasse in genere - Imposta complementare progressiva sul reddito - Esclusione dalle detrazioni dell'imposta sulle successioni - Eccesso rispetto alla legge di delega - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 76; d.P.R. 29 gennaio 1948, n. 645, art. 136 lett. b).

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 4 dicembre 1962 n. 1682, che non ha effetto retroattivo, è fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei limiti posti dall'art. 63 della legge di delega 5 gennaio 1956 n. 1, dell'art. 136 lett. b, testo unico delle imposte dirette, che escludeva l'imposta sulle successioni dalla detraibilità ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito (1).

(*Omissis*). — La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto soltanto la legittimità costituzionale dell'art. 136 lett. b, del testo unico emanato, in forza della delegazione contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè la disposizione contenuta nel citato articolo del testo unico sia stata testualmente riprodotta dall'art. 5, lett. b, della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, dato che il giudice *a quo*

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 23 dicembre 1968 del Tribunale di Genova (*Gazz. Uff.* 11 giugno 1969, n. 145).

La precedente sentenza della Corte 15 dicembre 1967, n. 135, è pubblicata in *Giur. it.*, 1968, I, 1, 401, ove ampia nota redazionale sui precedenti della questione.

Nella presente vertenza, l'Avvocatura aveva riconosciuto la fondatezza della questione sotto il profilo dell'eccesso di delega, contrastandola, invece, sotto quello della violazione della capacità contributiva. La Corte, come risulta dalla motivazione sopra riportata, ha deciso in conformità.

ha negato la rilevanza di questa ultima legge, ai fini della soluzione della controversia che era chiamato a decidere.

Come si è esposto in narrativa, la illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del t.u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 1958, viene prospettato sotto un duplice profilo: a) in via principale, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega; b) in via subordinata, per contrasto con l'art. 53 della Costituzione se, per capacità contributiva, si intende la disponibilità attuale di reddito nella sua fase di erogazione e non di produzione.

Sotto il profilo principale dell'eccesso di delega, sia pure agli effetti della detrazione di altra imposta (straordinaria sul patrimonio), la questione è già stata ritenuta fondata da questa Corte con sentenza n. 135 del 1967, in base a considerazioni che valgono anche per quanto attiene alla diversa imposta (successione) la cui detrazione è stata contestata dall'amministrazione finanziaria nel giudizio *a quo*; considerazioni, sulla fondatezza delle quali, nel giudizio attuale, non solo non è stato addotto alcun valido argomento contrario, ma si è avuto, anzi, il riconoscimento da parte della stessa Avvocatura generale dello Stato.

Infatti, per quanto ampia possa ritenersi la delegazione di cui all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, l'eccesso risulta chiaramente dal semplice confronto tra il n. 2 dell'art. 8 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare, e l'impugnato art. 136, lett. b, del t.u. del 1958.

Il n. 2 dell'art. 8 ammette in detrazione « Le imposte e tasse di ogni specie »; l'art. 136, lett. b, del t.u., « Le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso... iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso ».

A parte il rilievo circa la difficoltà di identificazione delle « imposte afferenti i redditi » di cui all'art. 136, lett. b, appare subito chiaro che in base a quest'ultima norma, in contrasto e conseguente aggravamento della posizione del contribuente rispetto all'art. 8, n. 2, del decreto istitutivo del 1958, non soltanto le Commissioni tributarie, ma anche la Suprema Corte di cassazione, hanno costantemente affermato essere contrastanti con la lettera del ripetuto art. 8, n. 2, e soprattutto con la stessa natura funzionale della imposta complementare, tutti i tentativi dell'Amministrazione di attenuare, in via interpretativa, l'ampia portata del ripetuto art. 8, n. 2.

Ne consegue che sotto il profilo dell'eccesso di delega la questione risulta fondata non solamente in riferimento alla imposta (successione) che ha dato origine al giudizio *a quo*, ma anche in riferimento alle altre imposte e tasse di ogni specie contemplate dall'art. 8, n. 2, della legge istitutiva della imposta complementare; cosicché si deve estendere la dichiarazione di illegittimità, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, a tutta la lett. b dell'art. 136 del t.u. n. 645 del 1958; con l'effetto dell'integrale ripristino del n. 2 dell'art. 8 esaminato.

Peraltro, anche se dedotto soltanto in via subordinata, non sembra inutile rilevare che sotto il profilo del contrasto con l'art. 53 della Costituzione la questione risulta infondata, in quanto l'imposta complementare e le altre imposte sono correlative a presupposti diversi e reciprocamente autonomi e non può dirsi, in relazione alla prima, che la capacità contributiva diminuisca a causa degli obblighi tributari inerenti alle seconde. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1568 - *Pres.*
Flore - *Rel.* Ridola - P. M. Tavolaro (conf.) - Galardi (avv. Gravone) c. Ferrovie dello Stato (Avv. Stato Foligno).

**Competenza e giurisdizione - Responsabilità civile - Giurisdizione del
Giudice ordinario - Sussistenza del rapporto di impiego con la
p. a. - Irrilevanza - Fattispecie.**

(L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2 e 4; c.c. art. 2043; d.l. 21 ottobre 1915, n. 1558, art. unico).

**Responsabilità civile - Prescrizione - Diritto al risarcimento dei danni
limitato da norma costituzionalmente illegittima - Decorrenza
della prescrizione.**

(Cost., art. 136; c.c. artt. 2935 e 2947; d.l. 21 ottobre 1915, n. 1558; art. unico; r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313 conv. in legge 28 maggio 1936, n. 1126, art. 1; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30).

La pretesa risarcitoria di un dipendente della p.a., che abbia la sua causa nella violazione del generale principio del neminem laedere e tenda alla piena reintegrazione del diritto leso, a prescindere da quanto possa spettare nell'ambito del rapporto di impiego, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario (1).

La prescrizione del diritto (al risarcimento del danno), inibito da norme, costituzionalmente illegittime (anteriori al 1° gennaio 1948), comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione (2).

(1-2) La sentenza, di cui alle massime surriportate, trovasi pubblicata per esteso, in *Giust. civ.*, 1970, I, 1533 con nota di richiami ed in *Foro it.*, 1970, I, 2783 con nota di richiami. Sulla prima massima cfr. Cass., Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1111 in questa *Rassegna*, 1966, I, 998 ed *ivi* nota 1.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1633 - Pres. Flore - Rel. Leone - P. M. Secco (conf.) - Comune di Falciano del Massico (avv. Fragola) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato Peronacci) e Comune di Carinola (avv. Iaccarino).

Competenza e giurisdizione - Comune - Costituzione di una frazione in Comune autonomo - Diritto soggettivo del Comune sul proprio territorio - Insussistenza - Fattispecie - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

(L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2, 4 e 5; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 33).

È fuor di dubbio la sussistenza del potere nel Governo di procedere alla costituzione di una frazione in Comune autonomo apportando i conseguenti mutamenti territoriali e ciò già comporterebbe, anche ad ammettere un diritto soggettivo dei Comuni sui rispettivi territori, una ipotesi di affievolimento di tale diritto; ma inoltre le illegittimità del procedimento amministrativo, che si riflettono sul provvedimento conclusivo della costituzione in Comune di una frazione, concernono modi di essere dell'azione amministrativa disciplinati nell'interesse pubblico: pertanto, sulle conseguenti questioni, in considerazione delle domande proposte dall'interessato ed in base al criterio distintivo tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, la giurisdizione appartiene al Consiglio di Stato (1).

(1) La sentenza trovasi pubblicata per esteso in *Giust. Civ.*, 1970, I, 1530 con note di richiami.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1644 - Pres. Marletta - Rel. De Sanctis - P. M. Di Maio (conf.) - Modestini (avv. Gargiulo) c. Ministero Pubblica Istruzione (Avv. Stato Alibrandi).

Competenza e giurisdizione - Istruzione pubblica - Riconoscimento legale di una scuola privata - Atti preparatori - Discrezionalità della P. A. - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

(L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 4; l. 19 gennaio 1942, n. 86, art. 6).

La pretesa lesione dell'interesse al riconoscimento legale di una scuola privata, sia pure attuata mediante il rifiuto di prendere atto del

suo funzionamento, non può essere denunciata all'Autorità Giudiziaria ordinaria nè si può, omessa la formale impugnativa dell'atto, svolgere dinanzi a detta autorità domanda di risarcimento, che abbia il suo presupposto nella lamentata lesione di quel bene poichè questo deve essere qualificato non un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo (1).

(1) La sentenza trovasi pubblicata per esteso in *Foro it.*, 1970, I, 2778 con nota redazionale.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1651 - Pres. Flore - Rel. Tamburrino - P. M. Secco (conf.) - Arcamone (avv. Leonelli) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato Zagari).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Pensioni - Giurisdizione della Corte dei Conti - Limiti.

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29 n. 1; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 62 e segg.).

Un provvedimento amministrativo riguardante lo status dell'impiegato quando costituisca il presupposto indispensabile per la determinazione della pensione può essere preso in esame della Corte dei Conti solo incidentalmente ed in quanto non sia divenuto definitivo (1).

(Omissis). — Con decreto 1° febbraio 1962, il Ministero della Pubblica Istruzione liquidava alla professoressa Linda Arcamone, già preside delle Scuole medie, la pensione di lire 1.440.000, calcolata sulla base di 40 anni di servizio e del coefficiente di stipendio 500 (VI aumento biennale) considerati i periodi di riscatto ai sensi del r.d. n. 279 del 1920 e della legge n. 262 del 1948. Avverso tale provvedimento l'Arcamone proponeva ricorso alla Corte dei Conti, assumendo che

(1) La sentenza, che qui si pubblica integralmente, si ritiene interessante per il contributo chiarificatore ai rapporti sempre delicati tra la giurisdizione della Corte dei Conti e quella del Consiglio di Stato in materia.

l'Amministrazione, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, non aveva provveduto alla ricostruzione della carriera secondo le norme vigenti, negando l'applicazione delle disposizioni degli artt. 6 e 25 della legge 15 marzo 1958, n. 165. Nelle more del giudizio, il Ministro della P.I., con decreto dell'11 aprile 1963, stabiliva che dal 1° ottobre 1958 alla Prof. Arcamone doveva essere attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 500-X scarto biennale e con successivo provvedimento del 24 giugno 1964 modificava di conseguenza l'importo della pensione.

Con la decisione 18 giugno 1968, la Corte dei Conti dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a giudicare sul ricorso propositole.

Avverso la detta decisione, la Arcamone ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo di annullamento, illustrato da memoria. Il Ministero della Pubblica Istruzione, a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato, resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La impugnata decisione, per giungere alla declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, è partita da una considerazione fondamentale, che, cioè, pur ai fini della liquidazione della pensione, la Arcamone impugnava il provvedimento amministrativo riguardante il suo *status* giuridico ed economico all'atto del collocamento in pensione: impugnazione che fuoriesce dall'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, riservata all'*an* ed al *quantum* del diritto a pensione. Ha aggiunto la impugnata decisione che nemmeno può nella specie parlarsi di una giurisdizione di carattere incidentale, giacchè, se è vero che la Corte dei Conti può esaminare, ai fini della determinazione della pensione, e solo « *incidenter tantum* » lo *status* impiegatizio ed i provvedimenti amministrativi che a questo si riferiscono, è pur vero che ciò può fare solo quando quei provvedimenti riguardando lo *status* impiegatizio non siano divenuti definitivi per mancanza di impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale competente, laddove nella specie medesima il provvedimento amministrativo riguardante lo *status* giuridico ed economico della Arcamone era divenuto definitivo per mancata impugnazione dinanzi il Consiglio di Stato.

Il ragionamento suddetto non merita le censure contenute nel ricorso, le quali, in sostanza, tendono alla dimostrazione della sussistenza di una giurisdizione anche incidentale della Corte dei Conti e della non definitività del provvedimento riguardante lo *status* impie-

gatzio di essa ricorrente. Ben vero — pacifico ed ammesso dalla stessa ricorrente che ai fini della determinazione della pensione essa impugna e non può non impugnare e discutere il provvedimento del 1962 riguardante la sua posizione giuridica, quale presupposto fondamentale per la determinazione della pensione — la decisione impugnata ha applicato un principio giuridico, già più volte ribadito. Nel senso, cioè, che, posta la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di determinazione e liquidazione delle pensioni statali, non può non riconoscersi che, quando un provvedimento amministrativo riguardante lo *status* dello impiegato costituisca il presupposto indispensabile per la determinazione della pensione, questo provvedimento può pure essere preso in esame dalla stessa Corte dei Conti, ma con due limitazioni. Da un lato quell'esame, dato l'ambito esclusivo della giurisdizione della Corte dei Conti, non può che essere incidentale, cioè solo in quanto quel provvedimento amministrativo costituisca il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione; dall'altro quello stesso esame è possibile solo quando il provvedimento amministrativo non sia divenuto definitivo. La definitività del provvedimento e la sua inoppugnabilità in sede giurisdizionale rendono impossibile un suo riesame anche se incidentale a fa venir meno anche quella potestà giurisdizionale incidentale della Corte dei Conti. E siffatto principio giuridico è stato dalla decisione impugnata esattamente applicato al caso di specie.

Vale a dire che esattamente è stata negata nel caso concreto la potestà giurisdizionale, anche incidentale, della Corte dei Conti per essere il provvedimento amministrativo *de quo* divenuto definitivo, per decorso del termine di un'impugnazione in sede giurisdizionale.

Ed il controllo su tale affermazione, cioè sulla definitività del provvedimento, può essere condotto da questa Corte Suprema anche in fatto, risolvendosi su un controllo sulla giurisdizione. Ora, indipendentemente da ogni altra considerazione, basta considerare che il provvedimento amministrativo di cui, anche *incidenter tantum*, si lamenta la ricorrente è costituito dal decreto ministeriale 1° febbraio 1962, n. 4616. Questo decreto, come risulta dagli atti e come è riconosciuto dalla medesima decisione impugnata, fu comunicato alla Arcamone il 31 luglio 1962 ed il ricorso alla Corte dei Conti venne proposto solo il 29 ottobre dello stesso anno, quando era abbondantemente decorso il termine concesso dalla legge per l'impugnativa in sede giurisdizionale, cioè innanzi al Consiglio di Stato, di un atto amministrativo concernente lo *status* e la posizione giuridica ed economica di un impiegato. Il provvedimento adunque era divenuto inoppugnabile e definitivo e per il principio suddetto la Corte dei Conti non poteva più esaminarlo e discuterlo, nemmeno incidentalmente, essendo venuta meno ogni potestà al riguardo.

Ne consegue che il ricorso attuale deve essere rigettato, avendo esattamente la Corte dei Conti declinata la sua giurisdizione nel caso in esame. La ricorrente deve essere condannata alla perdita del deposito. La natura della controversia consiglia la compensazione delle spese del presente grado del giudizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1657 - Pres. Flore - Rel. Aliotta - P. M. Secco (conf.) - Rossi (avv. Nigro) c. O.N.M.I. (avv. Lanzara).

Competenza e giurisdizione - Cassazione - Ricorso avverso le decisioni del Consiglio di Stato - Termini - Decorrenza - Notifica delle decisioni - Forma.

(c.p.c., artt. 325 326; r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 87; l. 21 dicembre 1950, n. 1018, art. 9).

Le decisioni del Consiglio di Stato, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione alle sezioni unite della Cassazione, debbono essere notificate nelle forme stabilite per il ricorso allo stesso Consiglio di Stato e cioè, in mancanza di particolari disposizioni regolamentari, alla parte personalmente nella sua residenza o nel domicilio reale o nella dimora (1)

(1) Trattasi ovviamente del termine di sessanta giorni. La sentenza trovasi pubblicata per esteso in *Giust. Civ.*, 1970, I, 1327, con note di richiami, e si occupa anche nuovamente (v. Cass. Sez. Un. 24 marzo 1969, n. 939 e 14 aprile 1969, n. 1178 in questa *Rassegna*, 1969, I, 236 e 240 con note di richiami) dei requisiti occorrenti sotto il profilo sostanziale per la esistenza di un rapporto di impiego pubblico, oltre all'esistenza di un atto formale di nomina.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2000 - Pres. Marletta - Rel. La Farina - P. M. Di Maio (conf.) - Comune di Roma (avv.ti Bozzi e Colamartino) c. S.A.M. (avv.ti Andrioli, Conti e Sorrentino) e Ministero dell'Interno (Avv. Stato Coronas).

Competenza e giurisdizione - Servizio pubblico di alimentazione idrica - Municipalizzazione - Situazione degli utenti per titolo legittimo

delle acque fluenti nell'acquedotto - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 26 e 48; t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578; r.d. 10 marzo 1904, n. 108).

L'utente per titolo legittimo (sino al 1987) delle acque fluenti nell'acquedotto (in dipendenza di vecchia concessione e non alienate a terzi) ha una posizione che per il suo carattere differenziato va qualificata di interesse legittimo (1).

(1) La sentenza trovasi pubblicata per esteso in *Foro it.*, 1970, I, 2713 con nota di richiami. La decisione del Consiglio di Stato, cui detta decisione si riferisce, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1967, I, 277, con note redazionali. La sentenza 31 marzo 1966, n. 846, pronunciata dalle sezioni unite nella precedente causa tra le stesse parti trovasi pubblicata per esteso in questa *Rassegna*, 1966, I, 572, con ampie note redazionali.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2095 - Pres. Favara - Est. Falcone - P.M. De Marco (conf.) - Amministrazione delle Finanze (Avv. Stato Carafa) c. Soc. Raibl (avv. Lorenzoni e Giannini).

Enti pubblici - Regioni - Natura - Ordinamento giuridico - Rapporti tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia - Successione a titolo particolare - Effetti processuali.

(L. 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia - Art. 55; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 - Norme di attuazione dello Statuto - Artt. 2 e 5; c.p.c. art. 111).

Procedimento civile - Arbitrato - Inosservanza di formalità procedurali non importanti violazioni del contraddittorio - Nullità del lodo - Non sussiste.

(c.p.c., art. 816, comma 3°, 829).

Le Regioni, dotate di ordinamento giuridico dipendente da quello dello Stato dal quale derivano validità, costituiscono Enti pubblici autonomi ed autarchici muniti dei poteri e delle funzioni per esse stabilite dalla Costituzione.

Il trasferimento dallo Stato al patrimonio indisponibile della Regione Friuli-Venezia Giulia dei beni indicati nell'art. 55 n. 2 e 3 dello Statuto regionale (miniere, acque minerali, cave, torbiere) determina un acquisto a titolo derivativo da parte della Regione attraverso una successione a titolo particolare nei detti beni in quanto, conservando lo Stato gli scopi propri del settore minerario, non si realizza tra tali Enti, rispetto ai beni trasferiti, quella identità di posizione che caratterizza invece la successione in universum ius.

Il processo pertanto instaurato nei confronti dello Stato in dipendenza dei rapporti nascenti dalla concessione di tali miniere, prosegue validamente tra le parti originarie a mente dell'art. 111 c.p.c. (1).

(1) La sentenza si uniforma alla prevalente opinione per la quale, in linea generale almeno, i rapporti di successione tra Enti pubblici nei casi previsti dalla legge, ove non si verifichi la estinzione della persona giuridica, vanno regolati sul piano processuale in base al disposto di cui all'art. 111 c.p.c.

La disciplina contenuta nel terzo comma dell'art. 816 c.p.c., per la quale gli arbitri devono assegnare alle parti termini per presentare documenti ed esporre le loro difese non si pone come condizione di validità del lodo ma stabilisce solo modalità per il rispetto del principio del contraddittorio.

Pertanto ove quest'ultimo sia stato osservato nei suoi momenti essenziali anche mediante modalità diverse, la violazione del menzionato disposto di cui all'art. 816 c.p.c. non comporta la nullità del lodo per essere gli arbitri svincolati dall'obbligo di osservare le formalità procedurali (2).

(Omissis). — Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 298, 300, 304 e 820 c.p.c. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il giudizio arbitrale era legittimamente proseguito nei confronti di essa Amministrazione, sulla base dell'erroneo rilievo che il d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958, contenente norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nel disporre il trasferimento delle Miniere di Cave del Predil dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione, ha attuato una successione a titolo particolare in tali beni e quindi nel diritto controverso relativo agli stessi, lasciando così immutata la legittimazione processuale delle parti costituite.

Sostiene, in primo luogo, che l'attribuzione alla Regione di un settore di competenza statale in relazione a certi beni per effetto di una

La particolarità della specie era stata però sottolineata dall'Amministrazione che negli scritti difensivi aveva posto in rilievo come il trasferimento di beni indisponibili dallo Stato alla Regione, cioè tra due Enti « esponenziali di ordinamenti » — cfr. M. S. GIANNINI, *Rilievi sulla successione di Enti pubblici*, in *Giust. Civ.*, 1959, 1935 — non poteva atteggiarsi alla stregua di un generico trasferimento tra persone giuridiche pubbliche nell'ambito del fenomeno successorio previsto dalla legge comune, ma assumeva invece, soprattutto in vista della « causa » costituzionale del trasferimento stesso, che importava l'attribuzione alla Regione di un settore di competenze statali in relazione a certi beni, una particolare configurazione con peculiari conseguenze sul piano di diritto sostanziale e processuale.

In dottrina cfr. NIGRO - *Questioni in tema di successioni nei beni dello Stato delle Regioni con autonomia particolare* in *Giur. Cost.* 1956, 1299; M. S. GIANNINI - *Rilievi sulla successione di Enti pubblici* - in *Giust. Civ.* 1959, 1635; CANNADA-BARTOLI - *Nuove note sulla successione tra Enti pubblici* in *Foro Amm.vo* 1957, II, 1, 397.

Sulla natura non originaria degli ordinamenti regionali cfr. MORTATI - *Istituzione di diritto pubblico*, 1969, 905.

(2) In senso conforme cfr. Cass. 15 ottobre 1954 n. 3732 in *Giur. It.*, 1956, I, 1, 266 con nota di FURNO - *Limiti di applicazione e tutela del con-*

norma costituzionale dà luogo ad un acquisto a titolo originario dei beni stessi, e cioè ad una vicenda atipica, assimilabile a quella di una successione fra Stati che si verifichi per effetto di una norma internazionale esterna ai due ordinamenti. Questa vicenda, se pur non inquadrabile in uno schema tipico (successione a titolo universale o particolare) non poteva spiegare. — ad avviso della amministrazione ricorrente — effetti diversi da quelli « imposti dalla logica e dalla giustizia », e cioè non determinare, insieme col passaggio dei beni in contestazione nel patrimonio indisponibile della Regione, anche il difetto di legittimazione processuale di essa amministrazione e la necessità di proseguire il processo nei confronti della Regione (art. 110 c.p.c.).

La censura non può essere accolta.

Le regioni si presentano come enti pubblici territoriali dotati di un ampio grado di autonomia e di autarchia, con propri poteri e funzioni secondo i principi previsti dalla Costituzione (art. 115); tuttavia gli ordinamenti giuridici delle medesime non sono di carattere originario, bensì dipendenti da quello statale, dal quale derivano la loro validità.

Anche le regioni cui sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali, sono sempre sottoposte all'ordinamento dello Stato; l'autonomia e l'ordinamento che le regge, ossia lo Statuto, sono fondati sulla Costituzione e sono quindi ad esse conferiti dall'ordinamento giuridico unico e solo originario dello Stato.

Consegue che, avendo lo Stato Italiano rifiutato ogni concessione tale da fare apparire l'ordinamento regionale come effetto di un'auto-determinazione originaria, di un potere costituente dell'ente locale, qualunque richiamo a vicende di trapasso di beni tra enti esponenziali di ordinamenti giuridici originari ed a principi che le reggono, si dimostra, senza bisogno di altre considerazioni, non conferente alla soluzione del problema che ne occupa.

Nè appare giustificato, alla stregua della normativa che ha determinato il passaggio dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle miniere delle quali si discute, il richiamo al concetto dell'acquisto a titolo originario, sia pure realizzato attraverso una fattispecie atipica, quale il trasferimento di poteri e funzioni cui si connette quello dei beni che ne sono oggetto.

Nell'acquisto a titolo originario, secondo la più accreditata dottrina, si prescinde invero da ogni precedente riconoscimento od attribuzione

traddittorio nel procedimento arbitrale; Cass. 24 maggio 1968 n. 1583 in Giust. Civ. 1968, I, 2009 con nota di VACCARELLA.

Circa la nullità del lodo arbitrale ove gli arbitri, incaricati di decidere secondo le vigenti norme di diritto formale e sostanziale non concedano alle parti, dopo l'istruttoria, un termine per le difese cfr. Cass. 29 settembre 1964 n. 2475 in *Foro It.* 1964, I, 2050.

del diritto nel senso che una precedente attribuzione o non esiste, o è venuta meno, o appare giuridicamente irrilevante, o, infine, viene disconosciuta al punto che il nuovo acquisto anzichè legarsi ad essa, ne produce di riflesso la estinzione.

Lo schema strutturale tipico della successione, qualunque sia la fattispecie destinata a produrla, anche se di natura legale, si caratterizza, invece, per la circostanza che l'attribuzione del diritto al nuovo titolare si effettua sul presupposto ed in correlazione col riconoscimento del diritto stesso in favore del precedente titolare; esso esprime, infatti, come è stato autorevolmente precisato, l'efficacia, rispetto al nuovo rapporto che sorge con lo stesso contenuto in capo ad un altro soggetto, degli atti o almeno di alcuni atti compiuti dal soggetto precedente.

Orbene, il nesso derivativo tra la posizione dello Stato e quella della Regione emerge chiaramente dalle norme degli art. 2 e 5 del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958, che prevedono, a favore della Regione, il trasferimento dei beni indicati nell'art. 55, n. 2 e 3 dello Statuto, tra i quali le miniere, le cave e le torbiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, nonchè la successione (« la Regione succede allo Stato ») in ogni rapporto relativo agli stessi beni.

Per effetto di queste norme, la proprietà dell'ente Regionale si riallaccia a quella statale, in quanto la Regione assume rispetto ai beni la posizione giuridica che aveva lo Stato, e cioè diventa titolare degli stessi rapporti giuridici, diritti, obblighi e facoltà che formavano il contenuto della posizione dello Stato.

La conclusione così raggiunta non esaurisce l'esame del motivo di ricorso, perchè l'amministrazione ricorrente sostiene che anche a volere inquadrare la specie nello schema della successione tra enti pubblici la decisione impugnata non si sottrae a censura.

E ciò in quanto rimarrebbe esclusa in ogni caso la configurabilità di una successione a titolo particolare, ammessa dallo Corte di merito, posto che l'attribuzione da parte dello Stato ad altro ente pubblico di attività fino allora da esso esercitate comporta una successione a titolo universale, sia pure parziale, perchè non legata alla estinzione del resto neppure ipotizzabile, dell'ente predecessore.

Sulla questione della natura della successione tra enti pubblici, e quindi dei principi applicabili, questa Corte ha avuto occasione di precisare che, nella assenza di norme regolatrici in via generale della particolare materia, deve escludersi tanto un principio generale che regoli ex se il fenomeno come successione a titolo universale, quanto il principio inverso, posto invece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di estinzione, il trasferimento dei beni avviene di regola, dopo la liquidazione a titolo particolare e limitatamente ai beni residui (cass. 24 luglio 1958, n. 2689).

Ha pertanto riconosciuto che si ha successione universale: quando, tra l'altro, soppresso un ente pubblico, si sia in presenza del permanere degli scopi in capo ad altro ente a cui favore risultino anche attuati il passaggio (sia pure parziale) delle strutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delle posizioni giuridiche già dell'ente soppresso (cass. 24 luglio 1958, n. 2689 cit), quando vi è fusione di due enti o la sostituzione di uno ad un altro (14 agosto 1953, n. 2753);

ovvero quando essendo devoluto dall'uno all'altro ente il *munus publicum*, l'espressa caratterizzaziose dello stesso e la sua esclusiva inerenza ai due enti in rapporto di ipotetica successione rendano evidente che l'uno è la continuazione dell'altro (3 ottobre 1959, n. 2642);

ed ancora quando viene trasferito ad un ente un intero complesso istituzionale, già inserito nelle strutture dell'ente diminuito, (successione parziale caratteristica della successione tra enti territoriali in caso di parziali distacchi o frazionamenti dei rispettivi territori (cass. 25 marzo 1957, n. 1019).

Esattamente, pertanto, la Corte di merito ha affermato che, in sintesi, per aversi successione universale devono permanere in capo al nuovo ente gli stessi scopi dell'ente soppresso o diminuito, considerando quali normali indici rilevatori della devoluzione del *munus* (a meno di una sua esclusiva inerenza ai due enti) il passaggio delle strutture organizzative degli uffici e di tutto l'insieme delle situazioni attive e passive collegate, in guisa da potersi dire che un ente è la continuazione di un altro; e che, ove non vi sia l'estinzione dell'ente antecessore, è necessario che da esso si distacchi un intero complesso organizzato istituzionale, ossia un particolare settore della sua struttura, tenendosi conto che la persona giuridica può risultare articolata in più branche ad organismi sprovvisti di rilevanza esterna, ma dotati di un loro particolare ordinamento, sicchè in occasione del trapasso di una parte delle strutture il fenomeno successorio può parzialmente attuarsi in relazione alle situazioni attive e passive inerenti al complesso degli apparati globalmente trasferiti.

E, facendo corretta applicazione di questi criteri, la stessa Corte ha esattamente concluso nel senso che il trasferimento dallo Stato al patrimonio indisponibile della Regione Friuli-Venezia Giulia di certi beni (le miniere, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere) e delle relative funzioni, non ha determinato una successione a titolo universale.

Richiamato quanto innanzi esposto sulla posizione delle ragioni nell'ordinamento costituzionale ed amministrativo e ricordato come la Costituzione ha affidato ad organi dello Stato il controllo sugli atti legislativi ed amministrativi delle regioni, controlli che nei confronti delle leggi regionali si estendono fino all'annullamento per contrasto con gli interessi dello Stato, dove escludersi che alla Regione Friuli-Venezia Giulia siano nella specie stati devoluti, sia pure nell'ambito del suo

territorio, gli scopi propri dello Stato nel settore minerario, con la assoluta avulsione degli stessi dal contesto di quelli che lo Stato persegue e, di conseguenza, che tra i due enti siasi determinata in relazione ai beni in discussione quella identità di posizione necessaria per aversi un fenomeno successorio in *universum ius*, rilevante ai fini dell'applicazione dell'invocata norma dell'art. 110 c.p.c.

Deve ancora aggiungersi come il trasferimento dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione dei beni di cui si discute non sia stato accompagnato dal trasferimento, costituente come si è detto indice rivelatore della successione universale, delle strutture amministrative intese come apparato funzionale.

In conclusione, il d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958, come i giudici di merito hanno esattamente riconosciuto, ha attuato una successione a titolo particolare nei rapporti inerenti ai singoli beni da esso elencati, tra cui le miniere del Predil, a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, con la conseguenza che il processo iniziato nei confronti dello Stato in relazione ai diritti ed agli obblighi nascenti dalla concessione di tali miniere, validamente è proseguito tra le parti originarie in applicazione della norma dell'art. 111 c.p.c.

Con il secondo motivo l'amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell'art. 816, 3° comma, c.p.c. sostenendo che la mancata comunicazione alle parti dei risultati dell'ispezione giudiziale eseguita il 12 luglio 1963 e l'omessa assegnazione alle stesse di un termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche dopo lo espletamento del mezzo istruttorio, determinavano la nullità del lodo, essendo tali formalità imposte inderogabilmente a tutela del contraddittorio.

La censura non è fondata, poichè il principio del contraddittorio, come hanno esattamente affermato i giudici di appello, non può considerarsi violato da parte degli arbitri dispensati dall'obbligo di osservare le formalità procedurali, ove le parti che non abbiano poi ricevuto il termine per espletare l'attività defensionale, siano state presenti alla ispezione dei luoghi disposta dal collegio arbitrale il quale, dopo lo scambio di memorie e la discussione della causa, si sia riservata di decidere.

Ed invero, la non menzione, tra i vizi del Lodo che ne costituiscono motivo di nullità (art. 829 c.p.c.), della violazione da parte degli arbitri del terzo comma dell'art. 816 c.p.c., dimostra che tale disposizione non detta una condizione di validità del lodo, ma, fermo il rispetto del principio del contraddittorio, garanzia inderogabile del rapporto processuale, indica piuttosto una modalità di svolgimento di quel principio; con la conseguenza che, qualora con altre forme e modalità il contraddittorio stesso venga realizzato nei suoi momenti essenziali, nessun motivo di nullità del lodo è configurabile. E tale ipotesi ricorre appunto quando

le parti abbiano assistito all'espletamento di una ispezione giudiziale ed abbiano così avuto modo di apprenderne direttamente ed immediatamente i risultati nonchè di formulare osservazioni ed eventuali richieste, anche in ordine ad un termine per la presentazione di memorie e documenti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2100 - Pres. Rosano - Est. Miele - P. M. Pedace (conf.) - Ministero dei LL. PP. (Avv. Stato Santoro) c. Guidara (avv. Basacca, Corsaro).

Procedimento civile - Appello - Interesse all'impugnazione - Soccombenza - Domanda diretta a conseguire una somma maggiore di quella richiesta in primo grado - Preclusione - Limiti.

(c.p.c., artt. 100, 323, 345).

La parte totalmente vittoriosa difetta di interesse a proporre impugnativa il cui presupposto essenziale è costituito dalla soccombenza (1).

La deroga al divieto di proporre domande nuove nel giudizio di appello, prevista dall'art. 345 c.p.c., è limitata agli interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza, sicchè è improponibile per il divieto del novum la domanda diretta a conseguire la liquidazione dell'indennità di esproprio in misura maggiore di quella richiesta in primo grado.

(*Omissis*). — Con il primo motivo la ricorrente amministrazione deduce che la Corte di merito ha ommesso di pronunciare sulla eccezione d'inammissibilità e improponibilità dell'appello incidentale, alla proposizione del quale sostiene con il secondo motivo, faceva difetto l'interesse, avendo il Tribunale accolto integralmente la domanda del Guidara. Infine con il terzo motivo deduce che l'appello incidentale era inammissibile, proponendosi con esso domande nuove.

Le censure formulate nei tre mezzi possono esaminarsi congiuntamente costituendo diversi aspetti della stessa censura: l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale.

(1) Cfr. Cass. 30 ottobre 1969 n. 2868; 10 febbraio 1969 n. 448; 10 febbraio 1969 n. 444 in questa *Rassegna* 1969, I, 117.

Con sentenza 28 luglio 1969 n. 2868 la Corte di Cassazione ha puntualizzato che l'interesse ad agire e l'interesse a proporre impugnazione hanno natura diversa, in quanto il primo ha natura sostanziale e costituisce una condizione di legittimazione a proporre una determinata domanda giudiziale, mentre il secondo ha carattere strettamente processuale e deriva dal fatto della soccombenza.

In dottrina - VELLANI: in *Enciclopedia del diritto* - voce Appello - pag. 721 ed autori ivi citati.

La censura di omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello non è fondata in quanto la Corte di merito, avendo esaminato nel merito detto appello, ha con ciò implicitamente disattesa l'eccezione stessa.

Fondate invece sono le altre due censure. La Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, facendo difetto a questa l'interesse e proponendosi con essa domanda nuova.

Invece l'interesse richiesto dall'art. 100 c.p.c. per proporre una domanda o per contraddire ad essa deve sussistere anche per l'impugnazione ed in tal caso esso nasce dalla soccombenza cioè nei casi in cui la domanda e l'eccezione non è stata, in tutto o in parte, accolta dal giudice.

Nel caso in esame invece il Tribunale aveva accolta integralmente la domanda dei Guidara, così come questi l'avevano precisato nell'udienza di rimessione al Collegio.

L'appello incidentale era inoltre inammissibile per quanto concerneva la condanna dell'Amministrazione dei lavori pubblici al pagamento di una somma maggiore di quella chiesta e riconosciuta dal Tribunale. Tale domanda invece costituiva domanda nuova nè ha rilievo l'obiezione che la *causa petendi* era immutata, poichè, come si ricava dall'art. 345 c.p.c., anche se la causa petendi rimanga la stessa, possono chiudersi in appello solo gli interessi i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza.

Ciò importa che, precisata la domanda in ogni suo elemento e cioè nel caso in esame, chiesta la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di una determinata somma ed ottenuta condanna in tale misura, quanto viene chiesto in più in appello, costituisce domanda nuova, ancorchè sia rimasta immutata la causa petendi o la maggiore domanda si fondi su altri elementi e su una diversa valutazione degli stessi elementi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 novembre 1970, n. 2478 - Pres. Rossano - Est. Caputo - P. M. Gedda (conf.) - Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Conti) c. Fallimento Cruciani (avv. Bozzini).

Fallimento - Credito d'imposta - Reclamo alle Commissioni tributarie - Ammissione al passivo con riserva.

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 95).

Il credito di imposta contestato con reclamo alle Commissioni tributarie avverso l'avviso di accertamento, va ammesso con riserva al

passivo del fallimento al pari dei crediti condizionali o di quelli per i quali non siano stati ancora presentati i documenti giustificativi (1).

(*Omissis*). — Passando all'esame del ricorso, l'Amministrazione ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 55, 95, e 101 della legge fallimentare, e censura la decisione impugnata per avere negato l'ammissione al passivo fallimentare del credito d'imposta di cui alla domanda di insinuazione sotto il profilo che, trattandosi di credito non accertato definitivamente, esso non sarebbe assimilabile nè ai crediti da ammettere senza altro al passivo nè a quelli da ammettere con riserva.

In particolare, l'Amministrazione sostiene che i crediti di imposta, per i quali l'accertamento non sia definitivo, sono più vicini ai crediti certi, liquidi ed esigibili che a quelli ammissibili con riserva: in ogni caso tali crediti non potrebbero avere un trattamento peggiore rispetto a questi ultimi sicchè ad essi dovrebbe ritenersi quanto meno applicabile, in via di interpretazione estensiva o analogica l'ammissione con riserva prevista per i crediti condizionali. E aggiunge l'Amministrazione, i giudici del merito non avrebbero potuto negare l'ammissione al passivo per il solo fatto che il credito d'imposta era contestato davanti alle commissioni tributarie, ma avrebbero dovuto valutare essi stessi, ai soli fini dell'ammissione al passivo, la fondatezza del credito, ovvero avrebbero dovuto sospendere il giudizio in sede fallimentare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del ricorso amministrativo.

La censura, nella prima parte, è fondata.

La questione dell'ammissibilità con riserva al passivo fallimentare del credito d'imposta, risultante da avviso di accertamento opposto davanti alle Commissioni tributarie, fu per la prima volta esaminata e decisa da questa Corte Suprema con la sentenza n. 1323 del 1955 nella

(1) Le sentenze in senso conforme della Corte di Cassazione del 9 maggio 1955 n. 1323 e 13 ottobre 1961 n. 2127 sono riportate rispettivamente in *Foro Ital.* 1956, I, 212 e *Giust. Civile* 1961, I, 1977.

Tra le decisioni dei giudici di merito, tutt'ora contrastanti, vale ricordare Trib. Venezia 1 luglio 1963 in *Giust. Civ.* 1963, I, 2694 per il quale nella pendenza dei ricorsi amministrativi avverso gli accertamenti, il credito d'imposta, come ogni altro credito che non sia nè certo, nè liquido, nè esigibile, non può essere ammesso al passivo con riserva, non ricorrendo in tal caso le condizioni previste dalla legge fallimentare per tale ammissione, cfr. altresì Tribunale Milano 29 dicembre 1969 in *Dir. Fall.* 1970, II, 874.

Contra, in conformità dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, cfr. Tribunale di Rimini 9 aprile 1969, *ivi* 280, per il quale deve essere ammesso al passivo fallimentare, con riserva, il credito d'imposta iscritto nei ruoli esattoriali, ancorchè avverso il relativo accertamento tributario penda ricorso alle Commissioni.

quale si affermò che nella ipotesi prospettata il credito d'imposta debba essere ammesso con riserva al passivo fallimentare.

Ma anche in epoca più recente (sentenza n. 2127 del 1961) questo Supremo Collegio ha implicitamente affermato quel principio stabilendo che nel caso del creditore cambiario che abbia avuto ammesso nel passivo del fallimento del debitore il suo credito non soddisfatto, deve ritenersi che il credito per rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, relativa a detto credito ammesso, sia ammissibile al passivo con riserva in quanto la non ancora avvenuta concretizzazione del fatto generatore dell'imposta (e quindi della rivalsa) e la possibilità che esso non si verifichi, in tutto o in parte, per l'incapienza del credito in sede di riparto, ostano all'ammissione definitiva ma viceversa non nuocciono all'ammissione con riserva in un sistema che questa consente anche per i crediti condizionali ».

Siffatto indirizzo giurisprudenziale, che consente il pieno soddisfacimento della esigenza di coordinamento fra la verifica dello stato passivo in sede fallimentare e l'accertamento definitivo dei crediti d'imposta, demandato alla competenza funzionale delle Commissioni tributarie, deve essere tenuto fermo.

Invero, ritenuto che il primo e fondamentale requisito per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare è l'anteriorità della sua nascita rispetto alla dichiarazione di fallimento e considerato, inoltre, che il credito d'imposta non sorge dall'accertamento bensì dal verificarsi dei presupposti di fatto richiesti dalla legge (nella specie è pacifico che l'obbligazione tributaria del Cruciani sorse prima della sentenza dichiarativa del fallimento), tutto sta a vedere quali effetti produce sulla esistenza del credito d'imposta la opposizione del contribuente e se la situazione che ne deriva per il detto credito, sia assimilabile o meno a quella relativa ai crediti condizionali o ai crediti in atto sforniti di titoli giustificativi, per entrambi i quali l'art. 95 della legge fallimentare prevede l'ammissione con riserva.

Benvero la opposizione all'accertamento, proposta dinanzi alle Commissioni, tributarie, determina la immediata sospensione della esecutorietà dell'atto amministrativo di accertamento ma non provoca il venir meno del relativo credito di imposta il quale, invece assume le caratteristiche del credito contestato nel senso che la sua esistenza e il suo ammontare dipenderanno dalla decisione della Commissione tributaria adita.

Si è in presenza, quindi, di un atto di accertamento provvisoriamente privo di forza esecutiva, in attesa della decisione della Commissione tributaria che costituirà il titolo definitivo del credito d'imposta.

Or non par dubbio che tale situazione giuridica sia quanto meno assimilabile a quella dei crediti condizionali e di quelli per i quali non siano stati presentati i titoli giustificativi dato che la realizzazione

dei primi dipenderà dal verificarsi della condizione e la esistenza dei secondi sarà subordinata, alla presentazione ed all'esame positivo dei documenti da esibire; ragione per cui se tali due categorie di crediti sono per legge ammesse con riserva al passivo fallimentare nessun motivo vi è per negare l'ammissione medesima al credito privilegiato d'imposta in base ad avviso di accertamento contro il quale sia stata proposta opposizione.

Non si può certamente affermare che il credito di imposta, così contestato costituisca un vero e proprio credito condizionale o un credito per il quale manchino i documenti giustificativi, come pure è stato sostenuto da una autorevole corrente dottrinale, ma nulla si oppone alla interpretazione estensiva (non analogica) della norma sull'ammissione al passivo con riserva, la cui *ratio* resterebbe evidentemente elusa ove si accordasse un trattamento preferenziale ai crediti sottoposti a condizione, i quali non esistono come tali finché non si sia verificato l'evento futuro e incerto indispensabile per completare la loro fattispecie produttiva, rispetto ai crediti d'imposta semplicemente contestati ma pur sempre collegati ad una fattispecie già completamente realizzata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 novembre 1970, n. 2520 - Pres. Giannattasio - Est. Gambogi - P. M. Gentile (conf.) - Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazione dell'Ente economico della Pastorizia - (avv. Stato Soprano) c. Carrino (avv. Zevola), Comune di Napoli (avv. Eleijeses e Daniele) nonchè Barra Caracciolo e Zevola.

Procedimento civile - Mandato alle liti - Procura speciale - Conferimento - Nullità dell'atto - Sanatoria.

(c.p.c., artt. 83, comma 3°, 157).

Procedimento civile - Giuramento - Formula - Requisiti di ammissibilità.

(c.p.c., art. 233).

La procura speciale conferita al difensore, con mandato apposto su di un atto non compreso tra quelli indicati nel 3° comma dell'art. 83 c.p.c., si sustanzia in una scrittura privata sfornita di autentica notarile e cioè di un requisito all'uopo richiesto dal 2° comma della norma.

In conseguenza dà luogo a nullità sanabile ove non sia fatta valere nella prima difesa od istanza successiva all'atto stesso (1).

La formula del giuramento decisorio non può riprodurre unicamente la tesi della parte che lo deferisce in quanto, non essendo dato all'altra parte di mutare la formula da affermativa a negativa o viceversa senza apportarvi al tempo stesso una sostanziale modificazione equivalente al rifiuto di giurare, la si priverebbe della libertà di scelta di prestarlo, rifiutarlo o deferirlo (2).

(Omissis). - Col primo mezzo del suo ricorso il Ministero del Tesoro denuncia la violazione degli artt. 301, 305, 121 e segg. c.p.c., sostenendo che la Corte di Appello non poteva ritenere rituale, come invece ha fatto, la nuova costituzione di Luigi ed Elena Carrino, dopo la interruzione del processo per morte del loro difensore, alla udienza del 14 luglio 1967; e che conseguentemente, essendo tardiva la riassunzione del processo fatta alla udienza collegiale mediante deposito di procura notarile, il processo stesso doveva essere dichiarato estinto. Non sarebbe infatti possibile costituirsi in giudizio con una procura conferita, come nella specie, con un atto innominato quale la comparsa depositata in cancelleria dai due Carrino il 14 luglio 1967, che non rientra tra gli atti tassativamente indicati per il conferimento della procura alle liti dall'art. 83 c.p.c.

La censura è infondata perchè l'atto impugnato di nullità non poteva considerarsi inesistente giuridicamente, ma solo mancante di un requisito di legge, a tutto concedere; e pertanto il Ministero, che giustamente sostiene essere stabiliti nell'interesse della controparte le modalità di conferimento della procura alle liti, poteva opporre la nullità dell'atto soltanto nella prima difesa od istanza successiva all'atto stesso, ai sensi del capoverso dell'art. 157 c.p.c. Ciò che nella specie non è stato fatto, perchè il Ministero ha preso le conclusioni per il Collegio dopo il

(1) Il problema se la procura speciale al difensore possa rilasciarsi anche su atti diversi da quelli elencati nell'art. 83 comma 3° c. p. civ. ha dato luogo ad oscillazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, (cfr. Cass. 6 giugno 1969 n. 1186; 20 aprile 1968 n. 1126 per la quale la procura *ad litem* rilasciata su di un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83 c.p.c., la cui elencazione è tassativa, non è valida e pertanto improduttiva di effetti iguridici, Cass. 14 marzo 1964 n. 573; Cass. 18 maggio 1953, n. 1401 in *Foro Ital.* 1953, I, 936 in cui si sottolinea come il concetto informatore dell'art. 83 c.p.c., nell'elencare gli atti sui quali apporre la procura speciale sia che tale forma di mandato venga rilasciato in atti i quali si pongano in *limine litis* per la parte e quindi anche in atti che, seppure non si identifichino con quelli elencati, possano ad essi equipararsi in vista della particolare funzione cui sono destinati nell'economia processuale.

(2) In tema di redazione della formula del giuramento la giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso che tale formula non possa riprodurre soltanto, in forma positiva o negativa, la tesi della parte che lo

deposito della procura irregolare senza concedere alcunchè in proposito, e solo con la successiva comparsa conclusionale ha opposto la nullità.

Che poi, nella specie, trattisi proprio di mancanza di un requisito, e non di inesistenza giuridica della procura conferita dai Carrino agli avvocati Barra Caracciolo ed alla dr. proc. Maria Rosaria Parte con la comparsa depositata il 14 luglio 1967 non sembra, ripetesi, dubbio. L'atto *de quo*, che contiene il conferimento della procura a firma delle parti Luigi ed Elena Carrino, avrà, quantomeno, il valore di una scrittura provata per quanto attiene a tale procura; e poichè l'art. 83 c.p.c. consente che il mandata alle liti sia conferito con scrittura privata autenticata, in definitiva quello che manca è l'autentica notarile, e cioè un requisito dell'atto; che quindi era inidoneo in sè a produrre gli effetti processuali propri della procura ma in mancanza totalmente degli estremi e requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto di un determinato tipo e di una determinata figura giuridica, e non era, quindi, inesistente (in questo senso: cassazione n. 223 del 1962, nella ipotesi di atto di pignoramento sottoscritto da avvocato non munito di regolare procura).

Conseguentemente la sanatoria della nullità (relativa *ex art.* 157 c.p.c.) era possibile, sia ai sensi del secondo comma che del terzo comma, seconda ipotesi, di tale norma di legge; e poichè detta sanatoria, ripetesi, vi è stata la riassunzione del processo deve ritenersi tempestivamente avvenuta il 14 luglio 1967, restando così assorbita ogni altra questione in proposito e rigettandosi il primo motivo principale.

Col secondo mezzo di tale gravame il Ministero deduce la violazione degli artt. 233 e segg. e 156 e segg. c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto inammissibile la formula del giuramento da esso Ministero deferito ai Carrino perchè detta formula si produceva in forma positiva solo la tesi di fatto sostenuta dalla G.R.A. in ordine ai pagamenti che sarebbero stati fatti ai Carrino medesimi. Si sostiene, in proposito, che tale rilievo si risolverebbe in un sofisma, perchè — a quanto sembra di capire dal tenore estremamente succinto della censura — la parte chiamata a giurare potrebbe sempre mutare in negativa la formula positiva del giuramento deferitogli, i Carrino, insomma, invitati a giurare sulla formula « vero che siete tutti pagati », avrebbero potuto licitamente giurare di « non » essere stati pagati.

deferisce, non potendosi privare l'altra della libertà di scelta di prestarlo, rifiutarlo o riferirlo - cfr. Cass., 19 ottobre 1963, n. 2778; 28 giugno 1961 n. 1562; 15 dicembre 1955 n. 3875 ecc.

Circa il potere dato al giudice di apportare varianti dirette ad eliminare possibili equivoci ma non ad immutare il carattere sostanziale della formula cfr. Cass. 26 aprile 1969, n. 1369; 17 maggio 1968, n. 1613; cfr. altresì Cass. 14 febbraio 1963 n. 294; 28 giugno 1961, n. 1561 in cui si puntualizza come la alternatività della formula « affermo o nego che » non è la sola idonea a garantire l'esigenza di libertà della parte, che permane anche nell'altra « affermo che... nego che... ».

Come questa variazione della formula del giuramento da una affermazione in una negazione potrebbe essere ammissibile, senza che il giuramento stesso dovesse considerarsi non prestato, veramente non si vede, se si ritiene, come si deve ritenere, che è consentito al giurante apportare alla formula del giuramento mediante aggiunte o varianti che costituiscono semplici chiarimenti, e che qualora, invece, le aggiunte e varianti siano tali da alterare la sostanza della formula stessa, esse equivalgono ad un rifiuto a giurare (Cassazione n. 2623 del 1962). Epperanto anche nella specie deve essere riaffermato, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, che è inammissibile la formula di giuramento predisposta in modo da riprodurre esclusivamente, in forma affermativa, la tesi della parte che deferisce il giuramento stesso, appunto perchè il giuramento non può mutare la formula da affermativa in negativa senza apportare ad essa una sostanziale modificazione equivalente a rifiuto di giurare (sentenze n. 44 del 1967, n. 277 del 1963, n. 1562 del 1961). Anche il secondo motivo del ricorso principale deve essere quindi rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2561 - Pres. Giannattasio - Est. Boselli - P. M. Gentile (conf.) - Azienda Autonoma F. S. (avv. Stato Gentile) c. Caminiti Cosimo (avv. Caminiti).

Procedimento civile - Opposizione ad indennità di espropriazione per p. u. - Estinzione del processo - Decadenza dall'opposizione.

(L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51; cod. civ., art. 2966; c.p.c., art. 30).

Espropriazione per p. u. - Espropriazioni nei Comuni colpiti dal terremoto del 1908 - Controversie sulla determinazione della indennità di esproprio - Devoluzione della competenza arbitrale al giudice ordinario - Traslatio iudicii - Riassunzione - Termini.

La estinzione del processo rende inefficace gli atti processuali compiuti e determina pertanto anche la inefficacia dell'atto di opposizione alla indennità di espropriazione per p. u. con il quale si introduce la relativa lite, con il conseguente venir meno dell'effetto impeditivo della decadenza del diritto dedotto in giudizio (1).

(1) Giurisprudenza ormai pacifica, come si evince dalle numerose sentenze in senso conforme richiamate in motivazione - negli stessi termini cfr. Cass. 9 novembre 1970, n. 2296.

La questione è tuttavia controversa in dottrina, opinando taluni autori per la conservazione dell'effetto impeditivo sotto il profilo che agli effetti della decadenza la domanda giudiziale sarebbe assunta come manifesta-

La devoluzione al giudice ordinario, disposta con legge 11 dicembre 1952 n. 2467, delle controversie relative all'indennità di espropriazione per p.u. nei Comuni previsti dal t.u. 19 agosto 1917 n. 1399 per le zone colpite dal terremoto del 1908, non determina la sola soppressione della competenza dei collegi arbitrali previsti dal t.u. ma ha operato la traslatio al giudice ordinario dei giudizi pendenti con il conseguente onere, verificandosi una ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 50 c.p.c., di riassumere il processo dinanzi al giudice ordinario nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge (2).

(Omissis). — Col primo motivo del ricorso l'Azienda delle FF. SS. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2964 e 2966 cod. civ. in relazione agli artt. 50, 310 e 360, n. 1 c.p.c. ed assume che il giudicato dal Caminiti davanti al collegio arbitrale, non essendo stato riassunto (dopo l'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1952, n. 2467) davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., doveva reputarsi estinto, con la conseguente caducazione di tutti gli atti processuali di già compiuti, a cominciare da quello introduttivo (atto di opposizione del 5 aprile 1950), che avrebbe, in tal guisa, perduto l'efficacia impeditiva della decadenza comminata, per l'azione « de qua », dall'art. 51 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il motivo è fondato.

Esso pone il problema se la domanda giudiziale (allorchè l'atto richiesto per impedire la decadenza consista nella proposizione di una azione) sia o meno idonea ad impedire la decadenza medesima allorchè, pur essendo stata tempestivamente proposta, sia poi divenuta inefficace per essersi, nelle more del giudizio e dopo scaduto il termine di decadenza, verificata l'estinzione del processo.

Il problema - che si sostanzia in una questione di coordinamento fra le norme di diritto sostanziale concernenti la decadenza (in particolare, quella dell'art. 2966 cod. civ., secondo cui « La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto ») e quelle di diritto processuale riguardanti gli effetti della estinzione del processo (segnatamente quella dell'art. 310 c.p.c., la quale,

zione di prova, cioè come sintomo di rispondenza del fatto alla ipotesi di legge, sicchè la estinzione del processo dovrebbe ritenersi irrilevante, cfr. SATTÀ - *Commentario* 1966, II, 446; più in generale cfr. LA FARINA *Effetti dell'estinzione del processo sui diritti soggettivi soggetti a decadenza* in studi in onore di ERNESTO EULA, II, Milano, 1957.

(2) Non constano precedenti in termini a parte la menzionata analoga sentenza 9 novembre 1970, n. 2296.

In tema di *traslatio iudicii*, con particolare riferimento ai rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria ordinaria cfr. Cass. 27 maggio 1961, n. 1261 in *Giur. It.* 1961, I, 1, 881 con note di richiami.

dopo aver stabilito — al primo comma — che « l'estinzione del processo non estingue l'azione », dispone — al secondo comma — che « l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti », non è nuova alla giurisprudenza di questa Suprema Corte che, attraverso una serie di pronunce conformi e sia pure relativamente recente (Cass. 17 febbraio 1947, n. 213; id., 6 aprile 1949, n. 788; id. 30 settembre 1954, n. 3172; id. 27 maggio 1961, n. 1261), appare ormai formamente orientata nel senso che l'inefficacia degli atti processuali compiuti nel processo estinto involge, in primo luogo, l'inefficacia della stessa citazione introduttiva della lite, alla quale deve essere, pertanto, negato ogni effetto vuoi di ordine propriamente processuale vuoi di ordine sostanziale, quale è in particolare quello appunto di impedire la decadenza del diritto dedotto in giudizio.

Tale orientamento si fonda sul principio (chiaramente enunciato dalla sentenza n. 1261, ultimamente citata) secondo cui « l'effetto sostanziale della citazione, di impedire la decadenza, si giustifica solo in relazione allo svolgimento del processo che essa costituisce e viene quindi necessariamente a mancare qualora il processo abbia anticipata cessazione senza che siasi pervenuti alla pronuncia della sentenza ».

Ciò premesso, nella soluzione della fattispecie questa Corte non ha motivo di discostarsi dal principio direttivo ora riferito, la cui correttezza è garantita, oltre che dalla sua rispondenza al fondamento intrinseco dell'istituto della decadenza, dalla sua maggiore e perfetta aderenza al significato ed alla effettiva portata dell'art. 310 c.p.c.

Sotto il primo profilo, essendo la decadenza connessa non già ad una presunzione di abbandono del diritto da parte del suo titolare (come avviene per la prescrizione) bensì al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto medesimo entro il termine prefisso, prescindendosi da ogni considerazione soggettiva di negligenza od anche di impossibilità di fatto del titolare, non par dubbio che l'atto impeditivo non potrebbe essere assunto (a differenza che nella prescrizione) quale manifestazione fungibile di attività, bensì come atto determinato, insuscetibile di equipollenti e prolungatesi per tutto l'« iter » necessario al raggiungimento dello scopo che gli è proprio.

È, sotto il secondo profilo, non pare egualmente dubbio che — ponendosi concretamente l'estinzione del processo come condizione legale risolutiva della validità degli atti processuali, ossia come causa di una invalidazione successiva degli stessi — non sia consentito di intendere l'espressione legislativa adoperata dal secondo comma dell'art. 310 del vigente cod. proc. civ. (« L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti. ») in senso sostanziale diverso da quello in cui veniva assunta l'espressione adoperata dal corrispondente art. 341 primo comma, del c.p.c. 1865, secondo cui « La perenzione rende nulla la procedura ».

Contro il rigore di questi principi nessun valido argomento è lecito trarre dalle disposizioni dell'art. 2945; ultimo comma, cod. civ., a mente

del quale, se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale.

Per disattendere la tesi secondo cui tale disposizione dovrebbe intendersi addirittura come espressione di un nuovo principio generale per cui l'estinzione del processo non priverebbe l'atto introduttivo della lite della sua efficacia nei confronti degli istituti comunque connessi al decorso del tempo (e quindi non solo nei confronti della prescrizione ma benanco in quelli della decadenza) — senza neppure bisogno di rammentare la norma dell'art. 2964 cod. civ., con la quale il legislatore ha espressamente escluso che possano applicarsi alla decadenza e alle cause relative alla interruzione ed alla sospensione della prescrizione — è sufficiente risalire alla genesi ed alla *ratio* del citato art. 2945 cod. civ. (ultimo comma).

Chiarisce, in proposito, la Relazione del Guardasigilli al cod. civ. (n. 1204) che la norma in questione è stata dettata per la ragione che « non sarebbe stato coerente privare d'efficacia interruttiva la domanda giudiziale per essersi il processo estinto ed, in pari tempo, attribuire efficacia interruttiva ad ogni atto di costituzione in mora non seguito da alcun processo ».

E tanto basta a dimostrare come, trattandosi di disposizione eccezionale, la stessa si renda inapplicabile — in via analogica — alla decadenza.

Meno che mai potrebbe poi trarsi argomento — per una diversa soluzione del quesito — dalla disposizione dell'art. 2967 cod. civ. (a mente del quale, nel caso in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione), posto che la norma (la quale ha evidente riferimento alla ipotesi in cui ad impedire la decadenza è sufficiente un atto stragiudiziale) suppone addirittura risolta la questione di cui si tratta.

Poste tali promesse il problema della causa si risolve nello accertare se, nonostante la tempestiva proposizione della domanda (opposizione), siasi nella specie — dopo scaduto il termine di decadenza (di cui all'art. 51 della già citata legge n. 2359 del 1865) e nelle morfe del giudizio — verificata l'estinzione del processo.

Al quesito deve darsi risposta affermativa.

Non pare dubbio, infatti, che la legge 11 dicembre 1952 n. 2466 che ha attribuito le controversie in materia di determinazione della indennità di espropriazione alla competenza del giudice ordinario, non siasi limitata a sopprimere la competenza (o, se si preferisce, la *potestas judicandi*) dei Collegi arbitrali istituiti a norma degli artt. 164 e 179 del t.u. 19 agosto 1959, ma — com'è fatto palese dallo stesso tenore letterale delle espressioni adoperate (« Sono devolute alla Autorità giudiziaria ordinaria, ecc. ») e soprattutto dal difetto di disposizioni transitorie per il regolamento delle procedure già iniziate ed in corso davanti

agli arbitri — abbia invece operato essa stessa una vera e propria *translatio* al giudice ordinario dei giudizi pendenti davanti agli arbitri.

Ricorrendo pertanto una ipotesi in tutto corrispondente a quella considerata dallo art. 50 del codice di procedura civile, si rendeva certamente applicabile alla fattispecie — data la mancata previsione da parte della legge anzidetta di un termine per la riassunzione dei processi già iniziati — il più generale principio sancito appunto dall'articolo predetto con riferimento ad ogni ipotesi di *translatio iudicii* non specificamente disciplinata dalla legge: vale a dire quello concernente l'obbligo di riassumere il processo davanti al giudice dichiarato competente nel termine di sei mesi decorrenti dal giorno in cui gli interessati, avendo avuto legale conoscenza della *translatio* medesima, avrebbero potuto legittimamente provvedere alla riassunzione; non essendo logicamente concepibile che la legge abbia inteso lasciare all'arbitrio delle parti la scelta del momento di tale riassunzione, sia pure nell'ambito del più ampio arco del termine di prescrizione dell'azione.

Ciò precisato, e poichè nella specie una tale possibilità non può farsi coincidere se non col giorno della entrata in vigore della legge di cui si tratta (18 gennaio 1953), il Caminiti avrebbe potuto utilmente provvedere a tale riassunzione entro il 18 luglio 1953. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2563 - Pres. Pece - Est. Spadaro - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero dei LL. PP. (Avv. Stato Cavalli) c. Massara (avv. M. S. Giovannini, Zimatore).

Espropriazione per p. u. - Piani di ricostruzione - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione.

(L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39; L. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 9).

La determinazione dell'indennità di esproprio per p. u. degli immobili compresi in piani di ricostruzione va effettuata con riferimento al giusto prezzo in regime di libera contrattazione alla data dell'esproprio, in base al disposto di cui all'art. 39 della legge organica sull'espropriazione per p. u. 1865, n. 2359, richiamato con la legge 27 ottobre 1951, n. 2359, richiamato con la legge 27 ottobre 1951, n. 1402 art. 9 (1).

(1) È costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'affermazione del principio che ove il legislatore non abbia altrimenti disposto, nel determinare, la indennità di esproprio per p. u. non si deve tenere conto dell'aumento o della diminuzione di valore dell'area in conseguenza del provvedimento di destinazione della stessa.

Cfr. Cass. 27 gennaio 1965, n. 119; 16 luglio 1963, n. 1946 ecc.

Le sentenze in senso conforme 12 aprile 1965 n. 661 e 26 aprile 1968, n. 1285, menzionate in motivazione, si leggono rispettivamente in *Foro Ital.* 1965, I, 1730 e 1968, I, 2578 con note di riferimenti.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione degli articoli 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e 3 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, in relazione agli articoli 132 e 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., la ricorrente amministrazione dei Lavori Pubblici lamenta che la Corte di appello di Catanzaro ha errato nell'affermare che la indennità di espropriazione degli immobili, compresi nei piani di ricostruzione, va determinata in base alla disposizione dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per il richiamo di tale disposizione da parte dell'art. 9 della legge 1951 . 1402, e, cioè, con riferimento al giusto prezzo che gli immobili avrebbero avuto, al momento dell'espropriazione, in una libera contrattazione. Al riguardo si sostiene dalla ricorrente che, per la equiparazione dell'efficacia del piano di ricostruzione a quella del piano regolatore generale, la indennità di esproprio deve essere, invece determinata in base al criterio stabilito dall'art. 38 della legge urbanistica del 1942 n. 1150, ossia in base al prezzo dell'immobile al momento della approvazione del piano di ricostruzione, tanto più che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il citato art. 9 della legge urbanistica del 1951, n. 1402, non contiene un espresso richiamo all'art. 39 della legge 1865, . 2359.

Il motivo è infondato.

Questa Corte Suprema ha già avuto modo di prendere in esame la questione, prospettata col gravame in esame, e in numerose decisioni, ha ribadito anche recentemente, il principio che l'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione non contiene, in tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, alcun riferimento alla varia e non uniforme disciplina giuridica dei piani regolatori, ma richiama espressamente l'art. 39 della legge fondamentale sulla espropriazione per pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, secondo cui la indennità di espropriazione deve corrispondere al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'espropriazione, senza che possa tenersi conto dell'aumento o della diminuzione del valore dell'immobile conseguenti al provvedimento di approvazione del piano di ricostruzione (Cass. 12 aprile 1965, n. 661, 26 aprile 1968, n. 1285; 21 giugno 1969, n. 2203).

Ora, a questo principio, che costituisce ormai un punto fermo ed incontroverso della giurisprudenza in materia della Suprema Corte e in ordine al quale non sussistono validi motivi per discostarsene s'è uniformità la impugnata decisione, talchè il ricorso non può che essere infondato.

È vero che l'art. 9 della legge 1951, n. 1402 non richiama specificamente l'art. 39 della legge 1865, n. 2359, ma è anche vero che lo stesso articolo, disponendo testualmente che « per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la *determinazione della indennità* di espropriazione si applicano le norme della legge 25

giugno 1865, n. 2359 »; contiene un espresso riferimento, con riguardo alla determinazione di tale indennità, alle norme di questa legge che dettano la relativa disciplina, e, perciò, all'art. 39 che specificatamente prevede i criteri per la determinazione della indennità stessa. Prive di consistenza è, pertanto, il rilievo della ricorrente, fondato sulla considerazione che in quel richiamo non è indicato il detto art. 39. Del pari privo di consistenza è l'altro rilievo, fondato sulla disposizione dell'art. 3 della legge 1951 n. 1402, che equipara la efficacia del piano di ricostruzione a quella di piano regolatore particolareggiato, essendo evidente che, in virtù dell'espresso riferimento nell'art. 9 della stessa legge, testè ricordato, dagli effetti di quella equiparazione rimangono esclusi i criteri normativi concernenti la determinazione dell'indennità di esproprio. E deve, infine, sottolinearsi la infondatezza dell'altro rilievo sull'addotta insufficienza di motivazione sul punto, ora esaminato, risultando, al contrario, dalla motivazione stessa che la enunciazione del principio giuridico, conforme a quello già recepito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, è stata preceduta dai richiami normativi, sopra illustrati. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 27 ottobre 1970, n. 4 - Pres. Vetrano - Est. Brignola - Cheli (avv. Resta e Piccardi) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Freni), Università di Napoli (avv. Jaccarino C.M.), Auricchio e altri (avv. Guarino).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ammissibilità in difetto di impugnativa di atti conseguenziali: sussiste.

Atto amministrativo - Atto presupposto - Suo annullamento - Effetti: illegittimità derivata ad effetto caducante e meramente viziante.

Giustizia amministrativa - Interesse al ricorso - Suo contenuto sostanziale.

È ammissibile, non integrando i distinti profili dell'acquiescenza e della carenza d'interesse, il ricorso proposto avverso l'approvazione della graduatoria di un concorso universitario, non seguito dall'impugnativa dei successivi atti di nomina dei vincitori (1).

L'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto presupposto produce l'illegittimità derivata degli atti conseguenziali, rispetto ai quali può configurarsi con effetto caducante ovvero meramente viziante (2).

(1-3) In sede di impugnazione del decreto di approvazione di un concorso universitario era stata eccepita dal controinteressato l'inammissibilità del ricorso, in quanto a quest'ultimo non era seguita, da parte del ricorrente, la proposizione di distinti ricorsi contro i decreti di nomina dei ternati, emessi da altre Università.

Sulla base della distinzione, introdotta nell'ambito della categoria della invalidità derivata, fra effetti caducanti e meramente viziati, l'Adunanza plenaria ha respinto l'eccezione, riconoscendo, peraltro, che l'automatico annullamento degli atti conseguenziali dell'atto successivamente annullato si configura nel caso che quest'ultimo costituisca il presupposto unico dell'atto conseguenziale; nelle diverse ipotesi, che rispecchiano la regola

L'interesse al ricorso non ha per oggetto esclusivo l'annullamento dell'atto impugnato, ma ricomprende l'affidamento in ordine alle attività che l'Amministrazione è tenuta a porre in essere in esecuzione del giudicato (3).

generale, conforme al sistema ed alle esigenze dell'azione amministrativa, l'invalidità derivata si configura come vizio dell'atto successivo; e ciò in relazione ai legami di minore intimità che sussistono con l'atto presupposto; in tal caso, l'interesse al ricorso permane, in quanto non soltanto rimane ferma in capo all'interessato una posizione di legittima aspettativa in ordine alle successive iniziative dell'Amministrazione, ma in realtà, è dubbia la stessa possibilità di incidenza da parte degli atti non impugnati nella sfera degli interessi legittimi tutelabili, come ha riscontrato l'Ad. pl. nel caso di specie, ove, il ricorrente è stato riconosciuto privo di autonomo interesse ad impugnare gli atti di nomina dei ternati da parte di altre Università.

Per i prec. cfr. Ad. pl. 19 ottobre 1955, n. 17 - *Il Consiglio di Stato*, 1955, I, 999; VI Sez. 24 ottobre 1967, n. 640, *ivi*, I, 1978.

©CONSIGLIO DI STATO, Ad. Pl., 27 ottobre 1970, n. 7 - Pres. Vetranò - Est. Mezzanotte - Alhadeff (avv. Colitto) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Vitucci).

Danni di guerra - Premorienza del danneggiato - Indennizzo - Necessità della permanenza della cittadinanza italiana in capo agli eredi al momento della liquidazione.

Condizione necessaria per la corresponsione dell'indennizzo per danni di guerra è il possesso della cittadinanza italiana, sia da parte dell'interessato che dei suoi aventi causa; e tale requisito deve sussistere non soltanto al momento in cui il danno si è verificato, ma al momento in cui vengono liquidati gli indennizzi nei confronti dell'interessato o dei suoi aventi causa (1).

(1) L'Adunanza Plenaria ha autorevolmente riconfermato l'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni, in base al quale la legge 27 dicembre 1953, n. 968 va interpretata nel senso che, pur attribuendo un indennizzo ai singoli per i danni di guerra, ha tuttavia, per fine l'interesse pubblico alla ricostruzione del paese ed all'avvio di attività, tali da promuovere l'attività economica generale. Cfr. IV Sez. 26 ottobre 1966, n. 718, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1676 e giurisprudenza *ivi* richiamata.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 13 novembre 1970, n. 8 - Pres. Vetrano - Est. Mezzanotte - Schirò (avv. Silvestri) c. Stagnitta (avv. Rizzo Manfanaro) e Prefetto di Messina (avv. Stato Dallari).

Espropriazione per p. u. - Occupazione d'urgenza - Parere negativo del Genio Civile - Decreto Prefettizio - Motivazione - Necessità.

È illegittimo il provvedimento prefettizio che di fronte al parere negativo del Genio Civile disponga l'occupazione d'urgenza senza alcuna motivazione in ordine agli elementi istruttori risultanti dal predetto parere contrario (1).

(1) L'occupazione d'urgenza disposta dal Prefetto si era limitata a richiamare il parere, peraltro negativo, fornito dall'Ufficio del Genio Civile, senza offrire alcuna motivazione in ordine alla esistenza di elementi idonei a qualificare come industriale la zona in questione e a ritenere, in conseguenza, utile ai fini dello sviluppo economico la prevista attività da svolgere nell'area occupata.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 20 novembre 1970, n. 9 - Pres. Vetrano - Est. Granito - S.p.A. Giaione (avv.ti Bodda, Pallottino e Biamonti) e altri c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Dallari) e Comune di Torino (avv.ti Astuti, Comba e Rossini).

Edilizia popolare ed economica - Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Impugnazione - Successiva cessione delle aree o richieste di costruire in proprio - Interesse - Sussiste.

Edilizia popolare ed economica - Indennizzo - Questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle già sollevate e disattese dal giudice a quo e dalla Corte Costituzionale - Irrilevanza.

Edilizia popolare ed economica - Previsione di spesa - L. 21 luglio 1965, n. 904 - Natura di larga massima - Legittimità del piano di spesa.

Edilizia popolare ed economica - Piano finanziario - Necessità - Esclusione.

La cessione di aree comprese nel piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ed economica ovvero la richiesta di autorizzazione alla costruzione in proprio non determinano, in assenza di una rinunzia

alla proposta impugnativa, nè la cessazione della materia del contendere nè la carenza di interessi al gravame (1).

L'illegittimità costituzionale del sistema d'indennizzo previsto dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 non determina necessariamente, dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 904, l'illegittimità del piano di zona (2).

Devono ritenersi irrilevanti le censure di incostituzionalità, sollevate dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, che siano analoghe a quelle già respinte dal giudice a quo e disattese dalla Corte Costituzionale, come pure quelle che non abbiano attinenza con i motivi di ricorso (3).

L'eventuale insufficienza delle previsioni di spesa, attesa la natura di larga massima loro attribuita dalla legge 21 luglio 1965, n. 904, non costituisce causa di illegittimità delle previsioni stesse (4).

L'omessa compilazione del piano finanziario non inficia la legittimità del piano di zona.

(1) La prima massima è da ritenere esatta: la facoltà prevista dalla legge 167 per i proprietari delle aree comprese nei P.E.E.P. di essere autorizzati alla costruzione in proprio, di cui questi ultimi si siano in concreto avvalsi, come pure l'eventuale cessione delle aree medesime, non esclude la persistenza dell'interesse al ricorso, in assenza di rituale rinuncia al giudizio.

(2) (3) Cfr. Corte Cost., 9 aprile 1965, n. 22.

(4) La legge 167 non richiede che siano predisposti, oltre alle previsioni di spesa, i piani finanziari, altrimenti richiesti dall'art. 3 legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 30 legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitandosi, infatti, a prevedere all'art. 5 la redazione delle sole previsioni di spesa, la cui natura è di larga massima, come stabilisce l'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 novembre 1970, n. 12 - Pres. Vetrano - Est. Granito - Rizzoli (avv. Barra Caracciolo) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Chiarotti).

Competenza e giurisdizione - Pensione e trattamento di quiescenza - Sospensione di indennità già liquidata con la pensione per divieto di cumulo - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste.

Impiego pubblico - Sospensione dell'indennità integrativa speciale per divieto di cumulo - Recupero delle somme indebitamente riscosse - Rateizzazione - Legittimità.

Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Ripetizione emolumenti non dovuti - Obbligo - Non sussiste.

Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Correzione e variazione dei ruoli delle spese fisse - Ritardo nell'adozione del relativo provvedimento - Retroattività - Limiti.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato nelle controversie relative all'esercizio del diritto ad una pensione statale già liquidata ovvero nelle vertenze relative all'addebito di somme indebitamente riscosse (1).

Legittimamente viene disposto il recupero dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 27 luglio 1959, n. 324; e ciò mediante trattenuta mensile sulla pensione sino al massimo di un terzo della stessa (2).

L'art. 406 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, limitandosi a regolare la procedura di recupero delle somme indebitamente versate dello Stato ai propri dipendenti e pensionati, non impone l'obbligo generale di riscuotere in ogni tempo le somme non dovute (3).

La correzione dei ruoli delle spese fisse allo scopo di attuare il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale, se effettuato con ritardo; rispetto ai tempi normali dell'istruttoria, non gode di illimitata

(1) Per quanto riguarda la prima massima si veda la decisione 3 novembre 1964, n. 22 dell'Ad. plen. (*Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1885 con giurisprudenza ivi richiamata), che ha stabilito che spettano alla cognizione della Corte dei Conti le controversie aventi ad oggetto la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni a carico dello Stato, mentre sono riservate al Consiglio di Stato sia le questioni attinenti all'esercizio del diritto alla pensione già liquidata che quelle relative alla cumulabilità dello stipendio con la pensione, che, infine, quelle attinenti alla sospensione del pagamento dell'assegno di caroviveri. Su tale ultimo punto si veda la decisione delle Sez. Un. del 22 maggio 1963, n. 1354 (*Foro It.*, 1963, I, 1113).

(2) Cfr. Ad. gen. 28 marzo 1968, n. 42, (*Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 671).

(3-4) Nel riesaminare la nota questione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti l'Adunanza plenaria ha ritenuto di poter affermare, sulla base di una analitica disamina della vigente normativa, che non sussista l'obbligo da parte dell'Amministrazione di recuperare, anche a considerevole distanza di tempo, le somme indebitamente corrisposte; e ciò in quanto la retroattività naturale dei provvedimenti di correzione e variazione dei titoli di spesa sarebbe operativa nei soli limiti in cui i recuperi vengono disposti nel lasso di tempo «normalmente occorrente» per le suddette operazioni contabili.

Tale conclusione, che modifica profondamente la precedente giurisprudenza delle Sezioni e della stessa Adunanza plenaria, che faceva sempre

retroattività, in quanto le norme sulla contabilità generale dello Stato tutelano, oltre l'interesse dell'Amministrazione, anche quello dei dipendenti o pensionati (4).

espresso riferimento alla esistenza in concreto della buona fede dell'*accipiens*, troverebbe secondo la motivazione della sentenza la propria intima ragion d'essere nel principio di autoreponsabilità della P. A.

Tale ordine di idee non sembra possa essere condiviso: il richiamo alle norme del regolamento di contabilità e a quelle successive, fatto per dimostrare l'inesistenza del potere-dovere di provvedere alla riscossione, trascura infatti di prendere in considerazione la circostanza precisa che, nella materia, sussiste un indebito oggettivo e che, in conseguenza, l'introduzione in via giurisprudenziale di una vera e propria decadenza legale, non prevista, da alcuna proposizione normativa, non soltanto non trova alcun fondamento, ma dimostra al contrario, con l'evanescenza del concetto relativo al tempo « normalmente occorrente » per le operazioni di ordine contabile, che non sono certamente i principi ordinari sull'azione amministrativa che debbono trovare applicazione nella materia *de qua*, ma quelli ben diversi e comuni al diritto pubblico e privato, stabiliti dall'art. 2033 c. c.

Una conferma, anche se soltanto indiretta, dei concetti suesposti si rinviene nella decisione delle Sez. Un. del 4 aprile 1969, n. 1106 (in *Rassegna* 1969, I, pag. 431), sulla base della quale sembra legittimo dubitare della stessa giurisdizione amministrativa nella presente controversia: il riferimento infatti, ai principi relativi all'annullamento dell'atto amministrativo, volto a giustificare l'esistenza della competenza giurisdizionale, non appare convincente, in quanto, trattandosi di vertenza normalmente riservata, in costanza del rapporto di servizio, alla giurisdizione *esclusiva* del Consiglio di Stato, sembra dimostrato sotto questo profilo che, versandosi in materia di diritti soggettivi, la competenza giurisdizionale passa, dopo la conclusione del rapporto di lavoro, all'autorità giudiziaria ordinaria.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 novembre 1970, n. 15 Pres. Vetrano - Est. Granito Apollonio ed altri (avv. Barra Caracciolo) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Chiarotti).

Pensioni - Pensione e quiescenza - Pensionati riassunti in servizio - Assegni accessori e tredicesima mensilità - Sospensione - Legittimità.

Legittimamente viene disposta la sospensione della corresponsione dell'assegno di caroviveri e della tredicesima mensilità nei confronti di quei pensionati, che siano stati assunti presso la Banca Nazionale del Lavoro che, essendo un Istituto di credito di diritto pubblico, rientra nella previsione degli artt. 4 del r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 1870 e 26 novembre 1953, n. 876 (1).

(1) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 658 - Pres. Potenza - Est. Figliolia - C.O.N.I. (avv.ti Giannini M.S. e Marani Toro) c. Presidente della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Ministero Tesoro, Turismo e Spettacolo (avv. Stato Carafa).

Atto amministrativo - Mera ricognizione di requisiti e condizioni previste dalla legge - Motivazione - Richiamo alla legge - Sufficienza

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - C.O.N.I. - Assoggettamento al controllo di legittimità della Corte dei Conti - Legittimità.

Il provvedimento che dispone la sottoposizione di un ente pubblico (C.O.N.I.) al controllo della Corte dei Conti deve ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo alle disposizioni di legge (1).

L'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, come pure la relativa organizzazione, rientrano nella sfera delle attribuzioni esclusive dello Stato.

L'attribuzione al C.O.N.I. dei proventi derivanti dall'esercizio dei concorsi pronostici integra gli estremi di una contribuzione statale ordinaria (2).

(1) La prima massima costituisce applicazione del principio della inesistenza di un obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi.

(2) La seconda massima costituisce una interessante quanto esatta applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, che assoggetta al controllo generale di legittimità della Corte dei Conti tutti quegli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. Il C.O.N.I., svolgendo attività al medesimo conferita dallo Stato, in relazione alla quale è sorta ed è stata sviluppata l'organizzazione dei noti concorsi pronostici, non sfugge alla regola generale, in quanto i proventi delle attività relative spettano in via originaria allo Stato, che ne ha attribuito una quota al C.O.N.I. in relazione alle particolari esigenze dell'attività sportiva, che deve essere organizzata e programmata da una sola autorità in campo nazionale.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 668 - Pres. Potenza - Est. Giura - Cioffi (avv. Balzarini) c. Ministero Difesa (avv. Stato Peronaci).

Cosa giudicata - Esecuzione - Legittimazione - Mancata proposizione del ricorso principale - Carezza.

Cosa giudicata - Esecuzione - Estensione a soggetti estranei al giudizio - Diniego - Inammissibilità.

Cosa giudicata - Esecuzione - Estensione a soggetti diversi dagli originari ricorrenti - Potere discrezionale dell'Amministrazione.

L'esecuzione del giudicato non può essere richiesta da colui che non abbia proposto il ricorso in via principale (1).

Rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione la facoltà di estendere il giudicato a soggetti estranei al giudizio principale nei casi in cui il provvedimento annullato non sia indivisibile (2).

La positiva estensione del giudicato a soggetti estranei alla lite non consente successivamente il diniego del beneficio ad altri soggetti, che si trovino nella stessa posizione di coloro che, pur non essendo parti del giudizio amministrativo, sono stati avvantaggiati dal provvedimento di estensione del giudicato (3).

(1) Giurisprudenza costante.

(2) Cfr. Sez. IV, 2 luglio 1969, n. 329, *Il Consiglio di Stato*, 1969, 1129.

(3) La massima costituisce applicazione del consolidato principio in base al quale, ogni volta che l'Amministrazione ha la facoltà di esercitare un potere discrezionale, può emettere un provvedimento a contenuto positivo ovvero negativo; tuttavia, nell'ipotesi di esercizio positivo del potere, all'Amministrazione è successivamente inibito di ridecidere autonomamente il problema, dovendosi tener conto, a pena di eccesso di potere sotto il profilo dell'incoerenza, di quanto già in precedenza disposto.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 697 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Giura - S.p.A. Vivalcool (avv.ti Cossu e Frau) c. Giunta regionale sarda, Prefetto di Cagliari e Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Casamassima).

Espropriazione per p. u. - Invalidità derivata da atto connesso precedente - Termine per l'impugnativa - Inosservanza - Inammissibilità dell'impugnativa principale.

Espropriazione per p. u. - Termine per l'impugnazione - Espropriazione per p. u. - Fattispecie.

La denuncia della illegittimità di un provvedimento, fatta discendere da un vizio di un atto connesso precedente impugnabile ex se, è inam-

missibile nel caso di mancata, tempestiva impugnazione dell'atto connesso (1).

Non essendo dovuta la notifica del provvedimento di approvazione del progetto di un'opera di pubblica utilità, l'avvenuta piena conoscenza è dimostrata dalla sottoscrizione dei verbali di concordamento del prezzo, contenenti esplicito richiamo al progetto delle opere da eseguire (2).

(1-2) Giurisprudenza pacifica.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 698 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Giura - Molino (avv. ti C. e N. Sciacca) c. Ministero Difesa (avv. Stato Del Greco).

Impiego pubblico - Note di qualifica - Giudizio complessivo - Comportamento e rendimento - Motivazione necessità.

Il giudizio complessivo formulato nei confronti di un impiegato sulla base del comportamento e del rendimento deve essere motivato in relazione ad entrambi i predetti elementi (1).

(1) Cfr. IV Sez., 24 gennaio 1968, n. 30, *Il Consiglio di Stato*, 1968, pag. 27; VI Sez., 23 aprile 1968, n. 258, *ivi*, 703.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 738 - Pres. Potenza - Est. Battara - Salusest (avv. Stecconi) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato Petroni), Zoppi ed altri (n.c.).

Impiego pubblico - Note di qualifica - Revisione - Contrasto con le note informative - Fattispecie - Difetto di motivazione.

Impiego pubblico - Note di qualifica - Impugnazione - Decisione - Omesso esame della censura - Omessa istruttoria - Illegittimità.

Impiego pubblico - Promozione per merito comparativo - Illegittimità del giudizio complessivo - Conseguenze - Illegittimità dello scrutinio.

Impiego pubblico - Promozione per merito comparativo - Attitudine alla qualifica superiore - Valutazione della personalità del dipendente nel suo complesso - Necessità.

Il Procuratore Generale della Repubblica nell'effettuare la revisione delle note di qualifica redatte dal Procuratore della Repubblica competente non può, nel condividere il contenuto delle note suddette, attribuire un giudizio complessivo inferiore sulla base di fatti ascritti al funzionario senza il previo accertamento della colpa di quest'ultimo (1).

Il Consiglio di Amministrazione nel decidere sul ricorso gerarchico ha l'obbligo di procedere all'istruttoria in relazione alle censure dedotte dal dipendente (2).

L'annullamento del giudizio complessivo, cui sia seguita la valutazione in sede di scrutinio, determina la conseguente illegittimità dello scrutinio (3).

La valutazione attitudinale va formulata in relazione alla personalità nel suo complesso del dipendente e non in relazione ai singoli titoli (4).

(1-3) La decisione costituisce applicazione dei principi generali relativi alla necessità di motivazione adeguata da fornire al giudizio complessivo, obbligo quest'ultimo più accentuato ove, come nel caso concreto, il giudizio in sede di revisione si ponga in contrasto con quello formulato dal superiore gerarchico.

(4) Giurisprudenza costante.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 777 - Pres. Potenza - Est. Battara - Spagna Musso (avv. ti Spagna Musso, Intriglia e Ardizzone) c. Provveditorato OO. PP. per la Campania (avv. Stato Mataloni) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

Giustizia amministrativa - Autorizzazione a stare in giudizio - Omesso deposito relativa delibera - Inammissibilità dell'intervento in giudizio.

Leggi, Decreti e Regolamenti - Norme sopravvenute - Applicazione della precedente disciplina - Limiti.

Espropriazione per p. u. - Edilizia scolastica - Vincolo triennale ex art. 7 l. 24 luglio 1962, n. 1073 - Illegittimità.

È inammissibile la costituzione in giudizio di un Comune, in mancanza sia dell'autorizzazione del Consiglio comunale a resistere che alla approvazione dell'autorità competente (1).

Il contenuto innovativo di una legge sopravvenuta impedisce la applicazione della precedente normativa non soltanto ai nuovi procedimenti, ma anche a quelli già in corso all'atto di entrata in vigore delle nuove disposizioni (2).

La legge 28 luglio 1967, n. 641, introducendo il principio della programmazione dell'edilizia scolastica, non consente l'applicazione delle leggi 9 agosto 1954, n. 645 e 24 luglio 1962, n. 1073 che, disponendo interventi di carattere straordinario, escludono il coordinamento voluto dalla nuova legge; illegittimo, in conseguenza, si rivela il provvedimento che assoggetta una proprietà al vincolo triennale previsto dall'art. 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (3).

(1) Giurisprudenza costante.

(2) Cfr. IV Sez., 11 luglio 1969, n. 371, (*Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 1159).

(3) La prevalenza della legge 28 luglio 1967, n. 641 rispetto alla precedente normativa è stata stabilita anche con riferimento alle formalità di pubblicazione delle domande previste dall'art. 4 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (cfr. *Il Consiglio di Stato*, Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 709).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 783 - Pres. Potenza - Est. Melito - Cascio (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato Giorgio Azzariti), Consiglio notarile di Campobasso e altro (n.c.).

Competenza e giurisdizione - Notariato - Elezione del Consiglio nazionale - Potere di vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia - Esercizio - Sussiste la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Notaro - Notariato - Consiglio nazionale - Elezione - Poteri del Ministro - Estensione.

Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia relativa alla legittimità dell'esercizio del potere di vigilanza riconosciuto dallo art. 10 legge 3 agosto 1949, n. 577 al Ministro di Grazia e Giustizia in

tema di elezioni per il Consiglio Nazionale del Notariato, trattandosi di attività che si configura come procedimento presupposto all'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo (1).

L'art. 10, 3° comma della legge 3 agosto 1949 n. 557 deve essere interpretato nel senso che attribuisce al Ministro il potere di riconvocare i collegi per una nuova votazione non soltanto nell'ipotesi di annullamento della elezione, ma altresì, in ogni caso in cui la volontà del collegio non risulti validamente espressa; in tali fattispecie legittimamente viene riconvocato il solo collegio, la cui attività è stata riscontrata viziata (2).

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 790 - Pres. Potenza - Est. Giura - S.p.A. Immobiliare Santa Maria (avv. Pallottino) c. Prefetto di Roma (avv. Stato Casamassima), Comune di Roma (avv. Rago), Consorzio Lega S. Paolo Auto (avv. ti Cavalieri e M. S. Giannini).

Edilizia popolare ed economica - L. 18 aprile 1962, n. 167 - Mancato esercizio della facoltà di costruzione diretta - Conseguenze.

Il proprietario di aree, che non si sia avvalso della facoltà di richiedere di poter costruire direttamente sulle medesime non ha interesse ad opporsi all'espropriazione di queste ultime a favore di un consorzio, in quanto in caso di annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe divenire egli stesso assegnatario (1).

(1) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 804 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Catalozzi - Corvatoni c. Ministero Interno (avv. Stato Pierantozzi).

Impiego pubblico - Costituzione del rapporto di servizio - Estremi - Irrilevanza della mancata esibizione dell'atto di nomina in ordine alla sussistenza del rapporto.

Impiego pubblico - Natura del rapporto di servizio - Necessità del riferimento al contenuto del medesimo.

Impiego pubblico - Licenziamento - Diritti patrimoniali conseguenti - Norme applicabili.

Si configura a tutti gli effetti un rapporto di pubblico impiego, ove ne sussistano i necessari requisiti di contenuto e ricorrano, altresì, documenti che consentono di ritenere avvenuta l'emanazione dell'atto di nomina; in tale ipotesi deve ritenersi irrilevante la mancata esibizione in giudizio dell'atto di nomina stesso (1).

La natura del rapporto di lavoro si definisce in relazione al suo contenuto e non con riferimento alle qualificazioni usate dalle parti o al tipo di imputazione della relativa spesa in concreto utilizzata dall'Amministrazione (2).

Il rapporto d'impiego costituito senza il ricorso ad una procedura concorsuale è disciplinato dal d.l. 4 aprile 1947, n. 207; pertanto, ricorrendo i presupposti del licenziamento per motivi non disciplinari ed il compimento di dieci anni di anzianità, matura il diritto al mancato preavviso, nonché quello all'indennità di anzianità secondo i principi generali previsti dagli artt. 2118 c.c. e 10 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825. (3).

(1-3) Giurisprudenza costante.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 novembre 1970, n. 826 - Pres. Potenza - Est. Melito - De Cesaris (avv. ti De Cesaris E. e M.) c. Medico provinciale di Roma (avv. Stato Giorgio Azzariti).

Atto amministrativo - Procedimento - Norme di legge sopravvenute - Applicabilità.

Impiego pubblico - Concorso - Bando - Norme di legge sopravvenute - Applicabilità - Limiti.

Le leggi sopravvenute a disciplinare l'azione amministrativa trovano applicazione nei limiti in cui non incidono su situazioni giuridiche già compiute ed esaurite in base alla normativa precedente (1).

Scaduto il termine di presentazione delle domande di concorso, illegittimamente viene revocato il bando da parte dell'Amministrazione nel caso che una legge sopravvenuta abbia modificato i presupposti soggettivi di partecipazione al concorso stesso (2).

(1-2) Cfr. Giurisprudenza citata in *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 1534.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 novembre 1970, n. 901 - Pres. Mezzanotte - Est. Figliolia - Simonini (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero Difesa (avv. Stato del Greco).

Cosa giudicata - Esecuzione - Presupposti e limiti - Estensione del mezzo alle decisioni del Consiglio di Stato.

Cosa giudicata - Esecuzione - Presupposti stabiliti dal codice di procedura civile - Inapplicabilità alle decisioni del Consiglio di Stato.

L'Istituto dell'obbligo della esecuzione del giudicato è applicabile, oltre che rispetto alle decisioni dell'A.G.O., anche nei confronti di decisioni del Consiglio di Stato (1).

La normativa del c.p.c. in materia di giudicato non è estensibile alle decisioni in sede giurisdizionale amministrativa, la cui esecuzione può essere richiesta anche se nei confronti della decisione, cui non sia stata data esecuzione, sia stato proposto tempestivo ricorso per difetto di giurisdizione (2).

(1) Giurisprudenza costante.

(2) Il principio affermato della decisione in esame in coerenza ai tradizionali principi di autonomia della giurisdizione amministrativa è stato disatteso dalle Sezioni Unite con decisione 18 settembre 1970, n. 1563 (*Giust. Civ.*, 1970, I, 1538) che, nel cassare una pronuncia della VI Sezione (27 giugno 1969, n. 319) contenente analoghe affermazioni, ha stabilito che il ricorso previsto dall'art. 27 n. 4 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 trova ingresso nella sola e comune ipotesi che la decisione, di cui si chiede l'esecuzione, valga a chiudere il processo, assumendo il carattere di immutabilità, che costituisce l'essenza del giudicato, quale può desumersi dall'art. 324 c. p. c.; che, infine, tale norma non si pone in alcun contrasto con il sistema giurisdizionale amministrativo, ma si armonizza con lo stesso ed in particolare con il procedimento dinanzi al *Consiglio di Stato*.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 245 - Pres. Pece - Est. Mazzacane - P. M. Di Majo (conf.) - Soc. Coop. Costruzioni Navali (avv. De Luca) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposta di registro - Agevolazioni fiscali per l'Opera Nazionale Combattenti - Limiti.

(r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606, art. 34).

La agevolazione fiscale stabilita dall'art. 34 del r.d.l. 16 settembre 1926 n. 1606 riguarda le operazioni, gli atti e i contratti relativi all'attività dell'Opera Nazionale Combattenti « per quanto concerne l'interesse » dell'Opera stessa. Con tale ultima espressione è richiesto un requisito ulteriore, rispetto alla precedente legislazione in materia, non essendo sufficiente che l'atto rientri nei fini istituzionali dell'ente, ma essendo invece necessario che, oltre a ciò, esso realizzi un concreto interesse dell'Opera. Nei contratti bilaterali o plurilaterali fra l'O. N. C. ed altri soggetti, la agevolazione fiscale va applicata, a favore di tutti i contraenti, nei limiti in cui il contratto realizza il concreto interesse (esclusivo o concorrente) dell'Opera Nazionale Combattenti (1).

(Omissis). — La Soc. Coop. Costruzioni Navali censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 34 del r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606 e per difetto di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5

(1) La Corte di Cassazione, che con le precedenti sentenze 24 giugno 1968 n. 2118 (in *Riv. leg. fisc.* 1969, 195) e 29 gennaio 1948 n. 130 (in *Foro it.* 1948, 1, 752) aveva affermato il carattere generale ed omnicomprensivo delle agevolazioni fiscali concesse dall'art. 34 del r. d. l. 16 settembre 1926, n. 1606 all'Opera Nazionale Combattenti, con la sentenza in esame ha affrontato *ex professo* il problema interpretativo della formula legislativa « per quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. » usata da detta disposizione e l'ha risolto in modo da dover essere meditato attentamente.

In primo luogo deve infatti essere sottolineato che, secondo la sentenza in esame, la suddetta formula prescrive un « requisito ulteriore » per la con-

c.p.c. La ricorrente sostiene che la affermazione della Corte di merito, secondo cui la esenzione fiscale di cui alla richiamata disposizione di legge, essendo di natura soggettiva, non può estendersi alle parti che hanno stipulato contratti con l'Opera Nazionale Combattenti, è frutto di un evidente vizio logico. Secondo la ricorrente, per il chiaro disposto testuale della legge, una volta accertato che l'O.N.C. è parte di un contratto, che questo è compreso nella attività istituzionale dell'ente, e che, quindi, è stato concluso (e deve essere registrato) nell'interesse dell'O.N.C., deve riconoscersi che non si tratta di *estensione* ad un terzo della esenzione (soggettiva) concessa all'O.N.C. ma che lo stesso contratto (ricorrendo le condizioni menzionate) è esente da imposta.

La censura è fondata nei limiti di seguito precisati.

Invero la affermazione della Corte di appello di Roma sul carattere soggettivo della esenzione concessa all'O.N.C. è esatta (cfr. cass. civ. 24 giugno 1968 n. 2118; 29 gennaio 1948, n. 130), ma non è sufficiente, come invece la Corte stessa ha ritenuto, a risolvere la questione in esame.

Occorre ricordare che la legge 28 gennaio 1919, n. 55 (art. 50) dispose la esenzione fiscale per le operazioni, gli atti e i contratti *relativi all'attività* dell'Opera Nazionale Combattenti.

Allo stesso fine provvidero, con identica formulazione, il r.d. 31 dicembre 1923, n. 3258 (art. 55), la legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 (art. 34 Tab. all. C), e la legge ipotecaria 30 dicembre 1923, n. 3272 (art. 14 all. C).

Successivamente il r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606 dispose: « le operazioni, gli atti, i contratti relativi all'attività dell'O.N.C. sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, per quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. ».

Il raffronto tra le disposizioni menzionate pone in evidenza: a) anteriormente alla legge n. 1606 del 1926 era richiesto, per la concessione

cessione dell'agevolazione. Non si ha più cioè, come era stato precedentemente affermato, che la agevolazione copre tutta la attività istituzionale dell'O.N.C., ma si ha che, di tale attività, è agevolata solo quella che realizza l'interesse dell'O.N.C. In sostanza quindi, sembra che il nuovo orientamento della Suprema Corte sia conforme a quanto già ritenuto dalla Commissione Centrale delle imposte secondo cui « le condizioni essenziali per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 34 del regolamento 16 settembre 1926 sono due: a) che si tratti di operazioni, atti e contratti relativi all'attività dell'Opera Nazionale; b) che tale attività venga espletata nell'interesse dell'Opera stessa. Ciò stante, per il godimento dell'agevolazione fiscale, non occorre soltanto che l'Opera, con la conclusione di un negozio giuridico, svolga la propria attività generica (specificata nell'art. 1 del ripetuto Regolamento), ma altresì che questa attività sia espletata nel proprio interesse » (dec. 16 maggio 1956 n. 82122, in *Riv. leg. fisc.* 1958, 1523).

della esenzione, che l'atto fosse compreso nell'attività istituzionale dell'ente (... « relativi all'attività » ...) b) la legge n. 1606 del 1926 ha mantenuto fermo il predetto requisito, ma lo ha ulteriormente specificato: « per quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. ». La formulazione aggiunta è ben precisa, rispetto alle precedenti leggi in materia; onde deve essere escluso che essa sia pleonastica, e riconoscere, invece, che in tal caso la norma ha posto la esigenza di un requisito ulteriore, rispondente, del resto, alla *ratio* della esenzione. Infatti negli atti bilaterali (come nella specie) o plurilaterali fra l'O.N.C. ed altri soggetti, poichè l'imposta è dovuta solidalmente da coloro che vi partecipano, e poichè l'esenzione dell'O.N.C., appunto in quanto soggettiva, non si estende agli altri partecipanti, occorre determinare in quali casi ed in quale misura la imposta, che è unica, debba ricadere a carico del soggetto che contratta con la O.N.C. A tal fine la legge n. 1606 del 1926 non ha dettato disposizioni particolari (quali si rinvenivano nell'art. 94, 1°, 2°, 3° comma della legge di registro, per i rapporti fra Stato e privati quanto alle esenzioni — anche esse di carattere soggettivo — concesse all'erario), ma ha assunto, come criterio individuante (e limitativo) dell'agevolazione, l'interesse dell'O.N.C. nel contratto (... « per quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. ») che equivale all'interesse rispettivo nel contratto, analogamente a quanto dispone l'art. 94, 4° comma, della legge di registro per gli atti non regolati espressamente dai commi precedenti.

La Corte del merito, pertanto, non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare il carattere soggettivo della esenzione concessa all'O.N.C., deducendone l'impossibilità di estendere la esenzione alla controparte. La Corte avrebbe dovuto, invece, dopo aver accertato se il contratto in esame rientrava nei fini istituzionali dell'ente (questione che la società afferma essere divenuta pacifica, ma in contrasto con la controparte), stabilire (sia pure, ove necessario, in via presuntiva) se l'interesse del-

Ma oltre a ciò, la sentenza in esame ha attribuito alla stessa formula « per quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. » un significato maggiore, riconoscendole efficacia normativa anche in relazione al diverso problema della incidenza della imposta fra le parti nel caso di contratti bilaterali o plurilaterali a cui partecipi l'O.N.C., e ciò in deroga al principio generale della inestensibilità dei privilegi soggettivi a persone diverse da quelle considerate dalla legge di favore.

Su tale punto appaiono però giustificate alcune riserve perchè, da un lato, nulla induce a ritenere che il legislatore, nel disciplinare l'O.N.C. e nel concederle agevolazioni fiscali di carattere soggettivo, abbia voluto agevolare anche coloro che contrattano con lei, e, da un altro lato, la analogia letterale che la Suprema Corte ha rinvenuto fra la detta formula e quella usata dall'art. 94, quarto comma, della legge di registro, non può giustificare una assimilazione del contenuto normativo delle due disposizioni, dato che l'art. 94 della legge di registro regola proprio e compiutamente la incidenza dell'imposta sui contraenti dello Stato, mentre l'art. 34 del decreto n. 1606 del 1926 dispone soltanto la agevolazione dell'O.N.C. e ne precisa

l'O.N.C. nel contratto medesimo, fosse esclusivo o concorresse con quello dell'altro contraente, al fine di stabilire la legittimità o meno della pretesa fiscale fatta valere (per l'intera imposta dovuta) nei confronti della società ricorrente. — (*Omissis*).

i limiti oggettivi con riferimento agli atti che realizzano l'interesse dell'Opera.

Sembra quindi più esatto il ritenere che, fermo il principio per cui l'agevolazione soggettiva dell'O.N.C. non giova mai a coloro che contrattano con lei, tale agevolazione compete alla stessa Opera per i soli atti che, oltre a rientrare in astratto nei suoi fini istituzionali, realizzino anche in concreto il suo effettivo interesse.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1670 - Pres. Marletta - Est. Milano - P. M. Di Majo (conf.) - Ferrerio (avv. Sequi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carusi).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Azione giudiziale - Precedente decisione definitiva della Commissione - Decisione della Commissione Centrale che cassa con rinvio - Non è tale.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22).

La definitività della decisione di una Commissione va intesa sotto il duplice profilo del rito e del contenuto sostanziale: sotto il primo aspetto è definitiva la decisione che, anche se impugnabile dinanzi ad altra commissione, è divenuta irretrattabile per mancanza di tempestiva impugnazione; sotto il secondo aspetto è definitiva la decisione che, risolvendo tutte le questioni insorte, esaurisce il processo tributario nella sede adita. Non è quindi definitiva ai fini della promovibilità dell'azione innanzi all'A.G.O. in materia di imposte dirette (art. 22 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639) la decisione della Commissione Centrale che, risolvendo una questione di tassabilità, cassa la decisione impugnata con rinvio ad altra Commissione (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, 34 legge 8 giugno 1936, n. 1231, 2 d.l. 19 ottobre 1944, n. 384 e 15 preleggi per aver la Corte di Appello, nell'accogliere l'eccezione d'inammissibilità dell'azione giudiziaria, siccome non spiegata nel termine di sei mesi dalla notificazione della decisione della Commissione Centrale delle imposte del 12 marzo 1962, ritenuto che gli

(1) Giurisprudenza pacifica: cfr. sentt. 3 febbraio 1968, n. 354 in questa *Rassegna*, 1968, I, 115; 21 giugno 1968, n. 2063, *ivi*, 498.

artt. 53 del citato Testo Unico e 34 della citata legge attribuiscono carattere definitivo al provvedimento con cui la Commissione Centrale delle imposte decide sull'esistenza di un reddito e sull'assoggettabilità dello stesso all'imposta di ricchezza mobile, mentre, ai fini della rituale proporsizione dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, le decisioni delle commissioni tributarie possono ritenersi definitive soltanto quando contengano il regolamento conclusivo delle liti tributarie.

Il motivo è fondato.

È appena necessario ricordare in proposito che, secondo il fermo orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema (sent. n. 2240 dell'8 agosto 1950, n. 1602 del 25 maggio 1959, n. 1718 del 9 giugno 1959 e n. 2063 del 21 giugno 1968), la definitività delle decisioni delle Commissioni tributarie deve essere intesa sotto il duplice profilo del rito e del contenuto sostanziale dell'emessa pronuncia. Sotto il primo aspetto devono considerarsi definitive tutte quelle decisioni le quali, pur essendo ammesso il ricorso ad altra Commissione, siano divenute definitive per mancanza d'impugnazione. Sotto il secondo aspetto, invece, si hanno da intendere per definitive le decisioni che, risolvendo tutte le questioni insorte, sia in fatto che in diritto, esauriscono il processo tributario nella sede adita.

Alla stregua di tale principio, che, in materia di imposte, trova giustificazione e fondamento negli artt. 53 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 e 120 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, non può essere considerata definitiva e, pertanto, autonomamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la decisione della Commissione centrale, che, ritenendo tassabile, in punto di diritto, un certo cespite o reddito, rimetta gli atti alle Commissioni competenti per il giudizio di merito perchè accertino, in fatto, la sussistenza dei presupposti e degli elementi dell'imposizione, giacchè soltanto attraverso la pronuncia su tali questioni viene a formarsi la definizione del rapporto tributario che può formare oggetto di giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Nè può ritenersi, come si è ritenuto dall'impugnata sentenza, che la decisione della Commissione centrale sul punto di diritto sia suscettibile di passaggio in giudicato, restando precluso l'esame del giudice ordinario, in difetto di gravame entro il termine di sei mesi, giacchè per lo specifico contenuto di tale pronuncia, che non esaurendo il processo tributario, non assume definitività, le questioni così risolte possono essere sempre sollevate nuovamente con la domanda giudiziale che sia proposta avverso la decisione che concluda e definisca tale procedimento.

Neppure ad indurre in diverso avviso vale il richiamo fatto dalla impugnata sentenza al disposto dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

Con tale disposizione infatti, come fu già osservato con la richiamata decisione n. 2442 del 1950, non si è inteso punto innovare al sistema

fissato con gli artt. 53 del t.u. del 1877 e 120 del relativo regolamento per il computo del termine di sei mesi entro i quali è consentito il ricorso all'autorità giudiziaria, ma unicamente stabilire che le decisioni della Commissione centrale che chiudono il processo in sede amministrativa, se non sono notificate nei 3 mesi dal giorno in cui pervengono diventano inoppugnabili per la finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica. Precetto questo ultimo che non modifica punto le norme precedenti, ma che va riferito ed inquadrato proprio con quanto dispone l'art. 107 del citato regolamento.

Pertanto, nel caso di specie, poichè la decisione della commissione centrale del 12 marzo 1962, non definiva la controversia in sede amministrativa essendosi limitata a riconoscere la legittimità dell'operato accertamento, risolvendo così la questione dell'*an debeatur* e rinviando alla commissione provinciale per la liquidazione del *quantum*, consegue che la decisione che chiudeva la controversia tributaria in sede amministrativa fu unicamente la decisione della stessa commissione centrale del 4 novembre 1964 che rigettò il gravame del Ferrerio avverso la pronuncia emessa dalla commissione provinciale in sede di rinvio. Ed essendo stata quella decisione notificata il 12 febbraio 1965 nessun dubbio può sorgere sulla tempestività e ritualità dell'azione giudiziaria promossa con la citazione del 9 agosto 1965. Si deve pertanto affermare la proponibilità dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria dell'azione che la corte di merito, confermando la decisione del Tribunale, ha invece escluso; e ciò importa che la impugnata decisione deve essere annullata con rinvio della controversia ai sensi dell'art. 383 ult. comma c.p.c. ai giudici di primo grado i quali dovranno esaminare la proposta questione concernente la esistenza o meno nel caso in esame, di un reddito tassabile e, se del caso, quella concernente la determinazione del tributo, che forma oggetto del secondo motivo del ricorso che resta, pertanto, assorbito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 ottobre 1970, n. 1837 - Pres. Pece - Est. D'Orsi - P. M. Chirò (conf.) - S.p.Az. Domus Julia (avv. Romanelli, Locati) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Estensione agli uffici e negozi - Interpretazione dei termini « uffici e negozi ».

(L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; L. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 1; L. 2 dicembre 1967, n. 1212).

Nell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, mentre il termine « abitazioni » deve ritenersi usato in senso proprio, in quanto il le-

gislatore ebbe indubbiamente la finalità di incoraggiare la ricostruzione delle abitazioni per le classi non abbienti, i termini « uffici e negozi » vanno interpretati in senso lato, per comprendere quei locali facenti parte di un fabbricato per abitazioni, capaci di produrre un reddito proprio, diversi dalle case di abitazione e comunemente ad esse non assimilabili, nei confronti dei quali la concessione delle agevolazioni fiscali è subordinata alla ricorrenza di un determinato rapporto tra la loro superficie e quella dei piani sopra terra. E tra essi, quindi, ben può rientrare un magazzino o un laboratorio artigianale (1).

(1) Sul concetto di uffici e negozi in materia di agevolazioni per l'edilizia.

In materia di agevolazioni fiscali per l'edilizia, l'art. 1 della legge interpretativa 6 agosto 1962, n. 1493 così dispone:

« Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso... sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando a quest'ultimi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopra terra ».

Evidentemente il termine « uffici e negozi » rappresenta piuttosto un genere che non una specie, per cui la giurisprudenza (specie in sede di commissioni tributarie) è stata chiamata più volte ad esprimersi al riguardo in occasione di singole fattispecie.

Anche la Cassazione, con la sentenza in rassegna, è stata investita dello stesso problema ed al riguardo si è espressa nel senso che con i termini « uffici e negozi » si intendono *quei locali capaci di produrre un reddito proprio, diversi dalle case di abitazione*.

Se con riferimento al caso deciso la decisione può anche apparire esatta, qui interessa l'affermazione del principio generale, che lascia alquanto perplessi.

Infatti, se per « locali destinati a uffici e negozi » deve intendersi qualsiasi locale diverso dall'abitazione, sarebbe naturale conseguenza che l'agevolazione si debba estendere anche al locale destinato, per esempio, a cinematografo, quando questo (non è infrequente il caso) si trovi alla base di un fabbricato destinato a case di abitazione.

Ora non vi è chi non veda come, per quanto si voglia interpretare estensivamente la norma su citata, una siffatta affermazione di principio va oltre la *ratio legis*, intesa questa come volontà del legislatore ovvero come contenuto obiettivo della norma stessa alla stregua di una interpretazione dinamica ed evolutiva nella realtà storica e sociale del momento (v. BERTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici*, pag. 31 e segg.).

Nè, d'altra parte, è dato rinvenire le ragioni di un tale orientamento, perchè la sentenza in rassegna ne dà una motivazione *per relationem*, riportando come precedente la decisione della stessa Cassazione 21 dicembre 1964, n. 2947.

Consultando quest'ultima sentenza, vediamo che al riguardo così si esprime:

« Invero, anche i locali destinati ad autorimesse ed a magazzini possono usufruire della esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, in quanto essi o costituiscono pertinenze delle singole case di abitazione, e sono soggetti al trattamento fiscale di queste ultime, o servono,

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di ricorso la s.p.a. Domus Julia, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 408 del 1949 e dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. si duole che la Corte di appello abbia negato l'applicazione dei benefici fiscali all'atto di acquisto dell'area edificatoria — per la parte corrispondente al seminterrato — sotto il profilo che questo era suscettibile di usi diversi da quelli di abitazione, uffici o negozi. La ricorrente afferma che l'espressione « case di abitazione » (non di lusso) adottata dal legislatore per indicare l'oggetto del beneficio dell'esonero o della riduzione di determinate imposte, sarebbe stata usata in senso omnicomprensivo per indicare la destinazione

comunque, *all'esercizio di una impresa* e rientrano nell'ampia categoria dei « locali destinati ad uffici e negozi », prevista dal legislatore per comprendere quei locali facenti parte di un fabbricato per abitazioni, capaci di produrre un reddito proprio, diversi dalle case di abitazione, e, comunque, ad esse non assimilabili, nei confronti dei quali la concessione delle agevolazioni fiscali è subordinata alla ricorrenza di un determinato rapporto tra la loro superficie e quella totale dei piani sopra terra » (la massima della sentenza leggesi in questa *Rassegna*, 1965, I, 202, la motivazione è pubblicata in *Foro It.* 1965, I, 1071).

Quindi, anche qui troviamo una apodittica affermazione, secondo la quale i locali destinati a uffici e negozi sono quelli che servono comunque all'esercizio di un'impresa, dal che dovrebbe addirittura dedursene che in tale nozione rientrerebbero anche gli opifici industriali.

Ora, se nell'agevolazione debbano rientrare (sia pure nella prevista proporzione) tutti i locali diversi dagli appartamenti per abitazione indipendentemente dalla destinazione cui sono funzionalmente adibiti, viene spontaneo domandarsi perchè la legge abbia usato l'espressione "locali destinati ad uffici e negozi" e non già "locali destinati ad ogni altro uso".

È d'uopo pertanto interpretare la norma in argomento secondo i normali criteri di ermeneutica, e cioè « ricercare l'interpretazione letterale della norma, tendente a determinare il significato delle parole che costituiscono la norma stessa, considerandole anche in relazione alla loro connessione; si dovrà tuttavia tener conto altresì di quella che è la *ratio legis*, la quale potrà anche portare ad una interpretazione estensiva, ovvero ad una interpretazione restrittiva, rispetto alla apparente interpretazione letterale » (così ALESSI-STAMMATI, *Ist. Dir. Trib.*, n. 14, pag. 21).

Occorre al riguardo anzitutto tenere presente che ci troviamo di fronte ad una norma che, prevedendo e regolando benefici fiscali, deve considerarsi eccezionale e pertanto non suscettibile di interpretazione analogica (giurisprudenza costante, v. per tutte Cass. 28 giugno 1966, n. 1674, in *Giust. Civ.*, 1966, 1248).

E sebbene le Sezioni Unite (v. sentenza 11 aprile 1958, n. 1191, in *Riv. leg. fsc.*, 1958, 1256; v. inoltre Cass. 12 dicembre 1967, n. 2933, in questa *Rassegna* 1968, I, 250 e giurisprudenza citata in nota) abbiano precisato che le norme, le quali concedono agevolazioni fiscali, debbono ritenersi di stretta interpretazione, potendosi ricorrere alla interpretazione estensiva solo quando si è certi che « nel caso non espressamente regolato dal legislatore, ricorrono i motivi e le finalità che giustificano l'identica soluzione giuridica »,

strutturalmente naturale e prevalente dello stabile e comprenderebbe per necessità costruttive e funzionali anche taluni accessori come le autorimesse, i magazzini e i vani del seminterrato.

Le agevolazioni fiscali — continua la ricorrente — sarebbero estese alle case non di lusso, nelle quali vi siano vani non adibiti ad abitazione, bensì ad altri usi, quali uffici o negozi, purchè costituiscano effettive pertinenze o se anche considerati in via autonoma, non assurgano a proporzione di notevole entità. E nella specie il beneficio competerebbe, trattandosi di casa di abitazione non di lusso, con uffici e negozi, in cui i magazzini o vani del seminterrato costituirebbero la modestissima percentuale accessoria del 6 % di tutta la costruzione.

Il mezzo è fondato.

tuttavia la più recente giurisprudenza tende a porre come regola l'interpretazione estensiva in materia di benefici fiscali, e la sentenza in rassegna non manca di avvertire che « i termini uffici o negozi vanno interpretati in senso lato ».

Ma ai fini dell'agevolazione, è bene precisare che, per quanto lata possa essere l'interpretazione, sempre di uffici o negozi deve trattarsi, perchè se si vuol estendere l'applicazione del beneficio anche a locali che tali non sono, si cade nell'interpretazione analogica o integrativa (sulla integrazione della legge v. BERLIRI, *Principi di dir. trib.*, 1967, vol. I, pag. 143 e segg.) facendo rientrare nella norma fattispecie che in essa non erano previste. In altri termini, si cercherebbe non già di interpretare ciò che il legislatore ha detto, ma di indovinare quello che avrebbe detto se avesse previsto il caso (v. BERLIRI, op. cit., pag. 152 e CARNELUTTI, *Teoria Generale del diritto*, citato dallo stesso BERLIRI).

Ora tale processo interpretativo (o integrativo) non è assolutamente legittimo in materia di norme agevolative (che sono eccezionali), perchè se una fattispecie non è prevista non occorre colmare un vuoto legislativo, ma semplicemente applicare la regola generale, cioè il normale trattamento tributario.

Come la sentenza in rassegna riconosce, l'agevolazione in argomento ha avuto la finalità di incrementare la costruzione delle case di abitazione.

Trattasi di una finalità cui il legislatore è stato sempre particolarmente sensibile, tanto è vero che già con la legge organica di registro, all'art. 43 della Tabella Allegato B, era concessa la riduzione a metà dell'imposta per gli « atti di compravendita di fabbricati nuovi o radicalmente riattati ad uso di abitazione, ivi comprese le botteghe a piano terreno che siano vendute insieme a tutto il fabbricato al medesimo acquirente ».

Quindi in origine non si usava il termine « negozi » bensì quello di « botteghe »; gli uffici non erano previsti.

Successivamente con la legge 2 luglio 1949 n. 408 l'agevolazione è stata estesa anche agli uffici e il termine « botteghe » è stato sostituito con « negozi »: recita infatti l'art. 13 « le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi ».

Le ulteriori leggi interpretative (6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212) si sono occupate solamente della proporzione che questi locali dovevano avere con gli appartamenti di abitazione, ma è stata sempre mantenuta ferma l'espressione « uffici e negozi ».

La Corte d'appello ha fondato la propria motivazione sulla premessa, sostanzialmente esatta, che il legislatore con la legge in questione si era proposto la finalità di stimolare l'edificazione di case che soddisfacessero alla domanda collettiva di abitazioni non di lusso e che per facilitare la realizzazione di tale fine aveva consentito solo in via di eccezione che taluni vani potessero essere destinati anche ad uffici e negozi. Sviluppando tale premessa, poi, per negare l'applicazione del beneficio al caso di specie si servì di due argomentazioni entrambe erranee. La Corte di merito infatti, affermò in primo luogo che il seminterrato in parola, pur rientrando nella proporzione voluta dalla legge, non poteva godere dell'agevolazione fiscale, in quanto per le sue caratteristiche poteva essere adibito a destinazione del tutto diversa da quella dell'abita-

Resta ora da considerare se il termine « negozi » altro non rappresenti che l'originario termine « botteghe » ovvero se questo mutamento di espressione sia stato dettato da particolari fini.

Se leggiamo la relazione ministeriale alla legge 2 luglio 1949, n. 408 si dovrebbe concludere che il termine « negozi » sta per « botteghe ». E infatti il Ministro così riferisce:

« Le altre agevolazioni fiscali e tributarie, che si propone di concedere allo scopo di incrementare la costruzione di nuove case, consistono:

..... c) nella riduzione dell'imposta di registro (alla metà) e di quella ipotecaria (al quarto) per i trasferimenti di case di nuova costruzione che avvengano entro 4 anni dalla dichiarazione di abitabilità o dalla effettiva abitazione, escludendo peraltro da tale agevolazione la vendita di botteghe che non sia contestuale al trasferimento dell'intero fabbricato o la vendita isolata di botteghe che costituiscano unità economiche a sè stanti ».

Nè ci sembra che le Sezioni Unite della Cassazione si discostino da una siffatta interpretazione.

Infatti, nella sentenza 20 giugno 1969, n. 2176 (in questa *Rassegna* 1969, I, 552), le predette Sezioni Unite hanno, con diffusa ed esauriente motivazione, considerato la portata e il contenuto delle agevolazioni fiscali in relazione agli uffici e negozi.

E, nella compiuta disamina della norma agevolativa non si è mancato di definire i concetti di « uffici » e « negozi ».

Per usare le testuali parole della sentenza sono stati ritenuti uffici i locali destinati « a sede di attività professionali e simili » mentre negozi sono stati ritenuti i « locali di vendita al pubblico ».

Al di là di questi limiti non è legittimo andare, perchè non solo si cade nell'interpretazione analogica (vietata come detto in materia di norme agevolative), ma si va contro lo spirito della legge.

Che l'espressione « uffici e negozi » non stia a significare locali che abbiano qualsiasi altra destinazione diversa dalla abitazione era già stato posto in evidenza dalla stessa Cassazione nella sentenza 6 maggio 1960, n. 1030 (in *Giur. It.* 1961, I, 1, 32), la quale ha puntualizzato che la legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, adottando lo stesso principio della legge nazionale (cit. art. 13 legge 2 luglio 1949, n. 408), ha peraltro esteso l'agevolazione « anche alle ipotesi in cui i locali compresi nell'edificio destinato ad abitazione siano adibiti ad uso diverso da quello di negozi ed uffici ».

zione, uffici e negozi e, in secondo luogo, che solo se fosse risultata accertata una destinazione del vano a magazzino di uno dei negozi dello stabile (nel senso, cioè, di locale adibito al deposito o alla conservazione di merci o materiale riguardanti l'esercizio del negozio), con interpretazione estensiva, si sarebbe potuta applicare l'agevolazione tributaria.

Ora così ragionando la Corte di appello ha finito col porre sullo stesso piano l'uso dei locali ad abitazione, uffici e negozi, quasi che tutte e tre queste destinazioni rientrassero nella finalità agevolatrice della legge, laddove, mentre il termine abitazioni deve ritenersi usato in senso proprio, in quanto il legislatore ebbe indubbiamente la finalità di incoraggiare la ricostruzione delle abitazioni per le classi non abbienti, i termini « uffici e negozi » vanno interpretati in senso lato, per compren-

Infatti la legge regionale accorda il beneficio fiscale agli « edifici destinati ad abitazione civile che non abbiano il carattere di lusso... ed anche se comprendono ambienti al piano terra *da adibirsi a negozio o ad altro uso* ».

Quanto sopra sta a significare che in un fabbricato, in prevalenza destinato ad abitazione, possono esistere dei locali che abbiano una destinazione diversa da quella di uffici e negozi, i quali, secondo la legge nazionale, non sono compresi nell'agevolazione.

È perciò compito dell'interprete nelle singole fattispecie accertare, ai fini delle agevolazioni fiscali, se i locali non destinati ad abitazione rientrano (anche con interpretazione lata) nel concetto di uffici e negozi, secondo la definizione che esattamente rinveniamo nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 2176/1969.

Ma è assolutamente contrario ai principi di ermeneutica affermare che, una volta che esista la proporzione determinata dalla legge 2 ottobre 1962, n. 1493 (interpretata autenticamente dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1212), l'agevolazione spetti in ogni caso indipendentemente dalla destinazione data ai locali diversi dagli appartamenti di abitazione.

Diversamente si dovrebbe ritenere, come peraltro è stato sostenuto (RICH, *Applicabilità dell'imposta di consumo sui magazzini anche se compresi in case non di lusso*, in *Dir. Prat. Trib.* 1960, II, 462) che il termine usato dal legislatore sia esemplificativo, essendosi nominati gli uffici e i negozi quali fattispecie più frequentemente ricorrenti in pratica.

Una siffatta conclusione, in aperto contrasto con l'interpretazione storica e giurisprudenziale della agevolazione di che trattasi, non potrebbe più reggersi di fronte alle leggi interpretative n. 1493 del 1962 e n. 1212 del 1967, le quali hanno mantenuto ferma l'espressione « uffici e negozi », anzi, in particolare la legge del 1967 ha posto una distinzione tra questi due tipi di locali, ritenendo che solamente i negozi non debbano superare il quarto dei piani sopra terra. Inoltre se l'espressione « uffici e negozi » fosse esemplificativa, non sarebbe mancata l'occasione al legislatore di specificarlo, avendone avuta l'occasione in ben due leggi interpretative sull'argomento.

Ora che una elencazione sia esemplificativa, specie in materia di agevolazioni fiscali, deve risultare dal tenore stesso della norma; trattandosi, giova ripetere, di norme eccezionali.

dere — come questa Corte ha già affermato (sent. 21 dicembre 1964, n. 2967) — quei locali facenti parte di un fabbricato per abitazioni, capaci di produrre un reddito proprio, diversi dalle case di abitazione e comunemente ad esse assimilabili, nei confronti dei quali la concessione delle agevolazioni fiscali è subordinata alla ricorrenza di un determinato rapporto tra la loro superficie e quella dei piani sopra terra. E tra essi, quindi, ben può rientrare un magazzino o un laboratorio artigianale.

La possibilità di inserire nella costruzione anche locali destinati ad uffici o negozi è, infatti, diretta unicamente a favorire la sollecita costruzione di case di abitazione, sia con il rendere possibile la creazione di esercizi di vendita di generi necessari alla vita dei nuovi abitanti — come accade ad esempio nella costruzione di interi quartieri — e sia con il rendere più vantaggiosa economicamente l'attività edilizia, consentendo la limitata costruzione di locali, che, avendo una destinazione commerciale, possono dare un maggior reddito.

Così l'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 che ha esteso le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione agli edifici contemplati dall'art. 2 comma II R. D. 21 giugno 1938, n. 1094 dove tali edifici sono così testualmente indicati: « gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandi, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili ».

Per altri esempi di norme esemplificative v. BERLINI (op. cit. pag. 137 e segg.).

Quando però le disposizioni di agevolazione fiscale indicano in maniera specifica le fattispecie previste, il voler andare oltre il *nomen uris*, significa voler far un procedimento di interpretazione analogica, che non è consentito.

Così quando la stessa legge 2 luglio 1949, n. 408 concede la riduzione ad un quarto delle imposte di registro per « i contratti di mutuo stipulati per le costruzioni » di case di abitazione, il trattamento di favore sarà solamente applicabile al contratto di mutuo, ma non può estendersi a negozi diversi, benchè collegati, come ad es. al negozio di quietanza che verrà formato al momento della estinzione del mutuo (così Cass. 27 maggio 1963, n. 1397, in *Riv. Leg. Fisc.* 1963, 1962).

Ogniquale volta si è voluto affermare che l'espressione « uffici e negozi » ha un carattere esemplificativo, ci sembra che non si siano tenute presenti le soluzioni abnormi che ne sarebbero derivate (esempi citati del cinematografo, degli opifici industriali), ma si sia avuto riguardo a quei locali utilizzati per laboratori artigiani, che trovano la loro sede nei locali destinati a negozi (v. Dus, *Concetto di casa di abitazione agli effetti della legge Tupini*, in *Dir. Prat. Trib.* 1964, II, 18).

Ora, per giustificare che le agevolazioni si applicano ai casi in cui i locali abbiano la destinazione funzionale di negozi, anche se accidentalmente vengano adibiti ad un uso diverso, non è assolutamente necessario giungere ad affermare che per « uffici e negozi » si debbano intendere tutti i locali diversi dalle abitazioni indipendentemente dalla loro natura.

Una siffatta interpretazione è contraria allo spirito, oltre che alla lettera della legge e porrebbe il problema di chiedersi perchè mai il

Lo stesso errore di sostanziale assimilazione appare nella seconda argomentazione, in cui la Corte del merito ha fatto richiamo al concetto di accessorietà. Questo criterio, infatti, può essere valido per quanto riguarda un locale suscettibile di reddito proprio, che venga ad assumere il ruolo di una pertinenza dell'abitazione (es. autorimessa); ma è superfluo per i locali adibiti a magazzino, deposito, laboratorio e simili perchè essi, inerendo all'esercizio di un'impresa, già di per sé fanno parte dell'ampia categoria dei locali destinati ad uffici e negozi e non compromettono il diritto all'agevolazione fiscale, purchè rientrino — come nella specie ha accertato il giudice di merito — in quel rapporto proporzionale, fissato da ultimo dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1212, che è veramente fondamentale per la concessione o l'esclusione del beneficio. Infatti il ritenere che un locale destinato a magazzino o laboratorio possa godere dell'agevolazione fiscale solo se sia strutturalmente destinato a « servire » un determinato negozio dello stabile costituisce un'interpretazione restrittiva della legge, che in quanto contrastante con la sua ratio è sicuramente errata. — (*Omissis*).

legislatore (che pure ha ritenuto nella materia d'intervenire ben due volte a far opera d'interpretazione autentica) alla espressione « uffici e negozi » non abbia aggiunto quella di « locali destinati ad altro uso » come ha fatto il legislatore siciliano. Ciò vuol dire, come ha ritenuto la Cassazione nella citata sentenza n. 1030 del 1960, che l'ambito di applicazione dell'agevolazione prevista nella legge nazionale è minore rispetto a quello previsto nella legge regionale.

D'altra parte, giova ripeterlo, le Sezioni Unite nella recente decisione n. 2176 del 1969 hanno espressamente specificato i termini in questione, ed è auspicabile che siffatto orientamento venga tenuto presente, onde evitare che, per giustificare singole fattispecie particolari, si giunga ad affermazioni di carattere generale che potrebbero fuorviare da una retta e puntuale applicazione delle norme relative alle agevolazioni di che trattasi.

G. STIPO

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1854 - Pres. Giannattasio - Est. Perrone Capano - P. M. Antoci (conf.) - Soc. Viobella c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Masi).

Imposta di ricchezza mobile - Soggetti tassabili in base al bilancio - Accertamento - Inattendibilità del bilancio - Presunzioni.

(L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 20).

In base all'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sostanzialmente conforme agli artt. 119 e 120 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, i poteri della Finanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile dei

soggetti tassabili in base a bilancio si esercitano in una duplice direzione: a) per la rettifica del bilancio che, anche da dati ed elementi raccolti al di fuori di esso, risulti inesattamente impostato; b) per l'accertamento del reddito induttivo o sintetico (extra bilancio) in base alla situazione economica dell'azienda, quando vi sia fondata presunzione di frode fiscale, che si verifica allorchè talune operazioni sociali non risultino iscritte in bilancio o vi siano iscritte sotto falsa voce. La presunzione di verità che assiste i bilanci delle società per azioni può essere neutralizzata dalla presunzione di frode fiscale (1).

(Omissis). — Col primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, e dell'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che sia stata ritenuta, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, l'esistenza di finanziamenti non risultanti dal bilancio sociale. Essa sostiene che la legge consente di presumere l'esistenza di un reddito, tassabile con l'imposta di ricchezza mobile, anche quando dal titolo non risulti stipulato alcun interesse (art. 50 del testo unico del 1877), ma non consente di presumere l'esistenza del titolo, quale atto costitutivo della relativa obbligazione. Nel caso in esame — aggiunge la ricorrente — l'amministrazione finanziaria non è pervenuta all'accertamento del reddito attraverso l'individuazione di un titolo e l'interpretazione dello stesso come contratto di mutuo, ma ha « creato artificialmente l'esistenza di un mutuo », senza che esistesse alcuna convenzione o atto costitutivo su cui indagare e senza identificare i mutuanti, sui quali dovrebbe gravare, in via di rivalsa, l'imposizione tributaria di cui trattasi.

Il motivo è infondato.

È da premettere che nel caso in esame, discutendosi di fatti avvenuti anteriormente al gennaio 1960, sono applicabili le disposizioni dell'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e non quelle (che, del resto, sono sostanzialmente conformi) degli artt. 119 e 120 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1960, (art. 277) e che dalla stessa data ha abrogato (art. 288 lett. c) l'art. 20 della legge n. 1231 del 1936.

Quest'ultima disposizione di legge, applicabile alla fattispecie, detta i criteri per la esatta determinazione dei redditi propri delle società

(1) Decisione da condividere pienamente. Sul potere di accertare il reddito in via sintetica in caso di frode cfr. Cass. 3 ottobre 1968, n. 3075, citata nel testo, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1032. Sulla dimostrazione presuntiva della frode fiscale v. Cass. 7 gennaio 1965, n. 36 (*Foro it.*, 1965, I, 10).

ed enti tassabili in base al bilancio per l'imposta di ricchezza mobile. Essa attribuisce agli uffici delle imposte non solo la facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili, ma anche quella di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti, anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare le impostazioni inesatte e determinare in tal modo il reddito effettivo. E qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, attribuisce agli uffici delle imposte la facoltà di determinare il reddito, da assoggettare a tributo, in base alla situazione economica dell'azienda, desunta dagli elementi e dai dati all'uopo acquisiti.

La legge, dunque, prevede e disciplina due ipotesi nettamente diverse: a) quella della inesatta impostazione di bilancio, che risulti dagli elementi e dai dati concreti raccolti dall'ufficio anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, nel qual caso l'amministrazione finanziaria procede alla rettifica delle impostazioni inesatte, o meglio alla rettifica del relativo reddito, analiticamente accertato; b) quella della fondata presunzione di frode fiscale, che legittima l'accertamento induttivo o sintetico (extra bilancio), in base alla situazione economica dell'azienda.

In aderenza a tali disposizioni, è giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, recentemente riaffermata con sentenze 3 ottobre 1968, n. 3075 e 4 ottobre 1968, n. 3098, che il bilancio delle società per azioni, essendo assistito da presunzione di verità, rappresenta la base normale per la determinazione del reddito netto da assoggettare all'imposta di ricchezza mobile, ma quando il bilancio si presenta inattendibile, perchè una parte delle operazioni sociali non risulta contabilizzata, per cui v'è fondato motivo di ritenere che esso non rispecchi la reale situazione economica dell'azienda, legittimamente l'amministrazione finanziaria procede ad accertamento induttivo (extra bilancio), ai fini della determinazione del reddito tassabile (non riportato in bilancio).

Questa Suprema Corte ha avuto altresì occasione di precisare (sentenza 14 agosto 1959, delle sezioni unite) che la presunzione di verità da cui sono assistiti i bilanci delle società per azioni, può essere neutralizzata da una ragionevole presunzione di frode fiscale, la quale deve ricavarsi da elementi probatori idonei a formare un sicuro convincimento, non essendo all'uopo sufficienti « indizi astratti, non procedenti da fatti obiettivamente certi, in quanto desunti da informazioni incontrollabili, o semplicemente da criteri comparativi, o altrimenti da considerazioni di ordine generale e aprioristico ». In altri termini, la frode fiscale può essere ritenuta anche sulla base di presunzioni, purchè queste abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 cod. civ., così da garantire un accertamento probatorio fondato su elementi di obiettiva certezza e concretezza.

Ora, nella specie, non ricorreva (come mostra di ritenere la ricorrente) un caso di mera inesattezza di impostazioni di bilancio, soggette a rettifica in via analitica, ma un caso di fondata presunzione di frode, tale da legittimare l'accertamento induttivo. Ricorreva, più precisamente, il caso di operazioni sociali (sovvenzioni alla società) in parte non iscritte in bilancio ed in parte iscritte sotto falsa voce, come risultava da circostanze di fatto obiettive, ritenute idonee (secondo quanto più oltre si dirà) a dare la dimostrazione di una frode fiscale per occultamento di partite contabili.

Non giova opporre (come oppone la ricorrente nella sua memoria) che la frode fiscale non fu contestata con l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 20, ultima parte, della citata legge del 1936, e non poteva, perciò, ritenersi operante. Siffatta eccezione, non sollevata nel giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione, dato che essa comporta accertamenti ed apprezzamenti di fatto, non consentiti in sede di legittimità.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato, poichè, alla stregua di quanto si è detto, deve ritenersi legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n. 1231 del 1936, l'accertamento a mezzo di valide presunzioni di finanziamenti a favore di una società per azioni (tassabile in base al bilancio), qualora ricorra una fondata presunzione di frode fiscale, per essere stata occultata l'esistenza dei finanziamenti, non iscritti in bilancio o iscritti sotto falsa voce. Inesattamente la ricorrente afferma che nel caso in esame si è presunto non solo il reddito, ma anche il titolo da cui il reddito derivava. L'esistenza del titolo non è stata presunta, ma accertata a mezzo di presunzioni aventi i requisiti all'uopo necessari, ciò che dalla legge è consentito. Se così non fosse, basterebbe non iscrivere nel bilancio e nelle scritture contabili un'operazione sociale, produttiva di reddito, per rimanere esonerati dalla relativa imposizione tributaria; il che è palesemente insostenibile. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1944 - Pres. Giannattasio - Est. Valore - P. M. De Marco (conf.) - Branchi (avv. Mango) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato De Francisci).

Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Trasferimento di area in cambio di appartamento da costruire - Permuta - Trattamento fiscale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 51; L. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 17).

Il contratto con il quale una parte trasferisce all'altra un'area destinata a costruzioni di case di abitazione non di lusso e quest'ultima in corrispettivo trasferisce alla prima una porzione dell'edificio che costruirà

non può rientrare nè nel concetto di vendita nè in quello di appalto, perchè per ambedue questi contratti la controprestazione deve essere costituita da una somma di denaro. Il contratto va quindi qualificato come permuta di cosa presente con bene futuro nella quale, mentre il trasferimento dell'area edificabile può godere dell'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (agevolazione concessa per « l'acquisto » nella cui lata accezione rientra ognuno dei casi previsti nell'art. 922 c. c.), il trasferimento dell'alloggio da costruire non può fruire dell'agevolazione dell'art. 17 applicabile solo agli alloggi già costruiti e dichiarati abitabili o abitati (1).

(*Omissis*). — Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 legge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione agli artt. 1472, 1552, 1655 c. c., sostenendo che alla convenzione in contesa sarebbero applicabili i benefici previsti dalla suddetta legge n. 408, in quanto essa non concreterebbe lo schema della permuta, bensì quello tipico dell'appalto, posto che la prestazione a carico dell'acquirente dell'area non era costituita da un semplice « dare » ma da un « fare », e cioè dal compimento di un'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio; che, anche ad escludere — stante l'assenza di un corrispettivo in denaro — l'appartenenza dell'atto allo schema legale dell'appalto, l'atto medesimo concreterebbe un contratto innominato, cui, in considerazione della destinazione dell'area ceduta alla costruzione di un edificio con le caratteristiche previste dall'art. 13 della legge citata, sarebbero comunque applicabili i detti benefici.

La censura è priva di fondamento.

Questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito (da ultimo: Cass. 8 novembre 1969, n. 3652; 30 ottobre 1969, n. 3616; 30 maggio 1969, n. 1938) che l'accertamento dell'effettiva volontà negoziale delle parti costituisce un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, se risulta compiuto alla stregua delle regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e segg. c. c. mediante una motivazione scevra da vizi logici e da errori giuridici. E, poichè i poteri della Commissione Centrale delle Imposte, quando giudica in sede di legittimità, non si identificano con quelli che, nella giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione, ma si estendono anche all'accertamento dei fatti che costituiscono la premessa per l'applicazione della legge, corrispondendo piuttosto ai poteri dei giudici ordinari di merito in materia tributaria (Cass. 19 luglio 1965, n. 1621), l'apprezzamento della Commissione Centrale che, nel contratto

(1) Viene confermato un orientamento già chiaramente delineato con la sent. 30 marzo 1967 n. 683 (*Giur. It.*, 1967, I, 770). Per l'applicabilità della agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408 al negozio di acquisto dell'area edificabile cfr. Cass. 26 ottobre 1968 n. 3576, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1058.

de quo, ha ravvisato una permuta di una cosa presente (l'area edificabile) contro una cosa futura (le costruzioni da realizzare) si sottrae al sindacato di legittimità, essendo sorretto da motivazione, sia pure succinta, immune da vizi.

Nè, così individuando la figura negoziale che i contraenti hanno effettivamente voluto porre in essere, la Commissione è incorsa in alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in quanto si è conformata alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio.

Il contratto con il quale una parte trasferisce all'altra un'area destinata a costruzioni di case di abitazione non di lusso e quest'ultima, in corrispettivo, trasferisce alla prima uno o più degli alloggi che costruirà, è molto diffuso ed è stato qualificato ora permuta ora appalto, ora vendita, ora permuta scindibile in compravendita ed appalto, ora contratto innominato della categoria « *do ut des* » o « *do ut facias* », nel tentativo di farlo rientrare o di escluderlo dalle agevolazioni fiscali previste dalla richiamata legge n. 408.

Deve, però, escludersi che, in ordine a siffatto negozio, si possa parlare di compravendita, sia come qualificazione giuridica di tutto il contratto, sia come qualificazione di quella parte di esso relativa al trasferimento dell'area edificabile, atteso che nella compravendita, il corrispettivo del trasferimento della proprietà della cosa o di un altro diritto è il prezzo, cioè il pagamento di una somma di denaro.

Ove tale elemento essenziale faccia difetto, si avrà altro contratto, tipico o atipico.

Nè varrebbe obiettare che il corrispettivo del trasferimento della proprietà della cosa o del diritto può essere costituito non soltanto dal denaro, giacchè in tali casi si avrà vendita solo se la parte del corrispettivo in denaro sia prevalente, mentre in caso contrario si potrà avere permuta o altro contratto.

Analoghe considerazioni si attagliano all'appalto.

Anche per esso il corrispettivo che il committente deve all'appaltatore per il compimento dell'opera o del servizio che questi assume con organizzazione di mezzi necessaria e con gestione a proprio rischio, è costituito da denaro. In tali sensi è fermo l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza. Per cui tutte le volte che sia stato pattuito un corrispettivo diverso si avranno altre figure contrattuali, magari atipiche, rientranti negli schemi « *do ut facias* » o « *facio ut facias* ».

Nel caso in esame si ha certamente una permuta di cosa presente con bene futuro, come ha già ritenuto, in analoghe fattispecie, questo Supremo Collegio (Cass. 30 marzo 1967, n. 683; 27 marzo 1963, n. 749; 21 dicembre 1962, n. 3398, ecc.).

Le parti, infatti, hanno voluto realizzare il sinallagma contrattuale fra due prestazioni di dare, e quindi lo schema tipico del contratto di permuta, quale è stato configurato dal legislatore. Gli ulteriori obblighi

di *facere* posti a carico di una delle parti, ossia la costruzione dell'edificio sull'area permutata, sono secondari e preparatori di detto scambio reciproco. Vi è dunque un'unico regolamento di interessi volto ad attuare il reciproco trasferimento di beni e tale assetto si realizza appunto attraverso il contratto di permuta; gli obblighi di fare che gravano su uno dei permutanti hanno carattere accessorio e costituiscono delle modalità del trasferimento della cosa futura.

Ciò posto, non rimane che esaminare le conseguenze di natura tributaria — che, peraltro, il ricorrente non contesta — derivanti dalla qualificazione giuridica del contratto posto in essere.

Ai sensi dell'art. 51 della legge organica sull'imposta di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica, in caso di permuta, una sola imposta di trasferimento sul bene permutato di maggior valore, considerando l'altro bene come corrispettivo in sostituzione del prezzo. Tuttavia questo principio non trova applicazione quando uno dei beni gode di particolari privilegi fiscali, perchè di questi verrebbe ad avvantaggiarsi anche il trasferimento dell'altro bene, che risponde ad un interesse non favorito tributariamente.

In tal caso la permuta sconta l'imposta relativa al valore della cosa tassabile, e cioè l'atto viene colpito dal tributo come se comprendesse soltanto il trasferimento al quale il beneficio non è applicabile.

Nel caso di specie, mentre non par dubbio che il trasferimento dell'area edificabile debba usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 14 della legge più volte citata (« sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di area edificabile... »), ove il generico termine *acquisto* va interpretato in senso ampio e cioè con riferimento a tutti i casi previsti dall'art. 922 c.c.), non altrettanto può dirsi in ordine al corrispettivo del trasferimento dell'area edificabile: l'appartamento da costruire.

Non si può, infatti, applicare l'agevolazione fiscale concessa dall'art. 17 della legge predetta per i trasferimenti di alloggi di nuova costruzione, perchè si riferisce ai trasferimenti che abbiano luogo entro quattro anni dalla data di dichiarazione di abitabilità o della effettiva abitazione. È, cioè, necessario che si tratti di alloggi costruiti e già abitati o dichiarati abitabili. L'agevolazione non è, quindi, applicabile ad un alloggio da costruire, come quello in esame.

Il trasferimento deve assoggettarsi, pertanto alle normali imposte.

Conseguentemente, l'intero contratto, godendo il trasferimento dell'area edificabile dell'agevolazione fiscale ed essendo il trasferimento del costruendo alloggio assoggettabile alle normali imposte, deve essere assoggettato, ai sensi del citato art. 51 della legge di registro, a quest'ultima imposizione fiscale, così come hanno ritenuto le commissioni tributarie, respingendo l'opposizione del Branchi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1950 - Pres. Leone - Est. Miele - P. M. Sciaraffia (conf.). - Iannucci (Avv. Gasparri) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Giorgio Azzariti).

Imposta di registro - Simulazione - Effetti - Duplice tassazione dell'atto simulato e della retrocessione per effetto della dichiarazione di simulazione - Impossibilità di conseguire gli effetti della retrocessione per avvenuta alienazione del bene a terzi - Irrilevanza.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 11, 12 e 14).

La sentenza che dichiara la simulazione, assoluta o relativa, di un atto, non lo travolge ai fini fiscali ai sensi dell'art. 14 della legge di registro; conseguentemente è dovuta l'imposta sia sull'atto simulato di trasferimento sia sulla retrocessione che si verifica a seguito della dichiarazione di simulazione. Nè influisce sulla tassabilità della retrocessione l'impossibilità di conseguirne l'effetto per l'avvenuta alienazione del bene a terzi di buona fede (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 8, 11, 1 e 13 legge 30 dicembre 1923, n. 3269 con riferimento agli artt. 1414 e segg. c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e art. 111 della Costituzione, afferma che, non essendosi operato il trasferimento del bene ad esso ricorrente in quanto era stato nel frattempo alienato a terzi di buona fede, mancava l'effetto economico, presupposto dell'imposizione di registro e non vi era luogo a tassazione.

Inoltre la Commissione aveva erroneamente qualificato come atti solo esistenti fittiziamente ai fini fiscali quelli risultanti da una convenzione simulata, in quanto, invece, anche secondo la giurisprudenza di questa suprema Corte, nel caso di simulazione relativa per interposizione di persona si tratterebbe di atti reali e non fittizi.

La censura è infondata.

L'art. 11 della legge di registro stabilisce che la nullità dell'atto non esime dall'obbligo della registrazione di esso e dal pagamento delle imposte relative, salvo il diritto a rimborso delle tasse stesse nei casi di cui all'art. 14 successivo. Pertanto la legge fiscale in parte si adegua al generale ordinamento relativo alle nullità degli atti, nei casi in cui riconosce il diritto al rimborso e in parte se ne discosta quando non

(1) Decisione ineccepibile che fa applicazione di principi pacifici: v. Cass. 17 ottobre 1966, n. 2476 (in *Riv. leg. fisc.* 1967, 244) e Cass. 27 marzo 1970, n. 841 (in questa *Rassegna* 1970, I, 315); v. anche *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, II, 513 e segg.

ammette tale rimborso. In questa ultima ipotesi, ai fini fiscali è sufficiente la sola esistenza materiale dell'atto, ancorchè inidoneo a produrre in altri campi del diritto effetti giuridici.

Consegue che, nonostante la pronuncia di nullità, l'atto di trasferimento conserva ai fini fiscali la sua efficacia di atto traslativo. L'ulteriore ed inevitabile corollario è che la sentenza, che accerti la nullità dell'atto per simulazione, come nel caso in esame, non travolge nel nulla ai fini fiscali l'atto, in quanto in tal caso vi è una nullità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi considerate nell'art. 14 n. 2 (nullità « per vizio radicale » « indipendente dalla volontà e dal consenso delle parti »). In tal caso l'accertamento della convenzione simulatoria produce ai fini fiscali, due atti, quello fatto palese dall'atto registrato e quello che, contrariamente al primo e risultante da controdedichiarazione, determina l'effettivo titolare, convenzione emergente dalla sentenza, con il risultato che anche tale secondo atto è tassabile a sensi dell'art. 72 della legge di registro (cfr. cass. 25 gennaio 1954, n. 184; 20 marzo 1958, n. 919).

Ai fini della tassazione non hanno poi rilevanza le successive vicende di tale nuovo trasferimento. Invero l'art. 12 della legge di registro stabilisce che le vicende dell'atto successive alla sua registrazione che portino alla sua inefficacia sono senza valore a meno che dalla stessa legge non venga diversamente stabilito. È chiara pertanto l'infondatezza della censura mossa alla decisione dal ricorrente secondo cui, non avendo egli potuto conseguire la restituzione del bene, nel frattempo trasferito dal simulato acquirente a terzi, non vi era luogo a tassazione. Invero nell'ipotesi dell'art. 1414 e cioè di inefficacia della dichiarazione di simulazione a danno dei terzi che hanno acquistato in buona fede, prima della trascrizione della domanda di simulazione, diritti sui beni oggetto del contratto simulato, si ha solo l'impossibilità del conseguimento dell'effetto utile della pronuncia di simulazione, ma ciò non ha influenza sulla titolarità del bene, affermata dalla sentenza, tanto è ciò vero che proprio in virtù di tale titolarità la parte vittoriosa nell'azione di simulazione può agire nei confronti dei terzi subacquirenti e può eventualmente anche agire per danni nei confronti di colui che, contrariamente ai patti, abbia alienato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 ottobre 1970, n. 1973 - Pres. Favara - Est. Berarducci - P. M. Raja (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Pettella.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza alla Commissione centrale - Presen-

tazione presso la segreteria di atto motivato - È sufficiente - Comunicazione unitamente all'avviso di notificazione della decisione - È facoltativa.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 38 e 45).

L'impugnazione della Finanza delle decisioni delle Commissioni può essere proposta sia con atto separato contenente i motivi, da presentarsi nella segreteria entro trenta giorni dalla notifica della decisione e da comunicarsi al contribuente entro l'ulteriore termine di trenta giorni, sia con lo stesso atto di avviso di notifica della decisione (il mod 108) contenente la dichiarazione di impugnazione e i relativi motivi da depositarsi poi nella segreteria entro trenta giorni. Ove l'impugnazione sia contenuta in atto separato, non deve essere osservato alcun termine per il deposito del mod 108 (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione degli artt. 35, 38 e 45 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, e dell'articolo 360, n. 3 c.p.c., si deduce l'errore della decisione impugnata per aver ritenuto che l'impugnazione dell'ufficio avverso le decisioni della Commissione provinciale debba essere necessariamente proposta con lo stesso atto contenente l'avviso di notificazione della decisione al contribuente, cioè con il « mod. 108 » da presentarsi alla Commissione centrale entro trenta giorni dalla sua notificazione al contribuente.

Si sostiene che siffatta decisione sarebbe contraria alla lettera ed allo spirito delle norme che disciplinano la proposizione dell'impugnativa dell'Ufficio davanti la Commissione centrale, desumendosi da dette norme che tale impugnativa può essere proposta dall'Ufficio con atto autonomo rispetto al predetto « mod. 108 », purchè tale atto sia presentato alla Commissione centrale entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione della decisione al contribuente, come appunto nel caso di spe-

(1) Del tutto simili sono le sentenze in pari data n. 1971 e 1972.

Giurisprudenza costante. È stato ormai chiarito con numerose decisioni che il vero atto di impugnazione è il ricorso presentato nella segreteria e non già l'atto portato a conoscenza del contribuente (Cass. 3 ottobre 1968, n. 3065, in questa *Rassegna*, 1968, I, 816; 30 gennaio 1970, n. 212, *ivi*, 1970, I, 287); è infatti inammissibile il ricorso presentato tardivamente nella segreteria benchè regolarmente comunicato al contribuente (Cass. 25 giugno 1966, n. 1623, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 632). Il ricorso dell'Ufficio deve essere bensì comunicato (non notificato) al contribuente, ma la comunicazione (che può consistere anche nel preannuncio di un ricorso ancora da proporre) non riduce a danno della finanza il termine per la proposizione del ricorso, cioè per il suo deposito entro trenta giorni dalla notifica della decisione (Cass. 4 marzo 1970, n. 512, in questa *Rassegna*, 1970, I, 420).

cie, in cui il ricorso era stato presentato alla Commissione centrale, con atto separato, sei giorni dopo la notificazione del « mod. 108 » alla Pettella.

La censura è fondata.

La decisione con la quale la Commissione centrale ha ritenuto e dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ufficio, si basa sul presupposto che l'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria avverso le decisioni della Commissione provinciale non possa essere proposta che con il « mod. 108 » e che, pertanto, questo debba essere presentato alla Commissione centrale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione al contribuente.

Devesi, in contrario, rilevare che, dalla coordinazione dell'art. 45, ultimo comma, del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, con l'art. 38 dello stesso regio decreto, chiaramente si desume che dal legislatore si richiede che l'impugnazione avverso la decisione della Commissione provinciale sia proposta con atto che deve giungere alla Commissione centrale entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione della decisione impugnata al contribuente, ma non si esige che l'impugnazione medesima sia proposta con lo stesso atto contenente l'avviso di notificazione della detta decisione. Anzi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 38, con la quale si dispose che dell'appello e dei motivi su cui questo si fonda, l'Ufficio deve dare comunicazione al contribuente entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione della decisione al contribuente medesimo, « salvo che non l'abbia già fatto con lo stesso avviso di notificazione della decisione » si evince, in modo indubbio, che l'impugnazione, contenente, ovviamente, la specificazione dei relativi motivi, può essere proposta con atto separato dall'avviso di notificazione della decisione impugnata, ossia con atto autonomo rispetto al « mod. 108 »; purchè detto atto sia depositato presso la Commissione centrale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione al contribuente e dell'impugnazione e dei relativi motivi venga data comunicazione a quest'ultimo entro lo stesso

Pertanto dal momento della notifica della decisione con il mod. 108 la Finanza ha il termine di trenta giorni per presentare il ricorso nella segreteria, e ciò può fare in due modi: presentando un ricorso motivato di cui dovrà negli ulteriori trenta giorni dare comunicazione al contribuente, ovvero depositando sempre nel termine di trenta giorni il mod. 108 già notificato nel quale sia contenuta la dichiarazione di ricorso con i relativi motivi. Nel primo caso non sarà necessario depositare il mod. 108 nel termine (Cass. 22 febbraio 1969, n. 603, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1187; 9 febbraio 1970, n. 309, *ivi*, 1970, 1131); nel secondo caso lo stesso mod. 108, se adeguatamente motivato, che è già servito alla comunicazione svolge la funzione del ricorso sicchè un atto autonomo di impugnazione non è richiesto e se presentato, anche fuori termine, ha valore di memoria (Com. Centr. 3 febbraio 1967, n. 88088, *Giur. It.* 1969, III, 2, 37).

termine, se ciò non sia stato già fatto con il « mod. 108 », il quale, in una siffatta ipotesi, non contenendo l'atto di impugnazione, non occorre che sia presentato alla Commissione centrale entro l'anzidetto termine.

Ciò non è stato tenuto presente nel caso di specie, dalla Commissione centrale, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sol perchè il « mod. 108 » venne presentato oltre il termine di trenta giorni dalla sua notificazione alla contribuente, avvenuta in data 11 aprile 1962, nonostante che il ricorso stesso fosse stato proposto con atto separato, pervenuto alla stessa Commissione centrale in data 17 aprile 1962, cioè entro il termine prescritto dalla legge, e di esso, con i relativi motivi, fosse stata data comunicazione alla contribuente con il « mod. 108 ». — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2001 - Pres. Marletta - Est. Berarducci - P. M. Di Majo (conf.) - Moriconi (avv. D'Abbiere) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno).

Imposte e tasse in genere - Commissioni tributarie - Composizione della Commissione Centrale - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(Cost., art. 108; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 32; d.l. 12 ottobre 1944, n. 334, art. 1).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Questione sulla interpretazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 sulla valutazione automatica - È questione di diritto - Competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29 e 30; l. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Valutazione automatica dei fondi rustici - Determinazione della natura agricola o edificatoria dei terreni - È questione di fatto - Competenza della commissione distrettuale di valutazione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29 e 30; l. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Valutazione automatica dei fondi rustici - Efficacia vincolante della classificazione catastale - Esclusione - Accertamento caso per caso della natura del

terreno - Necessità - Area edificabile - Necessaria inclusione in zone edilizie di piani regolatore - Esclusione.

(L. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1).

È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 108 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla composizione della Commissione centrale delle imposte e sulle modalità della nomina dei suoi componenti (1).

La questione sulla portata e sulla estensione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, concernente valutazione automatica dei fondi rustici, è di applicazione della legge e quindi di competenza della sezione speciale della Commissione provinciale e, in appello, della Commissione centrale (2).

Il determinare in concreto la natura agricola e edificatoria di un fondo ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione automatica di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, è una questione di fatto rimessa alla competenza della Commissione distrettuale di valutazione e, in appello, della Commissione provinciale, e sulla quale non può mai pronunciarsi la Commissione centrale (3).

La valutazione automatica di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 si applica ai terreni che, in base ad un esame concreto, da eseguirsi caso per caso, risultino di natura agricola, indipendentemente dalla classificazione catastale; tale natura può essere esclusa quando in base ad elementi obiettivi, anche in assenza di una regolamentazione urbanistica, il terreno trasferito risulti di valore superiore a quello determinabile con l'applicazione delle tabelle (4).

(Omissis). — Il ricorrente ha sollevato, in memoria, la questione della illegittimità costituzionale della norma dell'art. 2 lett. C. del d.l.l. 12 ottobre 1944, n. 334, la quale dispone che, fra i componenti della

(1-4) La prima massima ribadisce la già affermata infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della norma che chiama a far parte della Commissione Centrale i funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione (Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1574, e 21 settembre 1970, n. 1653, in questa *Rassegna* 1970, I, 909, con richiami) e, approfondendone particolarmente un aspetto, esclude in concreto che i funzionari della amministrazione centrale possano subire pressioni dall'autorità da cui gerarchicamente dipendono, essendo ad essi assicurata una inamovibilità non dissimile da quella dei magistrati.

La seconda e la terza massima illustrano, con limpida precisione, i criteri ormai pacifici di discriminazione delle competenze delle Commissioni; se si discute della sostanza e dell'ampiezza della norma sulla valutazione tabellare indubbiamente si affronta una questione di diritto (applicazione della legge) devoluta alla sezione speciale della Commissione provinciale e, in appello, alla Commissione Centrale; ma la Commissione

Commissione centrale delle imposte, devono essere compresi i funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione.

Assume il ricorrente che tale norma è in contrasto con la norma del secondo comma dell'art. 108 della Costituzione, che pone il principio della indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, in quanto i funzionari dell'Amministrazione finanziaria sono legati a tale Amministrazione, che è parte nel procedimento contenzioso tributario, da rapporto di pubblico impiego e, quindi, da vincoli di dipendenza gerarchica, con conseguente esclusione, per essi, di ogni libertà di giudizio.

La questione, pur se rilevante ai fini della decisione della presente lite, appare manifestamente infondata.

È da rilevare, preliminarmente, che, nel caso specifico, il difetto di indipendenza del funzionario dell'Amministrazione finanziaria chiamato a far parte della Commissione centrale delle imposte, difetto che pregiudicherebbe l'imparzialità della stessa Commissione, non è prospettato con riferimento alle modalità di nomina e alla temporaneità della funzione giudicante che lo stesso funzionario, quale membro della Commissione, è chiamato ad esercitare — modalità di nomina e temporaneità di funzione che, paraltro, già sono state ritenute ininfluenti sulla indipendenza dei componenti le Commissioni tributarie, dalla Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 103 del 1964 e n. 132 del 1963, nei riguardi proprio dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, e da queste stesse Sezioni Unite, nelle sentenze n. 2201, n. 2177 e n. 2175 del 1969, nei riguardi di tutti indipendentemente i componenti dette Commissioni — ma è prospettato con riferimento esclusivamente al fatto della permanenza, pur dopo la nomina del funzionario a componente della Commissione, del vincolo gerarchico tra lo stesso funzionario e l'Amministrazione finanziaria, vincolo che, involgendo la possibilità, per l'Amministrazione, di adottare provvedimenti sfavorevoli, quale, ad

Centrale dopo che ha determinato in via preliminare i criteri generali di interpretazione della norma sulla valutazione automatica deve rimettere alla Commissione distrettuale di valutazione l'esame in concreto delle caratteristiche obiettive del terreno oggetto del trasferimento. Quest'ultimo è un apprezzamento di fatto rimesso alle Commissioni di valutazione (Cass. 24 aprile 1970, n. 1182 in questa *Rassegna* 1970, I, 620). Se infatti anche in tema di valutazione automatica nascono questioni incidentali di applicazione della legge (della stessa legge 20 ottobre 1954 n. 1044 o di altre leggi) è necessaria la rimessione alla Commissione speciale per le questioni di diritto la quale, però, dovrà giudicare soltanto sull'incidente preliminare (Cass. 22 settembre 1970, n. 1658, *ivi*, 929).

L'ultima massima è da condividere pienamente, perchè, come è pacifico, la natura agricola o edificatoria di un fondo non è mai predeterminata con atti formali, ma deve essere accertata caso per caso secondo i criteri del comune commercio.

esempio, il trasferimento di sede, a carico del detto funzionario, priverebbe costui della libertà di determinarsi secondo coscienza nella esplicazione della sua funzione di giudice.

Ma proprio su tale punto non possono non condividersi le osservazioni in virtù delle quali la stessa Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 103 del 1964 e n. 132 del 1963, sopra citate, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme che prevedono la nomina dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria quali membri delle Commissioni distrettuali e provinciali delle imposte.

È da rilevare, in primo luogo, che la Costituzione, pur statuendo, in linea generale, nell'art. 108, secondo comma, che « la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali », non esige che le garanzie legali che debbono assicurare tale indipendenza siano identiche a quelle che assicurano l'indipendenza dei giudici ordinari. Ciò si desume chiaramente dal fatto che la medesima Carta Costituzionale, nell'art. 102, secondo comma, prevede la partecipazione, alle giurisdizioni speciali, oltre che dei giudici ordinari, anche di cittadini estranei alla Magistratura, per i quali, per effetto della loro appartenenza a diverse categorie professionali, non è configurabile lo stesso requisito di integrale indipendenza dei giudici ordinari, ma è configurabile solo un requisito minimo di indipendenza, sufficiente a garantire l'imparzialità dell'esercizio della loro funzione giudicante.

Ritengono queste Sezioni Unite che l'anzidetto minimo di garanzie di indipendenza sussista per il funzionario dell'Amministrazione finanziaria, che è chiamato a far parte della Commissione centrale delle imposte, in considerazione della specifica esperienza tributaria, acquisita nell'esercizio delle sue funzioni, e non già come rappresentante degli interessi dell'Amministrazione cui appartiene.

Invero, che detto funzionario sia anch'esso, come gli altri componenti la Commissione, al di sopra delle parti e non rappresenti gli interessi dell'Amministrazione cui appartiene, lo dimostra il rilievo che la norma dell'art. 12 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, prescrive, per tutti indistintamente detti componenti, ivi compreso, quindi, il funzionario dell'Amministrazione, l'obbligo di prestare il giuramento di adempiere i doveri dell'ufficio « nel solo interesse della giustizia », ed ancor più lo dimostra l'ulteriore rilievo che la norma dell'art. 27 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, stabilisce, espressamente, che il giudizio dei componenti le Commissioni deve essere « indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza », tanto che, proprio sulla base di quest'ultima disposizione legislativa, la Corte Costituzionale ha ritenuto di poter affermare che « allorché il suindicato funzionario partecipa ai lavori della Commissione, non sussistono per lui vincoli gerarchici, nè alcun altro motivo che

possa far pensare ad una limitazione della sua libertà di decisione, ma sussistono i doveri propri del giudice e le responsabilità giuridiche e morali connesse con la funzione giudicante » (cfr. sent. n. 132 del 1963).

Ad assicurare l'anzidetta indipendenza concorrono, d'altra parte, la composizione minima indispensabile (tre quinti dei componenti) richiesta dall'art. 47, primo comma, in relazione all'art. 18, primo comma, del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, per la validità delle decisioni della Commissione (il che implica che, in caso di impedimento, la sostituzione del componente impedito è domandata ad un'autorità diversa da quella cui è demandata la nomina) e gli istituti della ricusazione e dell'astensione, che, previsti, dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile per il giudice ordinario, sono applicabili, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 103 del 1964 e n. 132 del 1963, anche ai componenti le Commissioni tributarie, nonché, infine, la irrevocabilità della nomina dei singoli componenti la Commissione centrale, ivi compreso il funzionario dell'Amministrazione finanziaria, irrevocabilità che si desume, invero, dall'assoluta mancanza di disposizioni legislative che prevedano la revoca di detta nomina e facciano eccezione al principio, di carattere generale, secondo cui a nessuna autorità è conferito il potere, proprio a tutela del principio di indipendenza, di revocare la nomina dei giudici, siano essi ordinari o speciali, tranne che ricorrano motivi di impossibilità o di determinate decadenze.

Ma non basta. È da rammentare, infatti, che requisiti indispensabili perchè il funzionario possa essere nominato membro della Commissione centrale, sono la sua appartenenza all'Amministrazione finanziaria *centrale* e la sua qualifica di funzionario di grado non inferiore a direttore capo divisione (cfr. art. 2 del d.l. 12 ottobre 1944, n. 334). Ciò, invero, da un lato implica che il funzionario, come appartenente al ruolo della carriera amministrativa della Amministrazione centrale delle Finanze, non può, per effetto del r.d.l. 4 marzo 1937, n. 304 — istitutivo di separati ruoli di carriera — essere trasferito, d'ufficio, dall'anzidetto ruolo, nei ruoli della carriera amministrativa periferica della stessa Amministrazione finanziaria (Intendenza di Finanza, Amministrazione provinciale delle imposte dirette, Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte sugli affari, ecc.) e non può pertanto, essere allontanato dal luogo in cui ha la propria sede l'anzidetta Amministrazione centrale, e dall'altro lato implica che soltanto la perdita, da parte di detto funzionario, della sua qualifica di direttore capo divisione — perdita che non può avvenire che per determinate e comprovate ragioni di particolare gravità, che non possono consistere, ovviamente, nello adempimento del proprio dovere di giudice quale membro della Commissione centrale — può dar luogo alla revoca della sua nomina e, quindi, alla sua sostituzione in seno a detta Commissione. E praticamente si ha, quindi, in tal modo, una specie di inamovibilità, che, per i suoi effetti,

può considerarsi analoga a quella che garantisce l'indipendenza dei giudici ordinari.

Comunque, deve considerarsi che l'art. 2 del d.l.l. del 1944, n. 334, prevede, fra l'altro, la partecipazione dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria alla Commissione centrale in numero minore rispetto a quello complessivo dei membri dell'altre categorie (magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo ed avvocati dello Stato), e che il carattere collegiale della decisione della Commissione spersonalizza il giudizio dei singoli componenti la Commissione medesima. Tali circostanze, invero, in concomitanza con il principio della segretezza che, fuori dell'ambito dell'organo giudicante collegiale, accompagna l'espressione del voto di ciascun componente l'organo medesimo — principio che, espressamente statuito per la deliberazione delle decisioni collegiali dell'autorità giudiziaria nell'art. 276 del codice di procedura civile, non v'è ragione non debba ritenersi applicabile anche alla deliberazione delle decisioni dei giudici speciali — porta ad escludere che l'Amministrazione finanziaria, per effetto del congegno della legge, venga a conoscenza del comportamento del proprio funzionario in seno alla Commissione, nella fase decisionale del procedimento contenzioso tributario, e fanno, quindi, fondatamente ritenere che tale congegno offra, a detto funzionario, la concreta possibilità di determinarsi liberamente, secondo la propria coscienza, nella esplicazione della sua funzione di giudice, senza il timore di eventuali provvedimenti « punitivi » nei suoi confronti da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, devesi giudicare del merito del ricorso.

Con il primo motivo, premesso che i terreni compresi nella denuncia relativa alla successione di Ettore Moriconi, apertasi in Roma il 18 febbraio 1959, figuravano, in tale data, iscritti in catasto come fondi rustici, si sostiene, sostanzialmente — come già si sostenne innanzi alla Commissione centrale — che, per effetto dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, i terreni che alla data dell'apertura della successione figurano iscritti in catasto come terreni agricoli, debbono essere valutati esclusivamente come tali ai fini dell'imposta di successione, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione centrale, all'Amministrazione finanziaria non è consentito di attribuire ad essi la diversa qualifica di terreni fabbricabili e di valutarli, quindi, in base a tale qualifica. Si assume che la distinzione fra le categorie di terreni previste dall'art. 1 della sopra citata legge n. 1044 del 1954 (terreni destinati ad uso agricolo, terreni destinati a boschi e terreni destinati ad aree fabbricabili) si basa, non su una indagine da farsi caso per caso, ma sulla qualificazione ufficiale che risulta dagli atti dell'Amministrazione finanziaria (catasto), per cui, in base a tale qualifi-

cazione, la detta Amministrazione deve applicare il prescritto metodo di accertamento di valore.

Con il secondo motivo, che va esaminato congiuntamente per ragioni di connessione, si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione centrale, l'art. 1 della legge n. 1044 del 1954, nel menzionare le « aree fabbricabili », si è voluto riferire alla legge urbanistica e, quindi, esclusivamente alle aree comprese nei piani regolatori.

Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

Devesi premettere che le questioni come sopra prospettate dal ricorrente sono indubbiamente questioni di diritto, in quanto relative alla interpretazione ed applicazione dell'art. 1 della legge n. 1044 del 1954, e rientrano, come tali, ai sensi della norma dell'ultimo comma dell'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nella competenza per materia della Commissione centrale, la quale bene, pertanto, le ha prese in esame ed ha pronunciato su di esse.

Ciò premesso, ritengono queste Sezioni Unite che la decisione della Commissione centrale in ordine a tali questioni sia conforme a diritto.

Sul primo motivo di ricorso giova, invero, ricordare che queste medesime Sezioni Unite, nel risolvere il problema se la questione concernente la qualificazione di un terreno, se agricolo o edificatorio, con la conseguente valutabilità di esso con il sistema automatico previsto dall'art. 1 della legge n. 1044 del 1954, ovvero con il normale procedimento di stima, costituisca questione di diritto, rientrante nella competenza della Commissione provinciale, sezione speciale di diritto, in primo grado e della Commissione centrale, in secondo grado, oppure questione di mero fatto, di competenza della Commissione distrettuale e, in grado di appello, della Commissione provinciale in sede di giudizio di valutazione, hanno più volte affermato che la legge n. 1044 del 1954, nel dettare un proprio sistema di valutazione automatica dei fondi rustici, non fornisce alcuna definizione degli stessi, per cui la distinzione tra fondi rustici ed aree fabbricabili deve essere fatta, caso per caso, sulla base di elementi obiettivi, determinabili in concreto, quali la ubicazione del suolo, la sua maggiore o minore accessibilità, lo sviluppo edilizio della zona circostante, la esistenza, anche *in fieri*, dei servizi pubblici indispensabili, il collegamento con le vicine città o centri abitati, l'inclusione del fondo nell'ambito di piani regolatori con destinazione edilizia (cfr. sent. n. 823 del 1969, sent. n. 3026 del 1968).

Questa giurisprudenza che esclude l'interpretazione data dal ricorrente alla norma dell'art. 1 della legge n. 1044 del 1954, non può non essere confermata anche nella presente controversia, non trovando riscontro l'opposto assunto del medesimo ricorrente nè nella formulazione letterale nè nella *ratio* della anzidetta norma.

Nella formulazione letterale di tale norma non si rinviene, invero, alcuna espressione che possa essere interpretata nel senso che la norma

stessa statuisca il divieto per l'Amministrazione finanziaria di valutare come aree fabbricabili i terreni che in catasto siano qualificati agricoli, anche se, nel frattempo, siano mutate le loro obiettive caratteristiche. La lettera della norma, infatti, mentre dispone che i fondi rustici compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della legge, non sono soggetti, ai fini dell'imposta di successione, ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore alla valutazione automatica risultante dall'applicazione delle tabelle, compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, aggiornate secondo il coefficiente determinato ogni anno dalla stessa Commissione ed approvato con decreto del Ministro per le finanze, nulla dispone, invece, contrariamente a quanto assume il ricorrente, in ordine al preteso obbligo dell'Amministrazione finanziaria di valutare i terreni compresi nella successione esclusivamente in base alla qualificazione risultante dal catasto.

Non meno evidente appare, poi, il contrasto della tesi del ricorrente con la *ratio* della norma in questione, bastando, in proposito, rilevare che tale norma, con l'introduzione del sistema automatico di valutazione dei fondi rustici, che meglio realizza l'identificazione del contenuto economico degli imponibili, mira, evidentemente, a commisurare più equamente, nella ipotesi in cui nella successione siano compresi fondi qualificabili rustici, l'imposta di successione all'effettivo arricchimento dell'erede, e non già a derogare — come accadrebbe se si seguisse la tesi del ricorrente — al principio vigente in tema di imposta di successione, secondo cui tale imposta colpisce l'anzidetto effettivo arricchimento dell'erede. In proposito giova rilevare, invero, che, poichè nel catasto fondiario non è prevista la iscrizione dei fondi con la qualifica di aree fabbricabili e poichè lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario al catasto urbano non è previsto che per il caso in cui il fondo, già rustico, sia stato utilizzato a scopi edilizi, ne conseguirebbe, ove si accettasse la tesi del ricorrente, la esclusione della valutabilità dei terreni come aree fabbricabili ai fini dell'imposta di successione. Il che, peraltro, sarebbe in contrasto con la norma dell'art. 1, terzo comma della legge n. 1044 del 1954, la quale espressamente dispone che, per la valutazione, ai fini dell'imposta di successione, delle aree fabbricabili, resta fermo il criterio del valore venale in comune commercio, previsto dall'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639.

Quanto al secondo motivo, a dimostrarne l'infondatezza basta rilevare che la norma dell'art. 1 della legge n. 1044 del 1954 parla genericamente di « aree fabbricabili », senza alcuno specifico riferimento ai terreni inclusi nell'ambito di piani regolatori con destinazione edilizia, sicchè non può non affermarsi che il legislatore, con l'anzidetta locuzione, si è indubbiamente riferito ai terreni muniti di quelle obiettive caratteristiche che li rendano idonei ad essere utilizzati a scopo edifica-

torio, anche se non inclusi in piani regolatori, che, d'altra parte, possono anche mancare. Sulla base di queste considerazioni, non v'ha dubbio, pertanto, che i primi due motivi debbano essere rigettati, affermandosi il principio secondo cui la iscrizione dei terreni, come fondi rustici, nel catasto agricolo, non impedisce che tali terreni, ove abbiano obiettive caratteristiche che li rendano idonei ad essere utilizzati a scopo edificatorio, siano valutati, ai fini dell'imposta di successione, come aree fabbricabili, anche se non risultano compresi in piani regolatori.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per avere qualificato « aree edificabili » i terreni in questione, sulla base di elementi obiettivi non dedotti dall'Amministrazione finanziaria e non considerando altri elementi che tale qualifica escludevano. Ma, pregiudizialmente, queste Sezioni Unite debbono, di ufficio, rilevare che la Commissione centrale difettava di competenza per materia in ordine alla qualificazione dei terreni in oggetto, se cioè questi fossero terreni agricoli oppure aree fabbricabili.

Com'è noto, per effetto dell'art. 29 della legge 7 agosto 1936, n. 1639, il quale determina la competenza delle Commissioni tributarie in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, la cognizione delle controversie che si riferiscono alla determinazione del valore appartiene alle Commissioni distrettuali, in prima istanza, e alle Commissioni provinciali, in secondo grado, mentre alla Commissione centrale è riservata unicamente, in appello dalle decisioni delle Commissioni provinciali, sezioni speciali di diritto, la cognizione delle controversie concernenti l'applicazione della legge, con esclusione, quindi, delle controversie di mero fatto, relative alla determinazione del valore.

Ora, che la questione relativa alla qualificazione di un terreno, se agricolo o edificatorio, ai fini della valutazione di esso con il sistema automatico previsto dall'art. 1 della legge n. 1044 del 1954, ovvero con il normale procedimento di stima previsto dall'art. 15 del r.d.l. del 1936, n. 1639, non sia una questione concernente l'applicazione della legge, ossia una questione di diritto, ma sia, invece, una questione relativa alla determinazione del valore del bene oggetto del trasferimento, ossia una questione di fatto — in quanto implica un accertamento della natura e delle caratteristiche obiettive del terreno, senza alcuna indagine di natura giuridica per determinare il sistema di stima, che discende automaticamente dalla qualificazione del fondo preso in considerazione — è stato ormai riconosciuto dalla più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. le già citate sentenze n. 823 del 1969 e sent. n. 3026 del 1968), e, pertanto, non v'è dubbio che la cognizione di tale questione esoriti dall'ambito di competenza della Commissione centrale e rientri, invece, nell'ambito di competenza della Commissione distrettuale, in primo grado, e della Commissione provinciale, sezione di valutazione, in grado di appello.

Ciò non è stato tenuto presente, nel caso di specie, dalla Commissione centrale, che pronunciando, in sede di appello, avverso una pronuncia della Commissione provinciale, sezione speciale di diritto, ha ritenuto di poter conoscere della questione concernente la qualificazione dei terreni caduti nella successione di Ettore Moriconi, se cioè agricoli o edificatori, e ne consegue, pertanto, che, dichiarandosi l'incompetenza della Commissione centrale a conoscere di tale questione, competenti essendo, la Commissione distrettuale, in primo grado, e la Commissione provinciale, sezione valutazione, in sede di appello, deve cassarsi in tal punto la decisione impugnata e, ritenendosi assorbiti il terzo e quarto motivi di ricorso, deve rimettersi la causa, per la decisione di detta questione, in primo grado, alla competente Commissione distrettuale, che, sul punto, non si è ancora pronunciata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2003 - Pres. Marletta - Est. Berarducci - P. M. Di Majo (conf.) - Soc. SAIS (avv. Zaccaria) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Questioni di valutazione - Ricorso alla Commissione Centrale - Esclusione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30).

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali emesse in grado di appello per la determinazione del valore imponibile, in materia di imposte indirette, è dato soltanto o il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, previsto dall'art. 29, terzo comma, del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore, oppure il ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., ma mai è dato ricorso alla Commissione Centrale, a cui non compete una giurisdizione generale di legittimità per le imposte indirette, neppure quando sia dedotta una violazione di legge da parte della Commissione provinciale (1).

(1) Giurisprudenza costante: Sez. Un. 24 gennaio 1967, n. 211, in questa *Rassegna*, 1967, I, 154; 19 settembre 1967, n. 2184, *ivi*, 1053; 17 maggio 1968, n. 1545, *Giust. Civ.*, 1968, I, 1851; Sez. I, 16 aprile 1970, n. 1068, *Riv. leg. fisc.*, 1970, 1896.

Degna di nota è la riaffermazione dell'inesistenza di una potestà generale della Commissione Centrale di sindacato di legittimità su tutte le decisioni delle Commissioni in materia di imposte indirette.

(*Omissis*). — Con il primo motivo si sostiene che, poichè la Commissione centrale per le imposte ha una competenza generale di legittimità, era sufficiente la esistenza di una questione di diritto perchè essa dovesse pronunciarsi, quale organo di terzo grado, oppure quale organo di secondo grado, tenendo conto del fatto che, nella specie, alla Commissione provinciale di valutazione era stata proposta una questione di diritto e che, nell'ambito della Commissione provinciale, la separazione delle competenze ha solo funzione organizzativa.

Con il secondo motivo, che si esamina congiuntamente per ragioni di connessione, si lamenta che la Commissione centrale non abbia, pertanto, rilevato gli errori della Commissione provinciale, consistenti nel fatto di non avere esaminato le questioni di diritto proposte e di non averne neppure rimesso l'esame alla sezione di diritto, nonchè nel fatto di non avere motivato la decisione e nel fatto di avere, erroneamente, respinto, col silenzio l'eccezione di nullità dell'accertamento.

Le censure sono infondate.

Devesi, invero, rilevare che gli articoli 29 e 30 del r.d.l. 7 agosto 1936, nel determinare la competenza delle Commissioni tributarie in materia di imposte indirette sui trasferimenti, dispongono che, mentre le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore sono decise in prima istanza, dalle Commissioni distrettuali ed, in secondo grado, dalle Commissioni provinciali, contro le cui decisioni è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per grave ed evidente errore di apprezzamento od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore, le controversie relative all'applicazione della legge, cioè quelle che involgono questioni di diritto, sono decise in primo grado, dalla Commissione provinciale, in seno alla quale esiste una apposita sezione avente una particolare composizione, e, in secondo grado, dalla Commissione centrale.

Per effetto di tale disciplina, quindi, la decisioni delle Commissioni provinciali emesse in grado di appello in tema di determinazione del valore imponibile in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, sono definitive nell'ambito del processo tributario e contro di esse non è dato ricorso alla Commissione centrale, la quale ha potere giurisdizionale, come giudice di appello, unicamente in materia di impugnazioni avverso le decisioni di primo grado delle Commissioni provinciali nelle controversie relative all'applicazione della legge. Il che, come altra volta queste Sezioni Unite hanno avuto occasione di affermare (cfr. sent. 17 maggio 1968, n. 1545), esclude che si possa prospettare una giurisdizione di legittimità della Commissione centrale relativamente alle decisioni emesse, in grado di appello, dalla Commissione provinciale in ordine a controversie di determinazione del valore, anche se, come nel caso di specie, venga dedotto che tale Commissione, nel decidere, è incorsa in errore sul punto dell'applicazione della legge.

Queste Sezioni Unite non possono, pertanto, che mantener fermo, anche nella presente controversia, il loro consolidato indirizzo *in subiecta materia* e, quindi, ribadire il principio secondo cui contro le decisioni delle Commissioni provinciali emesse in grado di appello, in tema di determinazione del valore imponibile, è dato soltanto o il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria, previsto dall'art. 29, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore, oppure il ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge, a' sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma mai è dato il ricorso alla Commissione centrale, neppure nella ipotesi di violazione di legge nella decisione della Commissione provinciale.

A questo principio si è uniformata, nel caso di specie, la Commissione centrale, ed i primi due motivi del ricorso non possono, pertanto, che essere rigettati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 ottobre 1970, n. 2080 - Pres. Favara - Est. Berarducci - P.M. De Marco (conf.). - Perano (avv. Squitieri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali - Trasferimenti consecutivi - Agevolazione in favore dell'acquirente che realizza per primo l'iniziativa industriale.

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2 e 5; L. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13 lett. c).

Ai fini dell'agevolazione tributaria per l'industrializzazione del mezzogiorno prevista dagli artt. 2 e 5 del d.l. 14 dicembre 1947 n. 1598, per « primo trasferimento » di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali deve intendersi non il primo in senso cronologico, bensì il primo utile ai fini dell'attuazione delle iniziative; pertanto in caso di successivi trasferimenti l'agevolazione spetta esclusivamente all'acquirente che realizza per primo l'iniziativa industriale (1).

(1) Con questa pronuncia si conferma, in modo ormai difficilmente modificabile, l'orientamento già manifestatosi con la decisione 6 novembre 1968, n. 3662 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 1053). Non può dirsi però che la soluzione data al problema sia convincente; in particolare non si riesce a comprendere il bisticcio secondo il quale la norma dell'art. 13 lettera c)

(*Omissis*). — Con il primo motivo si lamenta che la Corte del merito abbia interpretato la norma dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1947, n. 1598, nel senso che la concessione dei benefici tributari (registrazione e trascrizione a tassa fissa) da essa prevista, si riferisca al primo trasferimento in conseguenza del quale l'acquirente dell'immobile abbia realizzato, nel tempo previsto dalla legge, le iniziative industriali in relazione alle quali l'acquisto è stato fatto. Si assume dal ricorrente che il denunciato errore trae origine dal fatto che la Corte del merito non ha considerato che l'espressione « primo trasferimento » adoperata nel sopra citato art. 5, è strettamente connessa a quella immediatamente successiva « occorrente per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 », di modo che è impossibile intenderla se non in relazione con quest'ultima.

Con il secondo motivo — che è collegato al primo e va esaminato congiuntamente — censurandosi ancora l'anzidetta interpretazione, si sostiene che la Corte del merito non ha tenuto presente neppure la « ratio » della disposizione in questione, nè che la norma dell'art. 13, lett. c, della legge 26 giugno 1965, n. 717, la quale dispone che i benefici tributari previsti dall'art. 5 della legge n. 1598 del 1947 spettano, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale, ha carattere interpretativo e non innovativo.

Il ricorso è fondato.

La questione della interpretazione della norma dell'art. 5 della legge n. 1598 del 1947, è stata già, in altra occasione, da questa Suprema Corte risolta nel senso che il « primo trasferimento » di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali nell'Italia meridionale ed insulare, per il quale il citato art. 5 prevede l'agevolazione del pagamento dell'imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa, non è il primo in senso cronologico, bensì il primo utile ai fini dell'attuazione delle iniziative industriali, cioè quel trasferimento di beni per mezzo del quale sia stata realizzata l'iniziativa per la quale fu eseguito, con la conseguenza che un eventuale trasferimento di proprietà di un immobile per l'attuazione di una iniziativa industriale che, per un qualsiasi motivo, non sia stata realizzata,

della legge 26 giugno 1965, n. 717, pur non essendo interpretativa (e che tale non sia è di tutta evidenza), « può essere utilizzata come elemento idoneo ad illuminare sull'effettivo intento del legislatore » nel dettare la disposizione del 1947; come possa una norma non interpretativa (quindi innovativa) servire egualmente all'interpretazione della norma innovata, resta alquanto misterioso.

non osta all'applicazione dell'agevolazione tributaria al trasferimento successivo dello stesso immobile per l'attuazione dello stesso fine, che il Ministro competente attesti essere stato conseguito nei termini di legge (cfr. sent. 6 novembre 1968, n. 3662).

Tale indirizzo deve essere mantenuto fermo anche nella presente controversia, perchè si fonda su una interpretazione della norma dell'art. 5 in questione che non può non essere condivisa, perchè, oltre che aderente alla formulazione letterale di tale norma, in cui l'espressione « primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati » non può essere intesa se non mettendola in relazione con la successiva espressione « occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 », è, soprattutto, aderente alla « ratio » della norma stessa, che, essendo esclusivamente volta a stimolare la iniziativa privata per la realizzazione di attività industriali nell'Italia meridionale ed insulare, non consente di escludere dalla concessione dei benefici tributari, nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato oggetto di successivi trasferimenti con il fine di attuarvi una iniziativa industriale, l'acquirente che tale iniziativa realizzi. Invero, se scopo della disposizione di favore è quello di incrementare la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali, tale scopo deve ritenersi raggiunto anche nel caso in cui l'iniziativa industriale venga realizzata utilizzando un immobile che in precedenza sia stato oggetto di altri trasferimenti con il fine dichiarato di attuarvi detta iniziativa, e, quindi, non si vede il motivo per il quale un caso siffatto non debba ritenersi compreso nell'ambito di detta disposizione.

D'altra parte, che il legislatore non abbia inteso escludere il caso in questione dalla normativa dell'art. 5 della legge n. 1598 del 1947, risulta, sebbene indirettamente, dalla norma dell'art. 13, lett. c., della legge 26 giugno 1965, n. 717, in cui lo stesso legislatore, nel prorogare le agevolazioni fiscali già previste dalla detta legge del 1947, e successive disposizioni di proroga, ha espressamente statuito — onde evitare, evidentemente, nella applicazione del nuovo disposto legislativo, i dubbi sorti nell'applicazione della legge precedente — che dette agevolazioni spettano, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale.

In difetto di una qualsiasi ragione idonea a giustificare una modifica alla precedente disciplina legislativa, deve, invero, ritenersi che questa nuova disposizione di legge, anzichè immutare, altro non faccia che ripetere, sostanzialmente, sebbene con maggiore chiarezza, l'anzidetta disciplina; con la conseguenza che essa, se, da un lato, per la sua formulazione letterale, non può essere considerata norma interpretativa della disposizione del citato art. 5, dall'altro lato ben può essere utilizzata come elemento idoneo ad illuminare sull'effettivo intento del legislatore nel dettare quest'ultima disposizione. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2102 - Pres. Stella Richter - Est. Falletti - P. M. Minetti (conf.). - Soc. Coop. Motta e Bosco (avv. De Luca) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingunzione - Intimazione di seconda ingunzione per lo stesso supplemento basata su diverse ragioni - Ammissibilità.

(t.u. 14 aprile 1910, n. 639).

Imposta di registro - Atti soggetti a condizione sospensiva - Termine per la registrazione - Imposta fissa e imposta ordinaria - Decadenza dalle agevolazioni per tardiva registrazione dell'atto condizionato - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, artt. 17 e 110, tariffa A, art. 79).

Legittimamente l'Amministrazione finanziaria che abbia già intimato una ingunzione fondata su una determinata ragione, può intimare una seconda ingunzione per la medesima imposta fondata su una diversa ragione e nulla vieta che dalle due distinte ingunzioni possano nascere due distinti giudizi di opposizione (1).

Per gli atti soggetti a condizione sospensiva, da registrare immediatamente a tassa fissa (art. 79 tariffa A della legge di registro) e che solo all'avverarsi della condizione danno luogo alla percezione dell'imposta progressiva, graduale o proporzionale, ordinaria o agevolata, la decadenza dalle agevolazioni dell'art. 110 della legge di registro si verifica soltanto in relazione al momento dell'avveramento della condizione e non al momento della stipulazione dell'atto (2).

(Omissis). — Con il primo mezzo la ricorrente, denunciando difetto di motivazione e violazione degli artt. 2 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, 144

(1-2) La prima massima appare corretta. Va però rilevato che, se è possibile intimare una seconda ingunzione per far valere un'ulteriore ragione a fondamento della pretesa, ciò non è mai necessario, perchè nuove motivazioni dello stesso *petitum* possono sempre esser date in qualunque sede senza che sia nemmeno necessaria la domanda riconvenzionale, salva, ove necessaria, la dimostrazione dei presupposti di fatto (cfr. C. BAFLE, *Note sull'azione riconvenzionale della finanza nel giudizio di opposizione all'ingunzione fiscale*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 527 e *Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingunzione fiscale*, *ivi*, 916; v. anche Cass. 10 marzo 1970, n. 609, *ivi*, 1970, I, 431).

La seconda massima suscita perplessità. Non sembra possa dubitarsi che « la registrazione » che per l'art. 110 è condizione essenziale per la conservazione delle agevolazioni, sia, per i contratti soggetti a condizione sospensiva, quella che deve avvenire nel termine ordinario dalla stipulazione col pagamento della imposta fissa; il « pagamento » dell'imposta pro-

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 184 e 345 c.p.c., lamenta che la Corte di appello abbia respinto la sua opposizione senza considerare, come essa aveva eccepito, che non può emettersi una seconda ingiunzione per la medesima pretesa fiscale già opposta e ancora *sub iudice*. La Corte inoltre, dichiarando la legittimità della pretesa fiscale contenuta nella seconda ingiunzione, avrebbe accolto una domanda nuova, riconvenzionalmente proposta per la prima volta in grado d'appello.

Queste censure non sono fondate. L'ingiunzione fiscale, disciplinata dal t.u. 14 aprile 1910, n. 639, è l'atto formale, amministrativo, di un procedimento monitorio « *sui generis* » istituito per la pronta riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: l'opposizione dell'intimato, siccome rivolta a far dichiarare l'illegittimità di quell'atto, costituisce essa la domanda giudiziale che apre un ordinario processo di cognizione, nel quale l'opponente assume la veste di attore e la pubblica amministrazione la veste di convenuta, cosicchè spetta all'opponente l'onere di provare i fatti dai quali risulti la dedotta illegittimità. E la contestazione inerisce appunto e obiettivamente si adegua alle circostanze del rapporto tributario come dedotto nell'ingiunzione impugnata, secondo i presupposti e le ragioni della pretesa in essa contenuta. Nella specie l'atto di compravendita stipulato il 20 giugno 1954 era stato ammesso al beneficio tributario previsto dall'art. 3 del d.l. 24 febbraio 1948, n. 114, ma poi l'ufficio fece due rilievi, negativi entrambi dell'agevolazione concessa, e li pose ciascuno a fondamento d'una corrispettiva ingiunzione (per il pagamento, due volte intimato, ma unico, della medesima imposta); assumendo nella prima che il beneficio tributario non fosse applicabile perchè la Motta e Bosco non appariva iscritta nel registro prefettizio delle società cooperative; sostenendo nella seconda la decadenza dal beneficio perchè l'atto di compravendita non era stato sottoposto a registrazione entro il termine di legge. Diversi dunque erano i presupposti delle due ingiunzioni e rispetto a ciascuna, nell'autonomia giuridica ed obiettiva delle circostanze e delle sanzioni a ciascuna perti-

gressiva, proporzionale o graduale è, per l'art. 17, differita al tempo dell'avveramento della condizione, ma ciò non esclude, anzi presuppone, che l'atto sia stato tempestivamente registrato con la percezione della imposta fissa. La sanzione che l'art. 110 stabilisce è per l'appunto connessa all'osservanza dell'obbligo dell'art. 80, cioè di presentare l'atto alla registrazione anche quando l'imposta da percepire sia quella fissa. Se di norma all'atto della registrazione è anche dovuto il pagamento dell'imposta commisurata all'entità del negozio, in varie ipotesi espressamente disciplinate (e quella dell'art. 17 non è la sola) si dissociano nel tempo la registrazione, con tassa fissa, e la percezione, anche eventuale, dell'imposta commisurata all'entità del negozio; ma anche se dal punto di vista finanziario quest'ultima è l'operazione più importante, la registrazione, che non ha soltanto la funzione di produrre entrate per lo Stato, è costituita dalla prima operazione.

menti (essendo perfino separati i processi correlativamente istituiti), legittimo era l'onere, reiterato ma non coincidente, che s'imponeva alla società intimata di proporre opposizione e di dimostrare, anche nei riguardi della seconda ingiunzione, l'infondatezza della pretesa in essa contenuta. E se questo era dunque l'oggetto della controversia, e tale la natura del giudizio e la posizione corrispettiva delle parti, non può dirsi che la Corte d'appello, respingendo l'opposizione e dichiarando legittima l'ingiunzione, abbia superato il limite inerente della *litis contestatio*: perchè appunto essa doveva esaminare il rapporto nell'interezza delle sue circostanze e verificare il fondamento della pretesa tributaria secondo tutti i motivi esposti, senza escludere quelli non subito compresi nel titolo della ingiunzione anteriore.

Merita invece accoglimento il secondo mezzo, con cui la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 17 e 110 della legge di registro e dell'art. 79 della relativa tariffa all. A.

La Corte d'appello non ha invero considerato, come fondatamente deduceva e ancora argomenta la difesa della Cooperativa Motta e Bosco, che la decadenza comminata dall'art. 110 cit. si applica agli atti « per i quali con leggi è stata concessa riduzione delle normali imposte di registro... quando gli atti predetti non vengano sottoposti a registrazione entro il termine di legge ». Nella specie l'atto potenzialmente suscettibile di subire questa sanzione era bensì la scrittura privata di compravendita (l'unica di cui si discuteva e nessun'altra essendo ravvisabile); essa peraltro, poichè il contratto era sottoposto a condizione sospensiva, non poteva riguardarsi nel momento originario e nello stato ancora eventuale della sua stipulazione, ma doveva riportarsi al momento ulteriore e definitivo in cui avesse a verificarsi la condizione. A questo punto, non soltanto sotto il profilo istituzionale e civilistico il contratto raggiungeva la pienezza della propria efficacia, ma anche sotto il profilo specificamente tributario esso entrava, secondo il normale principio, nel

È ben vero che l'art. 17 enumera fra gli atti che « si considerano » vincolati a condizione sospensiva anche quelli soggetti ad approvazione per i quali l'art. 81 espressamente dispone che il termine per la registrazione, non soltanto per il pagamento dell'imposta, comincia a decorrere dal giorno in cui perviene la notizia della avvenuta approvazione. Ma in ciò va ricercato piuttosto un argomento in favore della tesi sopra esposta: se una norma espressa dichiara non soggetti a registrazione gli atti non ancora approvati (che « si considerano » ma non sono vincolati a condizione sospensiva) deve dedursene che per gli atti di diversa specie dell'art. 17 l'obbligo della registrazione decorra dalla data della stipulazione; e come sicuramente per un atto soggetto a condizione sospensiva vera e propria presentato alla registrazione solo dopo l'avveramento di essa e per il quale non fu percepita a suo tempo l'imposta fissa dell'art. 79 tariffa A è dovuta la soprattassa, allo stesso modo dovrà ritenersi intempestiva tale registrazione agli effetti dell'art. 110.

novero degli atti assoggettabili ad imposta e quindi capaci d'esserne esentati per particolari benefici o capaci conseguentemente di decadere dai benefici stessi per inosservanza degli adempimenti prescritti. Invero « gli atti e i trasferimenti vincolati a condizione sospensiva » non sono soggetti al pagamento dell'imposta progressiva, proporzionale o graduale di registro se non quando la condizione si verifichi o si consideri verificata (art. 17 cit.). Mentre per tali atti è soltanto dovuta l'imposta in misura fissa (art. 79 tariffa all. A) e si esaurisce così la fattispecie ad essi pertinente (che potrebbe non avere alcun seguito) la fattispecie che riguarda invece il trattamento tributario normale o quello beneficiario particolare si costituisce al realizzarsi della condizione sospensiva, e sono quelli perciò l'atto e il momento rispetto ai quali può essere concessa un'esenzione o riduzione d'imposta, e deve verificarsi se ne sussistano i requisiti o altrimenti sussista l'ipotesi della loro decadenza (articolo 110 cit.). La compravendita di cui trattasi, nel limite condizionale della sua stipulazione e nell'attualità del suo regime tributario, non poteva godere per sé di alcun beneficio nè quindi poteva decaderne: su quell'atto era dovuta e fu corrisposta, sia pure con denuncia tardiva, l'imposta in misura fissa. L'applicabilità del beneficio (quello concesso dall'art. 3 del d.l. 24 febbraio 1948, n. 114) e l'eventualità correlativa della sua decadenza sorsero, rispetto al medesimo contratto, ma nel successivo costituirsi di una situazione tributaria come quella prevista dall'art. 17 della legge, dopo che si fu verificata la condizione sospensiva. In quel momento, tempestivamente denunciato e registrato l'avvenimento della condizione, non c'era titolo perchè l'atto subisse la sanzione della decadenza comminata dall'art. 110. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2126 - Pres. Rosano - Est. Falletti - P. M. Gedda (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. Provenzano (avv. Voltaggio Lucchesi).

Imposta di registro - Prescrizione - Interruzione - Avviso di accertamento - Idoneità a rimettere in discussione tutta la materia tassabile.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 140).

L'avviso di accertamento di valore interrompe la prescrizione non limitatamente al suo specifico oggetto, ma per tutta la materia tassabile (1).

(1) Viene riconfermata la tesi che l'accertamento di valore opera l'interruzione della prescrizione anche sulle questioni di imponibilità; sull'ar-

(*Omissis*). — Fondato è il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 140 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e lamenta che illegittimamente la Corte d'appello ha negato efficacia interruttiva della prescrizione all'accertamento di valore notificato entro il termine triennale ai contribuenti. Invero la sentenza impugnata, pur ammettendo in linea di principio l'efficacia interruttiva dell'avviso di accertamento e pur richiamando a conferma di tale premessa la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 1961, n. 131; Sez. Un. 1963, n. 393; cui possono aggiungersi Cass. 1967, n. 962; 1967, n. 2565; 1969, n. 2204), ha tuttavia ritenuto che nella specie l'avviso non valesse a significare univocamente la pretesa attuale e concreta di un pagamento d'imposta anziché la semplice dichiarazione del maggior valore su cui, per il caso che l'atto potesse decadere dall'agevolazione tributaria fruttante accordata, si precostituiva la base imponibile dell'eventuale, futura tassazione. Arbitraria è, anzitutto, la delimitazione interpretativa dell'atto, singolarmente presunta nel senso di un *minus voluit quam dixit*, invece che desunta dalla portata obiettiva e nell'interezza formale del suo contenuto. È il fatto dell'accertamento notificato, per l'autonomia intrinseca del suo stesso tenore, che determina l'interruzione del corso prescrittivo; ed esso vale altresì, senza ulteriore indagine né possibile dissenso circa l'intendimento dell'amministrazione notificante, a manifestare la volontà di mantenere vivo il rapporto tributario (tutto il rapporto), o ad escludere quanto meno l'effetto di un'inerzia pregiudizievole. Non è una semplice dichiarazione di giudizio sulla congruità del valore denunciato, ma è una manifestazione di volontà a mantenere in essere la pretesa tributaria. Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della denuncia controllata, che per l'imposta di registro attribuisce all'amministrazione il potere-dovere di verificare, oltre l'esattezza del valore denunciato, anche l'intrinseca natura dell'atto e la sua qualificazione giuridica, consegue che ove sia richiesta dagli interessati l'applicazione di un'agevolazione tributaria, il controllo deve estendersi alla esistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la concessione del beneficio. Considerato alla luce di siffatta imprescindibile esigenza, l'accertamento di maggior valore notificato il 5 e il 7 settembre 1950 ebbe l'effetto di interrompere la prescrizione non limitatamente all'accertamento stesso, suo oggetto immediato e specifico, ma riguardo a tutta la materia tassabile, cosicché l'amministrazione poteva rimettere in discussione l'intero rapporto tributario, senza che fosse preclusa l'applicazione dell'imposta ordinaria in luogo di quella ridotta (Cass. 1963, n. 393 cit.). — (*Omissis*).

gomento v. C. BAFILE, *Considerazioni sulla interruzione della prescrizione nelle imposte indirette*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 280.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2128 - Pres. Rosano - Est. Leone - P. M. Gedda (conf.) - Cassa di Risparmio di Torino (avv. Zola) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Conti) e Comune di Torino (avv. Borda).

Imposta di registro - Delegazioni di pagamento - Delegazioni sulle imposte di consumo ad estinzione dei mutui contratti dai Comuni - Natura giuridica - Tassazione autonoma - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 9, tariffa A artt. 28, 30 e 31; t.u. 3 marzo 1934 n. 383, art. 299; r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, art. 94).

Imposta di registro - Delegazioni di pagamento - Delegazioni sulle imposte di consumo ad estinzione dei mutui contratti dai Comuni - Agevolazioni di cui all'art. 18 l. 3 agosto 1949, n. 589 - Estensione alle delegazioni - Applicabilità anche nei confronti del soggetto delegato.

(L. 3 agosto 1949 n. 589, art. 18; L. 6 febbraio 1951 n. 126, art. 1).

Le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni sulle imposte di consumo ad estinzione dei mutui da essi contratti, che rappresentano una modalità di esecuzione degli obblighi ricadenti sul delegato in conseguenza del rapporto d'appalto di riscossione o di tesoreria, costituiscono convenzioni strumentalmente connesse ex lege con i mutui e non sono pertanto tassabili in via autonoma, anche se contenute in atto distinto da quello di mutuo, nè con l'imposta specifica sulle delegazioni (artt. 30 e 31 tariffa A) nè con l'imposta di obbligo (art. 28) (1).

Il beneficio fiscale dell'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589 si estende anche agli atti che si trovano in connessione strumentale con l'atto agevolato e quindi anche agli atti di rilascio e di accettazione delle delegazioni emesse per la estinzione dei mutui agevolati (2).

(1-2) Si conferma, come era prevedibile, l'affermazione fatta dalle Sez. Un. con la sent. 24 marzo 1969, n. 933 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 321).

Si acuisce, però la contraddizione con altre decisioni della stessa S. C. (V. 29 ottobre 1970, n. 2221 in questo stesso fascicolo p. 1149) sull'interpretazione dell'art. 9 della legge di registro. Con la sentenza sopra riportata non solo si scavalca disinvoltamente la norma che riferisce l'unicità di tassazione a più convenzioni inscindibilmente connesse contenute in unico atto, ma si motiva specificamente l'esistenza della connessione inscindibile con l'esistenza della « facoltà » del Comune, per disposizione di legge, di delegare il pagamento di determinate sue entrate per l'ammortamento di mutui; e proprio dall'accertamento in concreto della sussistenza di una tale facoltà (delegabilità consentita dalla legge), commesso al giudice di rinvio, discenderebbe automaticamente l'inscindibile connessione e quindi l'intangibilità.

(*Omissis*). — Col secondo motivo la ricorrente Cassa di Risparmio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1268, 1269, 1275, 1372, 1411, 1987, 1988 c.c. 8, 9 della legge di registro nonché degli artt. 28, 30 e 31 della tariffa all. A della stessa legge e dell'art. 112 c.p.c. Rilevata la perplessità della motivazione della sentenza impugnata, sul punto della qualificazione dell'atto presentato per la registrazione, la ricorrente afferma che il negozio in tale atto contenuto non era tassabile in modo diverso da come fu tassato in occasione della registrazione del rogito Burlando, cioè con tassa fissa, dato che essa Cassa di risparmio non si era obbligata a pagare con denaro proprio ma con denaro del Comune, sicchè non aveva assunto una autonoma obbligazione personale verso la mutuante, nè eseguito una ricognizione di debito personale della Cassa verso la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La censura è fondata. Essa ripropone la nota e controversa questione circa il regime tributario applicabile, in sede di registrazione, alle delegazioni, disposte dal Comune mutuatario a favore degli enti mutuanti, di propri cespiti patrimoniali dati in riscossione al tesoriere o all'esattore.

Nell'intento di eliminare il contrasto di giurisprudenza insorto e di chiarire quanto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in data 25 febbraio 1967, n. 429, le stesse Sezioni Unite nella sentenza 24 marzo 1969, n. 933 hanno stabilito questi principi:

a) che non ha influenza ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge di registro (per quanto concerne l'ipotesi di un atto che comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre), la circostanza che le diverse disposizioni, cioè i diversi negozi giuridici, siano consacrati in un unico atto o in atti separati, dato il carattere strumentale nell'una e nell'altra ipotesi delle delegazioni di pagamento rispetto al contratto di mutuo in cui sia mutuatario il Comune delegante;

b) che, sempre ai fini dell'applicazione del cennato art. 9, più disposizioni sono necessariamente connesse e derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, anche quando la connessione necessaria derivi da norme di legge;

Ma se trattasi, come è in effetti, di una *facoltativa* determinazione del Comune di scegliere uno fra i molteplici mezzi possibili per garantire ed estinguere l'ammortamento del mutuo, diventa assai difficile parlare di compenetrazione fra convenzioni di carattere oggettivo non dipendente dalla volontà delle parti.

Sembra pertanto da concludere che, nella materia in esame, la Suprema Corte abbia adottato criteri particolari di applicazione dell'art. 9, ai quali non può quindi attribuirsi rilevanza oltre i limiti di tale materia.

c) che nei mutui contratti da un Comune il rilascio delle delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo o su altri cespiti delegabili è, in virtù di legge, inscindibilmente connesso con il mutuo per il quale le delegazioni sono state rilasciate e che di tale mutuo costituiscono il necessario presupposto di legittimità e il normale mezzo di pagamento, in applicazione di quanto stabilito nel n. 3 dell'art. 299 della legge comunale e provinciale (che impone ai Comuni, perchè possano contrarre un mutuo, di predeterminare i mezzi per l'estinzione) e nell'art. 94 t.u. fin. loc. come modificato dall'art. 11 legge 18 dicembre 1959, n. 1079 (secondo cui, se non sussistono altri cespiti delegabili per legge, i Comuni sono tenuti a rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, onde procedere alla estinzione del mutuo, con l'osservanza di determinate modalità). Che tali delegazioni si presentano, sul piano giuridico, come modalità di esecuzione degli obblighi che il delegato già ha assunto verso il Comune in virtù del rapporto che il tesoriere-delegato ha costituito col Comune medesimo, mentre nei confronti dell'ente mutuante il tesoriere delegato non assume un'obbligazione personale ma si obbliga sempre come delegato del Comune e per conto di quest'ultimo ed assume la veste di un semplice *adiectus solutionis causa*; che tali aspetti giuridici non cambiano per il fatto che le delegazioni siano accettate con l'obbligo del non riscosso per riscosso, dato che l'eventuale differenza, che il delegato debba anticipare per far fronte al pagamento delegato, salvo poi ad essere rimborsato dal Comune delegante, è pagata sempre in attuazione del rapporto di tesoreria (o altro rapporto — appalto, esattoria, tesoreria — di analogo contenuto).

Lo sviluppo del ragionamento che ha portato la Corte Suprema a stabilire questi principi si legge nelle cennate sentenze n. 429 del 1967 e n. 933 del 1969, alle quali l'Amministrazione delle Finanze ha adeguato la propria azione con le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle tasse, div. VIII (a mezzo della circolare n. 10/75349 del 25 luglio 1969), ed a tali principi ha fatto riferimento, senza critiche, anche la difesa dell'Amministrazione.

L'applicazione dei principi anzidetti alla specie in esame impone, però, qualche precisazione.

Si ricava dalla sentenza ora riassunta che, l'inscindibile connessione tra delegazione di pagamento e mutuo passivo contratto dal Comune non è ritenibile esclusivamente in base all'art. 299 n. 3 della legge comunale e provinciale; tale disposizione, invero, nello stabilire che i Comuni non possono contrarre mutuo se non, tra l'altro, alla condizione che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi, pone una norma di azione, relativa ad un criterio di correttezza e di sana amministrazione, ma non è fonte dell'obbligo del Comune di costituire una

garanzia a favore del creditore e tanto meno, più specificamente, di disporre delegazioni di pagamento.

La connessione inscindibile in virtù di legge tra delegazione e mutuo deve ravvisarsi — è detto nelle richiamate sentenze — quando il principio posto dall'art. 299 n. 3 citato trovi attuazione e specificazione in altra norma che dia al Comune la facoltà di delegare il pagamento di determinate sue entrate per l'ammortamento di mutui, dato che la concessione di tale facoltà, relativa a specifiche entrate, è accordata dalla legge proprio in vista delle esigenze di credito del Comune e per rendere possibile la predisposizione del piano di ammortamento del debito da contrarre col mutuo.

Nella specie, essendo pacifico che il mutuo è stato concluso tra il Comune di Torino e la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza per la costruzione di nuovi impianti dell'Azienda Elettrica Municipale e che la delegazione concerne le entrate effettive ordinarie dell'Azienda Elettrica Municipale, si dovrà accertare, per ritenere la cennata connessione, che si tratti di entrate delegabili per legge, come afferma la Cassa di risparmio e com'è detto nei documenti da essa esibiti (che si richiamano alle leggi 21 novembre 1950, n. 1030, 27 giugno 1952, n. 861, 12 febbraio 1955, n. 37) ed il rispetto delle condizioni e dei limiti cui tale delegabilità deve sottostare.

Una volta ritenuta, ovviamente dal giudice di rinvio, la delegabilità delle entrate dell'Azienda Elettrica Municipale, come in concreto disposta, dovrà ritenersi sussistente la necessaria connessione tra i due negozi, con la conseguenza di escludere che la delegazione possa essere tassata, ai fini dell'imposta di registro, in via autonoma rispetto al mutuo, per la conclusione del quale essa è stata disposta.

Questo accertamento è un presupposto anche della non tassabilità della delegazione di cui trattasi con l'imposta d'obbligo di cui all'art. 28 tar. all. A. Infatti nella più volte richiamata sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte è stato spiegato che l'obbligazione di somma, in tanto è passibile di tassazione autonoma in quanto trovi il proprio titolo nella dichiarazione che la consacra; se, invece, da questa dichiarazione risulta che l'obbligazione è effetto di un diverso titolo che la legge di registro sottopone ad imposta, l'imposta dovuta è solo quella relativa all'atto concernente tale rapporto causale. Se, dunque, dall'accertamento suddetto risulterà che in virtù di legge la delegazione è inscindibilmente connessa col mutuo, conseguirà che il regime della delegazione medesima, quanto all'imposta di registro, dovrà ritenersi assorbito e dalla tassazione del contratto di tesoreria e da quella del contratto di mutuo. Egualmente l'accertamento suindicato è un presupposto della tassabilità della delegazione solo con tassa fissa in virtù del disposto dell'art. 18 legge 3 agosto 1949, n. 589 ed in applicazione della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui il regime

fiscale di favore previsto dall'art. 18 ora citato si estende anche agli atti che si trovino in rapporto strumentale con lo scopo previsto dalla legge di favore (Cass. sent. n. 2238 e 416 del 1965 e sent. 24 marzo 1969, n. 933): strumentabilità della delegazione rispetto al mutuo, che, come s'è detto, deve derivare in concreto dalla legge che prevede la delegabilità dell'entrata del Comune mutuatario. È per questo che l'accoglimento del secondo motivo sul punto indicato assorbe le altre questioni proposte col medesimo motivo e quella contenuta nel terzo motivo, questioni relative appunto alla denunciata violazione dell'art. 28 della legge di registro e dell'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2131 - Pres. Marletta - Est. Boselli - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Moglia.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Revocazione - Separazione tra indicium rescindens e indicium rescissorium - Necessità.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 44; c.p.c., art. 395).

Il ricorso per revocazione ammesso contro le decisioni delle Commissioni delle imposte, al quale si applicano le stesse regole stabilite dall'art. 395 e segg. c.p.c., deve articolarsi in due fasi ben distinte: la prima indicium rescindens intesa ad accertare se l'istanza sia ammissibile e procedibile; la seconda indicium rescissorium intesa propriamente a modificare nel merito la decisione impugnata qualora il giudizio rescindente abbia sortito esito positivo. Deve essere cassata la decisione che abbia deciso nel merito l'istanza di revocazione senza alcun esame sulla sua ammissibilità (1).

(Omissis). — Col primo motivo del ricorso — denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 44 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 e 395, n. 4 cod. proc. civ. nonchè motivazione omessa ed insufficiente sopra un punto decisivo della controversia — l'Amministrazione finanziaria censura l'impugnata decisione per avere la Commissione provinciale pronunciato direttamente sul merito della controversia senza avere

(1) Massima di evidente esattezza.

prima stabilito, come era suo dovere di fronte ad una esplicita domanda di revocazione a sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., se ricorrevano o meno i presupposti perchè si facesse luogo alla revocazione medesima.

Se un tale esame preliminare avesse compiuto, la Commissione non avrebbe potuto non dichiarare la inammissibilità della proposta impugnativa, posto che nella specie nessun errore di fatto era rilevabile a carico della decisione impugnata per revocazione; nemmeno quello consistente — secondo l'assunto dei Moglia — nel non avere la Commissione medesima dato atto che fra le parti era intervenuto un concordato che riduceva del 25 % i valori accertati dall'Ufficio per alcuni dei beni in questione. Invero, tale abbuono, oltre a riguardare solo una parte dei beni ereditari, costituiva oggetto di una concessione unilaterale dell'Amministrazione e non di un diritto dei contribuenti.

La censura è fondata.

Premesso che, a norma dell'art. 44 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, contro le decisioni delle Commissioni Provinciali per le imposte dirette ed indirette sugli affari è ammesso il ricorso per revocazione nei casi stabiliti dall'art. 394 (ora 395) cod. proc. civ. e ritenuto inoltre che il giudizio di revocazione — secondo la disciplina del predetto codice — si articola in due fasi ben distinte: la prima *judicium rescindens* intesa ad accertare se l'istanza sia ammissibile e procedibile per la corrispondenza dei motivi proposti con quelli previsti dalla legge e per la loro intrinseca fondatezza; e la seconda *judicium rescissorium* intesa propriamente a modificare nel merito la decisione impugnata qualora il giudizio rescindente abbia sortito esito positivo, non pare dubbio che nella specie la Commissione Provinciale, procedendo alla immediata e diretta rivalutazione dei beni in esame, senza minimamente darsi carico della domanda di revocazione e senza pronunciare quindi sulla ammissibilità della stessa, abbia completamente obliterato la prima delle due fasi del giudizio del quale era stata esplicitamente investita, al punto da lasciare fondatamente supporre che essa non si sia neppure accorta di dover statuire in sede di revocazione.

Tale vizio procedurale, essendo — per il suo carattere decisivo — sufficiente a giustificare la cassazione della decisione impugnata, dispensa questa Corte Suprema dallo indugiare sopra l'ulteriore motivo di annullamento dedotto dalla ricorrente (con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 279 cod. proc. civ. ed in particolare, al principio di diritto in base al quale lo stesso giudice non può pronunciare due volte sopra una stessa controversia) che pertanto rimane assorbito.

Accogliendosi il ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata e rinviata per nuovo esame alla stessa Commissione Provinciale delle Imposte di Como. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2132 - Pres. Marletta - Est. Boselli - P. M. Del Grosso (conf.) - Saccardo (avv. Ferretti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle commissioni - Valutazione automatica dei fondi rustici - Determinazione della natura agricola o edificatoria di terreni - È questione di fatto - Competenza della Commissione distrettuale di valutazione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30; L. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Valutazione - Questioni sull'applicazione della legge processuale - Competenza della Commissione di valutazione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Avviso al contribuente della data della discussione - Termine - Computo.

(l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 50).

Il determinare in concreto la natura agricola o edificatoria di un fondo ai fini della applicazione dei criteri di valutazione automatica è una questione di fatto rimessa alla competenza della Commissione distrettuale di valutazione e, in appello, della Commissione provinciale (1).

Essendo l'attività processuale strumentale rispetto all'accertamento del diritto sostanziale, ciascun giudice è necessariamente competente a conoscere delle irregolarità che si verificano nel corso del procedimento sul quale ha competenza di merito; conseguentemente la commissione di valutazione è competente a decidere le questioni di diritto attinenti al processo di valutazione, mentre deve rimettere alla sezione speciale della Commissione provinciale soltanto le controversie sull'applicazione delle norme di diritto sostanziale che attengono alla pretesa tributaria (2).

Il termine dell'art. 50 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 per la comunicazione al contribuente dell'avviso della discussione va computato, a norma dell'art. 515 c.p.c., escludendo il dies a quo e comprendendo il dies ad quem; la norma non esige che i venti giorni siano « liberi » (3).

(1-3) Sulla prima massima la giurisprudenza è del tutto pacifica (cfr. da ultimo Sez. Un. 14 ottobre 1970, n. 2001, in questo stesso fascicolo pag. 1103 con richiami). Degna di segnalazione è la seconda massima che, con ineccepibile motivazione, include nella competenza delle Commissioni di valutazione le controversie sull'applicazione della legge processuale (cfr. Cass. 7 marzo 1968, n. 730, *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1740). Utile è, infine, il chiarimento offerto dall'ultima massima.

(*Omissis*). — I vari motivi di ricorso del Saccardo possono, ai fini di una più organica trattazione, essere ordinati in due gruppi: alcuni di essi avendo riguardo alla competenza della Commissione Provinciale (sezione valutazione) a pronunciarsi su questioni che erano state proposte davanti alla Sezione di diritto, ed altre avendo invece riguardo al modo (asseritamente erroneo) nel quale la Sezione valutazione avrebbe risolto sia le questioni ora dette sia quelle (di valutazione) rientranti nella propria competenza.

Appartengono al primo gruppo, e possono pertanto essere esaminati congiuntamente, il primo ed il terzo motivo del ricorso (si veda, a proposito di questo ultimo, la più recente prospettazione che il ricorrente ne fa a pag. 2 della memoria illustrativa), con i quali, denunciando violazione dell'art. 29 ultimo cpv. del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 335 e degli artt. 5 e segg. del d. l. n. 1639 del 1936, in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c. il Saccardo sostiene che la Sezione valutazioni non avrebbe potuto pronunciarsi (per ragioni di competenza) sulle questioni che erano state dedotte davanti alla Sezione di diritto e che concernevano:

a) la illegittimità dell'accertamento dell'imponibile perchè eseguito con adozione del criterio del valore venale dell'immobile in comune commercio anzichè con quello della valutazione tabellare automatica, nonostante fosse pacifica in causa e documentalmente provata la natura agricola del terreno;

b) e la nullità della pronuncia della Commissione Distrettuale per irregolarità della comunicazione di cui all'art. 50 della l. 5 gennaio 1954, n. 1.

Entrambi i motivi sono infondati.

È principio di diritto conforme alla peculiare disciplina giuridica della soggetta materia (artt. 29 e 30 del cit. r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) e ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, mentre le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore imponibile sono decise, in prima istanza, dalle Commissioni Distrettuali, ed, in secondo grado, da quelle Provinciali, le controversie « relative alla applicazione della legge », ossia quelle che involgono questioni di diritto, sono decise in primo grado da un'apposita sezione (detta appunto « di Diritto ») delle Commissioni Provinciali ed, in secondo grado, dalla Commissione Centrale; e che tale diverso ambito di competenza — fra Commissioni e rispettive Sezioni — resta fermo anche quando la questione di diritto sia pregiudiziale rispetto a quella concernente la determinazione del valore ed importi un accertamento giuridico di carattere incidentale (Cass. 23 novembre 1968, n. 3813; id. 6 giugno 1967, n. 1236, ecc.).

Orbene, un tal principio non è stato affatto violato dalla Commissione Provinciale, posto che le questioni come innanzi da essa decise, non vertendo — a rigore — sulla interpretazione ed applicazione di norme sostanziali di legge, e non costituendo pertanto vere e proprie « questioni di diritto », non potevano ritenersi riservate alla competenza esclusiva della Sezione di diritto, ancorchè dedotte davanti alla stessa.

Relativamente alla questione sub a), le Sezioni Unite di questo Supremo Collegio hanno recentemente statuito, dissipando ogni residuo dubbio in proposito, che la Commissione Provinciale, Sezione valutazioni, quando qualifica i terreni oggetto di un trasferimento, in base alla loro concreta destinazione, come terreni agricoli oppure come aree fabbricabili e procede alla loro valutazione mediante l'uno o l'altro dei criteri previsti dalla legge, non compie alcuna operazione di carattere giuridico e non esorbita pertanto dai limiti della sua competenza giurisdizionale, in quanto la decisione circa il sistema in base al quale va effettuata la valutazione dei beni oggetto di trasferimento discende automaticamente dalla individuazione del bene medesimo e dalla qualificazione di esso, ossia da un accertamento di mero fatto che non importa di per sè, la risoluzione di alcun quesito di carattere giuridico (Cass. Sez. Un. 1 luglio 1968, n. 2207).

E, quanto poi alla questione di cui alla precedente lettera b), sembra sufficiente ed idoneo ad escluderne la attribuzione alla competenza della Sezione di diritto, il rilievo che la ripartizione di competenza dianzi delineata involge — per ragioni di logica giuridica e di coordinamento fra le norme dianzi citate degli artt. 29 e 30 del r.d.l. n. 1639 del 1936 — l'attribuzione alla Sezione di diritto delle sole controversie che vertono sulla interpretazione ed applicazione di norme di diritto sostanziale che attengono alla pretesa tributaria (Cass. 1 agosto 1968, n. 2737), non anche delle questioni attinenti al regolare svolgimento del processo tributario di valutazione — quale era appunto nella specie quella dedotta in appello dal Saccardo per far valere la lamentata inosservanza del termine di preavviso dell'udienza di discussione del ricorso fissato dall'art. 50 della l. 5 gennaio 1956, n. 1.

E ciò per l'ovvio quanto fondamentale principio che, essendo l'attività processuale strumentale rispetto allo accertamento di diritto sostanziale, ciascun giudice è necessariamente competente a conoscere delle irregolarità che si verificano nel corso del procedimento onde sono regolate le controversie attribuite alla sua competenza.

Attengono al secondo gruppo di censure i motivi secondo, quarto e quinto del ricorso, relativi — il primo — al modo col quale è stata concretamente risolta l'anzidetta questione processuale e, gli altri due, al modo col quale la Commissione Provinciale ha proceduto all'accertamento del valore imponibile, del terreno di cui si tratta.

Denunciando violazione dell'art. 50 della l. 5 gennaio 1956, n. 1 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., il Saccardo, col secondo motivo del ricorso, lamenta che nella specie l'avviso della udienza fissata per la discussione del ricorso davanti alla Commissione Distrettuale gli era stato comunicato con diciannove, anzichè con venti giorni di anticipo (come prescritto dall'art. 50 ora citato) e che non era dato comprendere come la Commissione Provinciale avesse potuto escludere una tale irregolarità il cui accertamento comportava — da solo — la nullità dell'intero giudizio in prima istanza.

Il motivo è infondato.

Posto invero che, per legge (art. 50 cit.), la data della udienza di discussione deve essere comunicata al contribuente almeno venti giorni prima della udienza stessa e che a tal fine deve averci riguardo alla data di presentazione del piego raccomandato all'ufficio postale, non può non apparire esatta e conforme al riferito precetto legislativo la motivazione con la quale la Commissione Provinciale ha respinto l'eccezione del Saccardo, osservando che, mentre l'udienza di discussione risultava fissata per il giorno 8 luglio 1966, il piego raccomandato che conteneva l'avviso di cui si tratta era stato presentato all'ufficio postale il giorno 18 giugno dello stesso anno.

La diversa tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui i venti giorni prescritti dall'art. 50 dovrebbero considerarsi « liberi », contrasta col principio generale dettato in materia di termini processuali dall'art. 155 cod. proc. civ. ed applicabile in difetto di diversa specifica disposizione anche nella soggetta materia, secondo cui nel computo dei termini a giorni si esclude il *dies a quo* e si tien conto del *dies ad quem*. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2156 - Pres. Giannattasio - Est. Boselli - P. M. Pascalino (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Sala (avv. Ghezzi Perego).

Imposta di registro - Appalto - Vendita - Distinzione - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in cassazione.

Imposta di registro - Appalto - Vendita - Distinzione - Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771.

(L. 19 luglio 1941, n. 771, art. 1 comma primo, terzo e quinto).

L'apprezzamento compiuto dal giudice di merito diretto a stabilire se un determinato contratto debba essere considerato di compravendita oppure di appalto, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile

in sede di legittimità, se immune da errori giuridici e logicamente motivato (1).

Ai fini della qualificazione del contratto da tassare come vendita o come appalto, l'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771 enuncia al primo comma la regola fondamentale della prevalenza del valore della materia rispetto a quello della prestazione d'opera e stabilisce al terzo e al quinto comma due criteri sussidiari e correttivi in base ai quali sono considerati appalti (terzo comma) i contratti di somministrazioni periodiche e di approvvigionamenti a tratto successivo per i quali l'assuntore debba produrre o procurarsi le cose promesse posteriormente al contratto, anche se in base al criterio della prevalenza questi contratti dovrebbero qualificarsi vendite, e sono invece considerate vendite (quinto comma) i contratti che hanno per oggetto la fornitura di cose rientranti nell'ordinaria produzione del fornitore. Poichè la previsione del quinto comma è riferibile soltanto a fabbricanti e produttori, per le somministrazioni assunte da commercianti è sufficiente dimostrare che le cose promesse sono state procurate dopo la pattuizione per rientrare nell'ipotesi dell'appalto (2).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione Finanziaria — denunciando violazione degli artt. 1470, 1559 e 1665 c.c., 1 comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della legge 19 luglio 1941, n. 771 (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) assume che la Corte del merito ha male impostato il problema della causa che consisteva nello stabilire se, nel concorso degli elementi della fattispecie di cui all'art. 1 della legge n. 771 del 1941, fosse — nella specie — applicabile il terzo oppure il quinto comma dell'articolo stesso.

Più precisamente la Corte, in base alla tesi sostenuta da essa ricorrente, era chiamata a stabilire la prevalenza dell'una o dell'altra delle anzidette previsioni normative in relazione al contratto dedotto in giudizio.

(1-2) Sulla prima massima v. Cass. 27 aprile 1968, n. 1308, in questa *Rassegna*, 1968, I, 774. Sulla seconda massima è lecita qualche riserva: se è vero che il quinto comma riguarda essenzialmente gli industriali e il terzo i commercianti (Cass. 8 giugno 1964, n. 1402, *ivi*, 1964, 1133) non può affermarsi con assoluta certezza che il terzo e il quinto comma stabiliscano criteri sussidiari che derogano totalmente al principio del primo comma; ciò può essere esatto per il quinto comma che in modo espresso fissa un criterio autonomo « qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione », ma non per il terzo comma per il quale, in mancanza di un'espressa deroga, le somministrazioni e gli approvvigionamenti debbono riguardare cose che, oltre ad essere prodotte o procurate posteriormente, debbono rispettare il criterio della prevalenza del primo comma (Cass. 27 aprile 1968, n. 1308 cit. in principio); altrimenti, come si è fatto nella specie, si fa diventare appalto una serie di autentiche vendite,

A tal fine occorre individuare esattamente il criterio discrezionale fra le anzidette previsioni, che consiste non già — come erroneamente ha ritenuto la Corte del merito — nel semplice fatto che un contratto possa qualificarsi come contratto di somministrazione, dato che anche rispetto ad un contratto di somministrazione può trovare applicazione la disposizione di cui al 5° comma dell'articolo in parola; bensì nello stabilire se la fornitura rientrasse o meno nell'ambito della ordinaria organizzazione industriale ed attrezzatura tecnica della ditta assuntrice.

Invero, nel primo caso trova applicazione il quinto comma dell'articolo e la somministrazione deve considerarsi « vendita » agli effetti tributari, anche se l'assuntore abbia per avventura prodotto o si sia procurato posteriormente al contratto le cose promesse. Nel secondo caso trova invece applicazione il terzo comma e la somministrazione viene parificata, agli effetti tributari, all'« appalto » semprechè e — beninteso — l'assuntore debba produrre o procurarsi posteriormente al contratto le cose promesse.

Orbene, conclude la ricorrente, la Corte del merito, paga del risultato della prova testimoniale (peraltro inammissibile) secondo cui il Sala, per la esecuzione del contratto, aveva dovuto procurarsi, posteriormente alla stipulazione ed in relazione alle singole consegne, il bestiame necessario per far fronte alla fornitura — ha qualificato senz'altro la somministrazione appalto (ai fini del suo trattamento tributario) senza preoccuparsi minimamente di portare il proprio esame su quello che — secondo la precedente e più corretta impostazione del problema — costituiva il punto veramente decisivo della controversia.

La censura è infondata.

Occorre preliminarmente avvertire, che la eccezione relativa alla inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata in grado d'appello, cui viene fatto incidentalmente accenno nella esposizione della censura ora riferita, non costituisce oggetto di uno specifico motivo di impugnazione e non può quindi considerarsi come espressamente e ritualmente riproposta in questa sede.

in cui il valore delle materie è non solo prevalente ma esclusivo, per il sol fatto della periodicità. E se può dirsi esatto che per i commercianti è superfluo dimostrare che le cose da consegnare costituiscono l'oggetto della loro ordinaria produzione, non sembra tuttavia sufficiente agli effetti del terzo comma la sola dimostrazione di aver prodotto o procurato successivamente le cose promesse. Per la definizione del concetto di ordinaria produzione cfr. R. SEMBIANTE, *Produzione ordinaria, produzione in serie e produzione specializzata nell'interpretazione dell'art. 1 commi 5 e 6 della legge 19 luglio 1941, n. 771*, (ivi, 1965, I, 796 in nota a Cass. 25 maggio 1965, n. 1036), nonchè Cass. 21 ottobre 1967, n. 2572, ivi, 1967, I, 1061 e 18 ottobre 1966, n. 2502, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 255).

Va poi opportunamente premesso che l'apprezzamento compiuto dal giudice del merito, diretto a stabilire ai fini della applicazione della imposta di registro se un determinato contratto debba essere considerato di compravendita oppure di appalto, costituisce un apprezzamento di fatto e — come tale — è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori giuridici e logicamente motivato (Cass. 27 aprile 1968, numero 1308).

Orbene, l'apprezzamento compiuto nella specie dalla Corte del merito è giuridicamente corretto perchè assolutamente immune dagli errori di impostazione e di interpretazione che sono stati denunziati dalla Amministrazione ricorrente.

Dopo avere dettato, al primo comma dell'articolo che qui si esamina (art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771), il criterio fondamentale per stabilire se, ai fini del trattamento tributario, debba essere considerato come vendita oppure come appalto un contratto nel quale confluiscono prestazioni caratteristiche dei due tipi ora accennati (vale a dire fornitura di materie, merci o prodotti e prestazioni d'opera), il legislatore pone, in via sussidiaria — al terzo e, rispettivamente, al quinto comma dello stesso articolo — due ulteriori criteri, in certo modo correttivi, in quanto intesi — il primo — a far considerare come appalti alcuni contratti che, alla stregua del criterio fondamentale (della « prevalenza »), dovrebbero essere qualificati e trattati come vendite (e si tratta delle « somministrazioni periodiche » o degli « approvvigionamenti a tratto successivo », per la esecuzione dai quali l'assuntore debba produrre o procurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse), ed il secondo a far considerare viceversa come vendite taluni contratti che, alla stregua del criterio fondamentale, dovrebbero essere qualificati e considerati come appalti (e si tratta dei contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono oggetto della sua normale produzione, nonostante che il valore delle materie impiegate nella lavorazione sia di gran lunga inferiore al costo della lavorazione medesima).

Ora, si può anche ammettere che — come sostiene l'Amministrazione ricorrente — queste due previsioni abbiano radice e giustificazione in una stessa considerazione di fondo, e precisamente nel fatto che la fornitura rientri o meno nell'ambito della ordinaria capacità commerciale od industriale della impresa assuntrice.

Ma questo non basta a far ritenere che le due previsioni siano fra loro necessariamente collegate o addirittura che la previsione del terzo comma si trovi in posizione di subordine rispetto a quella del quinto comma dell'art. 1.

Come è dato arguire dallo stesso significato letterale delle espressioni adoperate (nel terzo comma si parla invero di « produrre o procurarsi », mentre nel quinto comma si parla di cose che costituiscono oggetto della ordinaria « produzione » della ditta assuntrice) e come

del resto, ha già avuto occasione di porre in evidenza questa stessa Corte Suprema, la previsione del quinto comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1941 n. 771 (dove appunto si dispone che devono considerarsi vendite, ai fini della imposta di registro, i contratti con i quali una ditta si obbliga a consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione) *si riferisce unicamente* ai fabbricanti e produttori e non anche ai commercianti che assumano forniture di merci di cui non siano produttori, sotto forma di somministrazioni periodiche o approvvigionamenti a tratto continuativo.

Tali approvvigionamenti e somministrazioni, infatti, a norma del terzo comma del citato articolo, sono parificati, agli effetti tributari, agli appalti, quando l'assuntore debba produrre o procurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse (Cass. 8 giugno 1964, n. 1402).

L'interprete quindi, di fronte alla fornitura assunta — come nella specie — da un commerciante e non da un produttore, non è tenuto — ai fini della qualificazione e del conseguente trattamento tributario del contratto come appalto anziché come vendita — ad esaminare prima (come pretende l'Amministrazione ricorrente) se la fornitura rientri o meno nella ordinaria organizzazione commerciale ed attrezzatura tecnica della ditta assuntrice ed a verificare poi — solo in caso di esito negativo di detta indagine — se l'assuntore abbia dovuto anche produrre o procurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse.

Nel sistema e nella logica della disposizione — quali si sono innanzi illustrati — la semplice dimostrazione che il commerciante si sia trovato, posteriormente al contratto, nella necessità di procacciarsi le cose promesse, è sufficiente a far ritenere che la fornitura esorbita dall'ambito della organizzazione e della attrezzatura tecnica ordinaria della sua impresa e che si verte pertanto — secondo la previsione del terzo comma — in tema di appalto e non di vendita.

La Corte del merito si è nella specie rigorosamente attenuta a questo criterio interpretativo, eppertanto il giudizio espresso, alla stregua di tale criterio, in ordine alla qualificazione del contratto stipulato dal Sala e sulla base delle risultanze istruttorie, deve — per quel che si è premesso nelle considerazioni introduttive della presente motivazione — ritenersi incensurabile in questa sede. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2158 - Pres. Giannattasio - Est. Mazzacane - P. M. Pascalino (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. Gorius (avv. Ambrosi De Magistris).

Imposte e tasse in genere - Rapporti tra il giudizio dinanzi alle Commissioni e quello dinanzi al giudice ordinario - Termine seme-

strale - Decorrenza - Decisione che chiude la fase del procedimento dinanzi alle Commissioni.

(r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 146).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Controversie di valutazione - Ricorso al tribunale contro le decisioni della Commissione provinciale di valutazione per difetto di calcolo o errore di apprezzamento - Termine - Impugnazione inammissibile dinanzi alla Commissione Centrale - Non evita la decadenza.

(d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, art. 29; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 146).

Il termine semestrale stabilito dall'art. 146 della legge di registro per la proposizione dinanzi al giudice ordinario di domande che abbiano formato oggetto di decisione delle commissioni decorre dalla notifica della decisione che chiude la fase del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie (1).

Poichè la decisione della commissione provinciale è definitiva in materia di valutazione, dalla notifica di essa decorre il termine semestrale per la sua impugnazione ex art. 29 terzo comma d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 per difetto di calcolo o errore di apprezzamento, anche nel caso in cui contro di essa sia stato proposto inutilmente ricorso alla Commissione centrale e nonostante che questa abbia deciso, senza averne il potere, su di esso (2).

(Omissis). — Con il primo mezzo l'Amministrazione Finanziaria denuncia la violazione dell'articolo 29 terzo e quarto comma del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e dell'art. 146 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 360 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione provinciale, nonostante il ricorso proposto innanzi alla Commissione Centrale, era passata in cosa giudicata perchè

(1-2) La decisione, partendo da premesse del tutto pacifiche, fornisce utili precisazioni. Il termine semestrale dell'art. 146 della legge di registro va posto in relazione alla decisione che chiude la fase del procedimento dinanzi al giudice speciale; e tale è la decisione che, o perchè non impugnata dalla parte nel termine o perchè definitiva per sua natura, è l'ultima pronuncia possibile dinanzi a quella giurisdizione. Pertanto una ulteriore impugnazione non consentita contro la decisione definitiva, al pari di una impugnazione intempestiva proposta dopo la scadenza del termine, non impedisce che decorra e si maturi il termine semestrale per l'azione innanzi all'A.G.O. La decisione che conclude la fase del contenzioso può anche essere di contenuto meramente processuale (che risolve cioè il giudizio su una questione pregiudiziale di rito), ma deve trattarsi di pronuncia emessa su un ricorso astrattamente ammissibile, anche se in concreto irrituale; assai utile è quindi la precisazione data sul contenuto della

impugnata innanzi ad un giudice funzionalmente incompetente, con la conseguenza che il termine previsto dal citato art. 146 per proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria doveva considerarsi già decorso, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, donde la inammissibilità del ricorso stesso.

La censura è fondata.

Le Commissioni distrettuali e quelle provinciali sono competenti, rispettivamente, in primo ed in secondo grado a decidere le controversie concernenti la determinazione del valore in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza (2° comma art. 29 d.l. n. 1639 del 1936).

Il giudizio delle commissioni provinciali sulle questioni concernenti la determinazione del valore è definitivo, salvo ricorso alla autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore (3° comma art. 29 citato).

Tutte le altre controversie, nella materia *de qua*, relative alla applicazione della legge sono decise in primo grado dalle commissioni provinciali ed in secondo grado dalla commissione centrale, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalle vigenti leggi (4° comma art. 29 citato).

L'articolo 146 della legge di registro, poi, fissa in sei mesi il termine per ricorrere alla autorità giudiziaria in tutte le controversie che abbiano formato oggetto di decisione amministrativa, e stabilisce che il termine di sei mesi decorre in ogni caso dalla data della notificazione della decisione amministrativa.

La locuzione « in ogni caso » significa soltanto che il contenuto della decisione è irrilevante agli effetti della decorrenza del termine, nel senso che anche una controversia che si risolva in una decisione di contenuto esclusivamente processuale può, normalmente, essere idonea condizione dilatoria della decorrenza del termine prescritto per l'azione giudiziaria.

decisione 25 giugno 1966, n. 1617 (in questa *Rassegna*, 1967, I, 630). Devesi tuttavia rilevare che il termine semestrale non può farsi decorrere riguardo a quei provvedimenti che, pur avendo veste esteriore di decisione, non dirimono nemmeno parzialmente la lite ed hanno contenuto meramente ordinatorio assimilabile a quello delle ordinanze istruttorie, come tali revocabili (Cass. 27 giugno 1968, n. 2177, *ivi*, 1968, I, 643; 21 giugno 1968, n. 2063, *ivi*, 498; 15 luglio 1966, n. 1887, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 2028).

L'applicazione del principio al ricorso ex art. 29 terzo comma è di evidente esattezza; perchè, come è ormai assolutamente pacifico, la decisione della Commissione provinciale in materia di valutazione è definitiva e mai impugnabile, in terza istanza, dinanzi alla Commissione centrale (cfr. Cass. 14 ottobre 1970, n. 2003, retro pag. 1112), dalla notifica decorre inammissibilmente il termine semestrale, vi sia stato o meno un ricorso alla Centrale e quale che sia stata o sarà la sorte di esso.

La locuzione medesima non significa, invece, che la natura della controversia e la individuazione della commissione che l'abbia decisa siano irrilevanti ai fini predetti.

È chiaro, invero, dal sistematico coordinamento delle disposizioni citate, che la decisione indicata dal citato articolo 146 è quella che chiude la fase dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie. Infatti il rapporto processuale, presente nel procedimento avanti alle Commissioni tributarie (pur nella forma più elementare sufficiente alle minori esigenze di esso), riduce ad unità le varie fasi del procedimento stesso, pur attraverso i vari gradi, e si dissolve con l'ultima pronuncia emessa.

Pertanto, nel caso in cui si tratti, come nella specie, di controversia di valutazione, la decisione rilevante per la decorrenza del termine è quella della commissione provinciale, il cui giudizio è definitivo, salvo, appunto, il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'avvenuta (erronea) proposizione del ricorso, da parte della soc. Gorius, dinanzi alla Commissione Centrale non vale a produrre l'effetto di spostare la decorrenza del termine di sei mesi per l'esercizio della azione giudiziaria dalla notificazione della decisione della Commissione Provinciale a quella della pronuncia della Commissione Centrale. Infatti l'impugnazione dinanzi alla Commissione Centrale (erroneamente adita) e la pronuncia della stessa Commissione non hanno impedito la consumazione del rapporto processuale dinanzi alla Commissione Provinciale (terzo comma art. 29 citato).

La pronuncia della Commissione centrale, quindi, non ha potuto eliminare il giudicato già formatosi per effetto della pronuncia della commissione provinciale non impugnata, come dovevasi (3° comma articolo 29 d.l. n. 1639 del 1936), dinanzi alla autorità giudiziaria.

La diversa opinione espressa dalla Corte romana (che nella specie ha spostato la decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria dalla notificazione della pronuncia della Commissione provinciale a quella della decisione della Commissione centrale) si fonda sull'erroneo presupposto che la questione dibattuta fra le parti sia stata puntualmente risolta, in senso contrario a quello preteso dalla Amministrazione ricorrente, con sentenza 25 giugno 1966, n. 1617 di questo Supremo Collegio. Tale sentenza ha affermato, con riferimento all'azione ex articolo 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, che il termine di sei mesi previsto dall'art. 146 della legge di registro, per ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le decisioni delle commissioni tributarie, decorre dalla notificazione dell'ultima decisione emessa in tale procedimento (anche quando detta decisione abbia contenuto meramente processuale).

Senonchè il richiamo alla predetta sentenza non è pertinente, poichè il principio da essa enunciato è esatto, ma in quanto concerne una fattispecie diversa, sotto vari profili, rispetto a quella odierna. Infatti nel caso ivi esaminato:

a) la fase anteriore alla giudiziaria si era svolta, trattandosi di contestazione su imposta suppletiva, dinanzi alla Commissione provinciale che aveva deciso in primo grado, quale sezione speciale di diritto, e la Commissione centrale era stata adita quale giudice di appello;

b) l'azione giudiziaria concerneva questioni di diritto a norma del quarto comma del d.l. n. 1639 del 1936.

Invece nella fattispecie attuale:

a) la fase anteriore alla azione giudiziaria si è svolta, trattandosi di controversia di valutazione, dinanzi alla Commissione Distrettuale di Albano, e, in grado di appello, dinanzi alla Commissione Provinciale di Roma, sezione per le valutazioni. Il successivo sviluppo dinanzi alla Commissione Centrale, priva di competenza funzionale (terzo comma art. 29 cit.), è stato del tutto anomalo e irrilevante, per le ragioni già esposte, ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria;

b) il ricorso alla autorità giudiziaria, trattandosi di controversia di mera valutazione, è qui disciplinato esclusivamente dal terzo comma dell'art. 29 d.l. n. 1639 del 1936. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2159 - Pres. Giannattasio - Est. Boselli - P. M. Pascalino (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Lodi Fè.

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Vendita isolata di negozi - Inapplicabilità.

(L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17; L. 6 ottobre 1962, n. 1493; art. 1).

La riduzione delle imposte di trasferimento stabilita dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 non spetta per le vendite isolate di negozi, perchè è tuttora in vigore la espressa esclusione del beneficio quando la vendita di negozi non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento del fabbricato o concerna negozi considerati unità economiche a se stanti; l'art. 1 della legge 6 ottobre 1962 n. 1493 ha soltanto stabilito i criteri per determinare la prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi, ma non ha modificato la suddetta norma del 1949 quanto alla esclusione del beneficio per la vendita isolata di negozi (1).

(1) Viene nuovamente confermata anche da parte della I sezione della Cassazione la statuizione delle Sez. Un. 20 giugno 1969, n. 2176 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 552) con cui vennero eliminati i dubbi nati su questo problema. Nello stesso senso Cass. 20 ottobre 1969, n. 3422 (in *Foro it.* 1969, I, 3030); Cass. 7 ottobre 1970, n. 1826 (inedita).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione Finanziaria — denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 in relazione all'art. 17, commi 2° e 3° della legge 2 luglio 1949, n. 408, (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. — assume che la tesi della Corte del merito, fondata sulla abrogazione (ad opera dell'art. 1 della legge n. 1493 del 1962) del secondo e del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 408 del 1949, è errata.

Vi è abrogazione, spiega la ricorrente, quando, fra due disposizioni di legge successive nel tempo e regolatrici della stessa materia, sussista incompatibilità assoluta, di guisa che esse si escludano a vicenda.

Tale incompatibilità non ricorrerebbe nella specie fra le norme considerate, posto che le stesse contemplano limiti (alle agevolazioni tributarie introdotte dalla legge n. 408 del 1949) fra loro concettualmente indipendenti, operanti su piani diversi e quindi concorrenti a delimitare l'ambito di applicazione delle predette agevolazioni tributarie.

In particolare, il criterio proporzionale stabilito dall'art. 1 della legge del 1962 è stato introdotto per precisare meglio il concetto (già implicito nell'art. 17 della legge del 1949) di prevalenza della destinazione ad abitazione.

Per effetto di tale integrazione, la norma dell'art. 17 della legge del 1949 dovrebbe intendersi come se dicesse: « È accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro ed al quarto della imposta ipotecaria per i trasferimenti infraquadriennali di fabbricati rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comprensivi anche degli uffici o negozi in essi incorporati, purchè per questi ultimi la vendita sia contestuale a quella del fabbricato e la loro superficie non ecceda il quarto di quella totale dei piani sopra terra ».

Il motivo è fondato.

Il contrasto di opinioni, manifestatosi in ordine alla questione che costituisce oggetto della presente controversia, sia presso le magistrature di merito che in seno alle sezioni semplici di questa stessa Corte Suprema, è stato ormai superato da una recente decisione delle Sezioni Unite le quali, a seguito di un approfondito riesame dei vari argomenti addotti pro e contro la tesi sostenuta dalla Amministrazione finanziaria, hanno giudicato che il beneficio fiscale accordato dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1962 n. 1493 non spetta alle vendite isolate di negozi, ossia alle vendite che non siano concluse con lo stesso atto di trasferimento dello intero fabbricato o che concernano comunque negozi considerati come unità economiche a sè stanti (Cass. Sez. un. 20 agosto 1969, n. 2176).

Hanno considerato, in particolare, le Sezioni Unite:

— che la legge 2 luglio 1949 n. 408, volendo favorire l'incremento della costruzione di case di abitazione non di lusso, stabilì varie agevolazioni tributarie, fra cui la riduzione della imposta sui trasferimenti degli immobili medesimi (art. 17);

— che da tale agevolazione furono escluse le vendite dei « negozi » non effettuate con lo stesso atto con cui veniva trasferito l'intero fabbricato (art. 17 cit., 2° comma) e le vendite isolate di negozi costituenti unità economiche a sè stanti (art. 17, 3° comma);

— che la *ratio* della inclusione nel beneficio di alcune vendite e della esclusione di altre vendite di detti locali, ricavabile dallo stesso contenuto della norma citata (art. 17), andava identificata nello intento del legislatore di favorire quei trasferimenti che avessero concorso a realizzare l'interesse pubblico della costruzione di case per abitazione, senza prestarsi peraltro — sia pure indirettamente — ad incoraggiare « le speculazioni degli imprenditori commerciali che per la loro attività hanno bisogno di locali di vendita e che verrebbero a lucrare ingiustificatamente (in aggiunta ai benefici eventualmente concessi da altre leggi per le attività di commercio) l'importo della riduzione dei tributi di trasferimento, che normalmente fanno carico agli acquirenti, nei rapporti interni fra i contraenti delle vendite »;

— che, in sede di interpretazione della legge n. 408 del 1949 — e precisamente della locuzione « case di abitazione anche se comprendono uffici e negozi » apparve subito pacifico che uffici e negozi dovessero essere di proporzioni ridotte rispetto a quelle delle altre unità immobiliari dello stesso stabile destinate ad abitazione, anche se — in difetto di un preciso criterio di determinazione — si venne a creare un contrasto fra organi finanziari ed organi giudiziari: i primi avendo, a tal fine, assunto a parametro il rapporto fra i redditi dei locali destinati ad abitazione e quelli dei locali destinati a negozi, ed i secondi avendo invece accordato maggior rilievo al rapporto fra le rispettive superfici, ritenendo cioè che, per fruire dei benefici in parola, dovesse essere « prevalente » la superficie destinata a case di abitazione rispetto a quella occupata da uffici e negozi;

— che, proprio al fine di dirimere un tale contrasto, era stata emanata la legge 6 ottobre 1962 n. 1493 la quale, stabilendo che i benefici fiscali predetti competono, semprechè ai detti locali (uffici e negozi) sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopra terra, ha inteso sopperire al difetto ora accennato, introducendo un preciso limite di proporzionalità (Cass. 11 giugno 1964, numero 1456);

— che tale genesi e finalità della legge anzidetta trovano esplicita conferma nella relazione ministeriale al relativo disegno, là dove — premesso che in virtù della legge del 1949 gli uffici e negozi possono beneficiare delle facilitazioni tributarie se sono compresi in case di abitazione, cioè non solo se facciano parte di un fabbricato destinato in parte anche ad abitazioni ma altresì se la parte destinata ad abitazione sia prevalente rispetto a quella destinata ad uffici e negozi, e richiamato il contrasto interpretativo insorto in ordine al criterio per stabilire

una tale prevalenza — si ravvisò esplicitamente la necessità di risolvere una volta per tutte la controversa questione in via legislativa;

— che tutto ciò rende evidente come, se un *quid novi* la legge del 1962 ha introdotto nella disciplina normativa della materia, esso consiste unicamente nella determinazione specifica dell'anzidetto criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato e non già nella (pretesa) introduzione di una radicale modificazione dello stesso sistema dei benefici tributari di cui si tratta;

— e che infine le stesse espressioni testuali dell'art. 1 della legge del 1962 — sulle quali i sostenitori della tesi contraria fanno precipuo se non esclusivo assegnamento — non sono affatto tali da consentire dubbi di sorta sul punto che con la legge predetta non si è voluta prendere in considerazione la situazione dei negozi per un trattamento ad essi specifico, volto ad eliminare la esclusione dai benefici fiscali delle vendite dei negozi già stabilita dai commi 2° e 3° dell'art. 17 della legge del 1949.

Tutto ciò premesso; poichè nella specie non sono addotti (dalla resistente) argomenti che non siano già passati al vaglio della decisione ora riferita, o comunque tali da indurre questo Supremo Collegio a discostarsi da questo più meditato e persuasivo orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, non può — alla stregua della interpretazione che si è esposta — non apparire palese la erroneità della (opposta) tesi cui si è informata la Corte bolognese nella risoluzione del caso controverso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2167; Pres. Caporaso - Est. Boselli - P. M. Toro (conf.). - SO.FI.S. (avv. Nicolò) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposte e tasse in genere - Poteri normativi della Regione siciliana sui tributi erariali - Limiti.

Imposte e tasse in genere - Legge regionale siciliana - Rinvio alla legislazione statale - Carattere - Fattispecie.

(L. 22 giugno 1950, n. 445, art. 6; l. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1; L. reg. sic. 28 dicembre 1961, n. 33).

La Regione siciliana, avendo competenza normativa, in materia di tributi erariali, di carattere non esclusivo e concorrente con la legislazione dello Stato, può istituire addizionali e introdurre esenzioni e riduzioni rispetto alle imposte erariali a condizione che tali benefici obbediscano oggettivamente alla necessità di tutelare interessi locali degni

di rilievo e corrispondano a « tipi » già previsti nell'ordinamento statale e semprechè la differenza quantitativa fra le due legislazioni non sia di entità tale da tradursi in differenza qualitativa, così da convertirsi in un manifesto privilegio per i contribuenti della Regione rispetto a tutti gli altri (1).

La legge regionale siciliana che faccia rinvio ad una determinata legge tributaria dello Stato ed alle successive modificazioni deve intendersi riferita alle modificazioni già intervenute alla data della pubblicazione della legge regionale (applicazione alla legge 22 giugno 1950, n. 445, modificata con legge 27 luglio 1962, n. 1228, dopo che la legge regionale siciliana 28 dicembre 1961, n. 33 aveva rinviato alla legge del 1950) (2).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso, la SO.F.I.S. censura la sentenza impugnata:

a) innanzitutto, per aver ritenuto che nella materia tributaria pertinente all'oggetto della controversia, la regione siciliana non avesse competenza esclusiva;

b) secondariamente, perchè anche a voler ammettere che si verta in tema di legislazione concorrente, avrebbe errato nel ritenere che la legge statale n. 1228 del 1962 modificasse i principi informativi della precedente legislazione, regolando *ex novo* l'intera materia e fosse perciò agrogativa della legge regionale siciliana n. 33 del 1961;

c) per aver inoltre respinto la richiesta subordinata di applicazione dell'art. 1 terz'ultimo comma della legge n. 1228 del 1962;

d) e per avere, infine, producendo alle estreme conseguenze gli errori di impostazione denunziati, ritenuto dovute anche le soprattasse e penali sull'importo richiesto per differenza di tributo.

Il motivo è fondato.

La decisione della Corte del merito, secondo cui alle operazioni di credito compiute dalla ricorrente sarebbero applicabili in ogni caso le disposizioni della legge statale n. 1228 del 1962, vale a dire l'aliquota maggiorata dello 0,15 % anzichè quella dello 0,10 % prevista dalla precedente legge statale 22 giugno 1950 n. 445 e per esplicito riferimento dalla legge regionale siciliana del 28 dicembre 1961 n. 33 si fonda in via principale ed alternativa su un duplice argomento:

a) quello, anzitutto, secondo cui — versandosi in materia (tributaria) di competenza non esclusiva della Regione — la legge regionale

(1-2) Sulla prima massima i principi sono stati stabiliti con le sentenze della Corte Costituzionale 10 marzo 1966, n. 23, in questa *Rassegna*, 1966, I, 279; 28 gennaio 1965, n. 2; 12 luglio 1965, n. 65 e 28 ottobre 1965, n. 90, *ivi*, 1965, I, pag. 4, 874 e 1110, tutte con note di richiami.

siciliana n. 33 del 1961 sarebbe rimasta automaticamente abrogata dalla (successiva) legge statale n. 1228 del 1962, per avere questa introdotto una disciplina della materia ispirata a principi assolutamente nuovi;

b) e, secondariamente, quello per cui anche ad ammettere che la legge statale del 1962 si fosse limitata ad introdurre in materia delle semplici « modificazioni », queste avrebbero dovuto trovare ugualmente applicazione nella specie per volontà dello stesso legislatore regionale che, avendo espressamente dichiarato applicabili alle operazioni in questione il trattamento tributario stabilito dall'art. 6 della legge statale 22 giugno 1950, n. 455 e *successive modificazioni*, avrebbe, con tale ultima espressione, inteso ricomprendere anche quelle « modifiche » (della legge statale di riferimento) che fossero eventualmente intervenute successivamente alla emanazione della legge regionale medesima.

In linea meramente subordinata, viene infine addotto l'argomento:

c) che alle operazioni predette non competerebbe neppure il trattamento privilegiato (aliquota dello 0,10 % prevista dal terz'ultimo comma dell'art. 1 della legge statale n. 1228 del 1962) essendo questo attribuito — per il periodo transitorio di un decennio — ad una serie di istituti di credito specificamente indicati e fra i quali non poteva ritenersi compresa la SO.F.I.S.

Le argomentazioni principali sono erronee e questo dispensa la Corte dell'occuparsi delle censure che hanno propriamente riferimento all'argomento subordinato.

Per quanto ha tratto al primo degli argomenti dianzi esposti (sub a), è da rilevare che la Corte del merito, pur muovendo da una premessa giuridicamente esatta — essere cioè la competenza normativa della regione siciliana, in materia di tributi erariali, di carattere non esclusivo ma concorrente con quella dello Stato e tenuta quindi, pur nell'ambito del fine specifico di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, pur sempre a rispettare i principi fondamentali e gli interessi generali cui si ispira la legislazione dello Stato (Corte Cost. 12 luglio 1965, n. 64), è incorsa tuttavia in un manifesto errore allorché ha ritenuto che la legge statale del 1962, anziché introdurre delle semplici modifiche, avesse radicalmente immutato i principi informativi cui si ispirava la precedente legislazione in materia.

È invero sufficiente un confronto anche sommario della legge statale n. 1228 del 1962 con quella del 22 giugno 1950, n. 445, per avvedersi — e se ne avvede d'altronde la stessa resistente (là dove, a pagina 7-8 del controricorso, propone di considerare il punto come un *obiter dictum*) — che la legge successiva, attraverso una disciplina, sia pure più analitica, non ha fatto che adeguarsi ai principi ed al sistema informatore della legge del 1950.

Questa aveva disciplinato la costituzione degli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, e la legge del '62 aveva,

in termini sia pure più generali, ma senza tuttavia ridurre od escludere la funzionalità degli istituti di credito regionali, dettato il trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine.

Venuta meno in tal modo la premessa minore del sillogismo tentato, sotto questo profilo, dalla Corte del merito, cade necessariamente lo stesso giudizio dedotto a base dell'argomento fin qui esaminato (vale a dire, la pretesa abrogazione della legge regionale siciliana n. 33 del 1961 ad opera della legge statale n. 1228 del 1962).

Accertato che la legge del 1962 non aveva alterato la fondamentale fisionomia del sistema introdotto della precedente legge statale del 1950 ma le aveva — caso mai — conferito maggiore concretezza interpretativa, il problema relativo alla efficacia della legge regionale siciliana n. 33 del 1961, ossia alla efficacia di quella che la sentenza impugnata qualifica come « espressa volontà del legislatore regionale » — e si passa così all'esame del secondo degli argomenti dianzi accennati (v. sopra sub b) — non poteva, intuitivamente, essere ridotto ad un problema di interpretazione della locuzione « e successive modificazioni » adottata dalla legge medesima nel riferimento effettuato « alle agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge statale n. 445 del 1950 ».

Essendo invero il legislatore regionale munito, anche in materia di tributi erariali, di una potestà normativa propria (ancorchè non esclusiva), ed essendo il richiamo alle disposizioni della legge statale vigente in materia limitato, in sostanza, alla determinazione della aliquota di favore, non par dubbio che il richiamo in parola non potesse che assumere carattere eminentemente recettizio, ossia di creazione diretta di una norma di tenore identico a quello della norma richiamata: non essendo logicamente concepibile che, nell'atto stesso in cui intendeva fare concreto esercizio di codesto suo potere normativo per il regolamento dei fatti e rapporti di cui si tratta, il legislatore siciliano avesse finito, mercè un rinvio « formale » alla legge statale del 1950, praticamente per abdicare a detto suo potere in favore del legislatore nazionale.

E questo basta a spiegare — se ve ne fosse bisogno — come il riferimento alle « modificazioni successive » della legge richiamata, lungi dall'implicare una sorta di « delega in bianco » al futuro legislatore nazionale, non potesse non intendersi limitato alle modifiche di già intervenute al tempo della promulgazione della legge di rinvio.

Essendo riconosciuto al legislatore regionale siciliano il potere di istituire non solo addizionali, ma anche quello (inverso) di introdurre esenzioni e riduzioni rispetto alle imposte erariali, a patto che simili benefici non solo obbediscano — oggettivamente — alla necessità di tutelare interessi locali degni di rilievo, ma corrispondano altresì a « tipi » già previsti dall'ordinamento statale (arg. Corte Cost. 24 giugno

1961, n. 34) ed essendo inoltre consentito allo stesso legislatore di discostarsi nella misura di codeste riduzioni dalla legislazione dello Stato, a patto che la differenza quantitativa fra le due legislazioni non sia di entità tale da tradursi in differenza qualitativa, così da convertirsi in un manifesto privilegio per i contribuenti della regione rispetto a tutti gli altri (Corte Cost. 10 marzo 1966, n. 23), il problema di cui si tratta — come ha posto in rilievo la società ricorrente nella sua memoria illustrativa — avrebbe dovuto piuttosto essere risolto mediante un raffronto fra la legge regionale n. 33 del 1961 e quella statale numero 1228 del 1962, inteso — alla stregua dei criteri ora accennati — a porre in evidenza:

1) se la legge regionale avesse inteso introdurre per la tutela di interessi locali degni di rilievo, una « esenzione » o « riduzione » d'imposta corrispondente al « tipo » di quelle previste in materia dall'ordinamento statale (art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445);

2) e se, dopo le « modificazioni » apportate alla misura di tali agevolazioni dalla successiva legge statale n. 1228 del 1962, il divario che continuava a sussistere fra l'aliquota fissata dalla legge regionale (0,10 %) e quella fissata in campo statale dalla legge del '62 (0,15 %) fosse di entità tale da tradurre la differenza quantitativa fra i benefici concessi dalle due legislazioni in una differenza qualitativa.

Come accennato in principio, le precedenti considerazioni, per il loro carattere decisivo ed assorbente, dispensano questa Suprema Corte dall'indugiare sulle ulteriori censure, dedotte in linea di mero subordine, dalla ricorrente SOFIS. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2220 - Pres. Rosano - Est. Spadaro - P. M. Raja (conf.) - Arsi (avv. Faro) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Vitaliani).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Vizi del processo rilevabili di ufficio - Decisione sul rito e sul merito impugnata solo sul merito - Formazione di giudicato formale - Possibilità.

(c.p.c. artt. 329, 161 e 279).

Il potere del giudice di impugnazione di riesaminare, anche se non denunciate dalle parti, questioni attinenti alla nullità del processo rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, incontra un limite nell'effetto preclusivo del giudicato che si sia formato, nell'ambito dello stesso pro-

cesso, allorchè la decisione che abbia deciso la questione pregiudiziale di rito unitamente al merito sia stata impugnata soltanto per il merito (nella specie l'inammissibilità del ricorso non motivato era stata esclusa dalla Commissione provinciale che aveva deciso poi sul merito e questa decisione era stata impugnata solo per il merito) (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 2° comma, 161 1° comma, 279 n. 4 e 158 c.p.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c. e 2909 c. c., il ricorrente lamenta che la Commissione Centrale, rilevando, di ufficio, la nullità del reclamo avverso l'accertamento dell'ufficio delle Imposte per omessa pronunciazione e presentazione dei relativi motivi e dichiarando la nullità del giudizio di primo e di secondo grado, ha violato il giudicato che sulla questione inerente a tale nullità si era formato con la decisione del 24 giugno 1964 della Commissione Provinciale, che aveva rigettato la relativa eccezione, dedotta dall'Amministrazione delle Finanze nel giudizio di appello e non più riproposta dalla stessa Amministrazione con il ricorso avanti alla Commissione Centrale, con il quale era stata impugnata soltanto la parte di merito di tale decisione riflettente la classificazione del reddito imponibile in categoria C/1. Si sostiene, pertanto, dal ricorrente, che essendosi formato, per acquiescenza, il giudicato sulla parte, non impugnata, dell'anzidetta decisione che aveva rigettato la eccezione di nullità del giudizio di primo grado (articoli 329 2° comma, 161 1° comma e 279 n. 4 c.p.c.), l'esame della questione relativa a tale nullità era precluso alla Commissione Centrale, talchè la decisione, con la quale questa, rilevandola di ufficio, ha annullato il giudizio di primo e di secondo grado, deve ritenersi illegittima e, come tale, deve essere cassata.

Il motivo è fondato.

Il potere del giudice dell'impugnazione di riesaminare, anche se non denunciate dalle parti, le questioni attinenti alle nullità del processo, che siano rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, incontra un limite insuperabile nell'effetto preclusivo del giudicato che, nell'ambito dello stesso processo, si sia formato in ordine alle medesime questioni. Le ragioni di interesse pubblico, attinenti al processo, sulle quali si fonda questo potere del giudice, sono, infatti condizionate dalle contrarie ragioni di interesse pubblico, di ordine e di sicurezza nel processo, nelle quali trova la sua giustificazione l'effetto preclusivo del giudicato formale, e cioè dalle esigenze di porre un limite alle discussioni ed alle contestazioni nel giudizio.

(1) Massima esatta corrispondente ai principi elaborati per il processo ordinario.

Da questo principio, che è stato affermato da questa Corte Suprema in ripetute decisioni con riferimento, in via specifica, alle questioni sulla giurisdizione (Sez. Un. 23 dicembre 1954, n. 517; 11 ottobre 1963, numero 2710; 20 gennaio 1964, n. 128) e, in via generale, anche alle questioni di interesse pubblico attinenti al processo, come quelle relative ai presupposti processuali (Cass. 10 giugno 1968, n. 1791), discende che nella ipotesi in cui una sentenza definitiva, che abbia deciso su una tale questione pregiudiziale e sul merito, sia stata impugnata solo per il merito, il passaggio in giudicato formale della questione pregiudiziale spiega il suo effetto preclusivo, nell'ambito del processo, in ordine al riesame della stessa questione.

Ora, nel caso di specie, risulta che la Commissione Provinciale di Catania, con la decisione del 24 giugno 1964, rigettò ritenendola infondata, la eccezione di nullità del giudizio di primo grado dedotta dall'Amministrazione delle Finanze in dipendenza della mancata enunciazione e successiva presentazione dei motivi relativi al reclamo proposto dal contribuente avverso l'accertamento dell'Ufficio delle imposte e, pronunciando nel merito, classificò, in parziale accoglimento dell'appello proposto dallo stesso contribuente, il reddito imponibile nella categoria C/1. Risulta, altresì, che l'Amministrazione delle Finanze impugnò tale decisione avanti alla Commissione Centrale solo per il merito, e cioè solo per la parte relativa alla classificazione del reddito imponibile in categoria C/1, deducendo al riguardo il vizio di extrapezione, e che pure per il merito, propose ricorso incidentale il contribuente, deducendo difetto di motivazione.

Le parti pertanto hanno prestato acquiescenza al punto, non impugnato, dell'anzidetta decisione della Commissione Provinciale, e cioè a quello avente per oggetto la risoluzione della questione relativa alla nullità del giudizio di primo grado, e su tale questione pregiudiziale si è formato, ai sensi degli artt. 329 2° comma, 161 1° comma e 279, n. 4 c.p.c., il giudicato formale, con l'effetto di precludere, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, il riesame della questione stessa da parte della Commissione Centrale. La decisione n. 86373 del 21 novembre 1966 con la quale la Commissione Centrale, riesaminando tale questione pregiudiziale, ha annullato il giudizio di primo e di secondo grado e le relative decisioni, ha quindi violato, come rettamente è stato rilevato dal ricorrente, il giudicato formale che sulla questione stessa si era formato. Ne discende che, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, la impugnata decisione va cassata con rinvio della causa alla stessa Commissione Centrale, alla quale rimane devoluta la cognizione dei ricorsi, principale ed incidentale, proposti dalle parti avverso la decisione di merito della Commissione Provinciale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2221 - Pres. Pece - Est. Caputo - P. M. Del Grosso (conf.) - Correale (avv. Bosco) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni).

Imposta di registro - Pluralità di disposizioni contenute in unico atto - Nozione - Disposizioni necessariamente connesse - Nozione - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9).

Agli effetti dell'art. 9 della legge di registro, per « disposizione » deve intendersi, non già ogni clausola o pattuizione, ma ogni negozio giuridico contemplato dalla tariffa o analogo ad altro ivi contemplato. Sono disposizioni necessariamente connesse agli effetti del secondo comma di detto articolo quelle fra le quali intercorre in forza di legge e non per volontà delle parti una concatenazione o una compenetrazione di carattere oggettivo, tale da riassorbire tutte le disposizioni in un unico negozio giuridico quali elementi del negozio stesso. Non ricorre tale connessione nel caso di costituzione di usufrutto inserita in un contratto di compravendita (1).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso il Correale censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione ed errata applicazione degli artt. 8 e 9 della legge organica di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) nonché dell'omesso esame di fatti decisivi, il tutto in relazione ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.; e sostiene che la concessione di usufrutto a favore del Truglio Pasquale non era tassabile autonomamente perchè costituiva soltanto una prestazione inerente al contratto di compravendita, nel senso che essa rappresentava la pura e semplice specificazione di uno degli oneri che il compratore si assume in corrispettivo del trasferimento degli immobili.

La censura non è fondata.

(1) Decisione da condividere pienamente che opportunamente ribadisce la più corretta interpretazione dell'art. 9 della legge di registro. Nello stesso senso della pronunzia sopra riportata Cass. 6 febbraio 1970, n. 255, in questa *Rassegna*, 1970, I, 292; 6 marzo 1970, n. 555, *ivi*, 427. La decisione in rassegna non ha esaminato un ulteriore aspetto del problema che si presentava nel caso deciso e cioè che il negozio di costituzione di usufrutto era contenuto in un atto (scrittura privata) separato da quello (istrumento pubblico) contenente la vendita; era questa una ragione assorbente per escludere la connessione non solo per l'espressa norma dell'art. 9 che ipotizza la pluralità di « disposizioni » contenute in unico atto, ma anche per la logica impossibilità di ritenere *necessaria* la connessione fra due negozi separati capaci di vivere ciascuno per suo conto e di produrre effetti che non si condizionano reciprocamente.

La enunciazione critica del motivo di ricorso, escludendo che l'usufrutto a favore del Truglio Pasquale possa considerarsi una disposizione tassabile e ravvisandovi soltanto una prestazione inerente al contratto di vendita intercorso fra le parti, impone in primo luogo di chiarire il concetto di « disposizione » così come è posto nell'art. 9 della legge di registro.

Stabilisce il primo comma della norma che se in un atto sono comprese più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ognuna di queste è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto: dispone poi il secondo comma che se in un atto sono comprese più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, deve essere sottoposta a tassazione la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Chiara è la contrapposizione tra disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre e disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, alla quale distinzione è collegato un trattamento fiscale diverso; ma altrettanto chiaro non è il concetto di « disposizione » che resta, perciò, affidato alla interpretazione della dottrina e della giurisprudenza.

Orbene dalla considerazione che la « disposizione » per essere tale deve essere assoggettabile al tributo di registro (altrimenti non si saprebbe come applicare la « tassa » alle disposizioni indipendenti o come rendere confrontabili le « tasse » applicabili alle varie disposizioni necessariamente connesse per individuare la tassa più grave), la dottrina più recente fa discendere la conseguenza che, non potendosi concepire la assoggettabilità a tassa o imposta di registro delle singole clausole di atti o negozi, la « disposizione » di cui al citato art. 9 non può essere altro che un negozio giuridico, contemplato dalla tariffa o quanto meno analogo ad altro ivi contemplato.

Anche la giurisprudenza di questa Suprema Corte può considerarsi ormai consolidata sul punto che la « disposizione » di cui all'art. 9 è sempre, dal punto di vista tributario, un negozio giuridico assoggettabile ad imposta; così come risulta dalla sentenza n. 332 del 1966 di questa prima Sezione laddove è esplicitamente affermato che « la norma si riferisce al caso di pluralità di negozi giuridici contenuti nel medesimo documento, in tal senso dovendosi intendere il termine « disposizione », giacchè se si trattasse di pattuizioni o clausole, concernenti un solo negozio giuridico, l'unità della tassazione discenderebbe dai principi generali che informano la legge di registro », nonchè da quella assai più recente delle Sezioni Unite (sentenza n. 933 del 1969), nella quale dalla premessa che la espressione « disposizioni » contenuta nell'art. 9 va interpretata nel senso di negozi giuridici si perviene alla conclusione che « la unicità o la molteplicità della tassazione è conseguente rispettivamente alla unicità del negozio o alla molteplicità di negozi che non

siano, però tra essi inscindibilmente connessi in virtù di legge o per loro intrinseca natura ».

Accertata la identità concettuale nella terminologia della legge di registro fra « disposizione » e « atto tassabile », e passando ad esaminare il significato della espressione « disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre » di cui al secondo comma della norma sopra citata (che è quello subordinatamente invocato dal ricorrente sotto il profilo che la concessione di godimento a favore di Pasquale Truglio, mancando di autonomia, si trova in tale rapporto di connessione con il contratto di compravendita da costituirne una semplice clausola inerente al pagamento del prezzo), anche qui la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte Suprema sono concordi nel ritenere che il rapporto di connessione e di derivazione fra più disposizioni comprese in un unico documento possa ritenersi necessario o, il che è lo stesso, collegato alla intrinseca natura delle singole disposizioni, solo quando dipenda non dalla volontà delle parti ma dalla legge, (vedasi, per la giurisprudenza, la citata sentenza n. 332 del 1966 di questa prima Sezione, nella quale a sostanziare « la connessione fra i vari negozi contenuti nello stesso documento », e comportante unicità di tassazione, non fu ritenuto sufficiente « un rapporto riconducibile alla mera volontà delle parti », essendo richiesto « che per legge vi sia tra i negozi un collegamento necessario che tutti li riassorba, per loro intrinseca natura, quali elementi indispensabili dell'unico rapporto tassabile ai fini della imposta di registro; nonchè quelle più recenti del 1968, con i numeri 2297 e 3492, sempre di questa prima Sezione, nelle quali è precisato che le disposizioni necessariamente connesse o derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre sono soltanto quelle « fra le quali intercorre, in forza di legge e non per volontà delle parti, una concatenazione o una compenetrazione di carattere oggettivo, tale da riassorbire tutte le disposizioni in un unico negozio giuridico, quali elementi del negozio stesso »).

Ciò posto esattamente i giudici del merito ritennero autonomamente tassabile la concessione di godimento disposta a favore di Pasquale Truglio con la scrittura privata coeva all'istrumento pubblico di compravendita, in quanto il negozio così posto in essere, previsto come atto tassabile dalla tariffa allegata alla legge di registro, venne ad accompagnarsi al negozio di compravendita in *forma autonoma ed indipendente*, senza un collegamento che possa fondarsi sulla intrinseca natura dei due negozi e senza che si possa per qualsiasi motivo ritenere il rapporto consacrato con la scrittura come elemento indispensabile di quello consacrato con l'atto pubblico.

Peraltro la connessione fra i due negozi, che ai sensi del secondo comma del citato art. 9 della legge di registro comporta la unicità della tassazione, deve essere esclusa, in conformità ai concetti sopra esposti,

perchè manca, altresì, una qualsiasi norma che imponga di porre in essere i due negozi congiuntamente, mentre è evidente che la contemporanea stipulazione della compravendita e dell'usufrutto fu dovuta alla mera volontà delle parti per scopi non apprezzabili ai fini della legge di registro.

Ma, soprattutto, pertinente e decisivo, per convalidare la valutazione accolta dai giudici del merito, deve ritenersi l'ultimo, in ordine di esposizione, dei rilievi che si leggono nella sentenza impugnata, e cioè che l'obbligo assunto dall'acquirente di concedere il godimento di parte dei terreni acquistati ad un terzo non può rientrare tra le obbligazioni tipiche dell'acquirente e non può identificarsi quale parte della controprestazione a suo carico, sotto il profilo dedotto dal Correale di normale determinazione del prezzo, epperò non separatamente tassabile.

Infatti la controprestazione tipica dovuta dal compratore deve avere per destinatario diretto o indiretto il venditore, che in via esclusiva deve trarne vantaggio, mentre nella specie, il destinatario diretto ed esclusivo della concessione di usufrutto fu un terzo, Truglio Pascuale, verso il quale i figli venditori non avevano assunto in precedenza alcuno impegno il cui soddisfacimento da parte del compratore potesse costituire normale controprestazione del contratto di vendita. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2228 - Pres. Giannattasio - Est. Gambogi - P. M. Cutrupia (conf.). - Soc. Flumendosa (avv. Gravone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Agevolazioni per la ricostruzione edilizia - Diritto di superficie - Applicabilità.

(d.l. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2).

La registrazione a tassa fissa concessa dall'art. 2 del d.l. 26 marzo 1946, n. 221 spetta, oltre che agli acquisti di edifici danneggiati e di aree di risulta dalla distruzione o demolizione di edifici, anche agli acquisti di diritti di superficie negli edifici da ripararsi o da costruirsi sulle aree di risulta stesse (1).

(1) Sul punto specifico non constano precedenti. Per l'applicabilità delle agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 anche all'acquisto del diritto di superficie cfr. Cass., 6 luglio 1968, n. 2297 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 788).

(*Omissis*). — I cinque mezzi di ricorso con i quali sostanzialmente si espone, anche se da diversi punti di vista, una sola censura, e cioè la violazione ed errata applicazione dell'art. 2 del d.l.l. 26 marzo 1946, n. 221, possono essere assieme esaminati, e debbono essere per quanto di ragione accolti.

La sentenza impugnata è basata sul presupposto generale che l'acquisto dell'area o porzione di area di un piano di un edificio da costruire costituisca acquisto di un bene futuro e non di un'area fabbricativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge che concedono benefici fiscali in materia edilizia.

Tale presupposto deve ritenersi errato, come quello che ignora il principio contenuto nell'art. 952 cod. civ. relativo alla costituzione del diritto di superficie e per cui « il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà ».

È infatti evidente che chi acquista un diritto di superficie, o concessione *ad aedificandum* sotto forma di diritto reale (Cass. n. 2318 del 1959), non acquista affatto un bene futuro, ma un diritto già esistente, almeno in modo potenziale, e che comunque si concreta in termini reali e precisi al momento dell'acquisto. Quella che avviene in un secondo momento è la utilizzazione materiale di una porzione ideale di proprietà, che si verifica con la edificazione, ma codesta fase di sfruttamento del diritto costituito in precedenza non deve essere confusa con l'acquisto del diritto stesso. Che altrimenti si dovrebbe giungere a definire acquisto di cosa futura, che viene ad esistenza soltanto al momento della divisione materiale, qualsiasi acquisto di una quota (ideale) di una proprietà indivisa: il che sarebbe manifestamente assurdo.

Posto quindi che l'acquisto di un diritto di superficie costituisce acquisto di un bene attuale e non meramente eventuale e futuro, resta solamente da decidere, agli effetti di causa, se tale acquisto possa rientrare fra quelli ai quali la disposizione in esame, e cioè l'art. 2 del d.l.l. n. 221 del 1946, concede il beneficio della registrazione a tassa fissa.

Tale norma di legge dispone che detto beneficio spetta « sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile ».

Ora la espressione « edifici ridotti alla sola area fabbricabile » risente certamente della fretta con cui furono compilate queste disposizioni di legge, perchè è illogico definire edificio ciò che più non esiste come tale se l'immobile venduto consiste ormai solo di un'area fabbricativa; ma comunque è certo che la legge, con la sua incongrua dizione, si è voluta riferire sia agli edifici danneggiati, sia agli edifici distrutti, sia alle aree « di risulta » dalla distruzione o dalla conseguente

demolizione. Ogni distinzione che si volesse fare a seconda della residua esistenza o meno di resti e macerie sul terreno non avrebbe fondamento logico; e pertanto, per la concessione dello specifico beneficio *de quo*, basta che ci si trovi di fronte ad un'area fabbricativa venuta ad esistenza come tale per distruzione o danneggiamento dell'edificio prima esistente sull'area stessa: requisito questo la cui esistenza non è nella specie in discussione.

La questione che resta da risolvere è allora quella se tra le aree fabbricative ai cui trasferimenti è riservato il beneficio fiscale *de quo* debbano comprendersi anche i diritti di superficie su porzioni (ideali) di piani sovrastanti alle aree stesse.

Ma tale questione deve ritenersi già risolta, anche se in forma più generale, da questa Corte Suprema, che, con sentenza n. 2297 del 1968, ha ritenuto, agli effetti della applicazione dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, che anche l'acquisto di un diritto di superficie per edificare rientra concettualmente tra gli acquisti di « aree fabbricabili ».

Basta infatti, a questo proposito, considerare che, se dal punto di vista strettamente terminologico « area fabbricativa » e « diritto di superficie » non sono sinonimi, la *ratio legis* di tutte le disposizioni in materia impone l'estensione del beneficio fiscale in via interpretativa e non analogica — naturalmente essendo evidente che il legislatore, se mai, *minus dixit quam voluit* quando parlò solamente di aree — anche all'acquisto di diritti di superficie. Che altrimenti, almeno nel caso del d.l.l. del 1946, che non contiene limitazioni sussidiarie, si giungerebbe al risultato di concedere la registrazione a tassa fissa a chi avesse acquistato il terreno necessario per costruire una villa con parco, purchè si trattasse di un'area « di risulta » nel senso sopra veduto, e di negare lo stesso beneficio a chi avesse acquistato un limitato diritto di superficie, o « sopraelevazione » secondo il termine di uso, in uno stabile danneggiato o da ricostruire sull'area di risulta, per edificare un quartierino di tre stanze con cucina. Risultato, questo, evidentemente contrario al sistema, che si proponeva e si propone principalmente di favorire l'edilizia popolare, economica e di massa.

E poichè, nella specie, ripetesi, secondo il giusto inquadramento di diritto della non controversa volontà contrattuale, appunto della costituzione di due diritti di superficie (per l'abitazione e per la cantina) si è trattato, il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi la causa ad altro giudice il quale applicherà il seguente principio di diritto: « La registrazione a tassa fissa concessa dall'art. 2 del d.l.l. 26 marzo 1946, n. 221 spetta, oltre che agli acquisti di edifici danneggiati e di aree di risulta dalla distruzione o demolizione di edifici, anche agli acquisti di diritti di superficie negli edifici da ripararsi o da costruirsi sulle aree di risulta stesse ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 ottobre 1970, n. 2243 - Pres. Rossi - Est. Gabrieli - P. M. Sciaraffia (conf.). - Pestorino ed altri (avv. Grasso) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Riscossione - Responsabilità civile dell'Amministrazione Finanziaria per l'azione esecutiva dell'esattore - Esclusione - Illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 28 Cost. - Manifesta infondatezza.

(Cost., art. 28; t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, art. 73).

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 28 Cost., della norma dell'art. 73 del t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401 (cui corrisponde l'art. 209 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645) che esclude la responsabilità dello Stato per i danni prodotti dalla esecuzione esattoriale (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo i ricorrenti deducono « violazione dell'art. 28 della Costituzione »:

a) per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto che, nel caso di azione esecutiva dell'esattore, il contribuente danneggiato non possa agire per il risarcimento direttamente contro lo Stato, bensì soltanto contro l'esattore, così disconoscendo che in virtù del citato art. 28 della Costituzione il cittadino, può, nell'esercizio di un suo diritto soggettivo, autonomamente chiedere allo Stato o all'ente pubblico, al quale il funzionario o il dipendente appartengono, il risarcimento dei danni da questi cagionati;

(1) La sentenza è da condividere pienamente. Alle ineccepibili ragioni che si leggono nella motivazione può ancora aggiungersi: innanzi tutto che il contribuente, nella fase della riscossione esattoriale, si trova in una situazione di interesse legittimo, come emerge chiaro dall'art. 208 del t.u. sulle imposte dirette (Cass. 3 marzo 1966, n. 626, in questa *Rassegna* 1966, I, 427; 30 marzo 1968, n. 974, *Riv. leg. fisc.*, 1968, 2202; 10 giugno 1968, numero 1771, *ivi*, 2604; 21 aprile 1969, n. 1264, *ivi*, 1969, 2139; 30 giugno 1969, n. 2373, *ivi*, 2554); inoltre, per una diversa ragione, è sempre da escludere una responsabilità civile sia dell'Amministrazione sia dei suoi funzionari per ogni attività spiegata nell'accertamento e nella riscossione dei tributi fino a che la pretesa tributaria non sia stata dichiarata illegittima con provvedimento definitivo, potendosi ipotizzare una responsabilità solo quando vengano compiuti atti dannosi per l'adempimento di un'obbligazione dichiarata infondata (Cass. 2 maggio 1967, n. 814, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 1674). Se poi il danneggiato dall'esecuzione esattoriale è un terzo, al quale è consentito proporre l'opposizione all'esecuzione (art. 207 del t.u.), è quanto mai evidente che l'operato dell'esattore non si riconnette, nemmeno mediatamente, con l'attività dell'Amministrazione Finanziaria e dei suoi funzionari, che si è esaurita con la consegna dei ruoli all'esattore.

b) per avere inoltre lo stesso giudice del merito erroneamente ritenuto, ad onta del citato art. 28 della Costituzione, che nell'azione per danni riconosciuta al contribuente contro l'esattore rimangono assorbiti anche errori od omissioni riferibili all'operato dell'Amministrazione finanziaria, per atti posti in essere dai suoi funzionari o dipendenti in epoca anteriore alla vendita esattoriale, sicchè neppure per questi possa il contribuente danneggiato dall'azione esecutiva dell'esattore agire direttamente contro lo Stato per il risarcimento del danno.

Sulle stesse questioni, i ricorrenti insistono con il secondo motivo, nel quale, riproducendo conclusivamente la doglianza già fondamentale-mente mossa nel contesto del precedente motivo, lamentano la incostituzionalità degli artt. 73 del t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, 17 dei capitoli normali approvati con d.m. 18 novembre 1923, in quanto repressive le dette norme, nell'interpretazione datane dal giudice del merito, del diritto, riconosciuto invece al cittadino dall'art. 28 della Costituzione, di agire direttamente contro la Pubblica Amministrazione per il risarcimento del danno.

Le esposte censure sono infondate .

Se è indiscutibile che con l'art. 28 della Costituzione, stabilendosi in esso che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici, si è inteso istituire la concorrente responsabilità dello Stato e dell'ente pubblico e dei propri funzionari o dipendenti per il risarcimento del danno da questi cagionato, sicchè, per i principi che regolano la obbligazione solidale, è dato al cittadino danneggiato chiedere integrale ristoro anche esercitando la propria azione contro uno solo di essi, e quindi agendo, come sostengono i ricorrenti, anche contro lo Stato o l'ente pubblico soltanto, è però, del pari, certo che la norma dell'art. 28, prendendo in considerazione l'attività dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, ed estendendo allo Stato e all'ente pubblico la responsabilità civile per i fatti illeciti da essi compiuti, presuppone la riferibilità allo Stato o all'ente, secondo le regole che sono proprie della organizzazione della pubblica amministrazione, dell'atto compiuto dal soggetto mediante il quale l'amministrazione stessa agisce.

È insito quindi nella situazione prevista dalla norma dell'art. 28 un rapporto di immedesimazione organica, per il quale nell'azione dell'agente, operante per la pubblica amministrazione in virtù di apposito rapporto di servizio, si identifichi l'attività dell'ufficio al quale egli appartiene.

Tali condizioni ovviamente non si verificano nell'attività che l'esattore svolge per la riscossione delle imposte, all'esercizio della quale egli, come risulta dalle norme che regolano il rapporto di esattoria, è

legittimato non da un inserimento della propria persona fisica nell'organismo dell'ente pubblico, quale elemento destinato a far valere ed agire un determinato ufficio, bensì dalla concessione che del pubblico servizio inerente la riscossione dei tributi a lui viene fatta dallo Stato, preferendo quest'ultimo all'attività dei propri organi quella del privato esercente, ritenuto meglio idoneo, per una particolare regolamentazione del servizio, a soddisfare le esigenze finanziarie dell'ente, in tal modo garantite dall'obbligo a lui incombente del « non riscosso come riscosso ».

Non un rapporto quindi di servizio, in tal caso, che inquadri il privato nella organizzazione dell'ente, ma un atto di concessione, per il quale, nel compimento del pubblico servizio che ne forma oggetto, alla attività della pubblica amministrazione si sostituisce quella del privato concessionario, di un soggetto cioè ad essa estraneo, che come tale non può essere qualificato suo funzionario o dipendente, agli effetti della norme dell'art. 28 della Costituzione.

Parimenti erroneo è sostenere, come hanno fatto i ricorrenti, che la illegittimità costituzionale delle norme sulla riscossione delle imposte dirette che indicano nell'esattore il soggetto passivamente legittimato all'azione di risarcimento danni derivanti dalla esecuzione fiscale, sarebbe determinata dal fatto che, concentrando nell'esattore la responsabilità anche per errori ed irregolarità della Pubblica amministrazione anteriori all'azione esecutiva da lui esercitata, si finisce con l'esonerare in tal modo da responsabilità i funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione che quegli errori e quelle irregolarità hanno commesso, e quindi con l'esonerare da responsabilità la pubblica amministrazione stessa, contro il precetto costituzionale del più volte citato art. 28.

Contro codesta tesi, alla quale i ricorrenti affidano il secondo rilievo di illegittimità costituzionale, è sufficiente osservare che, se i danni, per il risarcimento dei quali il contribuente agisce, sono, come nella specie, quelli derivatigli dalla azione esecutiva contro di lui esercitata dall'esattore, non vi è dubbio che il soggetto legittimato a rispondere sia lo stesso esattore, secondo le ordinarie regole della imputabilità, egli soltanto essendo l'autore del fatto dannoso, anche quando la efficienza causale di esso abbia origine da remoti antecedenti, che, come presupposti dalla stessa azione esecutiva da lui posta in essere, ne condizionino la legittimità, sulla regolare esistenza della quale egli deve pur sempre esercitare un rigoroso controllo.

Essendo quindi il fatto dannoso, ai fini della azione di risarcimento di cui trattasi, quello compiuto dall'esattore, non quello della Pubblica Amministrazione, per attività da questa anteriormente svolta, agli atti posti in essere dalla quale nulla può peraltro riconoscersi di irreversibilmente deterministico, secondo le normali regole della consequenzialità causale, rispetto alla esecuzione forzata, rivelatasi poi dannosa, compiuta dall'esattore, manca ad oggetto dell'azione un fatto dannoso,

riguardo al quale, essendo imputabile a funzionario o a dipendente della Pubblica Amministrazione, possa farsi questione, con carattere di rilevanza in relazione alla materia del contendere, di legittimità costituzionale o meno, rispetto all'art. 28 della Costituzione, di norme che si assumono lesive del diritto al risarcimento del danno. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1970 n. 2269, Pres. Rosano - Est. Novelli - P. M. Gedda (conf.). - Di Giovanni (avv. Sabbatucci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella).

Imposta di registro - Enunciazione - Sentenza non definitiva - Sufficienza - Prescrizione - Decorrenza.

(r.d. 30 dicembre 1923, n.3269, artt. 62, 72 e 136).

Allorchè una sentenza non definitiva contenga gli elementi sufficienti per un valido riconoscimento dell'esistenza di una convenzione non registrata, l'imposta sulla convenzione enunciata è dovuta all'atto della registrazione della sentenza non definitiva, e da questa data decorre la prescrizione, e non dal momento della registrazione della sentenza definitiva (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 136 in relazione agli artt. 138, 7, 8 e 62 legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, deducendo che la decisione della Commissione Centrale, nel ritenere non prescritta la pretesa dell'amministrazione finanziaria in ordine all'imposta di registro dovuta sulla enunciazione della società di fatto contenuta nella sentenza del 25 gennaio 1955 pronunciata in contraddittorio tra i soci di detta società dal tribunale di Roma, ha erroneamente disatteso l'assunto che la stessa enunciazione — per essere già rilevabile dalla sentenza non definitiva del 27 ottobre 1950 relativa al medesimo giudizio, con la quale era stato provveduto alla convalida dei sequestri giudiziari dei libri contabili disposti dal Presidente e dal giudice istruttore — doveva essere tassata, in quanto imposta suppletiva, nel triennio decorrente dalla data di registrazione di tale sentenza.

(1) Non constano precedenti specifici. La decisione fa applicazione di concetti ormai ben chiariti dalla recente giurisprudenza (Cass. 28 ottobre 1969, n. 3536 in questa *Rassegna*, 1969, I, 1153 con richiami). Interessante l'affermazione che la sufficiente enunciazione ex art. 62 desumibile dalle conclusioni e affermazioni delle parti, fa sorgere il diritto della Finanza a tassare la convenzione enunciata, anche se la sentenza non definitiva non si sia ancora pronunciata sul punto e non sia ancora configurabile una enunciazione ex art. 72.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la contraddittorietà di motivazione. La decisione della Commissione infatti, pur riconoscendo avvenuta l'enunciazione nella sentenza non definitiva, tuttavia ha ritenuto che « il conseguente diritto dell'amministrazione finanziaria si era concretizzato ed era divenuto azionabile soltanto con la seconda decisione che ha giudicato nel merito le domande dell'attore e dei convenuti ed alla quale doveva ritenersi necessariamente condizionata la prima ».

I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione. La decisione impugnata dà atto che la enunciazione della società di fatto era contenuta nella prima sentenza e tale affermazione, non accompagnata da alcuna riserva in ordine alla sufficienza o meno degli elementi desumibili dalla sentenza, impedisce di ritenere che vi sia stata una valutazione interpretativa da parte del giudice amministrativo non positiva riguardo ai soggetti, all'oggetto e alla reale portata della società, elementi indispensabili per un valido riconoscimento della esistenza di una società di fatto desumibile da un atto soggetto a registrazione (Cass. 8 gennaio 1968, n. 32).

Tali accertamenti, benchè impliciti, contenuti nella decisione della Commissione, non restano smentiti dall'accoglimento della tesi dell'amministrazione finanziaria in quanto esso resta giustificato dalla non definitività della pronuncia contenente l'enunciazione.

D'altronde gli elementi necessari a dar prova della esistenza della società di fatto tra le parti in causa e del contenuto di essa non erano discussi tra le parti che, quali soci, controvertevano in ordine alla determinazione in concreto dei rispettivi apporti all'ente comune, entro il limite prefissato di lire tre milioni per ciascuno di essi, nonchè in ordine al rendiconto delle spese e degli utili.

Tale situazione sostanziale e processuale realizzava, una volta specificata in sentenza, la previsione contenuta nell'art. 62, 2° comma della legge di registro, che stabilisce la tassazione degli atti enunciati, accertata la loro connessione diretta con l'atto enunciante, senza aver riguardo a quest'ultimo ed al suo specifico contenuto.

Ciò chiarito, non può essere condivisa la motivazione della decisione là dove ritiene concretizzato ed azionabile il diritto dell'Amministrazione a pretendere l'imposta soltanto a seguito della seconda decisione che ha pronunciato nel merito. Innanzitutto, fra sentenza non definitiva e sentenza definitiva non sussiste rapporto di subordinazione e condizionamento, ma soltanto diverso ambito di decisione in ragione delle diverse domande ed eccezioni delle parti. E poichè non è discutibile l'idoneità della sentenza non definitiva a costituire titolo di altri atti enunciati, soggetti a registrazione, la stessa sentenza doveva essere riguardata, dall'amministrazione finanziaria, al momento della registrazione o nei limiti

di tempo fissati dalla legge, in ragione di tutti i possibili motivi di tassazione.

L'affermazione della decisione impugnata, secondo la quale la prescrizione triennale per l'imposta suppletiva iniziava a decorrere con la seconda sentenza, si pone poi in contrasto con l'altra asserzione secondo cui il riconoscimento della esistenza dell'enunciazione è contenuto nella prima sentenza. Quest'ultima asserzione fa ritenere che si sia avuto riguardo alle dichiarazioni delle parti, mentre l'altra sembra faccia riferimento alla pronuncia del giudice, per essersi limitata, la prima sentenza, alla convalida del sequestro giudiziario dei libri e dei documenti.

Orbene, avuto riguardo alle norme della legge di registro, non è dubbio invece che le pronuncie giurisdizionali, sottoposte a registrazione, devono essere riguardate alla stessa stregua di tutti gli altri atti pubblici o privati, soggetti all'obbligo fiscale della registrazione. In conseguenza, esse rientrano nell'ampia previsione dell'art. 62 della legge di registro per quanto riguarda gli atti enunciati, comunque desumibili dal contesto dell'intero atto ed in particolare, dalle conclusioni e dalla esposizione dei termini della controversia con le affermazioni delle parti in esse contenute. In relazione poi alla decisione ed agli accertamenti dal giudice eseguiti per raggiungerla, potrà esservi ulteriore motivo di valutazione di atti enunciati ai sensi dell'art. 72 della stessa legge.

In conseguenza, allorché una sentenza, pur non avendo carattere di definitività, contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione, deve scontare la relativa imposta di registro con riguardo anche a tale atto, ove pure l'enunciazione sia desumibile non dall'accertamento e dalla decisione del giudice, ma invece dagli elementi riferiti dalle parti riportati in sentenza, sempreché essi siano idonei a porre l'amministrazione nelle condizioni di certezza in ordine alla individuazione dei soggetti, dell'oggetto e del contenuto essenziale dell'atto enunciato.

Poiché nel caso in esame tali condizioni sussistevano già con la prima sentenza sottoposta a registrazione e l'amministrazione non ha provveduto a richiedere l'imposta dovuta nei termini di cui all'art. 136 legge di registro, il relativo diritto doveva dichiararsi prescritto. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2316 - Pres. Rossano - Est. Berarducci - P. M. Raja (conf.). - Soc. Edilizia S. Giorgio (avv. Carboni Corner) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Termine biennale per l'ultimazione - Plura-

**lità di edifici da costruire sull'area acquistata con unico atto -
Si applica all'intero complesso.**

(L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Termine biennale per l'ultimazione - Soppressione - Applicazione agli atti anteriori - Limiti.

(L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 5; L. 7 febbraio 1968, n. 26; L. 2 febbraio 1960, n. 35).

Quando un'area edificabile, acquistata con un unico atto, sia destinata alla costruzione di una pluralità di edifici, per fruire dell'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408, è necessario che l'intero complesso edilizio venga portato a compimento entro il biennio dall'inizio dell'attività costruttiva coincidente con la data di inizio della prima costruzione.

La norma dell'art. 5 del d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968 n. 26, con la quale si dispone l'abolizione del termine biennale per la ultimazione della costruzione delle case di abitazione non di lusso a datare dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 n. 35, non è applicabile agli atti di acquisto per i quali il termine biennale era già scaduto anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 35 del 1960.

(*Omissis*). — Con i tre motivi di ricorso — che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione — si censura la sentenza denunciata, per avere, in tema di decadenza dai benefici tributari previsti, per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, dalla norma dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, interpretato tale norma nel senso che, nel caso di area acquistata con un unico atto e destinata alla costruzione di una pluralità di edifici, occorre, per evitare l'anzidetta decadenza, che la costruzione dell'intero complesso edilizio sia ultimata entro il biennio dall'inizio della costruzione del primo edificio.

In particolare, con il primo motivo si afferma che la norma dell'articolo 14 in questione va interpretata ponendola in relazione con la norma del precedente art. 13, dalla quale i termini iniziale e finale per la costruzione delle case sono fissati per ogni singola casa e non per più case insieme; con il secondo motivo si assume che è errato l'argomento tratto dalla Corte del merito dalla disposizione dell'ultima parte

(1) Sulla prima massima la giurisprudenza è pacifica (Cass. 9 marzo 1969, n. 1121, in questa *Rassegna*, 1969, I, 509; 21 febbraio 1966, n. 537, *ivi*, 1966, I, 183; 23 maggio 1967, n. 1126, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 1943). La seconda massima è di evidente esattezza.

dell'art. 14, secondo cui «sulla parte di suolo attigua al fabbricato la quale ecceda il doppio dell'area coperta è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria» in quanto tale disposizione si riferisce chiaramente alla parte di area attigua a ciascuna costruzione; con il terzo motivo, infine, si sostiene che il mancato richiamo, da parte della Corte di merito dell'argomento tratto da questa Suprema Corte a favore della tesi dell'Amministrazione finanziaria nella sentenza 21 febbraio 1966, n. 537, dalla norma dell'art. 9 della legge organica di registro (secondo la quale la tassazione di un atto è sempre unitaria, anche se esso contenga più disposizioni), implichi diniego della forza persuasiva di tale argomento.

Le anzidette censure sono prive di fondamento.

La Corte del merito, nella sua decisione, si è uniformata al principio più volte affermato da questo Supremo Collegio (cfr. sent. n. 1121 del 1969, sent. n. 2699 del 1968, sent. n. 1126 del 1967 sent. n. 537 del 1966), secondo cui quando un'area edificabile, acquistata con un unico atto, sia destinata alla costruzione di una pluralità di edifici, per fruire delle agevolazioni sull'imposta di registro di cui all'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è necessario che l'intero complesso edilizio venga portato a compimento entro il biennio dall'inizio dell'attività costruttiva su tutto il terreno unitariamente considerato, coincidente con la data di inizio della prima costruzione.

Questo principio deve essere confermato nella presente controversia, atteso che i contrari argomenti dedotti dalla ricorrente non possono essere condivisi, perchè non tengono conto nè del fatto che, come altre volte questo Supremo Collegio ha avuto occasione di affermare (cfr. sent. n. 1914 del 1969 e sent. n. 2493 del 1968), la concessione dei benefici tributari previsti nell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, è in stretta, necessaria relazione con l'atto, in riferimento al quale la concessione viene richiesta, e con la costruzione da effettuarsi in attuazione del fine per il quale quel determinato atto è stato posto in essere (con la conseguenza che, nel caso in cui il programma edilizio per la cui esecuzione l'atto è stato posto in essere, abbia ad oggetto più edifici, il termine iniziale e quello finale previsti dal citato art. 14, non possono essere riferiti che alla esecuzione dell'intero programma), nè della *ratio* della disposizione relativa al termine biennale di inizio e di ultimazione della costruzione, che è volta ad incoraggiare, in un periodo di grave crisi degli alloggi, programmi di costruzione di rapida attuazione e non programmi di costruzione a lunga scadenza aventi fini speculativi.

Posto, dunque, che la questione oggetto dei motivi di ricorso non può essere risolta che nel senso sopra esposto, deve essere presa in esame la questione — sollevata in memoria, in questa sede, dalla ricorrente — dell'applicazione dello *ius superveniens*.

La norma sopravvenuta è quella dell'art. 5 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26), con la quale si dispone l'abolizione, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, a datare dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, dell'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 13 e segg. della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Si sostiene dalla ricorrente che essa ha acquistato le due aree di cui si tratta, con due distinti atti, registrati rispettivamente il 7 aprile e l'11 dicembre 1955, e mentre in una delle aree la costruzione del primo edificio ha avuto inizio nel 1957 ed è continuata, con l'inizio di altre costruzioni, successivamente sino oltre il marzo 1960, nell'altra area la costruzione del primo edificio ha avuto inizio successivamente al marzo 1960 e l'attività costruttrice di diversi caseggiati è tuttora in corso. Secondo la ricorrente, quindi, occorrerebbe un nuovo esame del merito per accertare in linea di fatto, quando sono state iniziate ed ultimate, o se siano ancora in corso, le varie costruzioni in ciascuna delle due aree acquistate con distinti atti notarili, e ciò al fine di decidere se la norma dell'art. 5 del d.l. del 1967 n. 1150 sia applicabile in riferimento ad entrambe le anzidette aree o, quanto meno, in relazione ad una di esse.

Osserva questa Suprema Corte che l'applicazione alla fattispecie dell'anzidetta norma, trova ostacolo nell'accertamento del fatto, quale risulta dalla sentenza denunciata. Invero, dall'esposizione del fatto eseguita dal giudice di merito nell'anzidetta sentenza, sulla base della enunciazione fatta dalla stessa soc. Edilizia S. Giorgio nell'atto introduttivo del giudizio, risulta, chiaramente, che su ognuna delle aree, acquistate, rispettivamente, con l'atto registrato il 7 aprile 1955 e con l'atto registrato l'11 dicembre 1955, la costruzione del primo edificio ebbe inizio entro il dicembre del 1955 e fu completata entro il dicembre del 1957. Ciò implica che, per effetto del principio enunciato innanzi nell'esame dei tre motivi di ricorso, la decadenza dai benefici tributari previsti dalla norma dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, per decorso del termine biennale dall'inizio della costruzione del primo edificio, ebbe a verificarsi alla scadenza stessa di detto termine, coincidente con la fine del mese di dicembre del 1957, cioè ancor prima della data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 n. 35 alla quale la norma dell'art. 5 del d.l. del 1967 n. 1150, ha fatto retroagire gli effetti della abolizione dell'obbligo di ultimazione del fabbricato nel termine biennale dall'inizio della costruzione. Onde è evidente che, al rapporto in questione la norma ora citata non è applicabile.

Si oppone ancora dalla ricorrente che questa Suprema Corte, se ritenesse inapplicabile la norma in questione per i suoi limitati effetti nel tempo, dovrebbe sollevare questione di illegittimità costituzionale, in

quanto tale norma, limitando l'efficacia retroattiva dell'abolizione del termine biennale previsto dall'art. 14 della legge n. 408 del 1949, sarebbe in contrasto con la norma dell'art. 3 della Costituzione, perchè farebbe un trattamento diverso ai costruttori che hanno ritardato l'ultimazione della costruzione oltre la data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 n. 35, rispetto a quello fatto a quei costruttori che si trovano nella stessa condizione dei primi, per avere anche essi ultimato in ritardo la costruzione, ma prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge.

Questa Suprema Corte non ritiene, però, di poter accedere a tale tesi, per l'assoluta irrilevanza ai fini del presente giudizio, della dedotta questione di illegittimità costituzionale. Basta, invero, osservare che tale questione, ove fosse ritenuta fondata, importerebbe la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma non nella parte in cui dispone l'abolizione dell'obbligo della ultimazione del fabbricato nel termine biennale dall'inizio dei lavori di costruzione, ma nella parte in cui fa retroagire gli effetti di tale abolizione alla data dell'entrata in vigore della legge n. 35 del 1960; con la conseguenza che la norma, restando pienamente valida nella prima parte, nella parte cioè concernente l'abolizione dell'obbligo di ultimazione del fabbricato nel termine biennale dall'inizio del fabbricato, non potrebbe avere efficacia, quale norma abrogativa, che dalla data della sua entrata in vigore (art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale). — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2317 - Pres. Favara - Est. Santosuosso - P. M. De Marco (conf.). - Palano e D'Andrea (avv. Ferretti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Vendita isolata di negozi - Legislazione nazionale e legislazione regionale siciliana - Esclusione.

(L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17; L. reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11, art. 16).

La vendita isolata di negozi, anche se facenti parte di edificio prevalentemente costituito da case di abitazione, non gode dell'agevolazione per la vendita di case di abitazione non di lusso nè per la legislazione nazionale nè per la legislazione della Regione siciliana (1).

(1) Per la legislazione nazionale la giurisprudenza è ormai definitivamente chiara (Sez. Un. 20 giugno 1969, n. 2176, in questa *Rassegna*, 1969, I, 552); quanto alla legislazione regionale siciliana è evidente che nessuna differenziazione può desumersi dalla legge 28 aprile 1954, n. 11.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, Palano e D'Andrea ripropongono a questa Corte la loro tesi sull'applicabilità della agevolazione fiscale anche ai trasferimenti autonomi di locali destinati a magazzini, sia in virtù delle disposizioni delle leggi nazionali, che delle disposizioni della legge regionale.

La tesi, però, non ha fondamento nè per il primo nè per il secondo profilo giuridico.

Per quanto riguarda le leggi nazionali, i ricorrenti fanno leva su due argomentazioni:

a) l'art. 17 della legge n. 408 del 1949 escludeva dai benefici fiscali le vendite di negozi solo nel caso che gli stessi dovessero considerarsi unità a se stanti, e non anche quando fossero parti integranti dell'edificio;

b) detta norma comunque sarebbe stata chiarita dalla legge n. 1493 del 1962, nel senso che l'agevolazione spettava anche nel caso di vendita separata dei negozi, purchè questi non fossero prevalenti rispetto alla consistenza dell'intero edificio; ed avendo la legge n. 1493 del 1962 natura interpretativa, essa sarebbe invocabile anche riguardo ad un atto di vendita di data anteriore.

In ordine alle esposte considerazioni, è sufficiente richiamare il recente indirizzo di questa Corte (S. U., 20 giugno 1969, n. 2176) secondo cui le leggi 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212 hanno soltanto precisato la determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle facilitazioni tributarie, non innovando sulle altre condizioni di esclusione dei benefici fiscali, previste dalle leggi precedenti.

Pertanto, le agevolazioni in tema di imposte di registro, previste per le case di abitazione dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, non spettano per la vendita isolata di negozi, ossia quando la vendita dei negozi stessi non sia conclusa col medesimo atto di trasferimento dell'intero fabbricato o concerna negozi considerati unità economiche a se stanti.

Nella specie, a prescindere dall'indagine se i magazzini siti al seminterrato possano considerarsi delle pertinenze o meno delle altre sovrastanti parti dell'edificio, è pacifico che gli atti in questione ebbero per oggetto l'autonomo trasferimento dei soli magazzini, e quindi torna applicabile il principio giurisprudenziale ora richiamato, con la conseguente esclusione dell'atto dall'ambito delle agevolazioni fiscali.

Senonchè i ricorrenti affidano la loro tesi anche ad una loro interpretazione della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, che all'art. 6 primo comma stabilisce: « Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 2 della presente legge sono estese al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, sempre che il trasferimento

avvenga non oltre un anno dalla dichiarazione di abitabilità ». Mentre nel ricorso ci si sofferma a confutare l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui questa disposizione relativa agli appartamenti non può estendersi analogicamente al caso di trasferimento di negozi, nella memoria illustrativa, i ricorrenti sostengono che la citata disposizione dell'art. 6 fu intesa ad estendere le agevolazioni ai trasferimenti di appartamenti « in corso di costruzione », senza per questo limitare l'applicabilità dei benefici ai trasferimenti di qualunque parte dell'edificio già costruito.

A dimostrare l'infondatezza di queste argomentazioni è sufficiente osservare che la citata legge regionale non innova il sistema di agevolazioni fiscali previste in materia dalle leggi nazionali, ed in particolare non toglie, tra le condizioni di esclusione dei detti benefici, l'ipotesi di vendita separata dei negozi o di negozio considerato unità economica a se stante. Onde la soluzione che le leggi nazionali hanno dato al problema della vendita separata di negozi, così come interpretate dal ricordato indirizzo giurisprudenziale, spiega i suoi effetti sulla fattispecie, anche nel vigore della legge regionale n. 11 del 1954.

Ma se ciò non bastasse, giova appena osservare che l'art. 6 di questa legge si riferisce chiaramente ai soli trasferimenti di appartamenti, come è confermato dal fatto che la stessa norma esige la condizione che « il trasferimento avvenga non oltre un anno dalla dichiarazione di abitabilità ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2418 - Pres. Pece - Est. Falcone - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. I.A.C.P. di Milano (avv. Di Giacchino).

Imposta ipotecaria - Agevolazioni a favore degli I.A.C.P. per le formalità in dipendenza di mutui - Cancellazione della ipoteca originaria e costituzione di altra ipoteca su diversi beni a garanzia dello stesso mutuo - Si estende.

(T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 147; L. 25 giugno 1943, n. 540, tabella B, art. 33, n. 4 lett. a).

L'agevolazione a favore degli I.A.C.P. che costruiscono senza il contributo dello Stato, per le formalità ipotecarie in dipendenza di mutui originari o suppletivi, è applicabile ogni volta che esiste una relazione di dipendenza (non di necessità) tra la formalità e il mutuo; deve pertanto ritenersi estensibile l'agevolazione alla nuova costituzione

di ipoteca su diversi beni, in sostituzione dell'ipoteca originariamente accesa, se garantisce il medesimo mutuo (1).

(*Omissis*). — Con unico motivo di ricorso, denunciando la violazione dell'art. 147 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, e dell'art. 33, n. 4 lett. a) della tabella B allegata alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., l'Amministrazione delle Finanze dello Stato si duole della ritenuta applicabilità dell'agevolazione tributaria consistente nella riduzione ad un quarto della normale imposta ipotecaria alla fattispecie in cui l'Istituto autonomo per le case popolari di Milano, dopo avere contratto un mutuo ipotecario ed avere usufruito della agevolazione concessa per l'iscrizione della garanzia, ha convenuto con il creditore la sostituzione della garanzia già concessa con altra della stessa natura, su beni diversi da quelli inizialmente gravati, ed ha provveduto, quindi, alla nuova iscrizione su questi ultimi.

La norma della tabella B allegata alla legge ipotecaria di cui viene denunciata la violazione, contemplando testualmente le sole formalità in dipendenza di mutui originari e suppletivi, può essere riferita, ad avviso dell'amministrazione ricorrente, esclusivamente alle formalità che sono rese necessarie dalla stipulazione di un mutuo ipotecario e non può, di conseguenza, trovare applicazione ad un'iscrizione con la quale previa rinuncia alla precedente garanzia, siano vincolati ipotecariamente, per un importo pari al credito residuo, beni diversi da quelli originariamente assoggettati all'ipoteca.

La censura non è fondata.

La citata norma della tabella allegata alla legge ipotecaria, riproducendo senza nessuna sostanziale modificazione la disposizione di favore già contenuta nel testo unico sull'edilizia popolare ed economica, ha concesso agli istituti autonomi per la costruzione di case economiche e popolari, qualora costruiscano senza il contributo dello Stato, la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per « le formalità in dipendenza dei mutui originari e suppletivi ».

Trattasi, come risulta evidente dal chiaro dettato legislativo, di agevolazione tributaria concessa agli istituti anzidetti con esclusivo riguardo alla natura ed alla finalità del rapporto da cui deriva il credito garantito ipotecariamente. La norma agevolatrice non prescrive che, per ogni mutuo, unico debba essere il negozio di concessione dell'ipo-

(1) Non constano precedenti.

teca destinata a garantire il credito dell'Istituto mutuante, ma, al contrario, non limita il numero delle formalità ammesse a fruire della riduzione di imposta e non vieta che le stesse possano essere compiute anche in epoca posteriore alla stipulazione dell'atto di mutuo da cui nasce il credito garantito.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il legislatore si appaga della relazione di dipendenza tra la formalità e il credito nascente dal mutuo, e nessun valido argomento impone di ritenere, come sostiene l'amministrazione delle finanze, che tale rapporto di dipendenza sia ravvisabile solo quando si tratti di formalità rese « necessarie » dalla stipulazione del mutuo ipotecario.

Anzitutto, come si è detto, la norma in discussione non qualifica la richiesta di dipendenza come necessaria. E conviene ricordare che, quando in altri casi il legislatore ha posto come condizione per la concessione di un'agevolazione tributaria la sussistenza di una connessione o derivazione tra atti particolarmente qualificata, lo ha fatto espressamente, come ad esempio, nella ipotesi ben nota disciplinata dall'art. 9 della legge di registro, in cui il trattamento fiscale di favore è subordinato testualmente all'esistenza di disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre.

D'altra parte, la ratio della disposizione di favore è indubbiamente quella di facilitare il conseguimento dei fini dell'Istituto delle case popolari, volti alla costruzione di edifici per abitazione da porre a disposizione dei cittadini meno abbienti. E questa ratio ricorre non solo per la prima iscrizione ipotecaria dipendente dal contratto di mutuo originario o suppletivo, ma anche nell'ipotesi in cui le parti convengano, come nel caso in esame, di vincolare con ipoteca, a garanzia del credito residuo, beni di valore adeguato a tale residuo, liberando contemporaneamente quelli in origine gravati, con rinuncia alla relativa ipoteca.

Il particolare bisogno sociale di cui il legislatore tiene conto nel concedere l'agevolazione viene, invero, soddisfatto anche attraverso il compimento di operazioni di questo tipo, perchè anche esse, lungi dall'essere estranee ai compiti degli istituti per le case popolari, tendono a favorire lo sviluppo dell'attività istituzionale di questi enti, consentendo la possibilità di ottenere nuovi mutui, con accensione di altre ipoteche di primo grado sugli immobili liberati da quelle originariamente costituite.

E non resta che ribadire come, stante la identità e persistenza del credito garantito, non può considerarsi alterata e perciò inoperante, per effetto della rinuncia del creditore all'ipoteca che già vincolava altri beni, la relazione di dipendenza cui soltanto il beneficio è subordinato, tra il mutuo originario — per le somme ancora residue — e la nuova ipoteca su beni diversi dai primi, concessa al mutuante dall'istituto debitore. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2420 - Pres. Giannattasio - Est. Falletti - P.M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Starabba (avv. Sangiorgio).

Imposta di registro - Agevolazioni per la ricostruzione edilizia - Pluralità di trasferimenti - Ammissione al beneficio solo dell'atto che realizza il fine della ricostruzione.

(d.l. 7 giugno 1945, n. 322, art. 1; d.l. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2; L. 15 febbraio 1949, n. 33, art. 13).

L'agevolazione per la compravendita di edifici distrutti o danneggiati pattuita allo scopo della ricostruzione riguarda non l'edificio ma l'atto di compravendita; l'agevolazione non abbraccia quindi tutti gli atti inerenti ad un edificio che nel termine di legge sia stato ricostruito, ma soltanto quello che abbia conseguito l'effetto della ricostruzione. Sebbene nessuna norma del d.l. n. 322 del 1945 e 221 del 1946 sancisca espressamente la decadenza, l'agevolazione non può spettare per gli atti rispetto ai quali non si sia adempiuto all'onere della ricostruzione; la norma dell'art. 13 della legge 15 febbraio 1949, n. 33 è innovativa quanto all'applicazione della sopratassa, mentre fin dall'origine era da escludere che acquistasse il diritto al beneficio l'atto non seguito da ricostruzione (1).

(Omissis). — La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 d.l. 7 giugno 1945, n. 322, 2 d.l. 26 marzo 1946, n. 221, 13 legge 15 febbraio 1969, n. 33, 2464 c.c., la violazione inoltre dei principi generali di diritto tributario in ordine al presupposto e alla causa dei benefici fiscali; la violazione infine del presupposto giuridico cui si ispirano gli artt. 1, 8, 9, 12, 106 della legge di registro.

Queste censure sono fondate. Abnorme ed erroneo, nella propria radice e nello sviluppo delle coerenti deduzioni, è il concetto da cui la Corte d'Appello s'è lasciata fuorviare: che i benefici fiscali previsti dai citati decreti nn. 322 e 221 si applichino non agli « atti » (compravendite) ma agli « edifici » che ne formano oggetto. Perciò il requisito della ricostruzione entro il termine prescritto non sarebbe un onere posto a carico dell'acquirente ma « un carattere legato all'edificio »: la tempestiva ricostruzione, da chiunque e comunque effettuata, se anche attra-

(1) Massima di evidente esattezza.

verso una pluralità di atti, basta a realizzare il fine della legge, e questa non commina alcuna decadenza nell'ambito del periodo quinquennale all'uopo concesso.

Non questo, viceversa, ma conforme ai principi vigenti in materia è, oggettivamente e soggettivamente, il criterio anche nella specie adottato. L'art. 2 del decreto n. 221 dispone infatti che « le imposte di registro e ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati... fatte a favore di persone che ne assumano la ricostruzione sono dovute nella misura fissa... ». E l'art. 6 del decreto n. 322 dispone che « per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai fini del presente decreto ». Dunque l'agevolazione tributaria riguarda l'atto (« ogni singolo atto ») di compravendita, non l'edificio ancora da ricostruire; la compravendita che può usufruire è quella stipulata con chi si assuma, provveda cioè ad effettuare, la ricostruzione; l'atto deve formalmente esprimere e quindi deve pure realizzare la propria corrispondenza ai fini della legge: non potrebbe supporre che la legge conceda il proprio beneficio a una semplice dichiarazione, alla parvenza cioè di una mera formula che non si traduca in realtà e valga soltanto a trasferire su altri l'onere dello adempimento corrispettivo. L'imposta di registro è essenzialmente una imposta d'atto, colpisce cioè l'atto o il rapporto obbligatorio nel quale si estrinseca il trasferimento di ricchezza e come tale viene percepita contestualmente alla registrazione dell'atto. Orbene, se l'agevolazione concessa per un certo atto non fosse subordinata, mediante il medesimo, al concreto raggiungimento del suo scopo, essa sarebbe priva di causa, una causa che non può evidentemente consistere nell'enunciazione, fine a se stessa, di un contratto soltanto potenziale, occasionale o transitorio, ma nell'effettiva e concomitante attuazione dell'onere per esso stabilito. Nè pertanto l'art. 2 cit. può leggersi come se dichiarasse che, purchè l'edificio venga ricostruito entro il quinquennio, tutte le compravendite dell'immobile stipulate in tale periodo sono registrabili a tassa fissa; cosicchè per il proprio regime tributario ogni compravendita anteriore resti legata all'arbitrio e sospesa all'alea dell'adempimento altrui (dell'acquirente o degli acquirenti successivi).

Dunque, affinchè un atto ottenga e mantenga per sè il beneficio, non basta, in senso precisamente contrario alla tesi accolta dalla sentenza impugnata, che entro il termine la costruzione sia comunque avvenuta, ma occorre che codesto fine sia stato raggiunto mediante l'atto, appunto, della cui tassazione si discute.

Vana è l'obiezione che nei riguardi dell'atto anteriore non sia sancita la decadenza del beneficio inizialmente applicato. Questa invero

non è che l'anticipazione, per così dire fiduciaria, di un trattamento fiscale che diviene poi definitivo (o piuttosto effettivo) se e quando l'impegno frattanto potenziale e però sufficiente dell'atto stipulato ai fini della legge (art. 6 cit.) si traduca nella realtà dell'adempiuta ricostruzione: soltanto in questo momento l'atto soddisfa la propria condizione e si realizza la causa del suo particolare regime tributario. Prima di quel momento l'atto non ha ancora titolo (effettivo e definitivo) al beneficio, e quindi, se la condizione non si verifichi, il beneficio, anziché venir meno, neppure si acquista. Non occorre pertanto che la legge comminasse una decadenza, poichè non si può perdere ciò che ancora non esiste: non è in forza di una sanzione che torna applicabile l'imposta normale, ma è la mancanza del suo presupposto che rende inoperante la norma di privilegio.

Vano altresì e intrinsecamente contraddittorio si rivela, a questo punto, l'argomento che la Corte d'appello ha desunto dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, dalla disposizione secondo cui l'acquirente che abbia rivenduto il bene, in tutto o in parte, prima del suo ripristino, è soggetto al pagamento delle imposte normali e al pagamento inoltre di una speciale sopratassa. Se l'art. 13 ha carattere innovativo, non interpretativo, come la sentenza impugnata riconosce uniformandosi alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. 1961, n. 1650), ciò comporta che nessuna influenza può dal medesimo riflettersi, in alcun senso, sul tenore e la portata delle norme precedenti: queste, nella loro interpretazione, restano ancor sole ed autonome, e la novità o la differenza della norma posteriore neppure implicitamente può determinare a ritroso a una presupposta limitazione del loro testo, correlativamente stabilita cioè interpretata, sulla base della norma posteriore.

Come s'è visto, già le disposizioni dei decreti n. 322 e n. 221, interpretate da sole, nell'intrinseca ed originaria compiutezza della propria disciplina, escludevano l'eventualità che più atti successivi di trasferimento, di cui soltanto l'ultimo avesse osservato la dovuta condizione, potessero ammettersi tutti al beneficio della registrazione in misura fissa. Altro è il contenuto innovativo dell'art. 13 come questa Corte ha pure rilevato (cfr. sentenza cit.), e riguarda non l'esistenza, già desumibile dal sistema e dalla finalità della legge anteriore, ma l'aggravamento della sanzione e la limitazione soggettiva della responsabilità per il caso di rivendita dell'immobile prima del suo ripristino: la perdita del beneficio diviene totale anche in caso di rivendita parziale ed oltre le imposte normali è pure dovuta una speciale sopratassa; quest'obbligo però grava soltanto sul compratore che abbia rivenduto l'immobile prima della ricostruzione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1970,, n. 2468 - Pres. Favara - Est. Granata - P. M. Raja (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Soc. Tubettificio M. Favia.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Motivazione dei ricorsi - Controversie di valutazione - Motivazione succinta - E sufficiente.

(c.p.c., art. 342; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 38 e 41).

La motivazione dei ricorsi alle Commissioni delle imposte in grado di appello, quando, specialmente in materia di valutazione, si controverte su di un'unica questione, può essere assai sommaria o addirittura implicita se l'impugnazione chiaramente investe la decisione di primo grado nella sua interezza. È quindi sufficientemente motivato il ricorso in cui si assume che sia stato erroneamente apprezzato il reale valore in comune commercio degli immobili trasferiti (1).

(Omissis). — Con il primo motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. nonché degli artt. 25, 38 e 41 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, si sostiene, da parte dell'Amministrazione delle Finanze, che la dichiarazione di appello avverso la decisione di prima istanza conteneva, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione provinciale, un'adeguata indicazione del *petitum* e una sufficiente specificazione dei motivi di reclamo.

Si deduce, in particolare, che, essendo la competenza delle Commissioni tributarie limitata, nei *procedimenti di valutazione, alla sola stima dei beni* da assoggettare a tassazione, gli obblighi imposti dalle suindicate disposizioni di legge dovevano considerarsi soddisfatti con la enunciazione della volontà di non accettare la determinazione di valore fatta dalla commissione di primo grado e con l'affermazione che tale valore non era corrispondente ai prezzi correnti in comune commercio; e si aggiunge che, nel caso concreto, una maggiore specificazione dei motivi di gravame non sarebbe stata necessaria, in quanto l'impugnazione era evidentemente diretta contro tutta la decisione di primo grado.

La censura è fondata.

(1) Negli stessi termini si sono pronunciate la sentenza pari data numero 2469 e le sentenze 19 ottobre 1970, n. 2081, 24 ottobre 1970, n. 2134, 29 ottobre 1970, n. 2224 e 9 ottobre 1970, nn. 2283, 2284, 2285 e 2286 di cui si omette la pubblicazione. Giurisprudenza costante: 27 marzo 1970, n. 847, in questa *Rassegna*, 1970, I, 466; 7 settembre 1970, n. 1279, *ivi*, 884; 17 luglio 1968, n. 2580, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 611; 16 aprile 1970, n. 1069, *ivi*, 1970, 1899.

Invero, come questa Corte ha già rilevato in analoga fattispecie (cfr. sent. 17 luglio 1968, n. 2580), la norma dell'art. 38 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, nella parte in cui dichiara che l'ufficio, il quale non intenda accettare la decisione della commissione distrettuale, può impugnarla davanti alla commissione provinciale, dando al contribuente, nei termini prescritti, comunicazione dell'appello e dei motivi su cui esso si fonda, va interpretata, per quanto concerne quest'ultima proposizione, con riferimento alla norma di cui all'art. 342 c.p.c., la quale non richiede, come è noto, una minuziosa e complessa rassegna degli elementi diretti a sostenere l'impugnazione, ma impone soltanto che le dedotte censure siano idonee a delimitare esattamente l'oggetto del riesame invocato dall'appellante, in modo che non risultino assolutamente incerti la portata e i limiti del detto riesame.

È parimenti applicabile ai procedimenti tributari il consolidato principio (cfr., da ult. sent. 8 gennaio 1969, n. 35) secondo cui una rigorosa specificazione dei motivi non è necessaria quando il contenuto dell'atto di appello riveli chiaramente la volontà della parte di investire nella sua interezza la decisione impugnata.

Orbene, alla stregua di tali principi gli obblighi imposti dalle surrichiamate disposizioni di legge devono considerarsi soddisfatti mediante l'adozione, nella dichiarazione d'appello dell'Ufficio del Registro di Monza, della formula indicata nella parte narrativa.

Difatti, poichè la decisione impugnata, in corrispondenza ai ristretti limiti dei procedimenti di valutazione, aveva avuto quale solo oggetto la stima dei beni compravenduti, deve riconoscersi che con l'enunciazione, da parte dell'Ufficio, della volontà di non accettare il valore determinato dalla commissione di primo grado e con la denuncia dell'esistenza di un divario tra il valore venale in comune commercio dei beni trasferiti, quale accertato dallo stesso ufficio, e quello determinato in minor somma dalla detta commissione, è stata fornita una adeguata indicazione del *petitum*, nel senso di una istanza di rinnovazione del giudizio di valutazione, nonchè della *causa petendi*, nel senso della proposizione di una censura in ordine alla disapplicazione del principio secondo cui la stima dei beni deve essere ragguagliata al valore venale in comune commercio e con riferimento alla data del trasferimento.

Le Commissioni di seconda istanza, del resto, hanno, al pari di quelle di prima istanza, i più ampi poteri istruttori, esercitabili anche d'ufficio, per la « revisione del giudizio di stima », sicchè, per eccitare tale potere di revisione non può considerarsi necessaria una minuziosa rassegna degli elementi diretti e sostenere l'impugnazione, risultando sufficiente la denuncia di inadeguatezza della valutazione fatta in primo grado e la richiesta di rinnovazione della stima.

Per le ragioni suesposte, mentre il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l'eventuale nullità derivante dalla genericità dei

motivi sarebbe stata, comunque, sanata per effetto della comparizione della società appellata, resta assorbito, si deve cassare l'impugnata decisione e disporre il rinvio della controversia, per nuovo esame, alla stessa Commissione provinciale delle Imposte di Milano. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2472 - Pres. Marletta - Est. Falletti - P. M. Trotta (conf.) - Marconi (avv. Magagnini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente).

Imposta di registro - Prescrizione - Interruzione - Contestazione del valore imponibile - Interruzione della prescrizione su tutta la materia tassabile - Consolidazione del criterio di tassazione - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 140 e 141).

Il contribuente che abbia pagato all'atto della registrazione l'imposta principale e successivamente abbia impugnato l'accertamento di valore può validamente contestare, dopo un triennio, la legittimità dell'imposizione complementare, dato che ogni domanda del contribuente tendente al rimborso o alla opposizione al pagamento di qualsiasi specie di imposta (principale, complementare o suppletiva) interrompe la prescrizione per entrambe le parti in ordine a tutta la materia tassabile (1).

(*Omissis*). — Fondato è il primo motivo, con cui il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 136, 140, 141 della legge di registro e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) imputa alla corte di appello di non aver considerato che nella specie la prescrizione triennale era stata interrotta mediante i ricorsi da lui proposti alle commissioni tributarie e che restò quindi salva, attraverso i medesimi, l'azione giudiziaria tempestivamente rivolta a contestare anche il criterio della tassazione.

(1) Decisione esatta: una volta stabilito che le contestazioni sul valore interrompono la prescrizione anche ai fini dell'imponibilità (e su questo punto sembra ormai che non vi siano più dubbi: cfr. da ultimo Cass. 24 ottobre 1970, n. 2126, retro pag. 1120), ne consegue necessariamente che il ricorso contro l'accertamento di valore impedisce il consolidamento del criterio di tassazione e consente alla Finanza di domandare in via suppletiva una maggiore imposta e al contribuente di contestare la legittimità dell'imposta complementare. Non erano coerenti con i principi affermati in via generale le decisioni che, in tema di consolidazione del criterio di tassazione, escludevano che la controversia di valutazione consentisse, sia al contribuente che alla Finanza, di modificare il titolo della tassazione

Secondo l'art. 136 cit. cui appunto fa richiamo la sentenza impugnata, « l'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte pagate si prescrive col decorso di tre anni dalla data del pagamento ». Ma sebbene questa norma, nel suo generale presupposto e nelle coerenti implicazioni, comprenda e delimiti, oltre la domanda oggettiva di restituzione, anche la negazione causale del titolo inerente (cosicchè per entrambe — ripetibilità della tassa pagata e impugnabilità correlativa del suo fondamento o criterio — valga il termine della prescrizione triennale), è ovvio tuttavia che, quando restituzione non si pretenda, neppure può verificarsi che una domanda in tal senso venga formulata ed essa costituisca il prospettabile requisito d'una fattispecie come quella rigorosamente descritta nella citata proposizione dell'art. 136 tra gli estremi essenziali di una « restituzione » d'imposta che deve proporsi entro tre anni dal suo « pagamento ». Diversa è l'ipotesi in cui, mentre non si chiede alcuna restituzione nè si deduce a tal fine alcun accertamento di illegittimità esazione, il contribuente si opponga ad ulteriori imposizioni (complementari e suppletive, correlate comunque al regolamento tributario di un atto già sottoposto a registrazione). Allora il contribuente non « chiede » ma si difende contro la richiesta della finanza. Ed è infatti l'ipotesi, contrapposta alla prima, regolata dal secondo comma dell'art. 136: « l'azione della finanza per richiedere il pagamento delle imposte si prescrive col decorso di tre anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, se si tratta di supplemento d'imposta ».

Nella specie, come pacificamente risulta dalle premesse del fatto, la registrazione della scrittura stipulata fra gli eredi Marconi avvenne il 4 giugno 1954; entro il termine triennale l'ufficio, con avviso 13/28 maggio 1955, procedette all'accertamento di un maggior valore; i Marconi, con tempestiva continuità, proposero i ricorsi alle commissioni tributarie (l'8 maggio 1955 in sede distrettuale, il 21 giugno 1956 in

seguito per la percezione dell'imposta principale (v. in proposito C. BAFILE, *Considerazioni sull'interruzione della prescrizione delle imposte indirette* in questa *Rassegna*, 1969, I, 280). Chiarito però che l'atto interruttivo agisce sempre su tutto ciò che è controvertibile intorno alla registrazione di un atto perchè l'obbligazione tributaria deve in concreto attuarsi in conformità del suo indeclinabile paradigma legale (Cass. 21 giugno 1969, n. 2204, *ivi*, 1699, I, 883), non può più concepirsi un'interruzione parziale o limitata e non può quindi ammettersi che, mentre il rapporto è controverso sia pure limitatamente ad un suo aspetto, possa consolidarsi il criterio di tassazione. Ciò vale, ovviamente, all'identico modo per il contribuente e per la Finanza che si giovano dell'effetto interruttivo e non restano vincolati al criterio di tassazione seguito nella liquidazione dell'imposta principale.

sede provinciale) e poi l'azione giudiziaria. Dunque la contestazione in ordine al supplemento d'imposta è ancora pendente e deve escludersi perciò che alcuna prescrizione possa *hinc inde* essersi verificata a suo riguardo. Sovvengono a questo punto le disposizioni degli artt. 140 e 141 della legge e l'interpretazione costante testualmente desuntane dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. « Il corso delle prescrizioni rimane interrotto dalla notificazione dell'ingiunzione o di altro atto del procedimento coattivo, o di qualunque domanda giudiziale, sia che trattisi di azione diretta a promuovere la valutazione dei beni trasferiti... ». E l'art. 141, nell'ambito sistematico ed esauriente di un unico criterio, valido in ogni senso e per tutta l'imposizione controversa, conferma che « la domanda del contribuente in via amministrativa sia per rimborso di imposta sia per opposizione a richiesta di imposta complementare o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di ambo le parti... ». E così nell'applicazione giudiziaria di queste norme è stato facile ripetere e concludere che, sia nel caso di domanda in via amministrativa per rimborso o per opposizione, sia nel caso di ricorso alle commissioni tributarie, la prescrizione triennale prevista dall'art. 136 della legge di registro è interrotta, a favore di entrambe le parti, non limitatamente alla pretesa e all'accertamento specifico che forma oggetto dell'atto, ma in relazione all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione. Perciò tanto il contribuente quanto la finanza possono rimettere in discussione e riesaminare senza limitazioni tutta la materia tassabile; e come la finanza può anche aggravare la misura della tassazione o assoggettare l'atto ad un'aliquota diversa, qualunque sia il motivo della domanda o dell'opposizione, così il contribuente può ancora contestare il criterio della tassazione anteriormente applicato e negare quindi il fondamento legittimo di un'ulteriore pretesa (cfr. Cass. 1963, n. 1769; 1969, n. 2204). In altre parole la domanda del debitore, così in via amministrativa come in via giudiziaria, tendente al rimborso o all'opposizione al pagamento di qualsiasi specie d'imposta (principale, complementare o suppletiva), interrompe la prescrizione per entrambe le parti del rapporto tributario sino alla definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario (cfr. Cass. 1969, n. 140). L'immediata desimazione complessiva del rapporto tributario comporta che in ogni caso e a favore di entrambe le parti l'effetto interruttivo della prescrizione apprenda tutt'insieme il diritto della finanza, quale esso è nella sua entità *ex lege* (cfr. Cass. 1957, n. 2565). — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 dicembre 1969, n. 4046 (*) - Pres. Maccarone - Est. Cusani - P. M. Pandolfelli (parz. diff.) - Cancemi (avv. Lama, Amico) c. Amm. prov. Caltanissetta (avv. Pignatone) e Assessorato LL. PP. Regione siciliana (avv. Stato Azzariti Giorgio).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onere dell'immediata riserva dell'appaltatore - Funzione - Portata di carattere generale - Sussiste - Operatività anche per l'omessa contabilizzazione di lavori eseguiti - Sussiste.

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e segg.).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Ritardo nel pagamento della rata di saldo all'appaltatore - Interessi - Necessità di riserva dell'appaltatore - Esclusione.

(d.m. 28 maggio 1895, art. 40).

Come si evince principalmente dal r.d. 25 maggio 1895 n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudo delle opere pubbliche, ed in particolare dall'art. 36, che identifica l'oggetto della contabilità nell'accertamento e nella registrazione « di tutti i fatti produttivi di spesa », e dall'art. 37, per il quale tali operazioni « devono procedere di pari passo al loro avvenimento », nel sistema positivo la contabilità prescritta costituisce lo strumento per assicurare all'Amministrazione quel costante controllo del costo dell'opera, che è necessario sia per il suo contenimento « entro i limiti delle somme autorizzate » sia per l'adozione delle misure atte ad ovviare tempestivamente all'eventuale deficienza di fondi. Consegne

(*) Si è ora in grado di pubblicare in estenso la motivazione della sentenza 29 dicembre 1969, n. 4046 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, già parzialmente massimata in questa *Rassegna*, 1969, I, 482, con nota redazionale.

che l'onere di denuncia dei fatti o situazioni che causino aumento di spesa nell'esecuzione delle opere non può non essere generale e che nessuna ragione di compenso pretermessa nella contabilità può ritenersi sottratta, tanto più se si tratti di obliterazione di lavori eseguiti, proprio perchè funzione della riserva è quella di porre fine al difetto di informazione su fatti produttivi di spesa in cui l'Amministrazione appaltante sia venuta a trovarsi a causa della mancata loro registrazione, a qualsiasi motivo questa sia dovuta (1).

Sono escluse dall'onere della riserva le pretese dell'appaltatore per interessi moratori sulla rata di saldo, trattandosi di mora dell'Amministrazione integrante una situazione estranea e posteriore all'oggetto della contabilità, la quale è volta a documentare cronologicamente l'iter di esecuzione dell'opera (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2266 - Pres. Rosano - Est. Sposato - P.M. Secco (conf.). - Fallimento Impresa Maddaloni Francesco (avv. Piaggio) c. Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile (avv. Stato Ricci).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera ferroviaria - Onere della tempestiva riserva dell'appaltatore - Decorrenza del termine di decadenza, stabilito dal Capitolato Generale FF.SS., dai singoli eventi costituenti la « causa petendi » delle riserve, a prescindere dal carattere di tali eventi - Sussiste.

(Cap. gen. per l'es. lav. e forn. per conto FF.SS. appr. con del. Cons. Amm. 3 maggio-14 luglio 1922, mod. con d.m. 13 ottobre 1931, con d.m. 20 giugno 1945, con d.m. 11 gennaio 1950 e con d.m. 30 luglio 1958, art. 14).

Una volta ricevuto un ordine della D.L. o verificatosi il fatto e la circostanza, anche di ordine puramente naturale, che diano motivo

(1) (2) V. nota 1 in questa *Rassegna*, 1969, I, 482. Qui preme sottolineare che, nel caso di specie, si trattava di interessi moratori sulla rata di saldo. Sicuramente inesatto sarebbe, invece, generalizzare la soluzione anche per il caso di interessi sulle rate d'acconto, così come si impone di mettere in armonia l'affermazione della sentenza in rassegna che « nel registro di contabilità vanno inserite soltanto le annotazioni e riserve riguardanti le singole unità di lavoro via via eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore » col concetto, pure accolto dalla sentenza, che l'oggetto della contabilità dell'opera consiste nell'accertamento e nella regi-

all'appaltatore di opera delle FF. SS. di avanzare richieste di maggiori somme, comincia a decorrere per quegli il termine di decadenza di cinque giorni, stabilito dall'art. 14 del Capitolato generale del 1922 allo scopo di assicurare nel pubblico interesse che i lavori si svolgano speditamente e senza intralci ed eccezioni per qualunque possibile domanda (3).

III

LODO ARBITRALE, 8 luglio 1970, n. 64 (Roma) - Pres. Anelli - Est. Clericò - Impresa Ing. Leonida Fiordaliso (avv. Aliberti) c. Ministero Difesa (avv. Stato Carusi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Norme del Regolamento sui lavori del Genio Militare appr. con r. d. 17 marzo 1932, n. 365 relative all'istruttoria delle riserve ed alla loro risoluzione in via amministrativa in corso d'opera - Natura di norme d'azione e non già di relazione - Sussiste.

(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 41, 71, 82, n. 5, 84).

strazione « di tutti i fatti produttivi di spesa ». Quell'affermazione deve essere, adunque, intesa nel senso, ben più pregnante, racchiuso in un'altra proposizione della stessa sentenza, e cioè che il registro di contabilità ha la funzione di « documentare cronologicamente l'iter esecutivo dell'opera » e cioè tutte le vicende attinenti a tale esecuzione.

Ma con ciò si viene, in sostanza, e malgrado apparenti imprecisioni o contraddizioni, dovute all'uso di espressioni tralaticie, a superare l'angustia della visuale che ignora come nel registro di contabilità vadano ripetute anche le riserve da formulare su altri documenti contabili (cfr. artt. 11, 16, 23, 89 r. d. 25 maggio 1895, n. 350; sull'argomento, v. nota in questa *Rassegna*, 1969, I, 1185 e segg.). Può, peraltro, osservarsi che, se è vero che « non è dato riscontrare una sostanziale diversità nella normativa vigente in materia di riserva » tra gli appalti disciplinati dal Capitolato generale oo. pp. e quelli ferroviari, disciplinati dal Cap. gen. amm. 1909 e succ. mod. e dal Cap. gen. 1922 e succ. mod. (cfr. Cass., 30 giugno 1969, n. 2393, in questa *Rassegna*, 1969, I, 586, nella motiv.), proprio la Corte di Cassazione, nella sentenza qui sopra massimata *sub. II*, non ha mancato di avvisare alla portata generale dell'onere della immediata riserva (anche se, poi, questa vada formulata in modo diverso, a seconda dei sistemi di contabilità positivamente operanti), in relazione a qualsiasi atto, fatto o circostanza che diano motivo all'appaltatore di avanzare richieste di maggiori somme all'Amministrazione: sull'argomento v. anche Corte App. Roma, 6 maggio 1969, n. 1053, in questa *Rassegna*, 1970, I, 997, *sub. 2*.

(3) Con questa sentenza la Corte di Cassazione dissipa le perplessità ingenerate dalla massima *sub. 1* della sentenza 30 giugno 1969, n. 2393 (in

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opere² militare
 « Jus variandi » dell'Amministrazione appaltante - Clausola contrattuale relativa a facoltà dell'Amministrazione di « variare in più o in meno, in qualunque misura, le quantità previste per i vari articoli di lavoro figuranti nell'estimativo facente parte del capitolato speciale o anche di sopprimere alcuni di essi senza che ciò possa dar luogo a richieste di compensi o indennizzi da parte dell'impresa » - Nullità - Sussiste.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi per aggravii dipendenti da « sorpresa geologica » ed in genere da « fatto continuativo » - Onere della riserva immediata da parte dell'appaltatore - Sussiste.

(r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 33, 41 e 50).

Fra le norme del Regolamento sui lavori del Genio Militare, di cui al r.d. 17 marzo 1932, n. 365, quelle dirette a disciplinare in modo esclusivo i rapporti interorganici, che si svolgono all'interno dell'Amministrazione, per quanto attiene alla direzione e contabilizzazione dei lavori ed all'istruttoria delle riserve, allo scopo di assicurare che tali attività amministrative siano conformi all'interesse dell'Amministrazione medesima, non determinano alcuna posizione di diritto soggettivo per l'appaltatore (4).

È nulla la clausola di un contratto di appalto di opera militare, che attribuisca all'Amministrazione il diritto di variare in qualunque misura le quantità previste, per le varie categorie di lavoro, dell'estimativo facente parte del capitolato speciale, o anche di sopprimerle, senza che l'appaltatore possa accampare pretese a compensi o indennizzi di sorta (5).

Le pretese dell'appaltatore di opera militare a maggiori compensi o indennizzi per aggravii della prestazione derivanti da « sorpresa geologica » o, comunque, da « fatto continuativo » sono soggette all'onere dell'immediata riserva, com'è ribadito dall'art. 50 r.d. 17 marzo 1932,

questa *Rassegna*, 1969, I, 579) e ribadisce l'insegnamento di cui a Cass., 29 marzo 1943, n. 719 (*Giur. oo. pp.*, 1943, I, 204), su cui v. nota redazionale, in questa *Rassegna*, 1969, I, 581 e segg.

(4) Analogamente, per quanto concerne l'art. 5 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, v. Trib. Roma, 25 febbraio 1967, in questa *Rassegna*, 1967, I, 333, nella motivazione.

(5) Cfr. per l'appalto privato, Cass., 27 aprile 1968, n. 1331, *Giur. it.*, Rep., 1968, 151, nn. 18-19.

n. 366, che sancisce l'obbligo della immediata iscrizione della riserva « anche quando gli elementi delle questioni che involgono possono essere accertati successivamente ed anche dopo la ultimazione dei lavori » (6).

IV

LODO ARBITRALE, 8 luglio 1970, n. 65 (Roma) - Pres. Anelli - Est. Mancuso - Impresa Ing. Leonida Fiordaliso (avv. Aliberti) c. Ministero Difesa (avv. Stato Carusi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Sospensione dei lavori - Pretesa dell'appaltatore a indennizzo - Onere della riserva all'atto della ripresa dei lavori - Sussiste.

(r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 33, 34, 41, 50).

È improponibile la riserva formulata dall'appaltatore in sede di chiusura della contabilità, relativa a indennizzo per aggravii derivati da sospensione dei lavori disposta per fatto dell'Amministrazione appaltante: in tal caso, la riserva va formulata quanto meno nel verbale di ripresa, e cioè in un momento in cui gli elementi di danno rilevanti (guardiania, immobilizzo di personale e macchinari, spese generali e fisse) sono oggettivamente apprezzabili (7).

I

(Omissis). — Col 1° mezzo si denuncia violazione degli articoli 53 e 54 del r.d. n. 350 del 1895 in relazione all'art. 30 del Capitolato generale degli appalti per le opere dipendenti dal Min. LL. PP. ed in rapporto agli artt. 360 nn. 3 e 5 codice procedura civile e 2041 codice civile.

Assume in sostanza il ricorrente che l'onere della riserva è sancito soltanto per i maggiori compensi pretesi per lavori inseriti nella contabilità e collaudati, e non può essere esteso anche alle pretese concernenti lavori che siano stati pretermessi nei relativi registri e nel collaudo.

(6) Il lodo supera, quindi, la nozione di fatto continuativo e ne dimostra l'erroneità alla stregua della positiva normazione in materia di riserve, recando perspicuo contributo alla chiarificazione dei concetti; v. in proposito, *supra*, note (1) (2), nonché, *infra*, nota (7); v. anche l'art. 37 r.d. n. 350 del 1895.

(7) Cfr. Corte App. Roma, 23 gennaio 1969, n. 113, in questa *Rassegna*, 1969, I, 353 e segg.; Lodo 17 marzo 1967, n. 18, *id.*, 1967, I, 320 e segg.; v. anche CARUSI, *Sospensione dei lavori e riserve dell'appaltatore*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 1185 e segg.

La censura è infondata.

Come si evince principalmente dal r.d. 25 marzo 1895 n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudo delle opere pubbliche — ed in particolare dall'art. 36 che identifica l'oggetto della contabilità nell'accertamento e nella registrazione « di tutti i fatti produttivi di spesa » e dall'art. 37 per il quale tali operazioni « devono procedere di pari passo al loro avvenimento » — nel sistema positivo la contabilità prescritta costituisce lo strumento per assicurare all'Amministrazione quel costante controllo del costo dell'opera, che è necessario sia per il suo contenimento « entro i limiti delle somme autorizzate » sia per l'adozione delle misure atte ad ovviare tempestivamente all'eventuale deficienza di fondi. Conseguenza che l'onere di denuncia dei fatti e situazioni che causino aumento di spesa nell'esecuzione delle opere non può non essere generale e che nessuna ragione di compenso pretermessa nella contabilità può ritenersi sottratta, tanto più se si tratti di obliterazione di lavori eseguiti, proprio perchè funzione della riserva è quella di porre fine al difetto di informazione su fatti produttivi di spesa in cui l'Amministrazione appaltante sia venuta a trovarsi a causa della mancata loro registrazione, a qualsiasi motivo questa sia dovuta.

Col 2° mezzo si denuncia violazione dell'art. 1224 codice civile e dell'art. 40 del citato Capitolato.

Si duole il ricorrente della mancata attribuzione degli interessi moratori richiesti per il notevole ritardo col quale era stata pagata la rata di saldo del compenso spettantegli. Ed in particolare deduce in primo luogo che erroneamente la pretesa è stata ritenuta preclusa per mancata riserva ed in secondo luogo che, se il ritardo eccede i tre mesi, gli interessi sono dovuti indipendentemente da ogni prova di colpa o di dolo dell'Amministrazione.

La censura è fondata limitatamente alla prima parte.

È opportuno ricordare che nella sentenza impugnata la reiezione della pretesa derivante dalla dedotta mora dell'Amm.ne è stata motivata dalla mancata proposizione di riserva per quanto concerneva il periodo anteriore al collaudo e, per il periodo successivo, con l'accertamento che l'ulteriore ritardo nel pagamento era da imputarsi unicamente a colpa del Cancemi. Ciò, infatti, vale a chiarire che la prima censura concerne gli interessi pretesi per il periodo anteriore all'effettuazione del collaudo mentre la seconda ha ad oggetto la statuizione relativa al periodo posteriore a tale operazione.

L'affermazione su cui è basata quest'ultima — essere dovuti dalla P.A. gli interessi moratori indipendentemente da qualunque colpa — è formulata nel ricorso come corollario dell'enunciazione della perfetta compatibilità tra l'art. 1244 codice civile e l'art. 40 del Capitolato di cui al d.m. 28 maggio 1895 (nel senso che questo costituisce « una sostan-

ziale applicazione di quello ») risolvendosi il secondo nella apposizione della ulteriore condizione di una durata del ritardo eccedente i tre mesi.

L'assunto è contraddittorio, giacchè, la colpa essendo insita nella nozione di mora, non può invocarsi questa escludendo quella, nè, d'altra parte, sostenersi l'applicabilità della disciplina dei danni nelle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224 codice civile e nello stesso tempo negarne i presupposti. Esso, comunque, si infrange contro l'incensurabile accertamento della imputabilità del ritardo al creditore.

A ragione, invece, il ricorrente si duole dell'affermazione del principio secondo il quale anche la pretesa agli interessi moratori è soggetta al sopraricordato onere della riserva.

Non è, infatti, pertinente il richiamo della Corte di merito a decisioni concernenti controversie devolute alla competenza arbitrale e deve al contrario rilevarsi che, come questo S. C. ha già ripetutamente statuito (ad es. sent. 2290/65), nel registro di contabilità vanno inserite soltanto le annotazioni e riserve riguardanti le singole unità di lavoro via via eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non anche quelle relative ad oggetti estranei alla finalità di documentare cronologicamente l'iter esecutivo dell'opera.

Restano dunque escluse da quell'onere le pretese per danni originate da mora dell'Amm.ne, la quale è situazione estranea e posteriore all'attività soggetta a registrazione, che è quella svolta dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera.

Il secondo mezzo, pertanto, merita accoglimento solo per quanto di ragione. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il primo motivo il ricorrente denuncia un vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, e la conseguente disapplicazione dell'art. 14 del Capitolato generale, secondo il quale il termine utile per la formulazione delle riserve decorre, allorchè si voglia contestare le risultanze dei computi metrici, dalla firma di tali computi. Il punto sul quale l'impugnata sentenza avrebbe dovuto motivare è, secondo il ricorrente, quello relativo alla sua richiesta di provare, con testimoni, che i libretti delle misure, i computi metrici, i sommari e la situazione finale furono esibiti, all'appaltatore, per la firma, soltanto il 5 ottobre 1957.

Il motivo non ha fondamento.

La denunciata omissione non riguarda un punto decisivo della controversia, giacchè, anche ammesso che i libretti delle misure ed i computi metrici fossero stati sottoposti alla firma del Maddaloni soltanto il 5 ottobre 1957, egli non avrebbe egualmente esplicitato le proprie riserve nel prescritto termine di cinque giorni, avendole presentate l'11 ottobre 1957. Di ciò si rende conto lo stesso ricorrente, il quale, nella sua

memoria illustrativa, assume che la data del 5 ottobre venne indicata nel capitolo di prova per errore, mentre la data che si voleva effettivamente indicare era quella del 9 ottobre, ossia del giorno in cui, come era documentalmente provato, era stata firmata la contabilità finale; e che, comunque, lo scopo, che si voleva raggiungere attraverso la prova testimoniale, era quello di dimostrare che anche i libretti ed i computi metrici erano stati firmati, insieme con la contabilità finale, il giorno 9 ottobre, e non già, di volta in volta, durante il corso dei lavori, come la sentenza impugnata ha ritenuto nel respingere le richieste di cui nella priva riserva. Di tutto questo, però, non può tenersi alcun conto, dovendo il giudizio di questa Suprema Corte limitarsi ai motivi specificamente dedotti nel ricorso, nel quale all'errore materiale, che la Corte del merito avrebbe potuto e dovuto rilevare, è all'errata ed immotivata interpretazione del capitolo di prova, non è contenuto alcun cenno. Difatti i motivi, per i quali si richiede la cassazione di una sentenza, debbono essere contenuti, a pena d'inammissibilità, nel ricorso e non nella memoria defensionale, salvo che si tratti di vizi che possano esser rilevati d'ufficio. Nel caso, il motivo specificato nella memoria, con il quale la sentenza della Corte del merito viene censurata, non più di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ma di non avere rilevato un errore materiale nel capitolo di prova e di non averlo corretto in base ad altri dati emergenti dai documenti, è del tutto diverso da quello formulato nel ricorso, in base al quale è rimasto immutabilmente fissato l'ambito dell'impugnazione.

Con il secondo motivo il curatore del fallimento Maddaloni denunzia altri vizi di motivazione in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel confermare la dichiarazione di decadenza della impresa appaltatrice relativamente alle riserve nn. 3, 4, 5, 6, 8, e 9. Deduce che della mancata contabilizzazione dei maggiori oneri, sopportati dall'impresa in conseguenza della riduzione e della soppressione degli intervalli fra il passaggio dei vari treni, intervalli che erano stati fissati nel contratto d'appalto, l'appaltatore non poteva aver avuto conoscenza prima che gli venisse esibita la contabilità finale; che il divieto di usare mezzi meccanici per i lavori di risanamento in galleria, e quello d'impiegare macchinario pesante nella rincalzatura di una tratta di binario, non gli erano stati comunicati in forma scritta; che l'ordinazione n. 1061 del 29 gennaio '56 non era comprensiva del compenso per i lavori di manutenzione eseguiti dopo tale data; che l'appaltatore non aveva inteso contestare l'ordine di servizio relativo alla demolizione del cunettone della galleria Montorso, ma soltanto il prezzo del lavoro come determinato dalla Direzione dei Lavori, del quale egli non aveva potuto aver conoscenza prima di prender visione della contabilità; e che la continuazione dei lavori durante il periodo in cui era caduta la neve rappresentavano maggiori oneri contrattuali anche indipendentemente da spe-

cifici ordini della Direzione dei Lavori. La sentenza impugnata avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, tener conto di tutto questo, e non già far decorrere il termine di decadenza dai giorni in cui l'impresa aveva ricevuto gli ordini della Direzione dei Lavori, o erano stati ridotti e soppressi gli intervalli fra il passaggio dei treni o era caduta la neve. Avrebbe, poi, dovuto tener conto che, anche dopo il 29 gennaio 1956, l'impresa aveva continuato ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria.

Le denunciate carenze o insufficienze di motivazione non sussistono. Posto che, secondo l'art. 14 del Capitolato generale, l'impresa avrebbe dovuto proporre le sue domande entro i cinque giorni dal ricevimento dell'ordine della Direzione dei Lavori, o dal verificarsi del fatto o della circostanza che avessero dato motivo alle domande medesime, è chiaro che nessuna rilevanza poteva avere la forma con la quale gli ordini erano stati impartiti, nè le ragioni per le quali l'impresa avesse ritenuto di poter formulare le proprie riserve. Era indifferente che essa intendesse contestare la legittimità dell'ordine, ovvero far valere il diritto ad un determinato compenso, non previsto dal contratto d'appalto o maggiore di quello stabilito, per voci analoghe, nei patti contrattuali. In ogni caso, una volta ricevuto l'ordine, o verificatosi il fatto e la circostanza, anche di ordine puramente naturale, che desse motivo all'appaltatore di avanzare le proprie richieste, cominciava a decorrere il termine di decadenza, stabilito, allo scopo di assicurare, nel pubblico interesse, che i lavori si svolgessero speditamente e senza intralci, senza eccezioni per qualunque possibile domanda. Correttamente, pertanto, la Corte del merito ha determinato la decorrenza del termine di cinque giorni dalla data dei singoli eventi, in base ai quali l'appaltatore avrebbe avuto motivo di proporre le proprie domande, ed ha ritenuto di non dover prendere in considerazione, perchè ininfluenti ai fini della decisione, nè il carattere dei detti eventi, nè lo specifico oggetto per il quale le riserve avrebbero potuto essere formulate. Egualmente, in coerenza con l'amplissima dizione del citato art. 14, la Corte del merito ha ritenuto che la decadenza si era verificata anche per la riserva n. 6. Ad una diversa decisione non avrebbe, difatti, potuto condurre la circostanza che i lavori di manutenzione straordinaria erano continuati anche dopo la liquidazione che la stazione appaltante ne aveva fatto con la ordinazione del 29 gennaio 1956, n. 1601: anche ammesso che tale liquidazione non fosse — come il ricorrente assume — comprensiva dei lavori eseguiti dopo quella data, ciò avrebbe importato che la riserva relativa avrebbe dovuto esser formulata nei cinque giorni successivi alla esecuzione degli ulteriori lavori, ossia al fatto in base al quale sarebbe sorto il diritto dell'appaltatore alla liquidazione di un ulteriore compenso.

Infine, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia che l'impugnata sentenza non ha sufficientemente motivato in ordine alla affermata omis-

sione di specifici motivi di appello sui capi della sentenza del Tribunale con i quali erano state respinte le due domande di cui nella seconda e nella decima riserva. Egli fa presente di avere chiesto, nell'atto d'appello, l'accoglimento di tutte le domande spiegate in primo grado, e di avere definito infondata, in fatto e in diritto, la decisione di merito sulle dette due riserve; e sostiene che dall'intero contesto dell'atto d'appello si evince che aveva inteso riproporre tutte le ragioni esposte in citazione, sicchè, ove la Corte di merito avesse esaminato tutto il contenuto del gravame, non avrebbe, come invece ha fatto, con motivazione insufficiente, affermato che nessun motivo specifico d'appello era stato formulato contro la decisione della quale si tratta.

La censura è priva di fondamento.

Ben è vero che la specificazione dei motivi d'appello, prescritta in funzione della delimitazione del campo entro il quale il giudice di secondo grado deve esercitare il suo potere di riesame, non è necessaria, allorché l'atto d'impugnazione investa tutta la sentenza di primo grado, criticandone, in complesso, i metodi di valutazione dei fatti e le ragioni di diritto sulle quali essa è fondata, ed i presupposti dai quali dipendono i suoi vari capi. Ciò, però, non implica che, ove — come nel caso — i vari capi della sentenza impugnata, ben lungi dall'aver presupposti comuni, siano fondati su ragioni autonome e non dipendenti da quelle sui quali poggiano gli altri capi, basti formulare dei motivi specifici soltanto contro alcuni di essi, e riportarsi, per gli altri, alle ragioni spiegate in prima istanza, e non accolte dai primi giudici. In tal modo, difatti, stante l'autonomia dei vari capi della sentenza impugnata, la pura e semplice asserzione, che essa avrebbe dovuto decidere in maniera diversa ed accogliere le domande che, invece, ha respinto, non basta a delimitare il campo del riesame da parte del giudice di secondo grado, e si risolve nella richiesta di un *iudicium novum*, che non è la *revisio prioris instantiae* in cui, secondo il vigente ordinamento processuale, consiste il giudizio di appello. — (*Omissis*).

III

(*Omissis*). — Con il primo quesito, illustrato ulteriormente da memorie depositate nel corso del presente giudizio, l'Impresa deduce la violazione degli artt. 41, 71, 82 n. 5 e 84 del Rg.to LL.G.M. per avere l'A.M. omesso colposamente d'adempiere l'obbligo di risolvere « volta per volta » e « nel più breve tempo possibile » le controversie insorte nel corso di esecuzione del contratto d'appalto, sia l'obbligo di compilare il mod. 23 prima del collaudo, impedendo così che in quella sede le vertenze avessero trovato soluzione e mantenendo invece un atteggiamento temporeggiatore e procrastinatore, che, dopo essersi protrato

dalla data del collaudo (28 luglio 1965) per oltre due anni senza giungere, con grave danno dell'Impresa, alla pronuncia sulle riserve, si è concluso con proposte transattive inaccettabili per l'esiguità delle somme offerte a tacitazione di fondate ed eque pretese.

Osserva il Collegio che il quesito proposto è improponibile.

Invero, l'istanza volta ad accertare, in relazione all'istruttoria e alla risoluzione di ogni singola riserva, il comportamento illegittimo dell'A. M. che si assume sia stato gravemente dannoso per l'Impresa, in tanto può ritenersi proponibile, in quanto l'interesse di cui la parte attrice invoca la tutela si configuri come diritto soggettivo.

A tal fine non è sufficiente la qualifica dedotta dall'Impresa in relazione al proprio interesse, ma è necessario accertare la natura, la destinazione e le finalità delle norme che si assume siano state violate dalla A. M., con la conseguenza che l'istanza dell'attrice sarà relativa ad un diritto soggettivo, se risulterà che le norme anzidette sono rivolte a disciplinare tra l'Impresa appaltatrice e l'A. M. rapporti dai quali scaturiscano reciproci diritti ed obblighi, giacchè soltanto in questo caso la violazione di quelle norme da parte dell'A. M. concreta la lesione d'un interesse protetto in modo diretto ed immediato, ossia d'un diritto soggettivo.

Osserva al riguardo il Collegio che, pur richiamandosi le « Condizioni Amministrative » all'osservanza del Reg. L.L. G. M. n. 365/1932, non tutte le norme contenute in detto regolamento sono destinate a regolare i reciproci diritti ed obblighi dei contraenti, perchè alcune di esse non hanno tale finalità, in quanto sono dirette a disciplinare in modo esclusivo i rapporti interorganici che si svolgono all'interno dell'A. M. per quanto attiene alla direzione, alla registrazione dei lavori, alla contabilità e all'istruttoria delle riserve, e ciò al fine di assicurare che tali attività amministrative siano conformi all'interesse dell'A. M. prescindendo da ogni altro apprezzamento nei confronti di altri soggetti.

Tra tali norme rientrano quelle contenute negli artt. 41, 71, 82 n. 5 e 84 specificamente richiamate dall'attrice, rispetto alle quali, contrariamente a quanto l'Impresa si sforza di sostenere, non si istituiscono rapporti qualificabili come diritti soggettivi.

Il modo stesso con cui tali norme specifiche sono formulate, il loro contenuto, le forme dei vari adempimenti previsti, la struttura dei correlativi procedimenti amministrativi predisposti, pongono in luce che tali norme sono poste dall'Amm.ne per regolare le anzidette particolari attività, talchè esse agiscono in modo unilaterale sulla sola Amm.ne e non in senso intersubiettivo tra essa e l'appaltatore.

Di ciò, ancorchè con difetto di consequenzialità giuridica, sembra rendersi conto l'Impresa medesima, allorchè nel contesto del quesito precisa che la violazione in cui sarebbe incorsa l'A. M. si riferisce « a norme da lei stessa poste autodisciplinandosi ».

Se così è, la conseguenza è una e irrefutabile: le norme di cui si tratta costituiscono estrinsecazione del potere di autoregolazione della A. M. in ordine ai modi ed ai tempi dell'istruzione delle riserve nell'ambito interno degli organi a tale attività preposti e non sono pertanto dirette a soggetti esterni, onde le norme stesse non pongono a carico dell'A. M. alcun dovere giuridico cui corrisponda una pretesa dell'appaltatore.

È infatti noto che le attività interne della P. A. esauriscono la loro funzione nell'ambito dell'Amm.ne medesima, senza produrre effetti giuridici fra questa ed i singoli.

Non si può pertanto condividere l'assunto su cui tanto insiste la difesa attrice, secondo cui, a norma dell'art. 41 comma 2° del Reg.to, il D. L. aveva il dovere giuridico di risolvere volta per volta ogni riserva avanzata dall'appaltatore.

A parte l'efficacia esclusivamente interna di cui si è parlato, non considera l'attrice che alla disposizione di massima summenzionata è consentito derogare ogni qual volta che, come stabilisce il comma 5° dello stesso art. 41, « per circostanze speciali risulti opportuno nell'interesse dell'A. M. di non risolvere immediatamente una controversia, anche allo scopo di sottoporre la risoluzione di tutte le questioni che potessero insorgere durante il corso dei lavori ad un unico arbitro a lavori compiuti, l'ufficio esecutivo, per mezzo del comandante del Genio, ne riferisce al Ministero ».

Resta pertanto confermato che non sussiste alcun obbligo giuridico alla risoluzione immediata di ogni riserva, come è avvenuto nella fattispecie, senza che peraltro alla determinazione della soluzione cumulativa adottata dall'A. M. e comunicata all'Impresa, quest'ultima abbia espresso il suo dissenso, avvalendosi eventualmente della facoltà prevista dall'art. 44, comma 1, delle Cond. generali con la proposizione di tempestiva domanda d'arbitrato affinché le controversie fossero definite durante il corso dei lavori.

In difetto di tale iniziativa le vertenze furono automaticamente rinviate per la soluzione a dopo il collaudo come dispone il comma 2° del sopracitato art. 54.

Del pari è da escludersi il dovere giuridico dell'ufficio esecutivo di redigere il mod. 23 prima del collaudo, il quale, come emerge dal comma 2° dell'art. 71, esaurisce la sua funzione esclusivamente nell'interno dell'A. M.

Riguardo al collaudo giova ricordare che, come dispone l'art. 84 *sub c)*, il capo dell'ufficio esecutivo deve presentare al collaudatore le memorie depositate dall'appaltatore per illustrare le riserve: adempimento questo puntualmente osservato.

Non occorre indugiare oltre nella minuta indagine delle norme regolamentari richiamate dall'Impresa per ribadire che nessuna di esse è diretta a garantire un interesse giuridico dell'Impresa.

L'esattezza di tali conclusioni trova conforto nella più autorevole elaborazione dottrinale in materia di appalto di opere pubbliche. Tale dottrina, contrariamente a quanto sostiene l'Impresa, in tema d'istruttoria delle riserve afferma che questa non si spiega con un formale contraddittorio con l'appaltatore; è l'Amm.ne che, per suo conto e nel suo esclusivo interesse, raccoglie dai vari funzionari ed organi competenti, attivi e consultivi, i vari elementi per l'emanazione del provvedimento finale su quelle pretese.

A proposito di tale determinazione finale occorre avvertire che il procedimento preventivo, diretto a comporre in sede amministrativa le insorte controversie, si è regolarmente e compiutamente svolto in conformità all'art. 50 Cond. gen. e 96 del Reg., giacchè le parti si sono scambiate in contraddittorio fra di loro le reciproche deduzioni in merito alle riserve nello svolgimento del tentativo di amichevole componimento con proposte transattive che non hanno raggiunto un risultato positivo.

Non è superfluo rilevare, a conclusione della presente disamina, che le suesposte argomentazioni, con cui si è dimostrato l'improponibilità del primo quesito, non contrastano, come ha esattamente osservato l'Avvocatura Generale, con la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione. È vero che il Supremo Collegio a Sezioni Unite con la sent. 7 luglio 1969 n. 2498 ha affermato che: « poichè il contratto d'appalto di opera pubblica ha un'indole essenzialmente privatistica e carattere commutativo, dando origine a posizioni paritetiche delle parti, deve ritenersi, in base ai principi dell'integrazione del contratto e della sua esecuzione di buona fede, la sussistenza di un obbligo della P. A. di provvedere entro un tempo ragionevole sulle riserve dell'appaltatore », ma occorre avvertire, come emerge dalla motivazione di detta pronuncia, che l'esatto principio affermato si riferisce all'atto dovuto concernente la determinazione finale sull'esame amministrativo delle riserve, che, come s'è detto, è stata regolarmente espressa dall'A. M.

Con il secondo quesito l'Impresa sostiene che l'art. 8 delle condiz. amm.ve del contr. n. 1002, che attribuisce la facoltà alla D. L. di « variare in più o in meno, in qualunque misura, le quantità previste per i vari articoli di lavoro figuranti nell'estimativo facente parte del capitolato o anche di sopprimere alcuni di essi, senza che ciò possa dar luogo a richieste di compensi od indennizzi da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori » è *contra legem* e che pertanto dell'anzidetta clausola, integrante una chiara violazione dell'art. 1661 c.c., non debba essere tenuto alcun conto siccome vessatoria.

Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dall'Impresa è giuridicamente fondata, perchè il contenuto della clausola in questione, contra-

riamente a quanto assume l'Avvocatura Generale dello Stato, si appalesa in pieno ed insuperabile contrasto con il ricordato principio sull'indole privativistica e sul carattere commutativo del contratto d'appalto di o. p., le cui difformità particolari connesse ai suoi fini d'interesse pubblico e gli ampi poteri che le leggi speciali attribuiscono all'Amm.ne non possono giungere fino ad alterare profondamente la fondamentale disciplina stabilita per il contratto d'appalto.

Senza che occorra indugiare nella dimostrazione della nullità della clausola in questione, del resto già avvertita da un organo altamente qualificato, quale la Direz. Gen. LL. Demanio e Materiali del Ministero Difesa nella circolare del 28 gennaio 1968, nella quale si precisa che le varianti in più o in meno debbono essere contenute all'incirca entro il quinto di ogni singolo articolo estimativo, è sufficiente ricordare un precedente giurisprudenziale in termini. Infatti la Corte di Cassazione, accogliendo l'opinione da tempo espressa da un'autorevole dottrina, ha statuito che: « se può considerarsi valida la pattuizione con la quale venga escluso di volta in volta il diritto a compenso supplementare per ogni singola ordinazione del committente, deve considerarsi illecita e quindi nulla la clausola generale, inserita nell'originario contratto, con cui si prevede l'esclusione di maggiori compensi per variazioni di qualsiasi genere che il committente postestativamente richieda, dato che una siffatta clausola porrebbe l'appaltatore in balia del committente, alterando i presupposti della contrattazione. L'illiceità di tale clausola può essere rilevata d'ufficio ». (Cass., 27 aprile 1968, n. 1331).

In conformità con tale autorevole insegnamento, si deve ritenere che la clausola n. 8 delle Cond. amm.ve del contr. n. 1002, pattuizione che si risolve in una profonda ed insanabile alterazione del sinallagma funzionale del contratto d'appalto, è nulla. Ne consegue che tutte le questioni inerenti alle variazioni ed alle aggiunte dell'opera vanno esaminate e risolte, alla stregua dell'equa disciplina specifica dettata per lo *ius variandi* dell'A. M. appaltante negli artt. 18, 19 e 28 delle Condiz. gen. e negli artt. 38, 39 e 40 del Reg. LL. G. M. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Con il 10° e l'11° quesito, che vanno esaminati congiuntamente, stante il loro stretto vincolo di connessione, l'Impresa deduce: se pur avendo essa accettato con l'atto agg.vo n. 1071 il prezzo di L. 3.900 il mc. per « scavo in roccia mista per sbancamento con trovanti di roccia dura compreso l'uso di mine » meglio specificato nelle condizioni tecniche relative come « terreno roccioso frammisto a terra e ad altre materie incoerenti », avendo invece dovuto provvedere ad uno scavo di oltre 28.000 mc. di roccia dura, sotto forma di estesi e continui banchi omogenei e compatti, con caratteristiche, cioè, ben diverse da quelle previste in contratto e chiaramente più onerose, se, a causa di queste maggiorazioni e difficoltà incontrate e che costituiscono prestazioni extracontrattuali, spettò all'Impresa un maggior compenso

di L. 3.400 il mc. per almeno il 70 % degli scavi eseguiti, e ciò rispetto al prezzo accettato col contratto con una voce tecnicamente e praticamente diversa e per circa mc. 20.000 x L. 3.400 (memor. n. 9, del 22 maggio '65 ris. F; art. 1/AA ridimensionato al 70 % dell'intero scavo) L. 68.000.000; se, avendo l'Impresa eseguito lavori di scavo in roccia fino a m. 2 di profondità con caratteristiche e difficoltà diverse da quelle previste in contratto come già spiegato nel 10° quesito e senza poter mai fare uso di mine lavorando col solo impiego di compressori e martelli perforatori, spetti un maggior compenso per prestazioni extracontrattuali di L. 4.800 il mc. sul prezzo accettato e corrisposto dall'A. M. in sede di atto agg.vo e cioè (mem. n. 9 del 22 maggio '65, ris. F, art. 2/AA) L. 4.800 x mc. 2585 = L. 12.411.456 ».

L'Avv.ra Gen.le, sul rilievo che la riserva relativa agli scavi in terreno roccioso è stata inserita in sede di conto finale, ha eccepito che « le pretese dell'attrice sono in limine improponibili perchè non risultano esperite le tempestive procedure ex art. 17-33 del r.d. n. 366/1932 ».

Osserva il Collegio che l'eccezione posta dall'Avv.ra Gen. è fondata.

Invero, a norma del combinato disposto degli artt. 69 del Reg. LL. G. M. e dell'art. 41 delle Cond. gen., l'appaltatore ha facoltà di firmare il conto finale con riserva, ma non può avanzare domande diverse per oggetto e per importo da quelle formulate durante lo svolgimento dei lavori, salvo quelle che si riferiscono a fatti nuovi risultanti esclusivamente dal conto finale stesso.

Alla stregua di tale disposizione, la circostanza asserita dall'Impresa, secondo cui il terreno da scavare si presentò diverso dall'articolo di lavoro previsto in contratto, perchè consistente in roccia dura di tipo marino assai resistente, compatta e tale da richiedere ingenti spese di perforazione e di mine, non può essere in alcun modo considerata come un fatto nuovo risultante dal conto finale.

Infatti, a prescindere dall'intrinseca inattendibilità della circostanza, l'asserito ritrovamento di roccia dura, che, a dire dell'Impresa, dovrebbe attribuirsi ad una « previsione geologica sbagliata » da parte dell'A. M., si sarebbe dovuta rilevare nel corso dell'esecuzione del relativo articolo di lavoro, donde l'onere dell'immediata iscrizione della riserva nel libretto delle misure con la tempestiva esplicazione di essa. Ma poichè tale onere non è stato adempiuto, ne discende la decadenza della riserva e la sua improponibilità in sede di conto finale.

A salvare l'Impresa da tale decadenza e dalla correlativa preclusione d'inserimento della riserva nel conto finale non valgono i contraddittori ed infondati assunti del patrocinio dell'attrice, che ritiene di poter superare l'eccezione opposta da controparte, gratificandola di pretestuosità (pag. 17 memoria 19 luglio 1969 e pag. 5 mem. 15 settembre

1969) sotto il riflesso che l'Impresa dal giorno « 8 giugno 1963 in poi ha sempre eccepito, prima di sottoscrivere ».

È vero che nel libretto delle misure n. 1 a pag. 8, retro, figura apposta la firma dell'Ing L. Fiordaliso « con riserva », ma non considera il patrocinio dell'Impresa che la riserva stessa è per molteplici ragioni del tutto priva d'efficacia.

Infatti essa difetta di determinatezza, perchè non è dato comprendere a quale delle partite di lavoro contabilizzate sotto la stessa data 8 giugno 1963 si riferisca, e cioè: « alla massicciata stradale n. 8/AA » o allo « scavo di roccia n. 1/AA ». Tale scavo, peraltro, risulta registrato in precedenti stati d'avanzamento sotto le date 12 marzo e 11 aprile 1963, nonchè in stati d'avanzamento successivi a quello dell'8 giugno 1963, tutti recanti le firme incondizionate dell'Ing. Fiordaliso, il quale non iscrisse alcuna riserva al riguardo.

Inoltre, a parte la rilevata indeterminatezza e mancata specificazione, la riserva inserita in data 8 giugno 1963 difetta completamente della prescritta esplicazione, avendo l'appaltatrice omesso di adempiere l'onere d'illustrare le sue richieste come tassativamente prescritto, sotto pena di decadenza, dall'art. 33 del Cond. gen. e art. 41 Reg.to.

Si deve pertanto ribadire che le contabilizzazioni relative agli scavi in roccia, di volta in volta registrate nei libretti delle misure, si debbono ritenere accettate dall'Impresa appaltatrice, per essere essa decaduta dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo pretese riferentisi all'articolo di lavoro in questione.

L'Impresa, ben consapevole della sanzione di decadenza in cui è incorsa, invano invoca, e nel memoriale 18 luglio 1969 (foglio 9 retro) e negli scritti difensivi del presente giudizio, principi giurisprudenziali che non possono trovare applicazione nella fattispecie.

Il Collegio non ignora che un criticato indirizzo della giurisprudenza arbitrale, al fine di mitigare il rigore delle norme sull'immediatezza delle riserve, ha elaborato una distinzione delle riserve, basata essenzialmente sul loro contenuto, restringendo la portata delle sanzioni di decadenza a quelle sole domande la cui *causa petendi* sia inscindibilmente connessa ad accertamenti di fatti, in ordine ai quali la tempestività dell'accertamento in contraddittorio delle parti sia imposta dalla esigenza di evitare che debba poi ricorrersi al mero ricordo delle parti medesime o dei testimoni. Non sarebbe invece operativa la decadenza per le riserve di carattere generale che investono la struttura del contratto nel suo insieme o per le riserve che riguardano fatti sempre controllabili dall'Amministrazione.

Con puntuale riferimento alla fattispecie in esame deve anzi considerarsi che le particolari caratteristiche del terreno roccioso sono state rigorosamente accertate in corso d'opera dall'A. M., la quale, proprio per la reale consistenza del sottosuolo, risultata parzialmente, diversa da quella considerata in sede di progetto, concordò nell'atto aggiuntivo con l'Impresa — che era ben consapevole delle caratteristiche del

sottosuolo (controllate anche dal collaudatore) — lo specifico articolo di lavoro, nonché il relativo prezzo.

Ciò premesso, la tesi secondo cui la decadenza non sarebbe operativa per le riserve concernenti fatti sempre controllabili, non può trovare applicazione, sia perchè la natura del terreno di scavo fu già accertata in contraddittorio, sia perchè apertamente in contrasto con la specifica disciplina stabilita dall'art. 50 delle Cond. gen. LL. G. M., che sancisce l'obbligo dell'immediata inserzione della riserva « anche quando gli elementi della questione che involgono possono essere accertati successivamente ed anche dopo l'ultimazione dei lavori ».

È chiaro che con tale norma la preclusione viene espressamente sancita anche per i così detti fatti continuativi.

Nè appare aderente alla fattispecie il richiamo alla giurisprudenza sulle riserve di carattere generale, le quali si riferiscono a fatti le cui conseguenze dannose si manifestano in un momento successivo a quello in cui il documento contabile viene firmato dall'appaltatore, mentre nel caso in esame l'Impresa discusse e concordò il prezzo dell'articolo di lavoro con piena consapevolezza della consistenza del terreno da scavare e delle sue caratteristiche ben note prima della stipulazione dell'atto aggiuntivo.

È comunque assolutamente certo che l'Impresa fu in grado di rendersi conto dell'asserita durezza della roccia nel corso dei lavori di escavazione, onde aveva già la più ampia possibilità di tradurre in specifiche riserve, tempestivamente formulate, le sue pretese a compensi maggiori e diversi da quelli riconosciuti nei libretti delle misure, in relazione alle singole partite di scavo via, via eseguite.

Il Collegio, pur confermando che le richieste contenute nel 10° ed 11° quesito sono improponibili perchè colpite da decadenza, ritiene che per completezza di motivazione non sia superfluo confutare l'invocata applicazione dell'art. 1664 c.c., 2° comma, relativamente al quale difetta nella fattispecie il presupposto.

Invero, il ritrovamento di roccia dura e di compattezza tale da richiedere più gravosi oneri, consistenti in ingenti spese di perforazione e di mine, rimane una mera affermazione dell'Impresa non solo sforzata di validi elementi probatori, ma contraddetta, oltre che dall'esplosione del sottosuolo praticata prima della stipulazione dell'atto aggiuntivo, nonché dagli accertamenti eseguiti in corso d'opera dal Collaudatore, dalla circostanza che trattasi in realtà di tufo di origine marina, con caratteristiche ben diverse da quella delle pietre dure, come resta ulteriormente confermato dalla considerazione che nel calcolo delle strutture di fondazione sono stati adottati carichi di sicurezza da 2,5 a 3,5 kg. per cmq., carichi, cioè, di poco superiori a quelli che ordinariamente si adottano per terreni di sedime ordinario e non già per quelli di roccia dura. A contraddire il carattere decisivo delle suesposte argomentazioni

è del tutto irrilevante la terminologia usata per l'indicazione della pietra destinata alla massicciata stradale cui si riferisce l'Impresa nella memoria del 24 ottobre 1969, dato che la terminologia adottata era intesa all'indicazione dell'impiego dello strato più consistente (cappellaccio) del tufo. — *Omissis*).

IV

(*Omissis*). — Deve a ciò opporre il Collegio, anzitutto, che le voci di danno alligate quale effetto della sospensione non denunciano punto, anzi smentiscono (come dimostra la stessa giustificazione addotta per il differimento della riserva), la loro asserita insorgenza ed apprezzabilità solo in tempo posteriore alla redazione del verbale di ripresa, giacchè, al contrario, si tratta di situazioni da ritenere obiettivamente evidenzia-bili già a quella data (guardiania immobilizzo di personale e macchinari, spese generali e fisse).

In linea di diritto, poi, è da opporre che quello delle riserve va concepito come onere di carattere generale, onde l'effetto preclusivo della mancata estensione quanto meno nel verbale di ripresa delle riserve riguardanti indennizzi da sospensioni nasce (nell'ipotesi in cui la rilevanza dannosa di tale sospensione sia già obiettivamente manifesta) come conseguenza necessaria di questa omissione stessa (cfr. C. App. Roma 10 marzo 1966, n. 666 cit.; Lodo arbitrale Roma 17 marzo 1967, n. 18, in *Rassegna Avv. Stato*, 1967, I, 320). È da riconoscere difatti allo unisono con l'indirizzo riferito che la finalità essenziale dell'onere della riserva è quella di apprestare in favore della stazione appaltante uno strumento di controllo continuo della spesa onde contenerla nell'ambito della previsione o comunque non spingerla oltre i limiti di una giusta correttezza e congruità (arg. ex Cass., 30 giugno 1969, n. 2393).

Per altro, affermazioni nel medesimo senso non mancano neppure in pronunce arbitrali anteriori, nelle quali è appunto sostenuto il principio che si ha decadenza quando l'appaltatore « pur avendo avuto piena conoscenza di tutti gli elementi per poter concretare le proprie richieste abbia lasciato comunque inadempito quell'onere formale di tempestività (lodo 29 maggio 1939, Impr. Pagliarini — Min LL. PP., in *Giurispr. OO. PP.*, 1949, I, 241; Lodo 1 luglio 1935, Impr. Zapponi — Min. Agric., *ibidem*, 1936, I, 234).

La sospensione, dunque, quando in ipotesi concreti una situazione pregiudizievole, la quale sia, come nella specie, riconoscibile ed apprezzabile nel tempo dell'interruzione, è vicenda sempre soggetta all'onere della riserva, da iscriversi, quanto meno, nel verbale di ripresa, cioè nella sede del primo adempimento successivo al palesarsi degli elementi causali e determinativi essenziali del pregiudizio asserito.

Per altro, pur nella risolutività del superiore argomento, osserva il Collegio che la iscrizione della riserva (quanto meno) nel verbale di ripresa si palesa, in casi del genere, egualmente necessaria (portando quindi ad identica situazione negativa in ordine all'ammissibilità della presente domanda) anche ponendo la questione, avente i termini anzidetti, da un diverso punto di vista. Invero in base al disposto dell'art. 34 delle Cond. gen., può aversi una delle seguenti ipotesi: a) che l'appaltatore sottoscriva verbale di sospensione e di ripresa dei lavori; b) che l'appaltatore non intervenuto o ricusante la sottoscrizione sia invitato a farlo entro un perentorio termine con la comminatoria, per l'ipotesi di rifiuto, della insuperabile presunzione di verità delle risultanze del verbale sottoscritto da due testimoni; c) che l'appaltatore sottoscriva con riserva, nel qual caso gli incombe, ai sensi dell'art. 33 dello stesso capitolato, l'onere (sanzionato da decadenza) di sviluppare le proprie ragioni indicando i compensi relativi.

Ciò posto, non sembra contestabile, come è stato osservato, che « la dichiarata perentorietà del termine da assegnarsi all'appaltatore nel caso di mancato intervento alla firma e la sanzione dell'inefficacia espressamente comminata per le eccezioni e le domande, proposte con rituale riserva ma non spiegate nei modi e nei termini previsti dal citato art. 33, ben valgono a giustificare l'affermazione che la firma senza riserva dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori preclude al pari dell'utile decorso del cennato termine di grazia la facoltà dell'appaltatore di proporre utilmente eccezioni e domande comunque afferenti alla legittimità della sospensione ed alla sua durata »; essendo ovvio che ad eccezioni e domande non proposte con rituale e tempestiva riserva debba negarsi, a fortiori, quell'efficacia che le cond. gen. negano ad eccezioni e domande proposte con rituale e tempestiva riserva ma non seguite da rituali e tempestive esplicazioni (cfr. Lodo 18 dicembre 1962, fall. Impr. Strovaggi — Ist. Aut. Case Pop. di Messina, in Arb. ed App. 1963, 201).

Ben si intende pertanto che anche seguendo quest'ulteriore concetto debba ancora pervenirsi all'affermazione di inammissibilità della domanda, siccome preclusa dall'omessa iscrizione della relativa riserva, quanto meno nel verbale di ripresa dei lavori. In tal senso cfr. anche lodo Roma 20 febbraio 1968, soc. Nuove Costruzioni Idrauliche — Min. Difesa, in Rass. Avv. Stato, 1968, I, 125.

Infine anche se si volesse ipotizzare l'esclusione della validità dei suesposti argomenti formali in rapporto a fattori di danno alligato come effetto dell'asserito aggravio dei costi e dell'organizzazione del reperimento della mano d'opera, supponendo tale evenienza come non immediatamente apprezzabile nelle sue conseguenze finanziarie, neppure in tali soli limiti la domanda potrebbe avere accoglimento.

Invero per poter prendere in considerazione un tale specifico profilo è indubbio che la deduzione avrebbe dovuto giovare di prove analitiche e complete in ordine alle categorie ed ai quantitativi colpiti da tali aumenti e dalla misura percentuale di tali aumenti, riferita a ciascuna di tali categorie e quantitativi. Laddove, al contrario, nella specie, l'aggravio resta semplicemente asserito nella sua causale, forfettariamente indicato nel suo importo generale, assolutamente immotivato nei fattori di quantità qualità e percentuali, presupposti nella domanda.

In così fatta situazione sembra quindi evidente non soltanto che trattasi di pretesa non provata e perciò in ogni caso da rigettare, ma anche l'impossibilità di stabilire se l'asserito aumento dei costi fosse o non fosse manifesto all'atto della ripresa dei lavori, per il che finisce in complesso per il valere per questa particolare istanza la generale eccezione di intempestività della riserva. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2713 - Pres. Rossano - Est. Elia - P. M. Antoci (conf.) - Impresa Magnani Gaudenzio (avv. Sciacca) c. Consorzio bonifica Valle del Tenna (avv. Properzi) e Ministero dell'Agricoltura e Foreste (avv. Stato Savarese).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto da parte di un Consorzio di bonifica della costruzione di una strada - Rinvio del capitolato speciale all'art. 1657 c. c. per la determinazione di prezzi per categorie di lavoro non previsti in elenco - Presupposti per la determinazione giudiziale dei prezzi - Differenze rispetto all'arbitraggio.

(d.lg. 13 febbraio 1933, n. 215; c.c., art. 1657).

Procedimento civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità al fine di raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa - Esclusione.

(c.p.c., artt. 61 e segg., 191 e segg.).

Il rinvio di un capitolato speciale disciplinante l'appalto di un'opera di bonifica alla determinazione giudiziale di prezzi per categorie di lavoro non previste nell'elenco contrattuale non si confonde con la clausola di arbitraggio, con cui le parti affidano al terzo arbitratore una funzione di diritto sostanziale, che consiste nella integrazione di un contratto già concluso ed incompleto. L'attività di determinazione da parte del giudice non è, infatti, dipendente da mandato di parte, ma deriva dalla legge, ed implica il dovere di motivazione della decisione,

con riferimento agli atti processuali. Ciò postula che, al fine dell'esplicazione di tale attività, il Giudice disponga di elementi, allo stato degli atti, che gli consentano di decidere il dubbio sul quantum spettante all'appaltatore, in mancanza di che egli deve rigettare la domanda (1).

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere intesa come un mezzo esonerativo della prova e non può, quindi, essere ammessa per raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa, potendo servire, invece, solo alla valutazione di fatti già accertati (2).

(Omissis). — Col primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1657 c.c., 112 e 132 c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., deducendo che la Corte di merito omise di pronunciare sulla domanda di liquidazione giudiziale del compenso dovuto per il materiale prelevato da cave di prestito. La censura è infondata.

Proprio in relazione alla domanda di liquidazione del compenso per i materiali provenienti da cava di prestito, la Corte di merito ebbe a rilevare che inesattamente il Tribunale aveva ritenuto che il compenso di lire 80 al mc., di cui al n. 5 del prezzo, comprendesse anche il compenso per i materiali provenienti da cave di prestito, mentre invece, l'art. 12 lett. B) del capitolato speciale prescrive la determinazione di apposito prezzo, per le materie da cave di prestito, che, in mancanza di tariffe, dovrebbe essere stabilito dal giudice. La Corte rigettò l'appello e le istanze relative a tale liquidazione, ritenendo che in atti mancasse ogni elemento utile per liquidare il compenso spettante alla ricorrente per i materiali da cave di prestito, onde, in tale situazione, diveniva inutile persino la nomina di un consulente tecnico, essendo

(1) Si ha arbitraggio (da non confondere con l'arbitrato irrituale, con cui è affidata agli arbitri la soluzione sul piano negoziale — e quindi con pronuncia, il merito della quale è sottratto a riesame da parte del giudice — di una controversia insorta intorno ad un rapporto corrente fra le parti e completo di tutti i suoi elementi) allorchè agli arbitri è devoluta la determinazione di una parte del contenuto od oggetto di un contratto in sostituzione delle parti, cioè l'integrazione di un negozio, già concluso ma non completo, con l'elemento mancante, in modo che gli arbitri concorrono, con le parti, nella formazione del contenuto del negozio: così Cass., 1° aprile 1965, n. 561, *Giur. it.*, Mass., 1965, 190-191.

Ricorre, viceversa, la determinazione *officio iudicis* ex art. 1657 c. c. allorchè le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo, nè abbiano stabilito il modo di determinarla, nè essa sia calcolabile in base a tariffe e ad usi: Cass., 14 marzo 1962, n. 529, *id.*, Mass., 1962, 181.

(2) La consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma di eventuale integrazione delle cognizioni tecniche del giudice: a tal fine l'art. 61 c.p.c. attribuisce a quest'ultimo il potere discrezionale di valutare la necessità di avvalersi dell'opera di un consulente tecnico, cui la legge attribuisce la veste di suo ausiliare: Cass., 28 settembre 1968, n. 3013, *Foro it.*, Rep., 1968, 574, n. 3.

impossibile, per difetto assoluto di elementi, espletare qualsiasi indagine sul *quantum* spettante per il compenso relativo a materie da cave di prestito.

Col secondo motivo di gravame, denuncia la ricorrente violazione dell'art. 1657 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., deducendo che la Corte di merito, prima di affermare l'inesistenza di usi e tariffe atte a fornire elementi di liquidazione del *quantum* spettante per i materiali da cave di prestito, avrebbe dovuto nominare un esperto e un consulente tecnico e utilizzare tariffe ed usi relativi a prestazioni analoghe, come termini di riferimento a sensi dell'art. 1657 c.c. tanto più considerando che per la determinazione del corrispettivo il giudice esercita funzioni di integrazione negoziale, equivalenti a quelle previste dall'art. 1349 c.c. per l'arbitratore.

Anche questa censura è infondata.

L'art. 1349 c.c. prevede che per concorde volontà delle parti la determinazione dedotta in contratto sia deferita ad un terzo, onde, con arbitraggio, le parti affidano al terzo arbitratore una funzione di diritto sostanziale, rispetto ad esse soggettivamente sostitutiva, che consiste nella integrazione di un contratto già concluso ed incompleto. (Cass. 1 aprile 1965, n. 561).

L'art. 1657 prevede, in ipotesi di contratto di appalto, che il giudice determini la misura del corrispettivo, se le parti non stabiliscono la misura di esso, nè il modo di determinare la misura, e la stessa non sia calcolabile in base a tariffe ed usi (Cass. 14 marzo 1962, n. 529).

Ma è pur sempre necessario, ai fini dell'attività giudiziale di determinazione della misura del corrispettivo, che tale attività sia possibile allo stato degli atti, ossia che il giudice disponga di elementi che gli consentano di decidere il dubbio sul *quantum* spettante all'avente diritto, cioè al *locator operis*.

L'attività di determinazione da parte del giudice non è infatti dipendente da mandato di parte, come quella dell'arbitratore, ma, derivando dalla legge, implica il dovere di motivazione della decisione, con riferimento, appunto, agli atti processuali.

Nella specie la Corte di merito rilevò che mancava la indicazione del numero della cave di prestito, nonchè della distanza, della cave stesse, dalla strada, ed ancora della natura delle cave, dell'ubicazione

La consulenza tecnica non va intesa come un mezzo esonerativo della prova, che è retta dal principio della disponibilità di cui all'art. 115 c.p.c., ma è solo un mezzo sussidiario, messo a disposizione del giudice, per avere, quando sia necessario, la possibilità di ricevere chiarimenti in materia tecnica: Cass., 6 giugno 1968, n. 1700 e 5 gennaio 1966, n. 93, *Giur. it.*, Mass. 1968, 606, e 1966, 38. Su tutto l'argomento, v. la persicua sentenza 27 giugno 1970 del Tribunale di Napoli, in questa *Rassegna*, 1970, I, 572 e segg., cui fa da supporto — *ibidem* — diffusa e penetrante nota di MARZANO.

loro, dei mezzi manuali o meccanici di escavazione, onde era materialmente impossibile stabilire se il prezzo di lire 280 al mc., già riscosso, fosse o meno adeguato. Tale situazione rendeva impossibile, a giudizio della Corte di merito, ogni indagine, circa l'adeguatezza del corrispettivo e, dunque, inutile una consulenza tecnica. L'ammissione di una consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la utilità di disporre la consulenza rientra nella valutazione discrezionale dello stesso giudice di merito, insindacabile in Cassazione (Cass. 11 ottobre 1968, n. 2434).

Nè la consulenza tecnica può essere intesa come un mezzo esonerativo dalla prova, nè può essere ammessa per raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa, potendo servire, invece, solo a valutazione di fatti già accertati (Cass. 5 gennaio 1966, n. 93; Cass. 10 gennaio 1966, n. 197 e Cass. 6 giugno 1968, n. 1700). — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE ,Sez. IV, 9 luglio 1969, n. 2239 - Pres. Castaldi - Rel. Valentino - P. M. Lenzi (conf.) - Ric. Fogliani.

Procedimento penale - Dibattimento - Rinvio prima delle formalità di apertura a data fissa - Non è sospensione.

(art. 431, 432 c.p.c.).

Procedimento penale - Decreto di citazione - Partecipazione ai difensori - Omessa notifica al difensore di fiducia - Nullità assoluta - Eccezionale sanabilità per la comparizione della parte interessata.

(art. 185, 188 c.p.c.).

Il rinvio del dibattimento prima del compimento delle formalità di apertura, anche se contenente l'indicazione della data dell'udienza, costituisce tecnicamente rinvio a tempo indeterminato, poichè, mancando la costituzione del rapporto processuale, il dibattimento non ha inizio e non può quindi essere sospeso (1).

La nullità determinata dalla mancata notificazione al difensore di fiducia dell'avviso della data in cui ha luogo il dibattimento, pur rien-

(1) La prima massima è conforme alla costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha sempre logicamente affermato, di fronte ai sempre più frequenti provvedimenti di c. d. rinvio a udienza fissa prima della costituzione del rapporto processuale, la loro sostanziale natura di rinvio a tempo indeterminato (c. d. rinvio a nuovo ruolo), presupponendo invece la sospensione la già avvenuta regolare costituzione del rapporto processuale e la conseguente apertura del dibattimento. Con ciò è evidente che la previsione della data, nel provvedimento di rinvio, della prossima udienza, non è valido criterio per stabilire se trattisi di sospensione o di rinvio, (V. nello stesso senso: Cass. 22 maggio 1964, ric. IOVINELLI, in *Cass. Pen. Massimario Annotato*, 1965, 87; 7 febbraio 1969 ric. D'AMICO in *Massimario Ufficiale*, 1969, 184, n. 110.271; v. anche Cass. 21 febbraio 1969, ric. STRATI, *ivi*, 232, n. 110.377 che ha ritenuto che il provvedimento di rinvio emesso a norma dell'art. 432 c.p.p. dopo la chiusura del dibattimento non può considerarsi nullo, nè tanto meno abnorme).

trando fra quelle previste dall'art. 185, n. 3 c.p.p. è suscettibile dell'eccezionale sanatoria prevista dall'art. 188 c.p.p. che, in deroga al principio generale stabilito dallo stesso art. 185, stabilisce l'efficacia convalidante della comparizione della parte interessata (2).

(Omissis). — Il ricorso va rigettato.

Col primo motivo l'imputato sostiene che, poichè l'avviso della data fissata per il dibattimento innanzi al Pretore era stato notificato al difensore di ufficio, anzichè a quello di fiducia — nella specie l'Avvocatura dello Stato, la cui nomina, regolarmente spedita, risultava anche pervenuta in tempo utile alla Pretura di Firenze — ricorre nullità ai sensi dell'art. 185 n. 3 c.p.p.

Prima di esaminare la questione, è opportuno puntualizzare in fatto che tanto il difensore di fiducia che l'imputato si presentarono all'udienza fissata dell'11 ottobre 1967, sia pure al solo fine di far rilevare l'irregolarità, e che il Pretore, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, su istanza del difensore, rinviò al 27 novembre 1967. All'uopo, egli avvisò verbalmente l'imputato ai sensi del 4° comma dell'art. 166 e dispose notifica di regolare avviso ex art. 410 c.p.p. al difensore di fiducia, avv. dello Stato Bozzi; il che fu eseguito il 18 novembre 1967 (fal. 58).

Premesso ciò, è chiaro che mentre, da un lato, non si può dubitare che la mancata notifica al difensore di fiducia, regolarmente nominato ed indicato all'A.G. precedente, dell'avviso di cui all'art. 410 c.p.p. rientra fra le nullità assoluta dell'art. 185, n. 3 c.p.p., per l'innegabile pre-

(2) Sulla seconda massima v. Cass. 30 giugno 1969 ric. ROMANI in *Massimario Ufficiale* 1969, 354 n. 111.998 che si adegua all'insegnamento delle Sezioni Unite espresso nella decisione citata in motivazione V. anche Cass. 29 luglio 1969 ric. SOLGIN in *Massimario Ufficiale* 1969, 1094, n. 112.307 che esclude che tale sanatoria possa ricorrere nell'ipotesi di comparizione del solo difensore, poichè a questi non può riconoscersi la qualità di parte interessata. Sulla individuazione di parte interessata in dottrina prevale la tesi che sia insufficiente la comparizione del solo imputato disgiunta da quella del difensore e che debbono comparire entrambi (CORDERO - *Nullità sanatorie, vizi innocui*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 1961, 719; CONSO - *Questioni nuove di procedura penale*, 1959, p. 178: la concezione di imputato-difensore come parte unica complessa).

In senso contrario v. MASSA - *Sull'avviso ai difensori a norma dell'articolo 410 c.p.p.* in *Studi giuridici in onore di A. DE MARSICO*, vol. II, 1960, p. 121; LOZZI - in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1961, 246.

Per quanto non sia detto espressamente in motivazione, deve intendersi che la sanatoria di cui all'art. 188 c.p.p. operi soltanto a condizione che al difensore, comparso per far rilevare la nullità, sia concesso il termine dilatorio minimo di cinque giorni: in questo senso si era espressa la sentenza a Sezioni Unite citata in motivazione (v. in *Cass. Pen. Mass. Anno-*

giudizio che deriva alla difesa da tale omissione, dall'altro lato non può negarsi che tale nullità cessò dallo spiegare ogni effetto sullo svolgimento successivo del procedimento giacchè il rinvio all'udienza del 27 novembre 1967, anche se contenente l'indicazione della data predetta, costituì tecnicamente rinvio a tempo indeterminato ai sensi dello art. 432 c.p.p.

È ben vero che il ricorrente contesta ciò e sostiene che si trattò di sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., ma il rilievo non ha pregio perchè, allorquando, come nel caso, non si sono ancora compiute le formalità di apertura, manca la costituzione del rapporto processuale ed il dibattimento non conosce inizio. Pertanto, ogni differimento — anche se ad udienza fissa — rappresenta rinvio a tempo indeterminato e non sospensione, non potendo essere sospeso ciò che neppure è iniziato.

In ogni caso, anche a volere accedere alla tesi del ricorrente, ugualmente la nullità in questione sarebbe sanata ai sensi del cpv. dell'art. 188 c.p.p., perchè è innegabile che alla parte presente assistita dal difensore di fiducia fu accordato un termine più che congruo il quale, se pure diretto, principalmente, a favorire le trattative di componimento in corso con la vittima, tuttavia fu disponibile anche per la difesa.

Nè vale opporre, come fa il ricorrente, che si tratta di nullità insanabile, perchè è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza ed è stato riaffermato dalle Sez. Unite Penali con sentenza 13 febbraio 1965 — Formichetti, che l'art. 188 costituisce deroga al principio generale dell'art. 185, nei cui confronti, normalmente, solo il giudicato opera da sanatoria, ed attribuisce valore di convalescenza alla comparizione della parte interessata. — (*Omissis*).

tato, 1965, p. 608, n. 1083; v. anche Cass. 21 luglio 1969 ric. BALSARINI in questa *Rassegna*, 1969, 778).

Il carattere assoluto della nullità derivante dalla violazione del termine per la difesa (termine per comparire sancito dagli artt. 405, 407 e 409 c.p.p.) comporta ovviamente l'inefficacia, agli effetti della sanatoria, della nomina di un difensore d'ufficio nel dibattimento per il quale è mancato l'avviso al difensore di fiducia o d'ufficio precedentemente nominato: v. Cass., 19 luglio 1969 ric. MENGAROTTI in questa *Rassegna*, 1969, 777.

Va rilevato che la possibilità di sanatoria anche delle nullità assolute attraverso l'accettazione dell'atto o il raggiungimento dello scopo, ormai affermato dalla giurisprudenza, consente tuttora di affermare la distinzione fra atti assolutamente nulli e atti inesistenti o, come talvolta la giurisprudenza si è espressa, fra nullità-inesistenza e nullità-inefficacia (v. Cass. 3 dicembre 1965 in *Cass. Pen. Mass. Annotato*, 1967, p. 126 n. 136). In tal caso, la nullità-inesistenza è riferita a quegli atti che manchino dei requisiti minimi indispensabili per essere identificati come atti propri di quella figura (v. Cass. 19 ottobre 1966 in *Cass. Pen. Mass. Annotato*, 1967, p. 772, n. 1201).

P. D. T.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1969, n. 931 - Pres. Reviglio Della Veneria - Rel. Martorano - P. M. Bigazzi (conf.) - Ric. Salemi ed altro.

Costituzione della Repubblica - Questioni di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale - Istruzione formale - Facoltà riconosciute dall'art. 303 cod. proc. pen. al P. M. e non alla difesa - Contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost. - Manifesta infondatezza.

Costituzione della Repubblica - Questioni di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale - Istruzione - Difesa dell'imputato - Limitazione ad un solo difensore - Contrasto dell'art. 124 cod. proc. pen. con l'art. 24, comma secondo Cost. - Manifesta infondatezza.

Procedimento penale - Nullità - In genere - Nullità assoluta - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 comma secondo, Cost. Il diritto di difesa, infatti, pur con le limitazioni che la struttura del procedimento comporta, è garantito nel corso della istruzione da una serie di disposizioni, tra cui gli artt. 304, 304 bis, ter e quater e 372 cod. proc. pen.

La maggiore estensione delle facoltà del P. M. rispetto al difensore non costituisce affatto una menomazione del diritto di difesa, ma deriva appunto dalla natura e dalla struttura del procedimento penale e dalle corrispondenti diverse funzioni ed attribuzioni del P. M., cui compete promuovere ed esercitare l'azione penale e che, conseguentemente, in attuazione delle esigenze di giustizia sostanziale a che nessuna indagine venga omessa (e ciò anche nell'interesse dell'imputato) può assistere agli atti di istruzione, prenderne visione in ogni stato del procedimento e fare richieste (1).

(1) La struttura inquisitoria del sistema processuale italiano si riflette ancora in talune decisioni della Corte di Cassazione, come questa, in cui la valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale avrebbe comportato un riesame del sistema nelle sue linee essenziali e l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 303 c.p.p. un preoccupante vuoto legislativo. La norma, per come è concepita, non avrebbe consentito infatti altra pronuncia di illegittimità costituzionale se non quella, tanto discussa, con la formula « per la parte in cui non consente l'esercizio del diritto di difesa » con la conseguente urgenza di provvedere ad una nuova normativa. V. infatti, rispetto alla

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24, comma secondo, Cost. sul riflesso che la disposizione limita l'assistenza dell'imputato in fase istruttoria ad un sol difensore, spettando al legislatore di stabilire le modalità di attuazione, nelle varie fasi del procedimento, del principio dettato dalla citata norma costituzionale.


La nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, dovuta ad erronea indicazione della data di comparizione, è sanata per raggiungimento dello scopo ove l'imputato, presentando tramite il difensore un certificato medico per ottenere un rinvio, dimostri di essere a conoscenza dell'esatta data del dibattimento (2).

recente (Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 190) dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 304 bis « in quanto non consentiva » l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, il D.L. 23 gennaio 1971 n. 1 (in *G. U.* 23 gennaio 1971) che ha colmato la lacuna, garantendo positivamente il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni.

(2) Sull'ultima massima, v. la nota a Cass. 9 luglio 1969, *supra*.

P. D. T.

PARTE SECONDA



QUESTIONI

SOLIDARIETA TRIBUTARIA: QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO

Con le due ormai note sentenze 20 gennaio 1969, n. 135 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 293) e 28 ottobre 1969, n. 3534 (*ivi*, 1971, I, 81) la Corte di Cassazione ha dichiarato inesistente sotto ogni profilo la cosiddetta solidarietà speciale tributaria, affermando senza residui equivoci che tutti i rapporti di diritto tributario sottostanno alle regole della solidarietà dettate dal codice civile. Di questo « nuovo corso » della giurisprudenza occorre ormai prendere atto non sembrando probabili dei ripensamenti.

Fra i numerosi e difficoltosi problemi specifici che si incontrano sulla via dell'adeguamento dell'assai diversificato sistema tributario al nuovo concetto di solidarietà, uno preme con particolare gravità ed urgenza: la sorte dei numerosissimi procedimenti che erano già pendenti quando il vecchio concetto di solidarietà tributaria ha cominciato ad essere scosso, introdotti quando, sia per la Finanza che per i contribuenti, vigeva incontrastato come pochi altri il principio della speciale solidarietà tributaria sul cui presupposto erano stabilite le preclusioni e le decadenze.

Abbiamo detto che la S. C. ha dichiarato *inesistente* il principio della solidarietà tributaria, perchè, proprio come per un atto inesistente, si vorrebbe che vengano a mancare totalmente e *ab origine* (con una finzione si dice che non si sono mai prodotti) gli effetti di un'attività laboriosa come forse nessun'altra; le recenti pronunce sarebbero quindi capaci di una forza distruttiva superiore a quella di leggi con efficacia retroattiva. Se bene da molti il « nuovo corso » della giurisprudenza sia stato salutato come una vittoria dei contribuenti contro la Finanza, guardando più da vicino è facile vedere che in questa battaglia non vi sono vincitori, perchè non pochi dispiaceri darebbe ai contribuenti l'assoluta affermazione dell'inesistenza della solidarietà tributaria. La gravità delle conseguenze induce a riflettere se sia veramente indiscutibile, come sembrerebbe ad un primo esame, l'eliminazione radicale del tradizionale concetto di solidarietà o se possa invece porsi il problema, di diritto transitorio, della conservazione degli effetti della speciale solidarietà prodottisi nei rapporti pregressi.

Benchè la Corte di Cassazione abbia, in base all'interpretazione complessiva del sistema, escluso che un principio di solidarietà differenziata esista e sia mai esistito, non v'è dubbio che la strada oggi percorsa dalla giurisprudenza ordinaria sia stata aperta dalla Corte Costituzionale con le sentenze 16 maggio 1968, n. 48 e 28 dicembre 1968, n. 139 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 859 e 927). Sarebbe facile allora argomentare che se la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una norma, quella norma, prima vigente, è stata eliminata dall'ordinamento giuridico solo a seguito della pronuncia costituzionale, ma con quegli effetti temporali stabiliti nell'art. 136 Cost. e nell'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87. Sarebbe così reattivamente semplice la soluzione dei problemi di diritto transitorio; non potrebbe cioè parlarsi di inesistenza *ab origine* ma di superamento della solidarietà tributaria per effetto della pronuncia (innovativa) costituzionale.

Ma a questa non certo irrilevante considerazione si oppone che nè gli artt. 20 e 21 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, nè l'art. 66 del r. d. 30 dicem-

bre 1923, n. 3270 sulla legge di successione (le norme cui si riferiscono le dichiarazioni di illegittimità costituzionale) contengono, almeno esplicitamente, la disposizione ritenuta incostituzionale; non si tratterebbe quindi della eliminazione di una norma esistente ma soltanto della sua interpretazione. È chiaro però che la Corte Costituzionale, separando la *norma* dal *testo*, ha dichiarato incostituzionale la norma (non espressa) lasciando sopravvivere il testo. Non è questa la sede per affrontare il dibattuto problema dell'oggetto delle pronunce costituzionali (se cioè esso sia costituito dalla formula o disposizione o testo normativo, ovvero dalla norma o statuizione o proposizione normativa); è certo però che la Corte Costituzionale ha fatto ripetutamente ricorso alle pronunce, anche di accoglimento, riferite a norme che si estraggono dal testo e che con esso non coincidono (per un'ampia ricapitolazione del problema con specifico riferimento alla solidarietà tributaria v. FANTOZZI, *Un altro mito infranto: è la volta della solidarietà tributaria*; *Giur. It.*, 1968, I, 1, 1479, con numerose citazioni).

Nel caso specifico le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale non sono riferibili ad una interpretazione *ipotetica* delle norme esaminate nel senso che contengano il principio della speciale solidarietà tributaria, ma sono sentenze di accoglimento vere e proprie che hanno per oggetto una statuizione normativa vigente nel sistema tributario, anche se non dichiarata in modo esplicito in una specifica norma. La Corte Costituzionale non ha infatti emesso una pronuncia interpretativa di rigetto ma, condividendo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza ordinaria, ha dichiarato illegittimo un principio (norma) che, per essere in contrasto con la Costituzione, deve far parte dell'ordinamento positivo. Si legge infatti nella sentenza n. 48 che « questa interpretazione del sistema (secondo cui la notifica dell'accertamento ad uno dei contribuenti svolge i suoi effetti verso tutti gli altri assorbendo nella difesa dell'uno la difesa di tutti), *consolidata da lunghissimo tempo*, ha resistito al dissenso di una parte notevole della dottrina, ma non riesce a superare il vaglio della norma costituzionale »; ciò significa che è *necessaria* una pronuncia costituzionale per eliminare dall'ordinamento giuridico un principio incostituzionale che la sola interpretazione non può rimuovere. Nella sentenza n. 139 si conferma che l'identico principio si trae dall'art. 66 della legge sulle successioni che contiene disposizioni formalmente autonome.

Non è dubbio che la solidarietà tributaria fosse un principio dell'ordinamento giuridico riconosciuto da sempre nella prassi, nella giurisprudenza e nella dottrina e solo negli ultimi anni sottoposto a critica; è chiaro perciò che le pronunce costituzionali non hanno semplicemente interpretato la norma. La Corte di Cassazione in un'altra ben nota recente sentenza che ha affermato la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie (20 giugno 1969 n. 2175, in questa *Rassegna*, 1969, I, 538) ha proclamato, con un giusto senso di fierezza, che nel complesso sistema di istituti di diritto tributario « è stato universalmente riconosciuto alla giurisprudenza il merito di aver determinato la costituzione di una *consuetudine interpretativa ed integrativa della disciplina normativa* »; e ciò ha posto in relazione con l'affermazione della Corte Costituzionale che « il poterdovere di interpretare con autonomia di orientamento le norme ordinarie che fungono da parametro del giudizio di legittimità costituzionale non esclude che la Corte Costituzionale debba tenere nel debito conto una costante interpretazione giurisprudenziale che conferisce al processo legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, dato che le norme sono

non quali appaiono in astratto ma quali sono applicate nella vita quotidiana con l'opera del giudice intesa a renderle concrete ed efficaci». È quindi legittimo affermare che il principio della speciale solidarietà tributaria, quanto meno per l'effetto di una consuetudine interpretativa e integrativa, faceva parte dell'ordinamento tributario.

È pacifico che anche le sentenze interpretative di accoglimento della Corte Costituzionale spiegano effetto in senso temporale nei limiti stabiliti nell'art. 136 Cost. Senza addentrarci nell'arduo problema, a titolo di esempio, ci limitiamo a ricordare che nell'ormai famoso contrasto tra i massimi consessi sull'estensibilità all'istruzione sommaria delle norme sulla garanzia della difesa, la Corte Costituzionale, dopo avere emesso una pronuncia interpretativa di rigetto negando che esistesse un'interpretazione della norma da potersi considerare impegnativa « per generale costante adesione della dottrina e della pratica sicuramente e lungamente consolidata attraverso il tempo » (sent. 19 febbraio 1965, n. 11, in questa *Rassegna*, 1965, I, 25) ha poi, dopo che la Corte di Cassazione aveva rivelato una *communis opinio* sull'interpretazione della norma discussa, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 304 *bis*, *ter* e *quater* c. p. p. in quanto ritenuti non estensibili all'istruzione sommaria (sent. 26 giugno 1965, n. 62, *Foro It.*, 1965, I, 1160). Ma, nonostante fosse stata seriamente contestata la vigenza nell'ordinamento del principio desunto in via interpretativa dalla giurisprudenza ordinaria, non si è nemmeno sospettato che gli effetti della dichiarata illegittimità potessero risalire oltre i limiti temporali propri delle pronunce di accoglimento, ed anzi è stata confermata la validità degli atti processuali precedentemente formati anche se nel corso del giudizio non ancora definito.

Dovrebbe esser quindi chiaro che anche, ed a maggior ragione, le sentenze n. 48 e 139 del 1968, che incidono su proposizioni normative sicuramente consolidate, debbano spiegare l'efficacia limitata nel tempo propria delle pronunce costituzionali; conseguentemente il principio (norma) della solidarietà tributaria non può ritenersi caducato *ab origine* e quindi, entro i limiti che nelle singole fattispecie sarà laborioso determinare, restano salvi gli effetti degli atti giuridici formati nella osservanza della norma al tempo vigente inerenti a situazioni da considerarsi esaurite (cfr. sul punto specifico, Cass. 25 novembre 1969, n. 3823, *Foro It.*, 1969, I, 2721). Conseguentemente, limitandoci agli effetti della notifica dell'accertamento di valore nelle imposte indirette preso in considerazione dalle pronunce costituzionali finora intervenute, dovremmo ritenere che d'un canto sono da considerare irretrattabili nei confronti di tutti i condebitori gli accertamenti notificati, anche ad un solo contribuente, anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 48 del 1968 e quindi irripetibili le imposte complementari versate; d'altro canto che i ricorsi introdotti prima della stessa data da uno dei contribuenti gioveranno anche agli altri che sono rimasti inattivi.

Non è augurabile che la Finanza si induca a pretendere, nei limiti della prescrizione, il pagamento dell'imposta complementare conseguente a tutti gli accertamenti notificati e non impugnati dal contribuente quando altro contribuente ha già proposto il ricorso o ha anche ottenuto una pronuncia della Commissione che ha ridotto il valore; ma questa sarà una conseguenza inevitabile se si vorrà affermare che il contribuente può ancora impugnare l'accertamento notificato da anni al suo condebitore ovvero che la Finanza sia decaduta, per il decorso del termine annuale

dell'art. 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, dal diritto al tributo complementare verso i contribuenti a cui l'accertamento non sia stato notificato. La rilievo di tutti i rapporti, che avrebbe un'estensione quantitativa impressionante, non dovrebbe essere consentita in tutte le ipotesi in cui l'esaurimento del rapporto (e nel caso dell'accertamento di valore la decadenza) verificatosi secondo gli effetti propri della norma dichiarata incostituzionale, ha creato situazioni di intangibilità. Dovrebbe quindi essere chiaro, ed augurabile sia per la Finanza che per i contribuenti, che la pronuncia costituzionale non possa retroagire oltre i limiti stabiliti nell'art. 136 Cost.

Ma la Corte di Cassazione, che innegabilmente ha mutato la sua giurisprudenza in conseguenza delle pronunce costituzionali (l'ultima decisione sulla solidarietà nel senso tradizionale 20 gennaio 1969, n. 138, *Foro It.*, 1969, I, 283 è stata pubblicata lo stesso giorno della sentenza n. 135 che ha aperto il nuovo corso) ritiene ora di eliminare *in toto* la speciale solidarietà tributaria *in via autonoma* indipendentemente dalla pronuncia costituzionale, cosicché, considerando la solidarietà come inesistente, non vi sarebbero limiti di tempo per applicare il nuovo concetto ai rapporti anteriori. Ed infatti la sentenza 28 ottobre 1969, n. 3534, prendendo in esame una fattispecie molto simile a quella considerata dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto che non si fosse verificata la decadenza per proporre l'opposizione contro l'ingiunzione per il pagamento di imposte doganali (art. 24 legge 25 settembre 1940, n. 1424 e art. 18 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334) per il fatto che l'ingiunzione fosse stata già notificata ad altro condebitore e non tempestivamente opposta; il nuovo concetto di solidarietà è stato cioè applicato ad una situazione maturata diversi anni addietro. Con l'altra sentenza, n. 135 del 20 gennaio 1969 si è pure affermato che, abolito il principio della intercomunicabilità di effetti o di mutua rappresentanza processuale, il giudicato formatosi nei confronti di un contribuente in data certamente anteriore alla prima pronuncia della Corte Costituzionale non fosse opponibile dalla Finanza ai condebitori che non avevano partecipato al giudizio. Si è così aperta la strada per riportare in discussione, sotto infiniti e imprevedibili profili, rapporti che sarebbero intangibili rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma.

Non è certo facile risolvere i dubbi che si pongono sul problema di diritto transitorio. È però lecito affermare che, almeno limitatamente allo accertamento di valore delle imposte indirette, la norma già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale non può successivamente essere dichiarata inesistente dalla Corte di Cassazione e che non può ammettersi da parte della Cassazione di portare gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale oltre i limiti dell'art. 136 Cost. Ma se ciò è esatto, come può ammettersi che, in una situazione per molti versi analoga, il principio della solidarietà applicato all'impugnazione dell'ingiunzione per la riscossione delle imposte doganali possa essere abolito, senza una pronuncia costituzionale, con efficacia sui rapporti anteriori assai più ampia, e che negli altri casi di provvedimenti soggetti a decadenza (ordinanza interdittiva e decreto ministeriale di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, pronunce giurisdizionali delle Commissioni e dell'A.G.O.) lo stesso principio della solidarietà processuale possa essere eliminato dall'ordinamento giuridico con illimitata efficacia *ex tunc*?

Si pone allora la questione se la Corte di Cassazione possa incidere sull'ordinamento giuridico, sia pur modificando una « consuetudine interpretativa e integrativa », con efficacia retroattiva e anche l'ulteriore que-

stione se un principio entrato a far parte dell'ordinamento tributario possa essere modificato in sede interpretativa; se cioè siano necessarie ulteriori pronunce costituzionali per eliminare in tutti i suoi profili non ancora esaminati la speciale solidarietà tributaria, il che pone naturalmente l'altra questione se in tutti i suoi aspetti o in alcuni soltanto il principio della solidarietà sia in contrasto con la Costituzione.

Commentando le decisioni di cui ci stiamo occupando, l'ANDRIOLI (*Le sentenze della Corte Costituzionale, consuntivo degli effetti sull'ordinamento positivo, Foro It.*, 1969, V, 73) ha notato che la « supersolidarietà » tributaria poteva essere eliminata senza far ricorso alla sanzione di incostituzionalità anche al di là di quanto può risolversi in un contrasto con la garanzia della tutela giurisdizionale e che sarebbe stato sufficiente che la sentenza della Cassazione 20 gennaio 1969, n. 135 fosse stata depositata entro il 20 gennaio 1969 perchè la Corte Costituzionale, investita dell'incidente di costituzionalità degli artt. 20 e 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, prendesse atto del « nuovo corso » della Cassazione e sulla base di questo dichiarasse infondata la questione di costituzionalità. Lo stesso Autore rileva infatti che la Cassazione solo al termine della sua motivazione ha preso atto della dichiarata incostituzionalità degli artt. 20 e 21 del d.l. n. 1639, basando la sua decisione su autonome ragioni; ma allo stesso tempo l'Andrioli sottolinea che la Corte Costituzionale ha avvertito la necessità di non utilizzare lo schema della sentenza interpretativa di rigetto per imporre l'affermazione di illegittimità costituzionale del principio ed impedire che lo stesso principio potesse essere ricavato al di fuori degli artt. 20 e 21 interpretati secondo il loro testo letterale.

Le acute osservazioni dell'Andrioli (condivise anche da Fantozzi, *op. cit.*), esposte nel quadro più generale degli effetti delle pronunce costituzionali sull'ordinamento positivo non sfiorano però il problema della diversa efficacia nel tempo che il superamento della « supersolidarietà » produce se attuato ad opera della Corte Costituzionale o della Corte di Cassazione. In definitiva anche per l'Andrioli l'ipotesi che la Cassazione provvedesse da sola ad eliminare la supersolidarietà è meramente logica, perchè è evidente che è stata la Corte Costituzionale ad operare una modificazione dell'ordinamento positivo. Consideriamo quindi se la Corte di Cassazione possa dare al principio (norma) un diverso contenuto. Se il principio risulta da una consuetudine interpretativa e integrativa consolidata per lunghissimo tempo è ammissibile che nell'ambito dell'interpretazione avvengano mutamenti. È vero che in una materia come quella in considerazione non è stata soltanto la giurisprudenza a fondare l'affermazione del principio della solidarietà sul quale esisteva veramente una generale *opinio juris*; ed è vero altresì che un fattore esattamente opposto a quello produttivo della consuetudine interpretativa non potrebbe operare in un modo tanto istantaneo e repentino; comunque, prescindendo dall'approfondimento di così vasto problema, può ammettersi che la consuetudine interpretativa possa esser modificata con l'evoluzione giurisprudenziale. D'altra parte non vi è ormai un interesse apprezzabile a che della questione della solidarietà, nelle parti non ancora esaminate e con riferimento ai numerosi testi legislativi, venga investita la Corte Costituzionale, potendo ritenersi le già intervenute pronunce di portata generale e quindi incidenti sul principio che va oltre i testi legislativi presi in considerazione. Ma una tale modificazione del principio (norma) della solidarietà tributaria può operarsi soltanto per l'avvenire, come ogni mutazione dell'ordinamento giuridico, o tutt'al più con limitati e controllabili effetti retroattivi. Il

nuovo corso della solidarietà si concreta infatti in una modificazione dell'ordinamento positivo che presuppone e conferma (e non esclude) la preesistenza del principio modificato e di cui non può dichiararsi l'inesistenza *ab origine*.

È ben vero che riguardo all'evoluzione giurisprudenziale non può porsi un problema intertemporale delle interpretazioni superate. Ma riguardo alla solidarietà tributaria non può parlarsi di una mera evoluzione giurisprudenziale; trattasi, come si è visto, di una innovazione sull'ordinamento positivo che ha reso necessaria (o almeno ha giustificato) una dichiarazione di illegittimità costituzionale, del superamento cioè di un principio che per consuetudine interpretativa o per consuetudine vera e propria o, come si riteneva, per dichiarazione implicita del legislatore, costituiva *jus receptum*. Pertanto il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nonostante lo sforzo di mostrarsi autonomo, deve considerarsi, e tale è nella sostanza, un'interpretazione del giudicato costituzionale ed una applicazione di esso, oltre i limiti formali ma nell'ambito dello stesso contenuto, a tutto il sistema tributario; ma se la radice del nuovo concetto di solidarietà è la pronuncia costituzionale, non è possibile ignorare l'art. 136 Cost.

Si può quindi sostenere con valide ragioni che il « nuovo corso » della solidarietà non possa, al pari di uno *jus superveniens*, produrre effetti illimitatamente retroattivi. Non è facile stabilire un *dies a quo*; ma, con la buona volontà che la situazione del tutto eccezionale impone, si potrebbe convenire nel ritenere sorta « l'alba » della nuova solidarietà con la sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 16 maggio 1968.

Sul piano concreto è facile immaginare a quali conseguenze dolorose per tutti porterebbe l'affermazione di inesistenza della solidarietà (per un cenno sulla difficoltà di assestamento del sistema tributario v. la nota alla sent. n. 3534 del 28 ottobre 1969 in questa *Rassegna*, cit.). Allorchè, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale 6 febbraio 1969, n. 6 e 10 febbraio 1969, n. 10 che avevano dichiarato la natura non giurisdizionale delle Commissioni tributarie, si profilò il pericolo che i ricorsi per Cassazione ex art. 111 Cost. proposti anni addietro, col conforto di una ferma giurisprudenza, potessero diventare da un giorno all'altro inammissibili, nacque una grave preoccupazione per tutti, ed in particolare per i contribuenti; ma il numero di questi ricorsi è ben modesta cosa rispetto al numero degli accertamenti, dei ricorsi a tutte le Commissioni, delle ordinanze intendentizie, dei decreti ministeriali, delle ingiunzioni; applicare a tutti questi atti, con illimitata efficacia *ex tunc*, le regole comuni del cod. civ. significa dare l'occasione al contribuente ormai rassegnato di far risorgere controversie attualmente spente, ma significa anche inchiodare milioni di contribuenti agli effetti di decadenze inesorabilmente avverate, con l'eventualità anche che le ripercussioni sui rapporti anteriori possono essere diverse per le norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale rispetto a quelle eliminate dalla Corte di Cassazione.

Sembra pertanto che sia doveroso compiere uno sforzo, e quanto esposto può essere un modesto contributo, affinché pur accettando la nuova concezione della solidarietà tributaria in quanto proiettata per l'avvenire, sia evitata la caducazione *ab origine* di un principio che per decenni è stato alla base del sistema tributario e del suo procedimento amministrativo e giurisdizionale.

CARLO BAFILE

RASSEGNA DI DOTTRINA

V. DE MARTINO ed altri, *Commentario alla legge fallimentare*. Voll. I e II.
P.E.M.

L'elaborazione giurisprudenziale ed il contributo della dottrina in materia fallimentare sono stati così ricchi e nutriti nel corso dell'ultimo decennio da far avvertire agli autori dell'opera in rassegna l'urgenza di porre ordine nel vastissimo materiale utilizzabile dagli operatori pratici del diritto.

Bisogna subito dire che il risultato raggiunto da V. De Martino, G. Alessi, B. Benincasa, M. Curcio, B. Manzella e F. Verde è stato veramente eccellente sotto ogni aspetto.

Il Commentario da essi curato (e di cui sono stati pubblicati due volumi dei sette previsti nel piano dell'opera) è, infatti, quanto di più completo, esauriente e chiaro si sia fino ad oggi fatto in un campo, come quello fallimentare, caratterizzato da fermenti di idee vivacissimi e da soluzioni interpretative nuove e spesso contrastanti le une con le altre. Al pregio della completezza della sistemazione, l'opera aggiunge quello dell'assoluta facilità di ricerca che risulta ulteriormente agevolata dal corredo di adeguati indici analitici e sistematici e di una bibliografia veramente preziosa.

Nel segnalare questa raccolta completa e coordinata ai lettori della Rassegna, si deve aggiungere ancora che la parte espositiva premessa al commento di ogni singolo articolo risulta di una chiarezza veramente esemplare.

L. M.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (*)

Legge 28 ottobre 1970, n. 801 — Modifica gli artt. 89, 90, secondo comma, 128, 138, 243, primo comma, 244, primo comma, e 245, primo comma del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, prevedendo sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito ed elevando le sanzioni applicabili per omessa, incompleta o infedele dichiarazione (G. U. 18 novembre 1970, n. 292).

legge 5 novembre 1970, n. 824 — Modifica il secondo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale, escludendo l'efficacia sospensiva della impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di scarcerazione (G. U. 24 novembre 1970, n. 297).

legge 10 novembre 1970, n. 852 — Rende le disposizioni di cui agli artt. 270 e 271 della legge comunale e provinciale applicabili solo nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi, abroga il quinto ed il sesto comma dell'art. 149 e stabilisce che la sospensione prevista dall'art. 270 cessa per effetto della sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato (G. U. 28 novembre 1970, n. 302).

d. P. R. 24 novembre 1970, n. 973 — Disciplina la esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti (G. U. 14 dicembre 1970, n. 315).

legge 1° dicembre 1970, n. 898 — Disciplina i casi di scioglimento del matrimonio (G. U. 3 dicembre 1970, n. 306).

legge 18 dicembre 1970, n. 1034 — Converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con provvedimenti straordinari per la ripresa economica (G. U. 23 dicembre 1970, n. 323).

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (*)

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice civile, art. 164 (*Controdichiarazioni*), **primo comma**, nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 188, *G. U.* 23 dicembre 1970, numero 324.

Ordinanza di rimessione 21 dicembre 1968 del pretore di Siracusa, *G. U.* 16 aprile 1969, n. 98.

codice civile, art. 592 (*Figli naturali riconosciuti o riconoscibili*); **art. 593** (*Figli naturali non riconoscibili*), **primo, secondo e quarto comma**, per quest'ultimo comma nella parte concernente l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai figli non riconosciuti, dei quali non sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; **art. 599** (*Persone interposte*), nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593 (1).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 205, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 del tribunale di Milano, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78.

codice di procedura penale, art. 304-bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), **primo comma**, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio.

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

Ordinanza di rimessione 4 giugno 1970 della Corte costituzionale, *G. U.* 25 luglio 1970, n. 177 (2).

d. lg. C. P. S. 22 aprile 1947, n. 285 (*Corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani*), convertito con legge 20 novembre 1951, n. 1323, **articolo unico, tabella A**, nella parte in cui stabilisce l'indennità di con-

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(1) La illegittimità degli artt. 592, 593, secondo e quarto comma, e 599 è stata dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

(2) Questione peraltro già in precedenza proposta dal pretore di Camposampiero (ordinanza 21 marzo 1969, *G. U.* 13 agosto 1969, n. 207) e dal pretore di Roma (ordinanza 9 febbraio 1970, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76).

tingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge.

Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della Corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145.

d. lg. 14 dicembre 1947, n. 1460 (*Aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani*), convertito con legge 20 novembre 1951, n. 1323, **art. 1**, nella parte in cui aumenta l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge.

Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145.

legge 20 novembre 1951, n. 1323 (*Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani*), **artt. 1 e 2**, che ratificano l'articolo unico, tabella A, del d. lg. C. P. S. 22 aprile 1947, n. 285 e l'art. 1 del d. lg. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1460 nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono ed aumentano l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge.

Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145.

legge 31 marzo 1954, n. 109 (*Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani*), **art. 2**, nella parte in cui stabilisce l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge.

Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145.

d. P. R. 10 gennaio 1956, n. 19 (*Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale*), **art. 20, quinto comma.**

Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 136, lett. b (3).**

Sentenza 18 novembre 1970, n. 160, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 23 dicembre 1968 del tribunale di Genova, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145.

legge 4 febbraio 1958, n. 23 (*Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani*), **art. 1**, nella parte in cui congloba nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge (4).

Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Roma, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145.

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 715 (*Norme sul trattamento economico degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona*), **articolo unico**, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* il quarto comma dell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 1° settembre 1969 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova (5).

Sentenza 18 novembre 1970, n. 162, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 8 aprile 1970 del pretore di Genova, *G. U.* 3 giugno 1970, n. 136.

(3) Disposizione già dichiarata incostituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 135, nella parte in cui, fra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprendeva l'imposta straordinaria sul patrimonio.

(4) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, con sentenza 4 maggio 1960, n. 30.

(5) Per altre declaratorie di illegittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715 v. sentenze 4 aprile 1967, n. 41 e 18 maggio 1970, n. 71.

d. P. R. 21 aprile 1965, n. 373 (*Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268*), **art. 13, quinto comma.**

Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

d. P. R. 5 giugno 1965, n. 749 (*Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268*), **art. 24, quinto comma.**

Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

d. l. 3 febbraio 1970, n. 7 (*Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli*), convertito con **legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 3, n. 1**, limitatamente alla sua applicabilità alla provincia di Bolzano, nella parte in cui attribuisce alle commissioni regionali per la mano d'opera agricola il compito di fare proposte in materia di « *formazione professionale* »; **art. 3, n. 7**, nel testo emendato dalla legge di conversione, nella parte in cui comprende, tra i titoli e gli attestati da valutare al fine di individuare particolari qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa, quelli rilasciati dai corsi della provincia di Bolzano; **art. 10**, nella parte in cui non riproduce, per la provincia di Bolzano, la norma dell'art. 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, *G. U.* 30 dicembre 1970, numero 329 (6).

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato il 24 aprile 1970, *G. U.* 20 maggio 1970, n. 125).

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 595 (*Coniuge del bimbo*) e **art. 599** (*Persone interposte*) (artt. 3 e 24 della Costituzione) (7).

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 189, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

Ordinanza di rimessione 11 ottobre 1968 del tribunale di Cagliari, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78.

(6) Con la stessa sentenza sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 ultimo comma, 4 e seguenti e 15 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 e dalla relativa legge di convenzione.

(7) L'art. 599 del codice civile è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205, nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593.

codice di procedura civile, art. 301 (*Morte o impedimento del procuratore*), **ultimo comma** (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 178, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 27 gennaio 1969 del pretore di Pietrasanta, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145.

codice penale, art. 527 (*Atti osceni*), **art. 528** (*Pubblicazioni e spettacoli osceni*), e **art. 529** (*Atti e oggetti osceni: nozione*) (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 191, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

Ordinanze di rimessione 27 gennaio 1969 (quattro) del tribunale di Monza (*G. U.* 21 maggio 1969, n. 128) e 5 marzo 1969 del pretore di Roma (*G. U.* 18 giugno 1969, n. 152).

codice penale, art. 725 (*Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza*) (art. 21 della Costituzione).

Sentenza 18 novembre 1970, n. 159, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 6 marzo 1969 del tribunale di Spoleto, *G. U.* 23 aprile 1969, n. 105.

codice di procedura penale, art. 303 (*Facoltà del pubblico ministero nell'istruzione penale*), **primo comma** (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

Ordinanza di rimessione 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128.

codice di procedura penale, art. 349 (*Regole per l'esame testimoniale*), **ultimo comma** (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (8).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 175, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 12 febbraio 1969 del giudice istruttore del tribunale di Pesaro, *G. U.* 16 aprile 1969, n. 98.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), **art. 98** (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 199, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 16 luglio 1969 del pretore di Bergamo, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

(8) Questione già dichiarata non fondata, ma in riferimento agli artt. 109 e 3 della Costituzione, con sentenza 28 novembre 1968, n. 114.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 101, secondo comma** (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione) (9).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanze di rimessione 29 settembre 1969 del pretore di San Ginesio (*G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24) e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara Sabina (*G. U.* 11 marzo 1970, n. 64).

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 99, primo comma** (artt. 3, 101, 104 e 108 della Costituzione).

Sentenza 18 novembre 1970, n. 158, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 25 febbraio 1969 del giudice istruttore del tribunale di Asti, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 189, terzo comma**, nella parte in cui esclude i creditori aventi diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta del debitore di ammissione alla amministrazione controllata (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 202, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della prima sezione civile della Corte di cassazione, *G. U.* 16 aprile 1969, n. 98.

d. lg. lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (*Disposizioni temporanee circa le applicazioni e le supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore*), **art. 2, primo comma** (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pretore di Voltri (*G. U.* 11 giugno 1969, n. 145), 29 settembre 1969 del pretore di San Ginesio (*G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24), e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara Sabina (*G. U.* 11 marzo 1970, n. 64).

d. lg. lgt. 27 luglio 1945, n. 745 (*Divieto di abbattimento di alberi di olivo*), **art. 4** (artt. 24 e 102 della Costituzione) (10).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 200, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 22 febbraio 1969 del pretore di Gela, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152.

(9) Questione dichiarata non fondata anche con sentenza 13 dicembre 1963, n. 156.

(10) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 ed alla XV disp. trans. della Costituzione, con sentenza 7 luglio 1962, n. 85.

d. lg. C. P. S. 4 aprile 1947, n. 207 (*Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato*), **art. 9, terzo comma** (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 179, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 della sesta sezione del Consiglio di Stato, *G. U.* 16 aprile 1969, n. 98.

legge 5 marzo 1951, n. 190 (*Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari*), **art. 1** (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pretore di Voltri (*G. U.* 11 giugno 1969, n. 145), e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara Sabina (*G. U.* 11 marzo 1970, n. 64).

legge 5 gennaio 1956, n. 1 (*Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria*), **art. 8, ultimo comma** (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 201, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 21 febbraio 1969 del tribunale di Ancona, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 109, lett. c** (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 201, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 21 febbraio 1969 del tribunale di Ancona, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 211, secondo comma** (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) (11).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 203, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 21 dicembre 1968 del tribunale di Milano, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128.

d. P. R. 16 settembre 1958, n. 916 (*Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195*), **art. 63, secondo comma** (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pretore di Voltri (*G. U.* 11 giugno 1969, n. 145), e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara Sabina (*G. U.* 11 marzo 1970, n. 64).

(11) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con sentenza 10 giugno 1966, n. 64.

legge 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 8, primo comma**, « nei sensi di cui in motivazione » (artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanze di rimessione 31 marzo 1969 del pretore di Cassino (*G. U.* 11 giugno 1969, n. 145) e 10 dicembre 1969 (tre) del pretore di Torino (*G. U.* 4 marzo 1970, n. 57).

d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (*Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli*), convertito con **legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 3, ultimo comma** (artt. 18 e seguenti dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), **art. 4 e seguenti e art. 15** (art. 6 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, *G. U.* 30 dicembre 1970, numero 329 (12).

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato il 24 aprile 1970, *G. U.* 20 maggio 1970, n. 125.

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 2120 (*Indennità di anzianità*), **primo comma**, se ed in quando condizioni il diritto all'indennità di anzianità, con criterio diverso da quello stabilito dagli artt. 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561 e 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, alla prestazione di servizio per la durata non inferiore ad un anno (art. 36, primo comma, della Costituzione) (13).

Pretore di Venezia, ordinanza 30 maggio 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

codice penale, art. 27 (*Pene pecuniarie fisse e proporzionali*), in quanto non stabilisce un limite massimo della pena pecuniaria (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

(12) Con la stessa sentenza è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, in parte, degli artt. 3, n. 1 e n. 7, e 10 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7.

(13) Questione già proposta dal pretore di Bergamo (ordinanza 9 gennaio 1970, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57). L'art. 2120, primo comma, del codice civile è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 27 giugno 1968, n. 75, limitatamente alle parti in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie.

codice penale, art. 81 (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*), **secondo comma**, in quanto consente di ravvisare la continuazione solo nel caso di più violazioni « della stessa disposizione di legge », con disparità di trattamento fondata su motivi formali e conseguente solo al criterio casistico seguito dal legislatore (art. 3 della Costituzione) (14).

Tribunale di Orvieto, ordinanza 27 agosto 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 289.

codice penale, art. 189 (*Ipoteca legale; sequestro*), **primo comma, n. 5, e ultimo comma**, in quanto fa dipendere la natura privilegiata del credito solo dalla discrezionale concessione del sequestro (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 16 giugno 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

codice penale, art. 313 (*Autorizzazione o richiesta di proscioglimento*), **terzo comma, seconda ipotesi**, in quanto, nel condizionare la procedibilità dell'azione penale alla discrezionale ed insindacabile valutazione dell'autorità amministrativa, consente in effetti all'autorità amministrativa l'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 102, primo comma, della Costituzione), e secondo valutazioni non suscettibili di sindacato (artt. 113, primo e secondo comma, della Costituzione) (15).

Giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia, ordinanze 23 ottobre 1970 (due), *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

codice penale, art. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*), in quanto presuppone un prestigio del pubblico ufficiale maggiore di quello riconosciuto agli altri cittadini (artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione) (16).

Pretore di Carrù, ordinanza 11 luglio 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

(14) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo comma, del codice penale è stata dichiarata non fondata con sentenza 8 febbraio 1966, n. 9.

(15) Diversa questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 104 e 112 della Costituzione, con sentenza 5 maggio 1959, n. 22. Altre questioni sono state proposte dalla Corte di assise di l'Aquila (ordinanza 14 giugno 1968, *G. U.* 31 agosto 1968, n. 222), dal giudice istruttore del tribunale di Lucca (ordinanza 22 febbraio 1969, *G. U.* 16 aprile 1969, n. 98) e dalla Corte di assise di Torino (ordinanza 28 novembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57).

(16) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, e già riproposta, in riferimento anche agli artt. 28, 54, 97 e 98 della Costituzione, dal pretore di Montebelluna (ordinanza 24 febbraio 1970, *G. U.* 1° luglio 1970, n. 163) e dal pretore di Caltanissetta (ordinanza 13 marzo 1970, *G. U.* 1° luglio 1970, n. 163).

codice penale, art. 371 (*Falso giuramento della parte*), **secondo comma**, in quanto considera la ritrattazione del falso dichiarato nel caso di giuramento deferito d'ufficio come causa di non punibilità, oppure in quanto non estende al giuramento deferito dalla parte la causa di non punibilità derivante dalla ritrattazione del falso (art. 3, primo comma, della Costituzione) (17).

Pretore di Genova, ordinanza 20 ottobre 1970, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

codice penale, art. 570 (*Violazioni degli obblighi di assistenza familiare*), **primo comma**, in quanto punisce con sanzioni penali il coniuge che abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza (artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione) (18).

Pretore di Rogliano, ordinanza 10 luglio 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

codice penale, art. 596 (*Esclusione della prova liberatoria*), **primo comma**, in quanto pone una discriminazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'amnistia concessa con l'art. 5, lettera *d*, della legge 21 maggio 1970, n. 282 (art. 3, primo comma, della Costituzione) (19).

Tribunale di Milano, ordinanze 1° giugno 1970 (due), *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

codice penale, art. 656 (*Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico*), in quanto punisce la diffusione di notizie tendenziose (art. 21 della Costituzione) (20).

Tribunale di Venezia, ordinanza 16 settembre 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Pretore di Recanati, ordinanza 7 ottobre 1970, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

codice penale, art. 665 (*Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati*), **ultima parte**, limitatamente all'inciso « o del-

(17) Questione già proposta, sotto il secondo dei profili sopra indicati, dal pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969, *G. U.* 20 maggio 1970, n. 125).

(18) Altre questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 dicembre 1964, n. 107 (artt. 29, secondo comma, 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione) e 23 marzo 1970, n. 46 (art. 29 della Costituzione).

(19) Questione già proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 27 maggio 1970 e 26 giugno 1970 (*G. U.* 16 settembre 1970, n. 235 e 7 ottobre 1970, n. 254).

(20) Questione dichiarata non fondata, ma secondo una interpretazione della norma diversa da quella giurisprudenziale, con sentenza 16 marzo 1962, n. 19 (artt. 21, 18 e 49 della Costituzione), e già riproposta dal pretore di Recanati (ordinanza 18 febbraio 1970, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89) e dal pretore di Firenze (ordinanza 9 marzo 1970, *G. U.* 10 giugno 1970, n. 143).

l'autorità», in quanto sanziona penalmente, senza indicazione alcuna di caratteri, contenuto e limiti delle prescrizioni, la inosservanza di prescrizioni di qualsiasi autorità (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rimettendo a ciascuna autorità territorialmente competente di determinare il contenuto del precetto penalmente rilevante (art. 3, primo comma, della Costituzione) e di limitare e comprimere i diritti garantiti dalla Costituzione anche per motivi diversi dalla tutela della sicurezza, incolumità, igiene e sanità pubbliche o da motivi di giustizia (artt. 2 e 13-28 della Costituzione) (21).

Pretore di Recanati, ordinanza 31 ottobre 1970, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

codice penale, art. 708 (*Possesso ingiustificato di valori*), in quanto pone una presunzione di colpevolezza dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (22).

Pretore di Livorno, ordinanza 9 aprile 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

codice di procedura penale, art. 88 (*Infermità di mente sopravvenuta dell'imputato*), in quanto non consente di sospendere il procedimento quando l'imputato sia incapace all'esercizio della difesa materiale per stato d'infermità diverso dalla incapacità di intendere e di volere (art. 24 della Costituzione).

Corte di assise di Torino, ordinanza 22 ottobre 1970, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

codice di procedura penale, art. 152 (*Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*), **secondo comma**, in quanto limita alle sole tre ipotesi indicate la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito quando già esistano le prove a tal fine sufficienti (artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 15 ottobre 1970, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

(21) Analoghe questioni sono state già sollevate per l'art. 650 del codice penale dal pretore di Marra (ordinanza 27 novembre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50), dal pretore di Chiusa d'Isarco (ordinanza 13 aprile 1970, *G. U.* 2 settembre 1970, n. 222), e dallo stesso pretore di Recanati (ordinanza 21 maggio 1970, *G. U.* 21 ottobre 1970, n. 267), e per l'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che aggiunge l'art. 12 bis al r.d. 5 giugno 1939, n. 1015, dal pretore di Conegliano (ordinanze 30 giugno 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269 e 4 febbraio 1970 (cinque), *G. U.* 10 giugno 1970, n. 143).

(22) L'art. 708 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Questione analoga a quella sopra indicata, ma in riferimento all'art. 27 della Costituzione, è stata già proposta dal pretore di Firenze (ordinanze 28 marzo 1969, 13 maggio 1969 e 28 ottobre 1969, *G. U.* 2 luglio 1969, n. 165, 26 novembre 1969, n. 299, e 7 gennaio 1970, n. 5).

codice di procedura penale, art. 152 (*Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*), **secondo comma, e art. 592** (*Pregiudizialità dell'amnistia ed eccezioni alla regola*), in quanto non consentono al giudice di acquisire nuove prove ed alla difesa di fornire elementi che possano condurre ad un proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole di quella derivante dall'applicazione dell'amnistia (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (23).

Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1970, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

codice di procedura penale, art. 170 (*Notificazioni all'imputato irreperibile*), **ultimo comma**, in quanto non prevede la necessità di disporre nuove indagini quando il procedimento sia rinviato e per la notificazione della sentenza (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (24).

Pretore di Livorno, ordinanza 19 dicembre 1969, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

codice di procedura penale, art. 192 (*Impugnazione dell'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore*), **ultimo comma**, in quanto limita la facoltà di proporre impugnazione del difensore che ha assistito l'imputato nel provvedimento al solo procuratore legale o avvocato, con esclusione, relativamente alla dichiarazione di gravame avverso sentenza pretorile, del laureato in giurisprudenza praticante procuratore abilitato al patrocinio avanti le preture (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Chieri, ordinanza 29 luglio 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

codice di procedura penale, art. 281 (*Facoltà d'impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*), in quanto, in relazione all'art. 205, attribuzione alla impugnazione del pubblico ministero efficacia sospensiva dell'ordinanza di concessione della libertà provvisoria (art. 13 della Costituzione) (25).

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 19 agosto 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

(23) Questione proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, anche dal pretore di Padova (ordinanza 29 luglio 1970, *G. U.* 7 ottobre 1970, n. 254).

(24) Questione dichiarata non fondata, sotto il secondo profilo indicato, con sentenze 18 giugno 1963, n. 90 e 6 luglio 1970, n. 117. Differenti questioni sono state proposte, e non ancora decise, dal pretore di Sannicandro Garganico (ordinanza 21 marzo 1969, *G. U.* 18 marzo 1969, n. 152). Dal giudice istruttore del tribunale di Milano (ordinanza 5 febbraio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82) e dal pretore di Volterra (ordinanze 6 aprile 1970 (due), 3 giugno 1970 e 17 luglio 1970, *G. U.* 7 ottobre 1970, n. 254 e 21 ottobre 1970, n. 267).

(25) L'art. 281 del codice penale è stato modificato con legge 5 novembre 1970, n. 824, che ha escluso l'efficacia sospensiva della impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di scarcerazione.

codice di procedura penale, art. 304 (*Avviso di procedimento. Nomina del difensore*), nel testo sostituito con l'**art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932**, in quanto consente al pretore di non comunicare avviso di procedimento quando non ritenga di procedere ad attività istruttoria (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 1° aprile 1970, *G.U.* 25 novembre 1970, n. 299.

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), in quanto non consente al difensore di assistere all'audizione dei testimoni a futura memoria e ai confronti tra questi e l'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (26).

Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 11 maggio 1970, *G.U.* 11 novembre 1970, n. 286.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), in quanto consente al pretore di rinviare a giudizio l'imputato senza preventivo interrogatorio e senza contestazione del fatto quando siano stati compiuti atti di polizia giudiziaria (art. 24 della Costituzione) (27).

Pretore di Cesena, ordinanza 13 ottobre 1969, *G.U.* 11 novembre 1970, n. 286.

codice di procedura penale, art. 479 (*Proscioglimento per altri motivi*), in quanto consente di assolvere « per insufficienza di prove » pur non essendo superata la presunzione di innocenza dell'imputato (art. 27, secondo comma, della Costituzione e art. 6, n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Pretore di Dolo, ordinanza 13 aprile 1970, *G.U.* 11 novembre 1970, n. 286.

codice di procedura penale, art. 498 (*Dichiarazione di contumacia*), **prima parte**, in quanto non attribuisce rilevanza all'impedimento a comparire del difensore (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Chieri, ordinanza 21 aprile 1970, *G.U.* 25 novembre 1970, n. 299.

codice di procedura penale, art. 522 (*Questioni di nullità*), in quanto non prevede il rinvio degli atti al giudice di primo grado quando sia accertata durante il giudizio di appello la nullità del decreto di cita-

(26) L'art. 304 bis del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio.

(27) *V. retro*, II, 51, nota 27 e 11, nota 18.

zione emesso in primo grado per mancata citazione delle persone offese dal reato (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) (28).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1969, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

codice di procedura penale, art. 529 (*Sottoscrizione dei motivi*), **primo comma**, in quanto omette che l'avvocato cassazionista che sottoscrive i motivi del ricorso sia nominato da persona diversa dall'imputato (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Chieri, ordinanza 29 luglio 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), artt. 36, 48, 50, 52 e 54, in quanto omettono di considerare la concorrente ed assorbente potestà pubblica attribuita ai comuni dell'isola d'Ischia dal rescritto del 1301 di Re Ferdinando II di Aragona e dai decreti 10 luglio 1458 di Federico d'Aragona, 15 agosto 1501, del 1503 del gran capo Ferrante Consalvo, 4 giugno 1507 di Ferdinando il cattolico, e 28 febbraio 1533 di Carlo V (art. 128 della Costituzione) (29).

Pretore di Ischia, ordinanza 28 ottobre 1969, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1238 (*Competenza per le contravvenzioni*), **art. 1239** (*Oblazione nelle contravvenzioni marittime*), **art. 1240** (*Competenza per territorio*), **art. 1242** (*Decreto di condanna*), e **art. 1243** (*Dichiarazione di opposizione e d'impugnazione*), in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali all'autorità amministrativa (artt. 101 e 108 della Costituzione) (30).

Tribunale di Roma, ordinanza 3 aprile 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

(28) Questione proposta con richiamo alla sentenza 20 dicembre 1968, n. 132, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412 del codice di procedura penale, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e dal querelante. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultimo comma, del codice penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 31 maggio 1965, n. 41. Diversa questione è stata proposta dal tribunale di Viterbo con ordinanza 30 maggio 1969 (*G. U.* 5 novembre 1969, n. 280).

(29) Questione proposta in alternativa a quella relativa ai rescritti aragonesi.

(30) Gli articoli 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 9 luglio 1970, n. 121. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice della navigazione era stata invece dichiarata non fondata, con sentenza 19 dicembre 1968, n. 128, in riferimento alla VI dispos. trans. e agli artt. 25 e 102 della Costituzione e, per l'art. 1238 e con sentenza 3 luglio 1967, n. 79, in riferimento all'articolo 104, primo comma, della Costituzione.

rescritti del 1301 di Re Ferdinando II d'Aragona, e decreti 10 luglio 1458 di Federico d'Aragona, 15 agosto 1501, del 1503 del gran capo Ferrante Consalvo, 4 giugno 1507 di Ferdinando il cattolico e 28 febbraio 1553 di Carlo V, in quanto rispettivamente attribuiscono, riconoscono e confermano in favore dell'isola d'Ischia privilegi che consentono l'esercizio di una potestà pubblica e di un potere d'imposizione incompatibili con le norme dell'art. 822 del codice civile e degli artt. 26, 36 e 39 del codice della navigazione, e con i poteri riconosciuti all'autorità marittima dagli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione (artt. 23, 41, 3 e 128 della Costituzione) (31).

Pretore di Ischia, ordinanza 28 ottobre 1969, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Legge tributaria sulle successioni*), artt. 77, primo comma, e 78, in quanto condizionano l'esercizio e la procedibilità dell'azione alla preventiva osservanza di adempimenti fiscali (art. 24, primo comma, della Costituzione) (32).

Tribunale di Roma, ordinanza 10 giugno 1969, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*), art. 21, ultimo comma, in quanto fa decorrere il termine di prescrizione, con criterio diverso da quello stabilito dal codice penale, dalla definitività dell'accertamento dell'imposta (art. 3 della Costituzione) (33).

Sezione distaccata di corte d'appello di Salerno, ordinanza 27 maggio 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

legge 24 aprile 1935, n. 740 (*Costituzione del « Parco nazionale dello Stelvio »*), art. 5, in quanto impedisce, senza prevedere indennizzo, qualsiasi utilizzazione della proprietà privata (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Silandro, ordinanza 19 febbraio 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

(31) Questione proposta in alternativa con quella relativa agli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione.

(32) Questione già proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 10 giugno 1969 (*G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24), 3 dicembre 1969 (*G. U.* 1° aprile 1970, n. 82) e 22 aprile 1970 (*G. U.* 16 settembre 1970, n. 235). Gli artt. 77, 78, 79 e 80 del r. d. 30 dicembre 1970, n. 3270 sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza 7 dicembre 1964, n. 100, nella parte in cui disponevano che le persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa, o quel termine scadesse nel corso del giudizio, non potessero agire in giudizio o proseguirlo senza aver dato prova dell'avvenuto pagamento, della ottenuta dilazione o della esenzione, e nella parte in cui sanzionavano, con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e delle soprattasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta.

(33) Il primo comma, n. 1 e n. 2 (nelle sole parole « quando si tratti di ogni altro reato ») ed il secondo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 3 aprile 1969, n. 60.

d. l. 15 novembre 1937, n. 1924 (*Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari*), **allegato B, art. 6**, in quanto esclude la prova testimoniale per superare la presunzione di esistenza del contratto di appalto (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 10 luglio 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

d. l. 21 febbraio 1938, n. 246 (*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*), **art. 19**, in quanto punisce con sanzione penale la detenzione di apparecchi radioriceventi senza aver corrisposto il canone di abbonamento, mentre la detenzione abusiva di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli o autoscafi è ora punita, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, con la sola pecuniaria (art. 3, primo comma, della Costituzione) (34).

Giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia, ordinanza 28 settembre 1970, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

legge 2 febbraio 1939, n. 374 (*Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati delle pubblicazioni*), **art. 1, primo e terzo comma**, in relazione agli artt. 8 e 9, in quanto pone l'obbligo, penalmente sanzionato, di consegnare esemplari di qualsiasi pubblicazione, e quindi anche di volantini o manifestini, prima della loro diffusione o distribuzione e prima della consegna al committente o ad altra persona (art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Recanati, ordinanza 7 ottobre 1970, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2 (*Istituzione di una imposta generale sull'entrata*), **art. 33, ultimo comma**, in quanto fa dipendere il carattere delittuoso delle considerate violazioni dal semplice rapporto di connessione, anche occasionale, con un delitto doganale (artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, *G. U.* 23 dicembre 1970, n. 324.

r. d. 6 maggio 1940, n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 149**, in quanto condiziona ogni comunicazione che gli attori intendano fare a voce agli spettatori al preventivo consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza presente allo spettacolo (artt. 2 e 21 della Costituzione).

Pretore di Cesena, ordinanza 29 dicembre 1969, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

(34) Diversa questione di legittimità della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 8 giugno 1963, n. 81.

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), art. 114, primo comma, in quanto ricollega alla situazione contemplata dall'art. 112 della legge doganale gli stessi effetti conseguenti alla differente situazione considerata dall'art. 102 del codice penale (artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, ordinanze 22 luglio 1970 (tre), *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

legge 23 gennaio 1941, n. 147 (Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme d'attuazione), nella parte in cui prevede una zona da destinare a colonie marine, in quanto vincola, senza prevedere indennizzo, la destinazione di proprietà privata (art. 42, terzo comma, della Costituzione) (35).

Tribunale di Massa, ordinanza 14 luglio 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 15, in quanto consente di dichiarare il fallimento anche senza preventiva audizione dell'interessato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (36).

Tribunale di Milano, ordinanza 26 giugno 1969, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 22, in quanto vincola il tribunale alla emanazione di sentenza dichiarativa di fallimento sul solo presupposto che la corte di appello abbia accolto il reclamo e senza consentirgli alcuna indagine di fatto o di diritto (artt. 101, ultima parte, e 3 della Costituzione) (37).

Tribunale di Napoli, ordinanza 21 ottobre 1970, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi), art. 1, in quanto prevede

(35) Questione già proposta dallo stesso tribunale con ordinanza 20 gennaio 1970, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

(36) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento.

(37) Questione già proposta dal tribunale di Massa (ordinanza 1° agosto 1970, *G. U.* 21 ottobre 1970, n. 267).

una pena pecuniaria proporzionale alla quantità di tabacco oggetto di contrabbando, e senza stabilire un limite massimo (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, G.U. 23 dicembre 1970, n. 324.

legge 10 febbraio 1953, n. 62 (*Costituzione e funzionamento degli organi regionali*), **artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67**, per invasione della sfera di competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione).

Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G.U. 11 novembre 1970, n. 286 (per gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, primo comma, condizionatamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, in quanto queste due ultime disposizioni non si ritengano abrogate dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67, con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 119, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione).

Regione veneta, ricorso depositato il 9 settembre 1970, G.U. 11 novembre 1970, n. 286 (anche per l'art. 56, oltre le altre disposizioni denunciate dalla Regione lombarda, ed in riferimento agli stessi articoli della Costituzione).

Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G.U. 11 novembre 1970, n. 286 (per le stesse disposizioni denunciate dalla Regione lombarda tranne l'art. 7, ed in riferimento anche agli artt. 118 e 122 della Costituzione).

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **artt. 3 e 6**, in quanto prevedono pene più gravi di quelle stabilite, per gli stessi reati, dall'art. 446 del codice penale (art. 3 della Costituzione) (38).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 1970, G.U. 25 novembre 1970, n. 299 (39).

d. P. R. 11 gennaio 1956, n. 20 (*Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale*), **art. 10, secondo e terzo comma**, in quanto dispone la perdita del diritto alla pensione a carico dell'Istituto na-

(38) Altra questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 19 maggio 1964, n. 36.

(39) Con la stessa ordinanza è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione in riferimento agli artt. 26 e 76 della Costituzione, in quanto cioè rimettono all'autorità amministrativa di compilare l'elenco delle sostanze stupefacenti.

zionale della previdenza sociale e l'incameramento da parte dello Stato, escludendo il godimento delle due pensioni previsto invece dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 (art. 3 della Costituzione) (40).

Tribunale di La Spezia, ordinanza 21 agosto 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Norme di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 3**, in quanto consente misure restrittive con riferimento a generiche prescrizioni di pericolosità (artt. 13 e 25 della Costituzione); **artt. 5, terzo e quarto comma, e 12**, in quanto contemplano restrizioni, la cui inosservanza è penalmente sanzionata, incompatibili con l'esercizio di diritti primari (artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione) (41).

Pretore di Legnano, ordinanza 9 aprile 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 136, secondo comma**, in quanto limita a lire 360.000 la detrazione consentita per le spese, le passività e le perdite inerenti alla produzione del reddito da lavoro subordinato (artt. 3 e 53 della Costituzione) (42).

Commissione distrettuale delle imposte di Lecce, ordinanza 18 marzo 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 143**, in quanto implicitamente abroga, con eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, l'art. 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non abrogato dall'art. 2, terzo comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477 né dall'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361 (art. 76 della Costituzione) (43).

Commissione distrettuale delle imposte di Pesaro, ordinanza 30 ottobre 1969, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 207, lettera a**, in quanto impedisce di proporre opposi-

(40) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con sentenza 2 aprile 1964, n. 29.

(41) Cfr. sentenze 5 maggio 1959, n. 27 e 21 giugno 1966, n. 75.

(42) L'art. 136, lettera b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stato dichiarato incostituzionale con sentenze 15 dicembre 1967, n. 135 e 18 novembre 1970, n. 160.

(43) Questione dichiarata inammissibile, con sentenza 28 novembre 1968, n. 116, per difetto di interesse, in quanto cioè la disposizione denunciata sarebbe stata abrogata, contrariamente a quanto si assume nella sopra indicata ordinanza di remissione, con l'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361.

zione anche al terzo che sia rimasto aggiudicatario dei beni in occasione di precedente vendita esattoriale (artt. 113, 25, 42 e 3 della Costituzione) (44).

Pretore di Ferrara, ordinanza 7 luglio 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 288** (45), per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto dispone l'abrogazione di esenzioni fiscali (art. 76 della Costituzione) (46).

Commissione provinciale delle imposte di Bologna, ordinanze 16 marzo 1970 (quattro), *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

legge 2 aprile 1958, n. 339 (*Per la tutela del rapporto di lavoro domestico*), **art. 17, primo comma**, in quanto esclude il diritto del prestatore di lavoro domestico all'indennità di anzianità nel caso di licenziamento in tronco (artt. 3 e 36 della Costituzione) (47).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 21 gennaio 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

legge 2 aprile 1958, n. 339 (*Per la tutela del rapporto di lavoro domestico*), **art. 17, lettere a e b**, in quanto dispone che l'indennità di anzianità è commisurata alla sola retribuzione in danaro, con esclusione del vitto e dell'alloggio che possono invece costituire anche l'intera remunerazione (artt. 3, 35 e 36, primo comma, della Costituzione); e **art. 14**, in quanto rimette all'autorità amministrativa di determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio, precludendo al giudice di valutarne la congruità (artt. 36 e 24 della Costituzione) (47).

Pretore di Firenze, ordinanza 28 marzo 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), **art. 93**, in quanto punisce il sottoscrittore di due liste di candidati alle elezioni amministrative con pene più gravi di quelle stabilite

(44) Questione già proposta dal pretore di Nardò (ordinanza 18 dicembre 1968, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78).

(45) Dal dispositivo dell'ordinanza la questione risulta proposta per l'art. 84.

(46) Questione dichiarata inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, con ordinanza 18 novembre 1970, n. 163.

(47) La questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 2 aprile 1958, n. 339 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 39, quarto comma, della Costituzione, con sentenza 16 luglio 1968, n. 101.

dall'art. 106 del d. P. R. 30 marzo 1957, n. 361 per chi commette lo stesso reato in occasioni delle elezioni politiche (art. 3 della Costituzione) (48).

Pretore di Lecco, ordinanza 20 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324.

legge 19 luglio 1961, n. 659 (*Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia*), **art. 5, primo e secondo comma**, in quanto condiziona l'applicabilità retroattiva dell'agevolazione tributaria ai rapporti non ancora definiti al fatto che non sia stato provveduto al pagamento del tributo (art. 3 della Costituzione) (49).

Tribunale di Milano, ordinanza 12 marzo 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 523 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le industrie dei tessili*), **articolo unico**, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in quanto rende obbligatori *erga omnes* gli artt. 23, seconda parte, e 5, terza parte del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle industrie tessili del 1° agosto 1959 e gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, che condizionano la proponibilità dell'azione giudiziaria al preventivo interessamento di una commissione tecnica (art. 76 della Costituzione).

Tribunale di Vercelli, ordinanza 24 giugno 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 252 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1**, in quanto per l'attività di prelievo dei campioni e per la prima analisi delle sostanze destinate all'alimentazione esclude l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (50).

Tribunale di Milano, ordinanza 20 marzo 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

(48) Questione dichiarata non fondata con sentenza 18 aprile 1967, n. 45.

(49) Analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza 14 maggio 1968, n. 45.

(50) Questione dichiarata non fondata con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, con la quale l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è stato dichiarato incostituzionale solo nella parte in cui per la *revisione* delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale. Differente questione è stata proposta dal tribunale di Roma con ordinanza 3 dicembre 1969 (G. U. 22 aprile 1970, n. 102).

legge 4 febbraio 1963, n. 129 (*Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione*), **artt. 1, 2, 3, 4 e 5**, per invasione della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione) (51).

Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286 (per gli artt. 1, terzo comma, 2, 3 e 5 ed in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione).

Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286 (per gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 ed in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione).

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 76, primo comma**, per eccesso dai limiti della delega conferita dall'art. 2, nn. 1 e 2, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto pone divieti non previsti dalla disciplina legislativa degli Stati aderenti alla C.E.E. (art. 76 della Costituzione) (52).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 21 settembre 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Tribunale di Bolzano, ordinanza 26 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324.

legge 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 1**, se ed in quanto l'espressione « *enti pubblici* » sia da intendere, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, « *enti pubblici economici* » (artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 11 aprile 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

legge 22 luglio 1966, n. 614 (*Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale*), **artt. 1, 2, 3, 4, 6, 10 e 12**, per invasione della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione) (33).

Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

(51) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Regione sarda, con sentenza 1° febbraio 1964, n. 4.

(52) Questione già proposta dal tribunale di Vicenza (ordinanza 26 febbraio 1969, G. U. 21 maggio 1969, n. 128), dal tribunale di Trani (ordinanza 16 aprile 1969, G. U. 11 giugno 1969, n. 145), dal tribunale di Alba (ordinanza 13 giugno 1969, G. U. 6 maggio 1970, n. 113), dal tribunale di Firenze (ordinanza 14 novembre 1969, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5), dal tribunale di Torino (ordinanza 6 maggio 1970, G. U. 2 settembre 1970, n. 222), e dal tribunale di Macerata (ordinanza 22 giugno 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254).

(53) Questione dichiarata inammissibile, per tardività della proposizione, con sentenza 9 febbraio 1967, n. 15.

d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tutela e la revisione delle liste elettorali*), **comb. disp. artt. 32, primo comma**, limitatamente all'inciso « sino alla revisione del semestre successivo », **32, quarto comma**, limitatamente all'inciso « e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1 », e **47**, in quanto esclude dalla iscrizione nelle liste elettorali e, conseguentemente, dall'esercizio dell'elettorato attivo i cittadini indebitamente o per qualsiasi ragioni omessi o che abbiano riacquisito la capacità di elettorato attivo dopo la scadenza dei prefissati termini (artt. 48, primo e terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (54).

Commissione elettorale mandamentale di Recanati, ordinanza 1° giugno 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

d. P. R. 30 giugno 1967, n. 1523 (*Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno*), **artt. 2, 3, 5 e 6**, per invasione della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione).

Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r. d. 5 giugno 1939, n. 1016*), **art. 8**, in quanto vieta la caccia in fondo chiuso, e senza discriminazioni tra fondi chiusi di maggiore o minore ampiezza (artt. 44 e 3 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 24 marzo 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

legge 12 febbraio 1968, n. 132 (*Enti ospedalieri e assistenza sanitaria*), **artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53**, per invasione della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione).

Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

(54) Questione già proposta dalla stessa commissione elettorale con ordinanze 2 e 3 giugno 1970 (*G. U.* 2 settembre 1970, n. 222 e 21 ottobre 1970, n. 267).

legge 30 aprile 1969, n. 153 (*Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*), **art. 57**, in quanto non applicabile alle vertenze promosse dai lavoratori nei confronti dall'I.N.A.I.L. (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Macerata, ordinanza 9 ottobre 1970, *G.U.* 25 novembre 1970, n. 299.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 (*Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale*), **art. 1**, in quanto costituisce direttamente le riserve di diritto, senza rimetterne la determinazione all'autorità amministrativa (art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); e **art. 3**, in quanto attribuisce alla Federazione italiana della caccia una posizione di preminenza rispetto alle altre associazioni di cacciatori (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pordenone, ordinanza 10 aprile 1970, *G.U.* 25 novembre 1970, n. 299.

legge 5 dicembre 1969, n. 932 (*Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore*), **art. 8**, in quanto consente al pretore di non comunicare avviso di procedimento quando non ritenga di procedere ad attività istruttoria (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 1° aprile 1970, *G.U.* 25 novembre 1970, n. 299.

legge 16 maggio 1970, n. 281. (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*), **artt. 17 e 20**, per invasione della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione).

Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, *G.U.* 11 novembre 1970, n. 286 (artt. 5, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione).

Regione veneta, ricorso depositato il 9 settembre 1970, *G.U.* 11 novembre 1970, n. 286 (artt. 5, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione).

Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, *G.U.* 11 novembre 1970, n. 286 (artt. 5, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione).

legge 21 maggio 1970, n. 282 (*Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto*), **art. 5, lett. d**, in quanto discrimina l'applicazione o meno dell'amnistia al delitto di diffamazione, anche se commesso nell'esercizio del diritto di cro-

naca, in relazione alla proposizione o non proposizione della domanda di accertamento della verità di cui all'art. 596 del codice penale (art. 3, primo comma, della Costituzione) (55).

Tribunale di Milano, ordinanze 1° giugno 1970 (due), G. U. 30 dicembre 1970, n. 329.

legge 21 maggio 1970, n. 282 (*Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto*), **art. 11**, in quanto estende l'applicabilità dell'amnistia e dell'indulto ai reati commessi dopo la data della *prima* proposta di delegazione (art. 79, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 23 luglio 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

d. P. R. 22 maggio 1970, n. 283 (*Concessione di amnistia e di indulto*), in quanto non consente all'imputato di rifiutare l'applicazione dell'amnistia (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (56).

Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311.

d. P. R. 22 maggio 1970, n. 283 (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 1**, in quanto concede amnistia « particolare » per reati commessi nelle indicate occasioni, con inammissibile criterio di discriminazione (artt. 1, 3, 4, 35, 39 e 42 della Costituzione) (57).

Tribunale di Velletri, ordinanza 3 ottobre 1970, G. U. 29 dicembre 1970, n. 329.

d. P. R. 22 maggio 1970, n. 283 (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 5**, in quanto concede l'amnistia al di fuori della previsione di una particolare situazione oggettivamente apprezzabile (artt. 3 e 27 della Costituzione) (58).

Pretore di Modena, ordinanza 30 luglio 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311.

d. P. R. 22 maggio 1970, n. 283 (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 11**, in quanto estende l'applicabilità dell'amnistia e dell'indulto ai

(55) Questione già proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 27 maggio 1970 e 26 giugno 1970 (G. U. 16 settembre 1970, n. 235 e 7 ottobre 1970, n. 254).

(56) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Civitanova Marche (ordinanza 27 maggio 1970, G. U. 21 ottobre 1970, n. 267).

(57) Questione già proposta, sotto differente profilo ed in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione, dal pretore di Chieri (ordinanza 26 maggio 1970, G. U. 8 luglio 1970, n. 170).

(58) Analoga questione è stata già proposta, in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione, dal pretore di Chieri (ordinanza 26 maggio 1970, G. U. 8 luglio 1970, n. 170).

reati commessi dopo la data della *prima* proposta di delegazione (articolo 79, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 23 luglio 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

legge reg. Trentino-Alto Adige appr. 29 settembre 1970 e riappr. 7 ottobre 1970 (*Impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita*) (art. 127 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9 novembre 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA, O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

Codice civile, art. 144 (*Potestà maritale*), **prima parte** (artt. 3 e 29 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 176, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 12 febbraio 1969 del pretore di Roma, *G. U.* 23 aprile 1969, n. 105.

codice civile, art. 1751 (*Indennità per lo scioglimento del contratto*), **primo comma** (artt. 3 e 36 della Costituzione) (59).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 185, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanze di rimessione 10 ottobre 1969 del tribunale di Roma (*G. U.* 1° aprile 1970, n. 82) e 11 marzo 1970 del tribunale di Napoli (*G. U.* 15 luglio 1970, n. 177).

codice civile, art. 2772 (*Credito dello Stato per tributi indiretti*), **primo comma** — Restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

Ordinanza 28 dicembre 1970, n. 204, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 10 gennaio 1969 della corte di appello di Genova, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128.

(59) Questione dichiarata non fondata con sentenza 25 maggio 1970, n. 75.

codice di procedura civile, art. 621 (*Limiti della prova testimoniale*) e **art. 624** (*Sospensione per opposizione all'esecuzione*), **primo comma** (artt. 3, 24 e 42 della Costituzione) (60).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 184, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 16 dicembre 1969 del pretore di Abbiategrosso, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

codice penale, art. 92 (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*), **primo comma** (artt. 3 e 27 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (61).

Ordinanza 6 novembre 1970, n. 157, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanza di rimessione 26 febbraio 1970 del tribunale di Bassano del Grappa, *G. U.* 10 giugno 1970, n. 143.

codice penale, art. 559 (*Adulterio*), **terzo comma** (artt. 3 e 29 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (62).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 177, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 2 maggio 1969 del pretore di Parma, *G. U.* 23 luglio 1969, n. 186.

codice penale, art. 573 (*Sottrazione consensuale di minorenni*), **primo comma** (artt. 29 e 30 della Costituzione) — Inammissibilità (63).

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 177, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 2 maggio 1969 del pretore di Parma, *G. U.* 23 luglio 1969, n. 186.

codice penale, art. 635 (*Danneggiamento*), **secondo comma, n. 2** — Manifesta infondatezza (64).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 164, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 14 marzo 1970 del pretore di Roma (*G. U.* 17 giugno 1970, n. 150) e 28 marzo 1970 del giudice istruttore del tribunale di Ferrara (*G. U.* 1° luglio 1970, n. 163).

(60) Questioni dichiarate non fondate, per l'art. 621 con sentenza 26 giugno 1970, n. 112, e per l'art. 624 con sentenza 26 aprile 1962, n. 40.

(61) Questione dichiarata non fondata con sentenza 4 marzo 1970, n. 33.

(62) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147.

(63) La stessa questione, proposta per l'art. 574 del codice penale, è stata dichiarata non fondata con sentenza 28 marzo 1969, n. 54. Nella parte in cui limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà l'art. 573 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9.

(64) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 6 luglio 1970, n. 119, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità di ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata.

codice penale, art. 666 (*Spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza*) — Manifesta infondatezza (65).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 170, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 12 agosto 1969 del pretore di Varallo Sesia (*G. U.* 10 giugno 1970, n. 143) e 6 marzo 1970 del tribunale di Trento (*G. U.* 17 giugno 1970, n. 150).

codice di procedura penale, art. 74 (*Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore*), **primo comma** (artt. 107, 108 e 112 della Costituzione) (66).

Ordinanza di rimessione 14 novembre 1969 del pretore di Civitavecchia, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 186, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

codice di procedura penale, art. 93 (*Dichiarazione costitutiva di parte civile*) e **art. 94** (*Formalità della costituzione di parte civile*) (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (67).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 167, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 12 febbraio 1970 del pretore di Sant'Agata di Militello (*G. U.* 10 giugno 1970, n. 143) e 24 febbraio 1970 del pretore di Sampierdarena (*G. U.* 3 giugno 1970, n. 136).

codice di procedura penale, art. 125 (*Difensori e rappresentanti dell'imputato nel giudizio*), **primo comma** (art. 24, secondo comma, della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 6 novembre 1970, n. 153, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanza di rimessione 23 dicembre 1968 del comandante del porto di Pesaro, *G. U.* 12 marzo 1969, n. 66.

codice di procedura penale, art. 195 (*Impugnazione della parte civile*) (artt. 24 e 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (68).

Ordinanza 6 novembre 1970, n. 154, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanza di rimessione 3 aprile 1970 del tribunale di Pisa, *G. U.* 2 settembre 1970, n. 222.

(65) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 15 aprile 1970, n. 56, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

(66) Questione dichiarata non fondata con sentenza 24 maggio 1967, n. 61. *V. retro*, II, 49, nota 19.

(67) Questione dichiarata non fondata con sentenza 26 giugno 1970, n. 108. Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 28 dicembre 1968, n. 136.

(68) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 22 gennaio 1970, n. 1.

codice di procedura penale, art. 372 (*Deposito in cancelleria e facoltà dei difensori*) e **art. 392** (*Forme, avocazione e trasformazione della istruzione sommaria*) (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (69).

Ordinanza 28 dicembre 1970, n. 196, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 11 febbraio 1970 del pretore di Prato, G. U. 8 aprile 1970, n. 89.

codice di procedura penale, art. 328 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*) (artt. 24, 25, 107, 111 e 112 della Costituzione) (70).

Ordinanza 28 dicembre 1970, n. 197, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 29 ottobre 1969 del pretore di Roma, G. U. 8 aprile 1970, n. 89.

codice di procedura penale, art. 506 (*Casi di giudizio per decreto e poteri del giudice*) e **art. 510** (*Giudizio conseguente all'opposizione*), **primo comma** (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (71).

Ordinanze 28 dicembre 1970, n. 195 e n. 198, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanze di rimessione 11 ottobre 1969 del pretore di Roma (G. U. 11 marzo 1970, n. 82) e 2 febbraio 1970 del pretore di Poggibonsi (G. U. 1° aprile 1970, n. 82).

codice di procedura penale, art. 546 (*Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio*), **primo comma** (artt. 101 e 107 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (72).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 166, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 15 marzo 1970 del pretore di Ozieri, G. U. 10 giugno 1970, n. 143.

(69) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 e 4 febbraio 1970, n. 16. Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 giugno 1965, n. 52, nella parte in cui, con l'inciso « *in quanto applicabili* », rendeva possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater. Il terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32.

(70) V. retro, II, 51 nota 27, e 11, nota 18.

(71) Cfr. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1963, n. 170, 23 marzo 1966, n. 27, 15 dicembre 1967, n. 136, 26 marzo 1969, n. 48 e 9 luglio 1969, n. 119 della Corte costituzionale.

(72) Questione dichiarata non fondata con sentenza 2 aprile 1970, n. 50.

codice di procedura penale, art. 630 (*Procedimenti per gli incidenti di esecuzione*), **primo comma** — Manifesta infondatezza (73).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 168, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 12 novembre 1969 del pretore di Milano (*G. U.* 3 giugno 1970, n. 136) e 16 marzo 1970 del pretore di Tagliacozzo (*G. U.* 17 giugno 1970, n. 150).

codice della navigazione (r. d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1238 (*Competenza per le contravvenzioni*), **art. 1242** (*Decreto di condanna*), **art. 1243** (*Dichiarazioni di opposizione e d'impugnazione*), e **art. 1247** (*Conversione delle pene pecuniarie*) — Manifesta infondatezza (74).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 172, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 20 dicembre 1969 delle sezioni unite penali della Corte di cassazione (*G. U.* 3 giugno 1970, n. 136) e 8 aprile 1970 del pretore di Trieste (*G. U.* 3 giugno 1970, n. 136).

r. d. 15 settembre 1923, n. 2090 (*Regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette*), **art. 98** (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione) — Manifesta inammissibilità (75).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 180, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 24 marzo 1969 della corte di appello di Napoli, *G. U.* 3 giugno 1970, n. 136.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), **artt. 12, 14, 32 e 55** — Manifesta inammissibilità, in quanto questioni proposte da organo non giurisdizionale.

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 della commissione provinciale delle imposte di Rieti, *G. U.* 2 aprile 1969, n. 85.

(73) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 18 maggio 1970, n. 69, nella parte in cui non prevede che l'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche se non ammesso a gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia, e nella parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al difensore dell'imputato. Sotto il primo profilo, la questione era stata invece dichiarata non fondata con sentenza 27 marzo 1962, n. 29. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con sentenza 22 gennaio 1970, n. 5.

(74) Disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza 9 luglio 1970, n. 121.

(75) Questione già dichiarata inammissibile, per la natura regolamentare delle disposizioni, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 13.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 97 — Restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

Ordinanza 28 dicembre 1970, n. 204, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanza di rimessione 10 gennaio 1969 della corte di appello di Genova, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), artt. 31, primo, secondo e terzo comma, e 45 — Manifesta inammissibilità, in quanto questioni proposte da organi non giurisdizionali (76).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 2 marzo 1967, 9 marzo 1967, 16 marzo 1967, 20 aprile 1967 e 11 maggio 1967 (due) della commissione provinciale delle imposte di Bari (*G. U.* 12 marzo 1969, n. 66, 12 febbraio 1969, n. 38, 26 febbraio 1969, n. 52, 16 settembre 1968, n. 235 e 8 gennaio 1969, n. 6) e 31 maggio 1967 della commissione provinciale delle imposte di Modena (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222).

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 68 — Manifesta infondatezza (77).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 170, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 12 agosto 1969 del pretore di Varallo Sesia (*G. U.* 10 giugno 1970, n. 143) e 6 marzo 1970 del tribunale di Trento (*G. U.* 17 giugno 1970, n. 150).

legge 16 giugno 1932, n. 973 (Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita), art. 2 (artt. 3, 39 e 41 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (78).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 183, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 17 marzo 1969 del pretore di Roma, *G. U.* 6 agosto 1969, n. 200.

r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), art. 116, nell'inciso

(76) Questione dichiarata non fondata, per l'art. 31, primo, secondo e terzo comma, con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. I primi due commi dell'art. 31, dichiarati incostituzionali con sentenza 12 luglio 1965, n. 69, sono stati sostituiti con legge 31 ottobre 1966, n. 948.

(77) Disposizione dichiarata incostituzionale nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore (sentenza 12 dicembre 1967, n. 142), e nella parte in cui prescrive che i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore (sentenza 15 aprile 1970, n. 56).

(78) Questione dichiarata non fondata con sentenza 20 dicembre 1968, n. 133.

« e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi » (artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (79).

Ordinanza 6 novembre 1970, n. 155, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanze di rimessione 1° dicembre 1969 del pretore di Nuoro (G. U. 25 marzo 1970, n. 76) e 30 gennaio 1970 (due) del tribunale di Pisa (G. U. 20 maggio 1970, n. 125).

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), art. 72, primo comma (artt. 107, 108 e 112 della Costituzione), **secondo e terzo comma** (artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione) (80).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 186, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanze di rimessione 14 novembre 1969 del pretore di Civitavecchia (G. U. 1° aprile 1970) e 22 gennaio 1970 del pretore di S. Agata di Militello (G. U. 8 aprile 1970, n. 89).

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), artt. 132 a 136 (art. 106 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanze di rimessione 10 dicembre 1969 (due) del pretore di Torino, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 15 — Manifesta infondatezza (81).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 171, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 17 gennaio 1970 del tribunale di Pistoia (G. U. 22 aprile 1970, n. 102) e 21 febbraio 1970 del pretore di Roma (G. U. 17 giugno 1970, n. 150).

(79) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 13 luglio 1970, n. 131. Altre questioni di legittimità costituzionale della norma sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 luglio 1961, n. 53 e 7 giugno 1962, n. 47.

(80) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 9 luglio 1970, n. 123. Analoghe questioni sono state dichiarate non fondate con sentenza 24 maggio 1967, n. 61 (v. *retro*, II, 49, nota 19 e 57, nota 41).

(81) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento.

r. d. l. 19 agosto 1943, n. 737 (*Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro*), **art. 4** — Manifesta infondatezza (82).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 169, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 20 gennaio 1970 del tribunale di Roma, *G. U.* 3 giugno 1970, n. 136.

r. d. l. 19 agosto 1943, n. 737 (*Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro*), **art. 4** — Manifesta inammissibilità, in quanto questione proposta da organo non giurisdizionale (82).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 18 aprile 1968 della commissione provinciale delle imposte di Bari, *G. U.* 30 novembre 1968, n. 305.

d. lg. lgf. 8 marzo 1945, n. 90 (*Modificazioni dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni*), **art. 11, ultimo comma** — Manifesta inammissibilità, in quanto questione proposta da organo non giurisdizionale.

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 9 ottobre 1968 della commissione provinciale delle imposte di Milano, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

r. d. l. 31 maggio 1946, n. 511 (*Guarentigie della Magistratura*), **art. 2, primo comma** (art. 107 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, *G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329.

Ordinanze di rimessione 20 febbraio 1969 del pretore di Legnano (*G. U.* 21 maggio 1969, n. 128) e 10 dicembre 1969 (due) del pretore di Torino (*G. U.* 4 marzo 1970, n. 57).

r. d. lg. 1° giugno 1946, n. 539 (*Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione media*), **art. 3, primo comma** (artt. 3 e 36 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

d. lg. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1687 (*Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione media*), **art. 1** (artt. 3 e 36 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

(82) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 28 aprile 1970, n. 59.

legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), **art. 30, terzo comma** (art. 136 della Costituzione) (83).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 187, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanze di rimessione 20 febbraio 1970 del tribunale di Livorno (*G. U.* 6 maggio 1970, n. 113) e 25 febbraio 1970 del pretore di Recanati (*G. U.* 22 aprile 1970, n. 102).

legge 5 gennaio 1956, n. 1 (*Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria*), **artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma** — Manifesta inammissibilità, in quanto questioni proposte da organo non giurisdizionale (84).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 15 luglio 1968 (due) della commissione distrettuale delle imposte di Vasto, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 4, secondo comma** — Manifesta infondatezza (85).

Ordinanza 6 novembre 1970, n. 156, *G. U.* 11 novembre 1970, n. 286.

Ordinanze 7 novembre 1969 della corte di appello di Torino (*G. U.* 3 giugno 1970, n. 126) e 10 e 18 dicembre 1969 del tribunale di Torino (*G. U.* 2 settembre 1970, n. 222).

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **artt. 84, lett. g, 87, 89, 109, 126, 127, 130** (86), **136** (87), **137, se-**

(83) Questione dichiarata non fondata con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 (artt. 24, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione) e 2 aprile 1970, n. 49 (art. 136 della Costituzione).

(84) Questione proposta anche dal tribunale di Ancona (ordinanza 21 febbraio 1969, *G. U.* 13 giugno 1969, n. 152).

(85) Disposizione dichiarata incostituzionale, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76.

(86) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con sentenza 10 luglio 1968, n. 97.

(87) L'art. 136, lettera b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 15 dicembre 1967, n. 135 (nella parte in cui, fra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprendeva l'imposta straordinaria sul patrimonio) e 18 novembre 1970, n. 160 (nell'intero testo).

condo comma, 139 (88), 173, 174, 176 (89), 288, lett. c — Manifesta inammissibilità, in quanto questioni proposte da organi non giurisdizionali.

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanze di rimessione 5 novembre 1966 della commissione distrettuale delle imposte di San Severo (*G. U.* 12 marzo 1969, n. 66), 11 gennaio 1967 della commissione provinciale delle imposte di Milano (*G. U.* 8 luglio 1967, n. 170), 30 settembre 1967 della commissione distrettuale delle imposte di Tricarico (*G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321), 23 gennaio 1968 della commissione distrettuale delle imposte di Varese (*G. U.* 18 maggio 1968, n. 127), 1° marzo 1968 della commissione distrettuale delle imposte di Lecce (*G. U.* 10 agosto 1968, n. 203), 13 maggio 1968 (due) della commissione distrettuale delle imposte di Udine (*G. U.* 16 luglio 1969, n. 179), 15 luglio 1968 (due) della commissione distrettuale delle imposte di Vasto (*G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261), 19 novembre 1968 della commissione provinciale delle imposte di Milano (*G. U.* 26 marzo 1969, n. 78).

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 198, secondo comma** — Manifesta infondatezza (90).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 180, *G. U.* 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 24 marzo 1969 della corte di appello di Napoli, *G. U.* 3 giugno 1970, n. 136.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 206** (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (91).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 165, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 14 maggio 1969 del pretore di Vittoria, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edi-*

(88) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con sentenza 10 luglio 1968, n. 97.

(89) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 53, 70, 71, 76, 81 e 113 della Costituzione, con sentenza 3 luglio 1967, n. 77.

(90) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 4 febbraio 1970, n. 13, nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora.

(91) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 12 luglio 1967, n. 115.

lizie ed affini), **articolo unico**, per la parte in cui rende efficaci *erga omnes* gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli addetti all'edilizia — Manifesta infondatezza (92).

Sentenza 18 novembre 1970, n. 162, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 8 aprile 1970 del pretore di Genova, G. U. 3 giugno 1970, n. 136.

legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1**, modificato dall'**art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e art. 3** — Manifesta infondatezza (93).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 181, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 18 marzo 1970 del pretore di Cosenza, G. U. 22 luglio 1970, n. 184.

legge 29 settembre 1962, n. 1462 (*Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646; 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno*), **art. 2, ultimo comma** (artt. 3 e 42 della Costituzione) (94).

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 182, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311.

Ordinanza di rimessione 6 ottobre 1969 del tribunale di Bari, G. U. 10 giugno 1970, n. 143.

legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (*Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo sui contratti di locazione di beni immobili urbani*) — Manifesta inammissibilità, in quanto questione proposta da organo non giurisdizionale (95).

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 14 marzo 1968 della commissione provinciale delle imposte di Gorizia, G. U. 10 giugno 1970, n. 143.

(92) Nella parte sopra indicata l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 13 luglio 1963, n. 129. Per altre declaratorie di illegittimità costituzionale della norma v. in questa *Rassegna*, 1969, II, 103, nota 68.

(93) L'art. 1° della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la *revistone* delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale.

(94) Questione dichiarata non fondata con sentenza 28 aprile 1970, n. 63.

(95) L'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 marzo 1969, n. 49, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente.

legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (*Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria*), **art. 2, ultimo comma**, in relazione all'art. 1, primo comma, lett. *a* — Manifesta inammissibilità, in quanto questione proposta da organo non giurisdizionale.

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

Ordinanza di rimessione 23 gennaio 1968 della commissione distrettuale delle imposte di Varese, G. U. 18 maggio 1968, n. 127.

legge 11 marzo 1970, n. 83 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli*), che converte il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329 (96).

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato il 24 aprile 1970, G. U. 20 maggio 1970, n. 125.

(96) Con la stessa sentenza è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, in parte, degli artt. 3, n. 1 e n. 7, e 10 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, e sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, 4 e seguenti e 15 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 e della relativa legge di conversione.

CONSULTAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Ente Autotrasporti Merci - Liquidazione - Legge 18 marzo 1968, n. 413 - Assegnazione dei beni della liquidazione al Ministero dei Trasporti.

Se la legge 18 marzo 1968, n. 413 che pone in liquidazione l'E.A.M. e prevede all'art. 4 l'assegnazione in uso gratuito al Ministero dei Trasporti dei beni, mobili ed immobili, della liquidazione stessa, attui un trasferimento di proprietà *ex lege* (n. 351).

ANTICHITA E BELLE ARTI

Rimozione di cartelli pubblicitari - Legge 1089/1939.

Se sia legittimo l'ordine di rimozione di cartelli pubblicitari che siano stati installati prima dell'entrata in vigore della legge n. 1089 del 1939, la quale, nell'art. 22, pone il divieto di messa in posa di cartelli e simili che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento (n. 64).

Rinvenimento di cose storiche o artistiche.

Se abbia diritto al premio previsto dall'art. 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il proprietario dell'immobile ove sia avvenuta la scoperta, il quale ometta la denuncia di rinvenimento (n. 65).

Se abbia diritto al premio previsto dall'art. 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il proprietario dell'immobile, il quale sia anche detentore delle cose scoperte, o anche scopritore, e nella duplice qualità non abbia adempiuto all'obbligo della denuncia, incorrendo in responsabilità penale (n. 65).

Zone di rispetto per la tutela di immobili monumentali - Sanzioni per infrazioni.

Se la P. A. in caso di violazione ai vincoli imposti dall'art. 21 legge 1° giugno 1939, n. 1089, possa indifferentemente ordinare la riduzione in pristino ovvero comminare una pena pecuniaria in base ad una valutazione comparata della gravità del danno della P. A. e del privato (n. 66).

APPALTO

Albo Costruttori.

Se in caso di appalto di lavori corrispondenti a distinte categorie previste nell'Albo nazionale dei costruttori il concorrente alla gara di aggiudicazione dei lavori stessi debba essere iscritto per ciascuna categoria di lavori (n. 336).

Appalto di servizi - Revisione prezzi - Legge 19 febbraio 1970, n. 76 - Inapplicabilità.

Se le Ditte assuntrici del servizio di manovalanza presso gli Enti periferici dell'Amministrazione abbiano diritto ad ottenere la revisione dei prezzi ai sensi della legge 19 febbraio 1970, n. 76 o quanto meno a norma dell'art. 1677 c.c. (n. 337).

Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti locali per delega della Regione.

Se nei contratti degli Enti locali della Regione siciliana il termine per la registrazione decorra dalla data del verbale di aggiudicazione (n. 338).

Se il principio di cui sopra valga anche per i contratti stipulati dall'Ente Locale per delega della Regione (n. 338).

ARCHIVI DI STATO

Archivi privati - Art. 37, 2° comma, d.lg. 30 settembre 1963, n. 1409.

Se, per effettuare l'accertamento di ufficio ai sensi dell'art. 37, 2° comma, d.lg. 30 settembre 1963, n. 1409 dell'esistenza di archivi privati o di singoli documenti esistenti presso privati, sia lecito l'accesso agli archivi privati da parte di funzionari delle Soprintendenze archivistiche (n. 3).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Depenalizzazione - Esecuzione forzata dell'ordinanza prefettizia.

Se sia necessario in sede di esecuzione dell'ordinanza prefettizia esibire la ricevuta di ritorno a prova della avvenuta notifica e se sia a carico dell'Amministrazione l'anticipazione delle indennità di trasferta agli Ufficiali Giudiziari (n. 22).

Se sia possibile agire esecutivamente per il recupero della somma portata nella ordinanza prefettizia in danno di persone residenti all'estero (n. 22).

Infrazioni al C.d.S. - Sospensione carta di circolazione e patente di guida - Ricorsi gerarchici.

Se, qualora l'Autorità amministrativa venga subito a conoscenza della esistenza di un giudizio penale, essa non solo possa, ma debba trasmettere gli atti al giudice penale per le sue determinazioni anche in ordine all'illecito amministrativo nei cui riguardi si determina la connessione disposta dall'art. 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317 (n. 23).

Se i provvedimenti di sospensione della patente di guida e di ritiro della licenza di circolazione, quando siano di competenza dell'autorità amministrativa, sfuggano alla *vis attractiva* determinata dal predetto art. 10 legge 317 (n. 23).

Se sia possibile la rimessione al giudice penale qualora il potere sanzionatorio dell'illecito amministrativo si sia già esaurito con l'irrogazione della corrispondente sanzione (n. 23).

Se sia possibile il ricorso all'analogia, considerato che nella legge 3 maggio 1967, n. 317 non sono indicati i criteri per la valutazione della sussistenza della violazione e per l'individuazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittali (n. 23).

Se nei casi di resistenza opposta dal destinatario della sanzione amministrativa all'ordine di consegna dei documenti sospesi sussista l'unico rimedio del ricorso all'art. 650 c.p. (n. 23).

Se debba riconoscersi carattere prettamente punitivo e afflittivo al provvedimento sanzionatorio previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 372 (sospensione dell'efficacia della carta di circolazione) (n. 23).

Se gli effetti della predetta sanzione possano ripercuotersi su un terzo acquirente quando il trasferimento dell'autoveicolo si sia perfezionato dopo la notifica del provvedimento sanzionatorio (n. 23).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Concessione di estrazione di sabbia dal mare territoriale - Applicabilità di un canone.

Se sia legittima la richiesta di un canone per il rilascio della licenza per estrazione di sabbia dal mare territoriale (n. 99).

CONFISCA

Contabilità dello Stato - Contrabbando - Ipoteca - Vendita.

Se la confisca, oltre ad estinguere i diritti del reo sulla cosa confiscata, travolga anche i diritti appartenenti sulla cosa stessa a persone estranee al reato, cosicchè l'acquisto della proprietà della cosa da parte della pubblica amministrazione in dipendenza della confisca abbia necessariamente carattere esclusivo (per estinzione del diritto di eventuali comproprietari) e sia libero da concorrenti diritti parziali (n. 23).

Se la pubblica amministrazione, a seguito della vendita di una cosa (autoveicolo) confiscata all'asta pubblica amministrativa, sia tenuta verso l'acquirente a rispondere per evizione (artt. 1482 e 1483 cod. civ.) (n. 23).

Liquidi fermentescibili e fermentati alcoolici Artt. 8 e 11 d.l. 30 ottobre 1952, n. 1322.

Se dal disposto degli artt. 8 e 11 d.l. 30 ottobre 1952, n. 1322 debba dedursi che l'obbligatorietà della confisca di liquidi fermentescibili e fermentati alcoolici sussista solo nell'ipotesi in cui il giudizio si accentri presso l'Autorità Giudiziaria e non invece quando si faccia luogo alla definizione in sede amministrativa del contesto (n. 24).

CONTABILITÀ DELLO STATO

Contabilità dello Stato - Contrabbando - Ipoteca - Vendita.

Se la confisca, oltre ad estinguere i diritti del reo sulla cosa confiscata, travolga anche i diritti appartenenti sulla cosa stessa a persone estranee al reato, cosicchè l'acquisto della proprietà della cosa da parte della pubblica amministrazione in dipendenza della confisca abbia necessariamente carattere esclusivo (per estinzione del diritto di eventuali comproprietari) e sia libero da concorrenti diritti parziali (n. 240).

Se la pubblica amministrazione, a seguito della vendita di una cosa (autoveicolo) confiscata all'asta pubblica amministrativa, sia tenuta verso l'acquirente a rispondere per evizione (artt. 1482 e 1483 cod. civ.) (n. 240).

Costituzione deposito cauzionale per le locazioni urbane.

Se, per i casi di concessione in uso di immobili urbani ed eventualmente, per analogia, per l'uso di altri immobili ferroviari, si possa adottare, in luogo della costituzione di depositi cauzionali presso la Cassa depositi e prestiti — di cui al Regolamento per la C.G.S. approvato con r.d. del 23 maggio 1924, n. 827, nonchè al r.d. del 2 gennaio 1913, n. 453 — il deposito in conto bancario vincolato previsto dall'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (n. 241).

Riscossione dei crediti per condanna pronunciata dalla Corte dei conti - Debitori solidali.

Se per la riscossione dei crediti per condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti di debitori solidali il trasporto dei crediti all'amministrazione demaniale dalle contabilità delle altre amministrazioni centrali debba essere effettuato presso le varie Intendenze di finanza nella cui provincia risiedono i debitori solidali (n. 242).

CONTRIBUTI

Contributi di miglioria di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246.

Se sia attribuita allo Stato la legittimazione alla imposizione di contributi di miglioria derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia e se debba farsi riferimento alla normativa vigente al momento della completa realizzazione dell'opera (n. 89).

Contributo assistenziale INADEL.

Se i compensi percepiti dal personale ospedaliero a titolo di compartecipazione sui proventi dei paganti in proprio abbiano natura retributiva e vadano assoggettati al contributo assistenziale INADEL (n. 90).

Se tra gli emolumenti soggetti a contributo assistenziale siano compresi anche i compensi fissi mutualistici (quote copitarie a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate ai mutuant) (n. 90).

Se il diritto alla percezione dei contributi in esame sia soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 codice civile (n. 90).

COOPERATIVE

Scioglimento cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Se debba escludersi la possibilità di addivenire allo scioglimento della cooperativa edilizia per conseguimento dell'oggetto sociale a seguito della costruzione ed assegnazione degli alloggi e della stipulazione dei mutui individuali (n. 7).

DAZI DOGANALI

Rimborso di diritti doganali.

Se nella previsione « errore di calcolo nella liquidazione », contenuta nel 1° comma dell'art. 29 della legge doganale, rientri anche il caso di errore di calcolo nella determinazione del valore complessivo della merce (n. 47).

DEMANIO

Demanio militare - Regione del Trentino Alto Adige - Costruzione di opere militari.

Se l'Amministrazione della difesa possa procedere alla realizzazione di opera militare insistente su area demaniale senza richiedere l'autorizzazione sulla tutela del paesaggio di cui alla legge 24 luglio 1957, n. 8 (n. 231).

Se, nella specie, nel silenzio della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sia applicabile l'art. 10 legge statale 6 agosto 1967, n. 765, la quale non impone all'Amministrazione militare l'obbligo di richiedere licenza edilizia nè ottemperare ad altri oneri (n. 231).

Se pertanto l'amministrazione militare possa procedere alla costruzione di opere da eseguire su terreno demaniale e destinate alla difesa nazionale sulla esclusiva base delle valutazioni delle proprie necessità funzionali (n. 231).

Regione Trentino-Alto Adige - Costruzione di edificio nell'area demaniale della stazione FF. SS.

Se, in virtù della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sia necessaria la licenza edilizia comunale anche per costruzione, connessa con l'esercizio dell'attività ferroviaria, eseguita su area demaniale (n. 232).

Se tale necessità sia venuta meno con l'entrata in vigore della legge statale 6 luglio 1967, n. 765 (n. 232).

DIFESA DELLO STATO

Istituto Sordomuti di Palermo - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Se l'Istituto sordomuti di Palermo possa avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato (n. 13).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Partecipazione dell'I.A.C.P. all'assemblea condominiale - Assunzione degli oneri condominiali.

Se l'I.A.C.P., dopo la costituzione del condominio ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1962, n. 231, sia abilitato a partecipare all'assemblea condominiale per quanto riguarda gli appartamenti in sua gestione e sia tenuto a fronteggiare gli oneri ad essi relativi (n. 223).

Scioglimento cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Se debba escludersi la possibilità di addivenire allo scioglimento della cooperativa edilizia per conseguimento dell'oggetto sociale a seguito della costruzione ed assegnazione degli alloggi e della stipulazione dei mutui individuali (n. 224).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Interpretazione della legge 20 marzo 1958, n. 391.

Se, per le espropriazioni promosse dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la legge 12 marzo 1968, n. 325, all'art. 33 non abbia dettato una disciplina speciale ed autonoma rispetto a quella prevista dalla legge organica sulle espropriazioni per p.u., ma si sia limitata a prevedere qualche disposizione particolare sempre nell'ambito della legge organica (n. 294).

Se le modalità apportate dalla legge 20 marzo 1968, n. 391, alla procedura prevista dalla legge organica sulle espropriazioni siano applicabili anche alle espropriazioni promosse dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (n. 294).

FARMACIE

Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 18 - Trasferimento dell'esercizio farmaceutico.

Se la norma di cui all'art. 18 l. 2 aprile 1968, n. 475 possa applicarsi anche ai farmacisti che pur risultando vincitori in graduatoria di concorso approvata prima dell'entrata in vigore della legge n. 475 del 1968, abbiano tuttavia conseguito successivamente l'effettiva titolarità della farmacia (n. 26).

FERROVIE

Agente ferroviario di servizio - Personale di controlleria - Giuramento davanti al pretore.

Se, in caso di diverbio tra i passeggeri di un treno l'agente ferroviario di servizio possa, su sollecitazione di colui che intende querelarsi, procedere alla identificazione della persona contro cui dovrebbe essere rivolta la querela (n. 412).

Se debba ritenersi tuttora operante l'obbligo di prestare giuramento davanti al pretore per tutti gli agenti abilitati ad accertare le contravvenzioni di polizia ferroviaria (n. 412).

Condono sanzioni disciplinari.

Se il condono delle sanzioni disciplinari disposto con la legge 18 marzo 1968, n. 250 sia applicabile nei confronti del personale delle F. S. collocato a riposo (n. 413).

FILIAZIONE

Affidamento preadottivo - Corresponsione di assegni familiari.

Se debbano essere corrisposti al futuro adottante assegni familiari nel periodo di affidamento preadottivo del minore, ai sensi dell'art. 314 cod. civ. secondo le modifiche apportate dall'art. 4 legge 5 giugno 1967, n. 431 (n. 10).

IDROCARBURI

Interpretazione della legge 14 agosto 1960, n. 825 - Agevolazioni fiscali alle iniziative industriali ubicate nell'area di sviluppo Valle del Basento.

Se, ai sensi dell'articolo unico della legge 14 agosto 1960, n. 825 debba ritenersi che per la determinazione del quantitativo di prodotto da corrispondere allo Stato (royalties) per gli idrocarburi estratti nella Valle del Basento occorra tener conto solo degli idrocarburi destinati al di fuori dell'area di sviluppo industriale « Valle del Basento » (n. 3).

IMPIEGO PUBBLICO

Attribuzione gettoni di presenza.

Se ai membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero spettino, anche nell'ipotesi che l'esame di talune questioni venga devoluto a riunioni ristrette, il gettone di presenza ex art. 9 D.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 8, modificato con l'art. 7 del D.P.R. 10 giugno 1967, n. 1438 (n. 709).

Se detto gettone di presenza possa essere esteso ai funzionari che, senza essere membri del Comitato, siano chiamati a partecipare a riunioni del medesimo con funzione di relatori (n. 709).

Condono sanzioni disciplinari.

Se il condono delle sanzioni disciplinari disposto con la legge 18 marzo 1968, n. 250 sia applicabile nei confronti del personale delle F. S. collocato a riposo (n. 710).

Osservanza del riposo settimanale.

Se l'impiegato di religione cattolica sia titolare di un diritto al riposo settimanale nel giorno (diverso dalla domenica) dedicato al culto secondo i precetti della sua confessione (n. 711).

Pignorabilità di stipendi o pensioni di impiegati dello Stato per debiti di imposte.

Se possano pignorarsi nei limiti del quinto gli stipendi o pensioni dovuti dallo Stato al fideiussore di un debito d'imposta (n. 713).

Sospensione cautelare dall'impiego in dipendenza di mandato di cattura - Art. 230 D.L.P. regionale 29 ottobre 1955, n. 6.

Se sia obbligatorio il provvedimento di sospensione cautelare dall'impiego previsto dall'art. 230 D.L.P. regionale 20 ottobre 1955, n. 6 anche nel caso in cui è intervenuto un provvedimento di concessione di libertà provvisoria anteriore a qualsiasi decisione di carattere amministrativo (n. 712).

IMPOSTA DI CONSUMO

Debito dello Stato verso il Comune - Decorrenza degli interessi.

Se l'art. 45 del T.U. per la Finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175), che disciplina l'indennità di mora relativa al pagamento dell'imposta di consumo per l'energia elettrica, così come l'art. 48 bis del predetto T.U., introdotto con l'art. 4 della l. 18 maggio 1967, n. 388, che disciplina il decorso degli interessi moratori sulle imposte comunali di consumo ed equiparate, siano derogati dalle norme contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato da cui si desume che i debiti pecuniari dello Stato diventano liquidi ed esigibili e generano, come tali, l'obbligo del pagamento degli interessi solo dopo che la spesa della competente Amministrazione sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo di spesa (n. 18).

IMPOSTA DI REGISTRO

Agevolazioni tributarie all'acquisto di aree.

Se le agevolazioni previste dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 siano estensibili anche alle ipotesi di aree sulle quali, da parte dell'acquirente, è già stata realizzata la costruzione industriale (n. 330).

Concessione di pubblico servizio - Tassabilità dei vari proventi.

Se in una concessione di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, siano tassabili — oltre ai proventi che l'esercente ottiene dalla distribuzione e vendita del gas il cui esercizio costituisce l'oggetto della concessione — anche quelli ricavati dalla alienazione dei sottoprodotti (n. 331).

Legge 23 maggio 1924, n. 998 - Atti riguardanti l'elettrificazione delle ferrovie.

Se per « appalti per l'impianto elettrico » agevolati fiscalmente ai sensi dell'art. 8 legge 998/1924 debbano intendersi soltanto quelli riguardanti l'elettrificazione delle ferrovie e tramvie e cioè quelli attinenti alla messa in opera del sistema di propulsione elettrica (n. 332).

Trasferimenti di terreni destinati a costruzioni industriali.

Se, relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige, siano revocabili i benefici di cui all'art. 44 del D.L. 124 del 15 marzo 1965, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per gli atti di trasferimento a Comuni di aree che i Comuni acquirenti — dopo avervi eseguito solo infrastrutture senza edificazione — cedono a ditte private per la realizzazione di opifici industriali (n. 333).

Se, qualora dall'atto di compravendita risulti che l'acquisto dell'area sia stato effettuato dal Comune interessato al solo scopo di predisporre le infrastrutture, e non anche per la diretta realizzazione di un'opera di edilizia industriale, debba configurarsi non già il fenomeno della decadenza dall'agevolazione fiscale, ma piuttosto l'originaria inapplicabilità del beneficio non sussistendone i relativi presupposti (n. 333).

Trasferimento di autoveicoli.

Se, in caso di vendita di autoveicoli, la scrittura privata di rateazione o dilazione del prezzo direttamente assentita dal venditore al compratore, recante legale garanzia ipotecaria del bene oggetto della vendita, possa iscriversi fra gli atti relativi alla annotazione della costituzione del credito garantito da privilegio sull'autoveicolo (n. 334).

Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti Locali per delega della Regione.

Se nei confronti degli Enti Locali della Regione siciliana il termine per la registrazione decorra dalla data del verbale di aggiudicazione (n. 335).

Se il principio di cui sopra valga anche per i contratti stipulati dall'Ente Locale per delega della Regione (n. 335).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Applicabilità all'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali.

Se sia assoggettabile alla ritenuta diretta ai sensi dell'art. 126 lett. b) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 l'indennità di disagiata residenza corrisposta ai farmacisti rurali in dipendenza dell'art. 115 R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1265 (n. 47).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Donazioni effettuate in vita dal de cuius all'erede o legatario - Rivalutazione al momento dell'apertura della successione.

Se le liberalità effettuate in vita dal de cuius a favore degli eredi e legatari debbano essere rivalutate ai fini dell'imposta al momento dell'apertura della successione (n. 67).

Privilegio ex art. 68 legge successioni - Responsabilità del terzo possessore per sopratassa e interessi.

Se il privilegio di cui all'art. 68 L.T.S. si estenda alla sopratassa e agli interessi nei limiti di cui all'art. 2749 cod. civ. (n. 68).

Se, attesa la natura speciale di detto privilegio, esso possa essere realizzato anche a carico del terzo possessore del bene che ne è gravato (n. 68).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Compravendita di aeromobili.

Se sia applicabile anche al trasferimento degli aeromobili armati — atti, cioè, alla navigazione aerea — l'esenzione dall'IGE (o, più propriamente, l'esclusione del presupposto impositivo dell'I.G.E.) prevista per il trasferimento di una nave armata (in condizione, cioè, di poter navigare (n. 132).

Olii vegetali allo stato commestibile e allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare.

Se, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IGE ridotta dell'1,30 %, la dizione « olii vegetali allo stato commestibile » di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 debba intendersi riferita anche agli olii vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare (n. 133).

IMPOSTE E TASSE

Esenzione dalla imposta di R.M. - Industrie alberghiere.

Se l'esenzione dalla imposta di R.M., stabilita sia da leggi nazionali che da leggi regionali previste genericamente per le « industrie » e gli « stabilimenti industriali », sia estensibile anche alle industrie alberghiere (n. 527).

Imposta di fabbricazione - Prescrizione per i reati e per il recupero dei carichi tributari.

Quale sia la prescrizione dei reati contravvenzionali previsti dalle leggi sull'imposta di fabbricazione (n. 528).

Quale sia la prescrizione per il recupero dei carichi tributari (n. 528).

Imposta sul valore globale - Donazioni presunte ex art. 5 d. l. 8 marzo 1945, n. 90.

Se l'imposta sul valore globale sia applicabile alle donazioni presunte ex art. 5 d. l. 8 marzo 1945, n. 90 (n. 528).

Somme pagate per tributi e ritenute non dovute - Interessi di mora - Decorrenza.

Se, nei casi in cui debba procedersi alla restituzione delle imposte mediante versamenti in tesoreria ed il contribuente non sia tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione, la corresponsione degli interessi debba essere computata con decorrenza dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della domanda di rimborso ovvero dal secondo semestre successivo alla data del versamento della ritenuta da rimborsare (n. 530).

IMPOSTE VARIE

Imposta di pubblicità.

Se l'imposta sulla pubblicità, relativa agli altoparlanti situati all'interno dei locali di vendita, sia dovuta per ciascun esercizio di vendita, ovvero per ognuno degli altoparlanti situati all'interno di ciascun esercizio (n. 36).

Interessi di mora.

Se per le controversie relative agli interessi valga la stessa disciplina prevista per i tributi ai quali gli interessi ineriscono (n. 37).

Riscossione - Responsabilità dei liquidatori di società e dei loro eredi.

Se, in caso di premorienza del liquidatore di società, la relativa responsabilità ex art. 265 T. U. n. 645 del 1958 possa essere accertata e dichiarata dall'Intendente di finanza nei confronti degli eredi di quello (n. 38).

LOCAZIONI DI COSE

Legge 26 novembre 1969, n. 833 - Estensione ai canoni sbloccati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 628.

Se la legge 26 novembre 1969, n. 833 sia estensibile ai canoni di locazione bloccati dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444 e poi aumentati per effetto dello sblocco parziale intervenuto a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 1967, n. 628 (n. 140).

LOTTO E LOTTERIE

Personale del lotto - Trattamento di quiescenza - Interpretazione della l. 6 agosto 1967, n. 699.

Se la legge 6 agosto 1967, n. 699, recante la disciplina dell'Ente Fondo Trattamento di quiescenza e assegni straordinari del personale del lotto, debba essere interpretata, malgrado le perplessità derivanti dal testo letterale di alcune sue norme, nel senso della conservazione, al personale dimissionario, del diritto al trattamento di quiescenza (n. 36).

MONOPOLIO

Monopolio statale dei tabacchi - Opponibilità di diritti di brevetto per marchi di impresa da parte di impresa di Stato membro della C.E.E.

Se, ai sensi degli art. 4 Accordo di Madrid reso esecutivo in Italia con l. 15 dicembre 1954, n. 1322; 1 r.d. 21 giugno 1942, n. 929; 45 e 47 l. 17 luglio 1942, n. 907 e 90, n. 2 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 entrato in vigore il 1° gennaio 1958, debba ritenersi che il diritto di brevetto per marchi di impresa sia apponibile al Monopolio statale dei tabacchi da parte di impresa di Stato membro della C.E.E. (n. 51).

OPERE PUBBLICHE

Albo costruttori

Se in caso di appalto di lavori corrispondenti a distinte categorie previste nell'Albo nazionale dei costruttori il concorrente alla gara di aggiudicazione dei lavori stessi debba essere iscritto per ciascuna categoria di lavori (n. 86).

PIGNORAMENTO

Pignorabilità di stipendi o pensioni di impiegati dello Stato per debiti di imposte.

Se possano pignorarsi nei limiti del quinto gli stipendi o pensioni dovuti dallo Stato al fideiussore di un debito d'imposta (n. 18).

Pignoramento di crediti presso terzi - Ordinanza di assegnazione - Spese successive.

Se la ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. abbia efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche per le spese e competenze successive alla sua emanazione (n. 19).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Assicurazioni I.N.P.S. degli impiegati della Cassa per il Mezzogiorno - Porzione assicurativa a carico della Cassa.

Se la Cassa per il Mezzogiorno debba essere gravata di una porzione assicurativa a favore dell'I.N.P.S. per gli impiegati ad essa Cassa comandati dall'Amm.ne dello Stato (n. 73).

Contributi degli Ufficiali Giudiziari alla Cassa di Previdenza - Scadenza dei termini in giorno festivo.

Se il principio generale, per cui il termine scadente in un giorno festivo si proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 195 u. c. C.P.C., 2963 e 2964 c. c.), debba ritenersi applicabile anche ai termini non processuali, come quello di specie (n. 74).

Controversie - Esenzioni ex l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17.

Se la esenzione prevista dall'art. 17 comma 2° della legge 24 dicembre 1969, n. 991, a favore degli atti relativi alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si applichi anche a favore dei provvedimenti emessi nelle controversie medesime (n. 75).

Malattie professionali.

Se l'elenco delle malattie professionali contenute nella tabella all. 4 al D.P.R. 30 giugno 1965/1124 abbia carattere tassativo (n. 76).

Se malattia professionale debba intendersi soltanto quella contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella Tabella stessa (n. 76).

PROFESSIONI

Geometri.

Se rientri nella competenza professionale dei geometri la compilazione e sottoscrizione di progetti di lottizzazione e piani di fabbricazione (n. 9).

Spedizionieri doganali - Tariffa per le prestazioni professionali.

Se la tariffa dei compensi professionali degli spedizionieri, approvata dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali, possa essere pubblicata senza ulteriori formalità ed in particolare senza alcuna approvazione da parte dell'autorità statale (artt. 11 e 14 l. 22 dicembre 1960, n. 1612 (n. 10).

REGIONI

Demanio militare - Regione del Trentino Alto-Adige - Costruzione di opere militari.

Se l'Amministrazione della difesa possa procedere alla realizzazione di opera militare su area demaniale senza richiedere l'autorizzazione né seguire il procedimento di cui alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio 24 luglio 1957, n. 8 (n. 176).

Se, nella specie, nel silenzio della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sia applicabile l'art. 10 legge statale 6 agosto 1967, n. 765, la quale non impone all'Amm.ne militare l'obbligo di richiedere licenza edilizia né ottemperare ad altri oneri (n. 176).

Se pertanto l'Amministrazione militare possa procedere alla costruzione di opere da eseguire su terreno demaniale e destinate alla difesa nazionale sulla esclusiva base delle valutazioni delle proprie necessità funzionali (n. 176).

Regione Siciliana - Applicabilità della legge statale n. 20 del 23 gennaio 1968 nel territorio della regione siciliana

Se possano applicarsi nel territorio della regione siciliana le disposizioni di cui alla l. 23 gennaio 1968, n. 20 relative alla concessione di una indennità accessoria con decorrenza dal 1° gennaio 1967 ai dipendenti dei Comuni e delle Provincie (n. 178).

Regione Trentino-Alto Adige - Costruzione di edificio nell'area demaniale della stazione FF.SS.

Se, in virtù della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 2, sia necessaria a licenza edilizia comunale anche per costruzione, connessa con l'esercizio dell'attività ferroviaria, eseguita su area demaniale (n. 177).

Se tale necessità sia venuta meno con l'entrata in vigore della legge statale 6 luglio 1967, n. 765 (n. 177).

Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti locali per delega della Regione.

Se nei contratti degli Enti Locali della Regione siciliana il termine per la registrazione decorra dalla data del verbale di aggiudicazione (n. 179).

Se il principio di cui sopra valga anche per i contratti stipulati dall'Ente Locale per delega della Regione (n. 179).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Pensione privilegiata, rendita infortunistica e risarcimento del danno.

L'Amministrazione, in sede di liquidazione della pensione privilegiata, detrae da questa la rendita infortunistica e, residuando una somma esigua, corrisponde ai familiari delle vittime la pensione ordinaria.

Se la rendita infortunistica possa essere nuovamente detratta anche da quanto dovuto a titolo risarcitorio dall'Amministrazione, che riveste la doppia qualifica di datore di lavoro e di istituto assicuratore (n. 253).

SEQUESTRO

Traffico clandestino di valuta - Titoli di credito - Vincoli dei fondi di provvista.

Se, ai sensi dell'art. 3 R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794 (convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 380) i funzionari dell'Amm.ne doganale che concorrono alla vigilanza per la difesa valutaria possano adottare provvedimenti che implicino il vincolo dei fondi di provvista dei titoli di credito eventualmente sequestrati (n. 23).

STRADE*Demolizione di fabbrica.*

Se possa disporsi la demolizione di una fabbrica elevata lungo i margini di una strada provinciale, costruita prima della approvazione da parte del Comune della delibera di perimetrazione del centro abitato (n. 83).

SUCCESSIONI*Eredità giacente devoluta allo Stato.*

Se l'istituto dell'eredità giacente costituisca un ponte necessario per il passaggio allo Stato dei beni di un soggetto deceduto senza testamento e senza eredi successibili (n. 82).

TELEFONI*Riduzione canoni d'uso.*

Se l'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232 debba intendersi disposizione abrogativa dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 338, concernente la riduzione del 50 % sui canoni d'uso (n. 29).

TITOLI DI CREDITO*Traffico clandestino di valuta - Titoli di credito - Vincoli dei fondi di provvista.*

Se, ai sensi dell'art. 3 R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794 (convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 380) i funzionari dell'Amm.ne doganale che concorrono alla vigilanza per la difesa valutaria possano adottare provvedimenti che implichino il vincolo dei fondi di provvista dei titoli di credito eventualmente sequestrati (n. 17).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI*Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Italia e Stati Uniti ratif. con l. 18 giugno 1949 - Agevolazioni fiscali.*

Se debba ritenersi indebitamente riscossa e quindi sia rimborsabile ad una Azienda bancaria degli U.S.A. la tassa di concessione governativa pagata in ottemperanza all'art. 117 del D.P.R. 1 marzo 1931, n. 121 per l'impianto di una sede secondaria della Società in Italia (n. 37).